

# SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Vol. 51, Numero 1, 2024



**SOCIOLOGIA DEL DIRITTO**  
ISSN 0390-0851 – ISSN<sub>e</sub> 1972-5760

*Comitato di garanzia*

Luigi Alfieri (Università di Urbino Carlo Bo), Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Guido Maggioni (Università di Urbino Carlo Bo), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Valerio Pocar (Università di Milano-Bicocca), Paola Ronfani (Università di Milano)

*Comitato di direzione*

Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Direttore, Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Massimiliano Verga (Università di Milano-Bicocca), Vice direttori. Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Lucia Bellucci (Università di Milano), Roberta Bosisio (Università di Torino), Luigi Cominelli (Università di Milano), Roberta Dameno (Università di Milano-Bicocca), Paolo Di Lucia (Università di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Luigi Pannarale (Università di Bari), Stefania Pellegrini (Università di Bologna), Ivan Pupolizio (Università di Bari), Isabella Quadrelli (Università di Urbino Carlo Bo), Claudio Sarzotti (Università di Torino)

*Consiglio scientifico*

Rosalba Altopiedi (Università di Torino), Adalgiso Amendola (Università di Salerno), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Joxerramon Bengoetxea (Universidad del País Vasco, San Sebastián), Cecilia Blengino (Università di Torino), Fiammetta Bonfigli (Universität Wien), Giuseppe Campesi (Università di Bari), Elena Maria Catalano (Università dell'Insubria), Raffaele Caterina (Università di Torino), Stefano Colloca (Università di Pavia), Maria Teresa Consoli (Università di Catania), Marco Cossutta (Università di Trieste), Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM, México), Lucio D'Alessandro (UNISOB, Napoli), Flora Di Donato (Università di Napoli "Federico II"), Carla Faralli (Università di Bologna), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Maria José Fariñas (Universidad Carlos III de Madrid), Sabine Frerichs (Wirtschaftsuniversität Wien), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Pierre Guibentif (ISCTE Lisboa), Laura Guercio (Università di Perugia), Alessio Lo Giudice (Università di Messina), Tito Marci (Università di Roma "Sapienza"), Sergio Marotta (UNISOB, Napoli), Realino Marra (Università di Genova), Michelina Masia (Università di Cagliari), David Nelken (King's College, London), François Ost (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Stephan Parmentier (Université de Louvain), Carlo Pennisi (Università di Catania), Teresa Picontó Noales (Universidad de Zaragoza), Jiří Přibáň (Cardiff University), Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano), Monica Raiteri (Università di

Macerata), Maria Cristina Reale (Università dell'Insubria), Nicola Riva (Università di Milano), Orlando Roselli (Università di Firenze), Annamaria Rufino (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Francesca Scamardella (Università di Napoli "Federico II"), Chiara Scivoletto (Università di Parma), Maria Ausilia Simonelli (Università del Molise), Paolo Sommaggio (Università di Trento), Emilio Santoro (Università di Firenze), Germán Silva García (Universidad Católica, Bogotá), Annalisa Verza (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale)

#### *Redazione*

Massimiliano Verga (CR), Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Ivan Daldoss (Università di Trento), Stefania Fucci (Università di Parma), Olimpia Loddo (Università di Cagliari), Michele Martoni (Università di Urbino Carlo Bo), Riccardo Mazzola (Università di Macerata), Michele Miravalle (Università di Torino), Giacomo Pisani (Università di Bari), Daniela Ronco (Università di Torino), Stefania Spada (Università di Bologna), Valeria Verdolini (Università di Milano)

#### *Corrispondenti*

Shahla Ali (University of Hong Kong), Christian Boulanger (Max Planck Institute), Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Wanda Capeller (Université de Toulouse), Manuel A. Gomez (Florida International University), Lucero Ibarra (CIDE, México), Li Xueyao (University of Shanghai), Elena Llorca (Universidad de Valencia), Laura Noemi Lora (Universidad de Buenos Aires), Dolores Morondo (Universidad de Deusto), Masayuki Murayama (Meiji University, Tokyo), Stine Piilgard Nielsen (SDU Odense), Eleni Rethimiotaki (NKUA Athina), Sharyn L. Roach Anleu (Flanders University, Adelaide), Edwige Rude-Antoine (CNRS, Paris), Ulrike Schultz (Fernuniversität Hagen), Elena Timoshina (University of St. Petersburg), Koen Van Aeken (University of Antwerp), Carolina Vergel (Universidad Externado de Colombia, Bogotá), Lisa Webley (University of Westminster, London)

#### *Coordinamento, Direzione e Redazione scientifica della Rivista*

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (MI). E-mail: [sociologiadeldiritto@unimi.it](mailto:sociologiadeldiritto@unimi.it)

Edizione online a cura di Milano University Press

Edizione a stampa a cura di Ledizioni ([www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it) - [info@ledizioni.it](mailto:info@ledizioni.it))

Per abbonamenti: [riviste@internationalbookseller.com](mailto:riviste@internationalbookseller.com)



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale



# Indice

- Un'autonomia ostacolata. Limiti cognitivi, incompetenze  
e *design* ingannevoli nella trasformazione digitale 7  
MICHELE MARTONI
- Una verifica inaccettabile. Riflessioni bioetiche sul Virginity Test 33  
CAROLINA TOGNON
- Ho le mani legate! Misure disciplinari e funzionari di polizia  
nel cinema e nelle serie TV italiane 49  
LUCA MARTIGNANI
- Riconcettualizzare caporalato e sfruttamento lavorativo:  
dalla dimensione intersoggettiva vittima-carnefice  
al "regime di controllo del lavoro".  
Per una riconsiderazione degli strumenti di contrasto 75  
LUCILLA SALVIA
- Comunicare l'impegno per l'ambiente:  
le nuove regole europee contro il *greenwashing* 101  
MARIA CRISTINA REALE
- La responsabilità delle cose inanimate.  
Sei interpretazioni filosofico-giuridiche 127  
RICCARDO MAZZOLA
- Le radici dei conflitti: esplorando il rapporto  
fra la giustizia di transizione colombiana e la violenza strutturale 153  
CAIO VALERIO CARCANGIU

## NOTE E COMMENTI

Libertà digitale e libertà reale. L'antropomorfismo meccanizzato dell'IA	183
ANNAMARIA RUFINO	
Ricordo di Vittorio Olgiati	193
VINCENZO FERRARI	

# Un'autonomia ostacolata. Limiti cognitivi, incompetenze e *design* ingannevoli nella trasformazione digitale

## An Undermined Autonomy. Cognitive Limits, Incompetence, and Deceptive Design in Digital Transformation

MICHELE MARTONI<sup>1</sup>

### Sommario

Nel mettere a disposizione oggetti, servizi, *app* e piattaforme, la trasformazione digitale dà forma a nuovi ambienti di vita, dimensioni al contempo analogiche e digitali in cui i soggetti (utenti e cittadini) agiscono, entrano in relazione e da cui sono interpellati, in un continuo rapporto di circolarità fra azioni e retroazioni. Si tratta di un contesto caratterizzato da una nuova forma di agire sociale e giuridico, rispetto al quale la piena autonomia dei soggetti agenti è di fatto ostacolata da limiti cognitivi, incompetenze e in molti casi anche da *design* ingannevoli. Obiettivo di questo contributo è esplorare la ricerca già in corso per individuare le variabili che impediscono la partecipazione pienamente consapevole al nuovo *habitat* digitale, evidenziando al contempo i limiti dell'attuale regolamentazione giuridica, idealmente orientata all'adozione di un modello di autonomia effettiva, che stenta però a trovare una concreta realizzazione. Il fine è cominciare a delineare alcune ipotesi di lavoro per orientare la discussione anche su possibili profili di intervento di carattere applicativo.

**Parole chiave:** trasformazione digitale; autonomia; limiti cognitivi; incompetenze; *design* ingannevole.

### Abstract

By making objects, services, apps and platforms available, digital transformation shapes new living environments. These are both analogue and digital dimensions, in which subjects (users and citizens) act, relate and are challenged in a continuous relationship of circularity between actions and feedback. In such a context, characterised by a new form of social and legal action, the full autonomy of the acting subjects is in fact undermined by cognitive limitations, incompetence and in many cases also by deceptive

---

<sup>1</sup> Università degli Studi di Urbino, Dipartimento di giurisprudenza, michele.martoni@uniurb.it.

design. The aim of this contribution is to explore the research already underway to identify the variables that hinder fully conscious participation in the new digital habitat, while at the same time highlighting the limits of the current legal regulation, which is ideally oriented towards the adoption of a model of effective autonomy, but which is struggling to find concrete realisation. The aim is to begin to outline some working hypotheses to guide the discussion also on possible intervention profiles of an applied nature.

**Keywords:** digital transformation; autonomy; cognitive limits; incompetence; deceptive design.

### Premessa

Nel mettere a disposizione oggetti, servizi, *app* e piattaforme, la trasformazione digitale dà forma a nuovi ambienti di vita, dimensioni al contempo analogiche e digitali in cui i soggetti (utenti e cittadini) agiscono, entrano in relazione e da cui sono interpellati, in un continuo rapporto di circolarità fra azioni e retroazioni.

Per usare una rappresentazione suggestiva, cara a Floridi (2020, p. 65), si potrebbe parlare di un *habitat*, come quello in cui nascono e vivono le mangrovie. Vale a dire, di un ambiente vitale dove il fiume si mescola con il mare, dove l'acqua salmastra, né dolce né salata, crea le condizioni per un nuovo ecosistema di cui le mangrovie sono il paradigma di ulteriori forme di vita.

La metafora è efficace. Il problema è, però, che nel nuovo *habitat* creato dalla trasformazione digitale per i soggetti umani le condizioni di vita e di scelta sono altamente problematiche.

In linea di principio, un soggetto dovrebbe essere in grado di decidere consapevolmente e autonomamente in base al proprio desiderio o miglior interesse davanti alle opzioni che servizi, *app* e piattaforme offrono.

Perché ciò sia possibile servirebbe almeno che: (1) l'età dell'utente sia adeguata al servizio e il servizio adeguato all'età di chi vi accede; (2) le condizioni contrattuali e quelle per il trattamento dei dati siano facilmente accessibili, trasparenti e comprensibili dal *target* specifico del servizio; (3) il *design* della piattaforma non sia ingannevole; e più in generale (4) l'utente abbia le competenze necessarie per orientarsi consapevolmente e responsabilmente nell'*habitat* digitale, ovvero abbia ben chiaro: (a) che la piattaforma ha un interesse allo sfruttamento dei dati; (b) che vi sono tecniche per catturare l'attenzione e i dati in maniera continuativa e ininterrotta; (c) quali sono le conseguenze nel breve-medio-lungo periodo della adesione al servizio e della frequentazione di quel "luogo virtuale".

In tal senso si dirige la regolamentazione giuridica volta alla tutela sotto vari profili rispetto alle azioni e interazioni che interessano la nostra vita nell'universo digitale. Il punto è che siamo davanti a condizioni di non facile realizzazione. Sia le evidenze empiriche che la letteratura scientifica mettono in luce che la capacità dei soggetti di assumere decisioni informate e razionali non possono essere presunte. L'analisi dei fattori comportamentali ha messo in discussione, per esempio, l'assunto che gli agenti siano costantemente capaci di compiere scelte ottimali, avendo una conoscenza precisa di ciò che desiderano (Vella 2023, p. 24). Si assiste, inoltre, alla progettazione e allo sviluppo di *design* delle interfacce delle *app*, dei servizi e delle piattaforme, in grado di influenzare e manipolare le scelte dell'utente difficilmente controllabili. È dunque oltremodo ingenuo e rischioso affidarsi all'idea che un soggetto possa valutare tutte le possibili opzioni e consapevolmente ed autonomamente decidere. Lo dimostrano gli innumerevoli contenziosi che negli Stati Uniti molte amministrazioni stanno avviando per denunciare l'utilizzo da parte di diverse piattaforme digitali (in particolare *social*) di *design* che inducono gli utenti –soprattutto i minori– a scelte non vantaggiose, ovvero provocano dipendenza, disagio sociale e danni alla salute<sup>2</sup>.

In un quadro complesso e decisamente esteso e articolato, una prima questione che necessita di essere trattata riguarda la possibilità dell'autonomia, nel senso che occorre superare un modello astratto di autonomia per tendere ad un modello di autonomia effettiva, che abbia un ritorno applicativo.

## Una trasformazione da governare

La trasformazione digitale è stata a ragione descritta come un “fatto sociale totale” (Bello 2023, p. 10; Garapon e Lassègue 2021, p. 79)<sup>3</sup>, ossia, nella lezione di Marcel Mauss, come un fatto in grado di influenzare gran parte delle dinamiche proprie della vita sociale nel suo complesso al punto da renderne possibile l'analisi attraverso il proprio spettro.

A ben vedere non è forse del tutto corretto parlare di trasformazione digitale anche se nel gergo usualmente impiegato, sia nella comunicazione scientifica che in quella divulgativa, questa espressione ha trovato ampio utilizzo. Si sostiene, infatti, che sia in atto una trasformazione sociale radicale innescata dall'impiego massivo delle tecnologie digitali. La società non diviene digitale, ma subisce mutamenti profondi nelle dinamiche relazionali

---

2 Sul punto vedi infra §3.3.

3 Di “fatti, sociali, totali” riferendosi alle trasformazioni tecnologiche, parla anche la più recente *call for papers* del Convegno annuale dell'Associazione di studi su diritto e società, *Crisi, ecologie e tecnologie. Diritto e diritti in mutamento*, tenutosi a Bari il 22 e 23 settembre 2023.

che la costituiscono a qualunque livello, intersoggettivo, del gruppo o di altra entità collettiva, come conseguenza dell'intermediazione digitale.

La trasformazione digitale coinvolge aspetti economici, rituali, morali e simbolici, e si caratterizza per la complessità e l'interdipendenza con le diverse dimensioni – tra loro intrecciate e comunicanti – della vita sociale. Essa dà forma a nuovi ambienti, *habitat*, dimensioni in cui si agisce e da cui si è interpellati.

Il fenomeno tecnologico non può essere analizzato limitandosi a valutare l'uso corretto o scorretto della tecnica e dei suoi artefatti da parte dell'agente. Così facendo, si finirebbe per circoscrivere le problematiche etiche all'autonomia decisionale e operativa dell'agente (Benanti 2021), assumendo a parametro il "proceduralmente corretto".

L'etica delle tecnologie, sviluppatasi alla fine del secolo scorso, propone una diversa prospettiva. Langdon Winner (1980) – ripreso da Benanti (2021) – osserva come gli artefatti tecnologici abbiano una funzione politica, potendo incarnare forme di potere e di autorità<sup>4</sup>.

"We shape our buildings and afterwards our buildings shape us", così Winston Churchill durante il suo discorso alla House of Commons il 28 ottobre 1943 sulla ricostruzione del Parlamento britannico dopo i danni della Seconda Guerra Mondiale.

Abbiamo edificato un ambiente di vita che è fatto di (e da) artefatti digitali. Nell'abitarlo ne ereditiamo la forma che è stata definita per noi nel suo codice, una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientare le possibilità sociali, una formula diretta a uno scopo determinato.

Esemplifica questo fenomeno la *filter bubble*. Eli Pariser (2012, p. 15) la individua come una forma di alterazione "del modo in cui entriamo in contatto con le idee e le informazioni", una modalità che crediamo neutrale e obiettiva e che ci ingloba in una bolla di informazioni circoscritte e arbitrariamente determinate da procedure algoritmiche personalizzanti. Questo processo fatto di classificazione dei dati e selezione dei contenuti forniti all'utente, porta dentro di sé e attua la direttrice politica dell'artefatto, ossia il suo fine (*pre ed etero*) determinato.

L'artefatto, nel dare forma al servizio, impone una forma ai soggetti che vi entrano in relazione, ne influenza il comportamento e, progressivamente, il modo di pensare. Nell'esempio della *filter bubble*, Pariser (2012, p. 75)

---

<sup>4</sup> Per poter mostrare questo effetto politico e sociale della tecnologia Winner ricorre ad alcuni esempi. Uno di questo merita particolare attenzione. Lo studioso offre all'analisi il caso della costruzione di una serie di cavalcavia messi in opera tra gli anni venti e settanta del secolo scorso sulle strade dello stato di New York che portavano a Long Island. Emerge come dietro ci fosse la precisa volontà politica di realizzare i ponti fuori *standard*, più bassi che nel resto del paese, in modo da permettere l'accesso alle spiagge solo alla classe media bianca, che possedeva le automobili, e non a tutte le altre minoranze etniche che solitamente viaggiavano in autobus.

osserva che un ambiente di ricerca personalizzato non ci suggerisce altre domande né ci fa riflettere su problemi ai quali non avevamo pensato; al contrario, blocca le cosiddette “minacce al senso”, ossia quei fenomeni che alimentano il nostro desiderio di capire e di acquisire nuove idee, influenzando inoltre la possibile curiosità che nasce davanti ad un vuoto di informazione. La bolla dei filtri finisce, in altre parole, per limitare artificialmente l'orizzonte degli argomenti.

Canale (2023, p. 237) rifacendosi al pensiero di Punzi (2023), parla di “disumanizzazione algoritmica”, di crisi del valore del tempo e della conoscenza di fatti individuali, come pure il venir meno dell'apertura al nuovo.

Siamo, dunque, davanti ad un paradosso: l'innovazione richiede serendipità, ma è proprio l'industria dell'innovazione che la sta sacrificando in nome dei profitti e del controllo.

Quella che agli albori di internet era una pretesa di indipendenza dello spazio cibernetico<sup>5</sup>, finisce per scontrarsi con la dittatura delle piattaforme<sup>6</sup>.

Zuboff nel 2019 accende i riflettori sul cosiddetto *surplus* comportamentale e delinea il modello economico (che chiama capitalismo della sorveglianza) basato sul suo sfruttamento.

La studiosa osserva che questo tipo di sviluppo non era inevitabile, non era nella natura delle cose, né l'unica espressione possibile del capitalismo dell'informazione (Zuboff 2019, p. 96). Quanto accaduto è stato frutto di una scelta operata da un gruppo di persone, in un luogo e in un tempo.

Certamente questa scelta non sarebbe stata possibile se non si fossero concretizzati una serie di altri fattori.

Si potrebbe, per esempio, fare riferimento alla crescente disponibilità di dispositivi elettronici che raccolgono (o possono raccogliere) informazioni personali. Sicuramente il tutto è stato agevolato dalla crescente iperconnessione che andrebbe letta in uno con il crescente numero di dispositivi e sensori che interconnettono non solo i soggetti ma anche gli oggetti e i luoghi (si parla usualmente in *internet of things*).

Da qui prende il via il processo di datificazione degli eventi della vita<sup>7</sup>, ossia la trasformazione di ogni fenomeno mediato dalle tecnologie in dati, sequenze binarie, dunque numeriche. La codifica digitale “rende [...] *completamente omogenei* fenomeni molto diversi” (Garapon e Lassègue 2021,

---

5 Si veda Barlow (1996).

6 Sulla dittatura delle piattaforme e degli algoritmi, si vedano, fra gli altri, Zellini (2018), Rodotà (2017) e Avitabile (2017). Sulle piattaforme digitali si veda, fra gli altri, Pisani (2023), inoltre è interessante il contributo di Larsson (2018) sulla *governance* algoritmica. Si segnala, infine, l'opera di Durante (2019) sul potere computazionale che alimenta la rivoluzione digitale e sugli impatti che esso determina.

7 Sulla datificazione si vedano, per esempio, Martoni (2020), Berlingò (2017), Mai (2016), Van Dijck (2014).

p. 44). Ciò comporta la misurazione o misurabilità, la comparazione, la selezione e la classificazione, la profilazione, di ogni fenomeno intermediato.

In questo quadro assume un rilievo strategico l'incremento nel numero dei *data centre* e la diffusione di servizi di *cloud computing*, che hanno permesso la raccolta centralizzata dei dati, che è uno dei presupposti del fenomeno dei *big data*<sup>8</sup>.

Contestualmente si assiste alla crescita della capacità di calcolo e allo sviluppo e diffusione dell'intelligenza artificiale<sup>9</sup>.

Parallelamente si sviluppa una narrazione che racconta la digitalizzazione come via maestra per lo sviluppo, il progresso, la crescita, insomma il benessere, nonché per una maggiore sicurezza sociale.

A questi fattori si associa l'adesione volontaria dei soggetti alla trasformazione digitale, per il tramite, per esempio, della installazione di *app*, della registrazione a *social network*, della sottoscrizione di condizioni generali di contratto di servizi *online*, dell'impiego di dispositivi personali o domestici.

Si assiste all'uso sempre più esteso della profilazione per il tramite dei dati raccolti, al fine di predisporre e proporre servizi personalizzati e formulare previsioni. E, infine, cresce lo sfruttamento di tecniche per influenzare il comportamento dell'utente al fine di conseguire i risultati più utili alla piattaforma.

### **Euristiche, *bias* e altri tranelli**

L'ingresso volontario, consensuale, in questo nuovo ambiente vitale per il tramite dell'accettazione delle condizioni generali di contratto e dei termini d'uso, il consenso alla raccolta di dati e al trattamento per finalità di profilazione, classificazione, decisione automatica, interrogano il principio di autonomia e come questo debba essere letto nello scenario in questione (Rodotà 2015 e 2014)<sup>10</sup>.

Autonomia significa letteralmente darsi le proprie regole, autoregolarsi, determinarsi in conformità ad una legge 'propria'. Se questa è l'autonomia, è possibile affermare che nell'accedere a una piattaforma e nell'utilizzarne i servizi, si è autonomi? E se sì, in che misura?

8 Sui *big data* si vedano, fra gli altri, Ferrari (2020), Caryn et al. (2017), Lazer e Radford (2017), O'Neil (2017), Zwitter e Hadfield (2014), Mayer-Schönberger e Cukier (2013).

9 Fra gli altri segnalo Sartor (2022) che introduce alle diverse tecnologie che rientrano nella definizione di intelligenza artificiale, inquadrando poi la fattispecie dal punto di vista giuridico, e Crawford (2021) che restituisce al lettore il senso di concretezza e materialità che appartiene all'intelligenza artificiale e alle infrastrutture che la fanno esistere e funzionare.

10 Sul concetto di autonomia alla luce di questi nuovi scenari, si vedano anche, fra gli altri, Guerra (2023), Kumar e Ahuja (2022).

Quali sono le condizioni che permettono di agire 'autonomamente', di autodeterminare il proprio percorso decisionale, di definire la postura da assumere? Le risposte a questi interrogativi sono destinate ad assumere contorni parzialmente diversi sulla base delle caratteristiche dell'agente, basti pensare, per esempio, al caso in cui il soggetto sia un 'non adulto'<sup>11</sup>.

Si può utilizzare come esempio la normativa sulla protezione dei dati personali.

L'approccio fatto proprio dalla regolamentazione conferisce ai soggetti una serie di diritti che includono, fra gli altri, il diritto di essere informati, il diritto di accesso e di prestare consenso alla raccolta, all'uso e, più in generale, al trattamento quale base giuridica dello stesso<sup>12</sup>.

L'obiettivo di questi diritti è garantire agli interessati il controllo sui loro dati, permettendo di decidere autonomamente, sulla base di una valutazione costi-benefici, della raccolta e dell'uso delle informazioni. L'approccio si basa su una forma di *privacy self-management* (Solove 2013, p. 1880), che si fonda sul consenso come meccanismo principale. Il consenso è, dunque, un elemento chiave che legittima la maggior parte delle forme di raccolta dei dati personali. Tale approccio si basa sulla fiducia nella capacità dei soggetti di prendere decisioni informate sulla gestione dei dati personali, dando il potere di determinare come e quando i dati potranno essere utilizzati.

Presupposto del consenso, oltre all'assenza di coercizioni, è l'effettività del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (*General Data Protection Regulation* o GDPR), nonché del diritto di essere informato di cui agli artt. 12, 13 e 14 del GDPR.

Il modello consensuale si scontra, però, con una serie di questioni che possono ostacolare la capacità di costituire – sempre e comunque – una valida condizione di liceità del trattamento. Solove (2013, p. 1883) individua due categorie di ostacoli: cognitivi, legati al modo in cui i soggetti prendono decisioni, e strutturali, connessi alle difficoltà derivanti dalla progettazione dell'ambiente (piattaforme, *app*, ecc.) e dalla presentazione delle decisioni. A questi limiti si aggiungono da una parte, l'assenza delle competenze che limita la consapevolezza sulla reale entità delle decisioni e su entità e qualità delle conseguenze; e, dall'altra parte, l'uso di tranelli che sfruttano i limiti cognitivi e strutturali per spingere a decisioni non volute. Più in generale, andrebbe considerato anche il timore del soggetto, che matura un crescente sentimento di inadeguatezza, di poter restare ai margini di una società trasformata digitalmente.

Con riferimento all'asimmetria di potere provocato dalle piattaforme, rispetto a queste problematiche, mi occuperò nello specifico dei limiti di tipo cognitivo, dell'assenza di competenze necessarie per valutare consape-

---

11 Sull'interesse dei bambini come priorità e sull'impatto rispetto alla società si veda no Lalatta Costerbosa (2019), Mittica (2001) e Ronfani (1998).

12 Per un approfondimento si rinvia a Califano et al. (2023).

volmente le proprie scelte nell'ambiente digitale e dei tranelli programmati *ad hoc* per orientare sensibilità e comportamenti, senza entrare nel merito dei problemi strutturali legati alla progettazione degli *habitat* digitali se non limitatamente alle questioni elette.

Scrivono Rodotà (1997, p. 150) che senza rimuovere questa asimmetria, la manifestazione del consenso si riduce alla mera "risultante di un insieme di condizionamenti".

### 3.1. *Problemi cognitivi*

Il primo limite individuato rispetto alla manifestazione del consenso riguarda i problemi cognitivi legati al modo in cui i soggetti prendono decisioni.

Il modello consensuale, che usualmente viene assunto come punto di riferimento, si basa sull'assunto che individui informati e dotati di ordinaria razionalità, siano in grado di prendere decisioni appropriate.

Tuttavia, anche se gli individui avessero accesso a informazioni complete, potrebbero non essere in grado di elaborare e agire su grandi quantità di dati in modo ottimale rispetto al loro interesse. Soprattutto di fronte a possibili conseguenze complesse e ramificate associate alla protezione o al rilascio di informazioni personali, la nostra razionalità che opera riduttivamente limita la capacità di acquisire, memorizzare ed elaborare tutte le informazioni rilevanti, facendoci fare affidamento su modelli mentali semplificati, strategie approssimative ed euristiche (Acquisti e Grossklags 2008, p. 369).

Un numero limitato di individui prende visione delle informative (che siano dettagliate o anche sintetiche e semplificate), e di questi pochi optano per l'*opt out* quando viene offerta la possibilità di revocare il consenso, o modificano le impostazioni della privacy prestabilite dalla piattaforma (Solove 2013, p. 1884).

Anche competenze limitate, come si vedrà nel prossimo paragrafo, possono provocare distorsioni nella percezione dei contenuti. Per esempio, è stato riscontrato come la semplice presenza di un'informativa sulla privacy possa essere considerata da alcuni come una protezione, così come un sigillo interpretato come una garanzia di affidabilità del sito (Acquisti e Grossklags 2008, p. 370).

È possibile affermare che gli individui sono influenzati da una serie di problemi cognitivi e pregiudizi. In tal senso è un interessante riferimento la ricerca condotta nel campo dell'economia comportamentale sulle cause dei pregiudizi individuali, sociali, cognitivi ed emotivi e le modalità con cui gli stessi influenzano le decisioni economiche<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Per un approfondimento si vedano Righini (Vella 2023, p. 66-71) e Acquisti e Grossklags (2008, 2005)

Più nel dettaglio, Tversky e Kahneman (1981) hanno evidenziato una serie di euristiche, che si possono descrivere come scorciatoie verso l'assunzione della decisione, che guidano il processo decisionale individuale più dei processi di scelta razionale.

Nel linguaggio comune le euristiche vengono talvolta accomunate ai *bias*. Come osserva Vella (2023, p. 27), i due concetti non sono del tutto assimilabili. Se le euristiche sono scorciatoie per la decisione, i *bias* sono errori, sistematici e prolungati derivanti dalle prime. Vella, rifacendosi a Boncinelli e Calvaruso (2021) definisce i *bias* come forme soggettive e particolarmente ostinate di euristiche<sup>14</sup>.

Senza entrare nel merito della letteratura (ormai sterminata) sul tema, constatando l'esistenza di questi problemi cognitivi, che, evidentemente, influiscono sulla determinazione di una scelta e, dunque, sull'autonomia, entra nella discussione anche il secondo ostacolo individuato nei limiti strutturali. Pare, infatti, necessario che di questi limiti cognitivi si tenga conto progettando e strutturando processi informativi e percorsi decisionali adeguati. Per quanto complesso questo approccio sta trovando un grande riscontro e un crescente interesse, animato dall'ulteriore desiderio di dare sostanza alle forme, e forme alla sostanza<sup>15</sup>.

### 3.2. Incompetenze

Ulteriore tema, come già anticipato, è quello dei problemi legati all'assenza delle necessarie competenze per orientarsi consapevolmente nei processi decisionali.

A tal proposito un dato interessante emerge dal *Digital Economy and Society Index* (DESI 2022) perché misura, fra le altre, la dimensione indicata come *Human Capital*, ossia le competenze dei cittadini nell'uso di internet (*Internet user skills*) e le competenze avanzate degli specialisti (*Advanced skills and development*)<sup>16</sup>.

---

14 Per la relazione fra euristiche e *bias* è preziosa la tassonomia di Righini in Vella (2023, pp. 66-71). Sulle euristiche si vedano anche Kahneman e Tversky (1982 e 1973).

15 Per un approfondimento della letteratura sul *legal design*, si vedano, fra gli altri, Hagan (2020 e 2016), Haapio et al. (2018), Buchanan (2001). Per una ricca bibliografia in argomento si vedano: <https://www.legaldesignalliance.org/resources/> (ultimo accesso: 13 febbraio 2024) e <https://www.legaltechdesign.com/reading-list-on-legal-design/> (ultimo accesso: 14 febbraio 2024). Sui *Visual Studies* si vedano, fra gli altri, Heritier (2014), Siniscalchi (2014), Goodrich (2014).

16 L'indice DESI misura, in particolare, quattro dimensioni: (1) *Human Capital*; (2) *Connectivity*; (3) *Integration of Digital Technology*; (4) *Digital Public Services*. Le diverse dimensioni, dal punto di vista della considerazione complessiva, sono equivalenti e hanno ciascuna un peso del 25%. Ogni dimensione del DESI si articola in *sub-dimensions*. La maggior parte degli indicatori all'interno di ogni sottodimensione è stata considerata di pari

L'analisi dell'ultimo report DESI (2022) mostra che l'Italia si colloca – tenuto conto della somma della quattro dimensioni che valuta l'indice: (1) *Human Capital*; (2) *Connectivity*; (3) *Integration of Digital Technology*; (4) *Digital Public Services* – al diciottesimo posto fra i ventisette Stati membri dell'Unione. La posizione non è lusinghiera, ma si nota un *trend* in progressivo miglioramento.

Per quanto riguarda la dimensione *Human Capital* si osserva che l'Italia<sup>17</sup> si colloca al venticinquesimo posto su ventisette Paesi dell'Unione, e che solo il 46% delle persone possiede competenze digitali di base (un dato al di sotto della media UE pari al 54%). Il divario rispetto alla media UE è più ridotto quando si tratta di soggetti in possesso di competenze digitali superiori a quelle di base (23% in Italia rispetto al 26% nell'Unione). Inoltre, il nostro paese ha una percentuale molto bassa di laureati nel settore TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione): solo l'1,4% dei laureati italiani sceglie discipline TIC, il che rappresenta il dato più basso registrato nell'Unione. Meglio il riscontro rispetto al mercato del lavoro dove la percentuale di specialisti TIC è pari al 3,8% dell'occupazione totale, ma è ancora un dato al di sotto della media UE (4,5%). Parallelamente solo il 15% delle imprese italiane eroga ai propri dipendenti formazione in materia TIC (cinque punti percentuali al di sotto della media UE).

Attraverso il *Joint Research Centre*<sup>18</sup>, la Commissione europea ha elaborato, inoltre, il quadro delle competenze digitali per i cittadini, noto come DigComp (*Digital Competence Framework for Citizen*) oggi alla versione 2.2, che comprende: (a) competenze relative alla raccolta e valutazione delle informazioni; (b) competenze relative alla comunicazione attraverso le tecnologie digitali; (c) competenze relative alla creazione di contenuti digitali; (d) competenze relative alla sicurezza, ivi comprese la protezione dei dispositivi, dei dati personali, della riservatezza, sapersi difendere dal cyberbulli-

---

importanza e quindi ponderata allo stesso modo all'interno della rispettiva sottodimensione. Tuttavia, gli indicatori che misurano gli obiettivi della di cui alla COM(2021)118 *final* (c.d. modello Bussola Digitale 2030) sono stati considerati di maggiore importanza e hanno quindi un peso doppio all'interno della loro sottodimensione.

17 Nel report DESI (2022, p. 4) si segnala che nell'ambito della strategia nazionale per le competenze digitali e del piano operativo correlato sono proseguite le iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali. In tale contesto il governo ha istituito un nuovo fondo speciale (Fondo per la Repubblica Digitale) che promuove iniziative tese ad accrescere i livelli di competenze digitali. Il governo ha inoltre approvato un nuovo programma e un nuovo piano nazionale per promuovere piani personalizzati per il mercato del lavoro: il programma GOL (garanzia di occupabilità dei lavoratori) e il Piano Nazionale Nuove Competenze. Un altro importante sviluppo è stato l'adozione del Programma strategico intelligenza artificiale 2022-2024, che contiene raccomandazioni per rafforzare le competenze e attrarre talenti.

18 Si veda [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en) (data di accesso: 29 gennaio 2024).

smo; (e) competenze relative alla risoluzione dei problemi. Da ultimo sono poi state integrate le competenze sull'analisi dei dati (f), e le competenze relative all'intelligenza artificiale (g) (DigComp 2022 e 2017, Pascuzzi 2021, pp. 52 ss.).

Che la cittadinanza digitale abbia a che fare con le competenze lo sostiene anche il legislatore nella Sezione II del Capo I del Codice dell'Amministrazione Digitale<sup>19</sup> rubricato "Carta della Cittadinanza digitale" ove, all'art. 8, prevede l'alfabetizzazione informatica dei cittadini.

La legge n. 92 del 2019<sup>20</sup>, intitolata "Introduzione all'insegnamento scolastico dell'educazione civica", all'art. 5 prevede espressamente l'educazione alla cittadinanza digitale e che l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento deve prevedere le conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti.

Il *gap* in termini di competenze osservato sul report DESI (2022), tenuto conto del ruolo assegnato alle competenze rispetto alla cittadinanza digitale, rende difficoltoso abitare e partecipare alla società del digitale come d'altronde dice pure Pascuzzi (2021, p. 12)<sup>21</sup> per il quale la capacità di osservare un comportamento appropriato e responsabile nell'uso della tecnologia, così come quella di sfruttare le possibilità offerte, sono i primi fattori abilitanti la cittadinanza digitale.

Come scrive Han a proposito della consapevolezza nell'uso della tecnologia (degli *smartphone*)

lo smartphone produce zombi del consumo e della comunicazione anziché cittadini responsabili [...] Gli sciami digitali non costituiscono un collettivo responsabile [...] I follower si lasciano addestrare [...] come bestiame da consumo (Han 2023, p. 36).

Occorre, allora, come osserva Pascuzzi (2021, p. 41), una competenza tecnica, che sia sempre più civile, giuridica, emotiva, comunicativa e valoria-

---

19 Il testo integrale del Codice dell'Amministrazione Digitale (noto come CAD) è consultabile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82lvig=2024-01-29> (data di accesso: 29 gennaio 2024).

20 Il testo integrale della legge n. 92 del 2019 è consultabile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-08-20;92lvig=2024-01-29> (data di accesso: 29 gennaio 2024).

21 Si veda anche Lu Chen et al. (2021), il cui contributo indaga le concettualizzazioni e le misurazioni della *digital citizenship*, tra le varie discipline, nella letteratura esistente. Si tratta di una ricerca sistematica svolta su undici banche dati. L'indagine ha identificato un totale di 350 articoli unici contenenti "cittadinanza digitale" nel titolo o nelle parole chiave, pubblicati entro dicembre 2018, la maggior parte dei quali pubblicati dopo il 2010. I risultati hanno anche rivelato che c'è una forte mancanza di ricerca empirica sui bambini piccoli. Si veda anche Shi et al. (2023), una *review* sistematica delle ricerche empiriche sulla *digital citizenship* nella decade 2010-2020.

le. Casadei (2021, p. 121) immagina un'educazione (e non semplicemente un'istruzione) di tipo integrale e che si adatti al divenire.

Punzi richiama il consumatore alla sua responsabilità, ad una condotta proattiva che “gli consenta di riappropriarsi almeno in parte della propria sovranità” (2019, p. 33), e dunque ad essere “ragionevolmente attento ed avveduto” (2011)<sup>22</sup>.

Quello che sembra emergere è, quindi, che vi sia una stretta relazione non solo fra dimensione tecnica dell'alfabetizzazione e diritti (Bello 2023, p. 109), ma anche fra livello delle competenze (che, dunque, deve essere presidiato) e gradi di autonomia effettiva.

### 3.3. *Tranelli*

Quanto ai tranelli, sono dovuti allo stesso codice informatico che, eseguendo l'obiettivo immaginato dal suo ideatore, orienta, modella, deforma e dà forma all'esperienza che media. Così facendo pone l'utente in una relazione dinamica con le tecnologie che lo influenzano, lo modificano, tendendo talvolta trappole che ingannano il suo senso di autonomia.

Che il codice “è legge” lo diceva già Lessig (1999), sebbene in uno scenario molto diverso<sup>23</sup>.

Il codice implica delle scelte di qualcuno. È così com'è perché così è stato pensato e realizzato. Non si trova in natura: è un oggetto (arte)fatto nel rispetto delle specifiche prescelte dal suo ideatore e formalizzate dal programmatore.

Se il codice è legge, il controllo del codice è una forma di potere. Gli ideatori del codice (informatico) determinano (*by design* appunto) quali debbano essere le impostazioni predefinite, fino a che punto sarà garantito l'accesso, quale sarà la nostra esperienza e di cosa potremo fare esperienza.

Il codice orienta, modella, deforma e dà forma, guida scelte che influenzano il tipo di relazione che s'intende sviluppare. Di fatto conduciamo la

---

22 Si veda anche Larsson (2018) sull'*empowerment* del consumatore nei mercati guidati dai dati.

23 Nel 1999 Lawrence Lessig scriveva il suo libro *Code and other laws of cyberspace*. È nota, in particolare, l'espressione utilizzata per il titolo del primo capitolo: *Code Is Law*, ossia il Codice è Legge. C'è evidentemente un gioco di parole dove per “codice” si intende quello informatico e non l'opera del legislatore. D'altra parte Lessig osservava che il cyberspazio si presenta come qualcosa di nuovo anche per coloro che si occupano di regolamentazione e di libertà, richiedendo una nuova comprensione di come funziona la vita in questo ambito e come potrebbe essere regolata. Nello spazio reale sappiamo come le norme regolano il nostro ambiente di vita, attraverso le costituzioni, gli statuti e altre fonti. Nel cyberspazio occorre capire come il codice informatico regola il *software* e l'*hardware* che a loro voltano regolano il cyberspazio rendendolo così com'è. Per queste ragioni, “il codice è legge” (Lessig 1999, p. 6).

nostra esistenza in una relazione dinamica con tecnologie che impieghiamo ma che ci modificano.

Anche per questo, la tecnologia non è neutrale. Se la consideriamo qualcosa di neutrale allora, vale come per la tecnica quanto diceva Heidegger: “siamo ancor più gravemente in suo potere” (2017, p. 31).

Kranzberg (1986, p. 545) nella sua prima legge sostiene che “technology is neither good nor bad; nor is it neutral”. Nel sottolineare le interazioni tra tecnologia e società, in particolare, egli osserva che l'interazione della tecnologia con l'ecologia sociale è tale che gli sviluppi tecnici hanno spesso conseguenze ambientali, sociali e umane che vanno ben oltre gli scopi immediati dei dispositivi, e la stessa tecnologia può avere risultati molto diversi quando introdotta in contesti diversi o in circostanze diverse. Crawford (2021), per esempio, mostra al lettore l'impatto –in termini di sostenibilità– dei processi industriali e creativi alla base dell'intelligenza artificiale. Eloquente il titolo originale dell'opera *Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*.

“If It's Neutral, It's Not Technology” per usare un efficace titolo di Strate (2012)<sup>24</sup>.

Esemplificano questo aspetto i cosiddetti *Dark Patterns*, ossia quei modelli di interfacce (*user-interfaces* o *UI*) implementati da servizi, *app* e piattaforme per indurre gli utenti a decisioni (per esempio sul trattamento dei dati personali) non volute e potenzialmente dannose.

Il *design* delle interfacce, e il codice informatico che lo determina, può influenzare l'architettura delle decisioni dell'utente sfruttando i limiti cognitivi e di competenze di cui abbiamo già detto. Esercitando una forma di potere, il *design* può agire una spinta (più o meno gentile, fino alla manipolazione<sup>25</sup>) verso determinate scelte.

Di fatto, come osserva Han:

il soggetto sottomesso nel regime dell'informazione [...] si crede libero, autentico e creativo: produce e performa sé stesso”, mentre “la sorveglianza s'insinua nella quotidianità sotto forma di convenienza, con stimoli positivi, non con obblighi o doveri.” Le tecniche neoliberali del potere, di cui si è appropriato il capitalismo della sorveglianza, “guidano la nostra volontà a livello inconscio, invece di piegarla con la violenza, [...] un potere che [...] non ordina, ma sussurra, non comanda, ma sospinge, vale a dire, induce con mezzi sottili al controllo del comportamento (Han 2023, pp. 4, 10, 11).

---

24 Sulla neutralità della tecnologia si vedano, fra gli altri, Heyndels (2023), Zaccaria (2022, p. 81), Galimberti (2018, p. 229).

25 Sul *nudging* (o spinta gentile) si veda Sunstein e Thaler (2009). Si vedano anche Sunstein (2022 e 2019) e Cominelli (2018).

Il 13 febbraio 2019 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una dichiarazione sulle capacità di manipolazione dei processi algoritmici<sup>26</sup> esprimendo il timore che gli individui, a causa dell'uso di tecnologie digitali avanzate, in particolare delle tecniche di *micro-targeting*, possano non essere in grado di formulare le proprie opinioni e prendere decisioni indipendentemente dai sistemi automatizzati. Nella dichiarazione, il Comitato dei ministri invita gli Stati membri a considerare la “necessità di quadri protettivi aggiuntivi relativi ai dati che vadano oltre le attuali nozioni di protezione dei dati personali e della privacy e che affrontino i significativi impatti dell'uso mirato dei dati sulle società e sull'esercizio dei diritti umani in senso più ampio”.

Nel mese di gennaio 2019, la *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL) ha rilasciato il report n. 6 intitolato *Shaping Choices in the Digital World. From dark patterns to data protection: the influence of ux/ui design on user empowerment*<sup>27</sup>, con l'obiettivo di porre la progettazione e il *design* delle interfacce al centro delle preoccupazioni delle autorità di regolamentazione.

All'intervento della CNIL sono seguite le recenti linee guida del *European Data Protection Board*, adottate il 14 febbraio 2023, concernenti *Deceptive design patterns in social media platform interfaces*<sup>28</sup>.

---

26 La dichiarazione è consultabile all'indirizzo: <https://www.coe.int/it/web/portal/-/council-of-europe-warns-about-the-risk-of-algorithmic-processes-being-used-to-manipulate-social-and-political-behaviours> (data di accesso: 31 gennaio 2024).

27 Il report è consultabile all'indirizzo: [https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-06/cnil\\_ip\\_report\\_06\\_shaping\\_choices\\_in\\_the\\_digital\\_world.pdf](https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-06/cnil_ip_report_06_shaping_choices_in_the_digital_world.pdf) (data di accesso: 10 febbraio 2024).

28 Il documento integrale è consultabile all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032022-deceptive-design-patterns-social-media\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032022-deceptive-design-patterns-social-media_en) (ultimo accesso: 10 febbraio 2024). Nel contesto delle linee guida, si considerano *dark pattern* le interfacce e le esperienze utente implementate sulle piattaforme che inducono gli utenti a prendere decisioni involontarie, non volute e potenzialmente dannose riguardo al trattamento dei loro dati personali. I *dark pattern* mirano a influenzare il comportamento degli utenti e possono ostacolare la loro capacità di proteggere efficacemente i loro dati personali e di compiere scelte consapevoli. Le linee guida individuano diverse categorie di modelli: (a) *overloading*; (b) *skipping*; (c) *stirring*; (d) *hindering*; (e) *fickle*; (f) *left in the dark*. L'*overloading* (o sovraccaricare) pone gli utenti di fronte ad una grande quantità di richieste, informazioni, opzioni o possibilità al fine di spingerli a condividere più dati o consentire involontariamente il trattamento dei dati personali anche contro le aspettative dell'interessato. Si possono ricomprendere in questo ambito: (a.1) *continuous prompting* (richieste continue); (a.2) *privacy maze* (labirinto privacy); (a.3) *too many options* (troppe opzioni). Lo *Skipping* (ignorare) mira a distogliere gli utenti dalla protezione dei dati. Vi rientrano: (b.1) *deceptive snugness* (comodità ingannevole); (b.2) *look over there* (guarda là). Lo *Stirring* (emozionare) influisce sulla scelta degli utenti facendo appello alle emozioni e utilizzando elementi visivi per farvi leva. In questo si segnalano: (c.1) *emotional steering* (guida emotiva); (c.2) *hidden in plain sight* (nascosto in bella vista). L'*Hindering* (ostacolare) intende bloccare gli utenti nel loro processo di informazione o di gestione dei propri dati, rendendo l'azione difficile o

L'interesse crescente per queste tematiche è testimoniato dalla letteratura in materia che è sempre più nutrita<sup>29</sup>.

Tra il 29 gennaio e il 2 febbraio del corrente anno (2024) è stata avviata dal *Global privacy enforcement network* (GPEN)<sup>30</sup>, una indagine conoscitiva estesa (c.d. *privacy sweep*) sui modelli di *design* ingannevole presenti su siti *web* e *app*. I siti *web* e le *app* oggetto dello *sweep* saranno analizzati secondo una serie di indicatori, che vanno dalla chiarezza dei testi alla progettazione dell'interfaccia, e che riguarderanno, per esempio, la presenza di messaggi assillanti o di ostacoli o interazioni obbligate frapposti alle scelte. In base ai risultati, ogni autorità di controllo potrà organizzare attività di sensibilizzazione sul tema, contattare i titolari per segnalare le criticità emerse dall'indagine o avviare istruttorie nei loro confronti.

Questo fenomeno rappresenta un'urgenza per la società come confermano anche i recenti ricorsi all'autorità giudiziaria da parte di diverse amministrazioni statunitensi.

---

impossibile da realizzare. Rientrano in questa categoria: (d.1) *dead end* (vicolo cieco); (d.2) *longer than necessary* (più a lungo del necessario); (d.3) *misleading information* (informazioni fuorvianti). Il *Fickle* (volubile) presenta un *design* dell'interfaccia incoerente e non chiaro, rendendo difficile per l'utente navigare tra i diversi strumenti di controllo della protezione dei dati e comprendere la finalità del trattamento. In questo ambito: (e.1) *lacking hierarchy* (assenza di gerarchia); (e.2) *decontextualising* (decontestualizzazione). Infine, il *Left in the dark* (lasciato al buio) ove l'interfaccia è progettata in modo da nascondere le informazioni o gli strumenti di controllo della protezione dei dati o da lasciare gli utenti nell'incertezza su come vengono trattati i loro dati e sul tipo di controllo che possono avere su di essi per quanto riguarda l'esercizio dei loro diritti. In questa categoria: (f.1) *language discontinuity* (discontinuità linguistica); (f.2) *conflicting information* (informazioni contrastanti); (f.3) *ambiguous wording or information* (formulazione o informazione ambigua).

29 Per una letteratura sui *dark pattern*, si vedano, fra gli altri, Guerra (2023), Martoni (2023), Bongard-Blanchy et al. (2021), Santos et al. (2021), Rossi et al. (2019a e 2019b). Zagal et al. (2013) ha indagato i *dark pattern* utilizzati nell'ambito dei *video game*, e li ha definiti "un modello utilizzato intenzionalmente da un creatore di giochi per causare esperienze negative [*rectius* 'dannose'] per i giocatori che sono contro i loro migliori interessi e che probabilmente si verificano senza il loro consenso". Applicando questa definizione, Zagal ha sviluppato una distinzione fra (i) *Temporal Dark Pattern*; (ii) *Money Dark Pattern*; (iii) *Social Capital Dark Pattern*; e, infine (iv) *Psychological Dark Pattern*. Kelly e Rubin (2024) hanno esaminato i *dark pattern* utilizzati dai siti di *social networking* per dissuadere gli utenti dal disabilitare gli *account*. Gray et al. (2023) ha cercato di armonizzare le tassonomie regolatorie e scientifiche dei *dark pattern*, proponendo una preliminare ontologia a tre livelli per creare un linguaggio condiviso che supporti la ricerca traslazionale e l'azione regolamentare.

30 Si tratta di una rete internazionale di cui fa parte anche il garante italiano. Il *Global privacy enforcement network* è stato creato nel 2010, prendendo spunto da una raccomandazione dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che invitava i Paesi membri a promuovere la creazione di una rete informale di autorità per la protezione dei dati, e di altre parti interessate, per discutere gli aspetti pratici della cooperazione in materia di applicazione delle normative sulla protezione dei dati personali.

Ultima, ma soltanto in ordine di tempo<sup>31</sup>, l'azione (Case n. 24STCV03643) promossa il 14 febbraio 2024 davanti alla *Superior Court of the State of California County of Los Angeles*, da *The City of New York, The City School District of the City of New York* e *New York City Health and Hospitals Corporation*, contro Meta Platforms INC, Facebook Holdings LLC, Facebook Operations LLC, Meta Payments INC, Siculus INC, Instagram LLC, Snap INC, Tiktok INC, Bytedance INC, Tiktok PTE LTD, Bytedance LTD, Google LLC, Youtube LLC.

Gli attori contestano alle piattaforme di aver deliberatamente fatto uso di *design* che inducono uno stato di dipendenza lesivo della salute e che manipolano l'autonomia decisionale dell'utente che viene indotto a confermare continuamente la sua volontà di adesione.

Gli attori riferiscono che il 56% dei giovani della generazione Z ha dichiarato di passare 'troppo tempo sui social media', ma sembrano impotenti a smettere.

La causa si fonda su un crescente numero di ricerche scientifiche che tracciano una linea diretta tra le scelte progettuali consapevoli e intenzionali degli imputati, la crisi della salute mentale dei giovani, e la manipolazione del modo in cui i giovani pensano, imparano, sentono e si comportano.

Il *Surgeon General* dichiara:

You have some of the best designers and product developers in the world who have designed these products to make sure people are maximizing the amount of time they spend on these platforms. And if we tell a child, use the force of your willpower to control how much time you're spending, you're pitting a child against the world's greatest product designers.

Proseguono gli attori

Defendants wrote code designed to manipulate dopamine release in children's developing brains and, in doing so, create compulsive use of their apps.

[it] can cause addiction, compulsive use, anxiety, depression, eating disorders, body dysmorphia, self-harm, sexual exploitation, suicidal ideations, radicalization, other serious diseases and injuries, and suicide itself. Overall rates of these disorders have increased greatly because of widespread consumption of Defendants' products by children in this country and across the world.

---

31 Si vedano anche il Case 1:23-cv-01473, davanti alla Corte distrettuale del distretto del Maryland, consultabile all'indirizzo: <https://www.theverge.com/2023/6/2/23746904/maryland-school-meta-google-tiktok-snap-lawsuit> (ultimo accesso: 20 febbraio 2024); e il Case 4:23-cv-05448, davanti alla Corte distrettuale del distretto nord della California, consultabile all'indirizzo: <https://www.ilsole24ore.com/art/meta-accusata-33-stati-usa-aver-contribuito-sviluppo-dipendenze-i-giovani-AF3kdnNB> (ultimo accesso: 20 febbraio 2024).

E, infine,

Defendants' platforms are highly addictive because Defendants intended them to be so.

Defendants designed, developed, produced, operated, promoted, distributed, and marketed their platforms to attract, capture, and addict youth, with minimal parental oversight.

Da ultimo, ancora più recentemente, il 19 febbraio la Commissione europea ha avviato un procedimento formale<sup>32</sup> per valutare se la piattaforma Tik Tok possa aver violato il *Digital Services Act* (diventato efficace il 17 febbraio) e, più nello specifico, gli obblighi relativi alla valutazione e all'attenuazione dei rischi sistemici, in termini di effetti negativi effettivi o prevedibili derivanti dalla progettazione del sistema, compresi i sistemi algoritmici, che possono stimolare dipendenze comportamentali.

Da quanto è stato detto emerge che l'utente è esposto al potere dell'ideatore del codice informatico che lo esercita anche mediante il *design* delle interfacce e dei processi decisionali. Si tratta di un potere che agisce sulle scelte e sui comportamenti (Garapon e Lassègue 2021, p. 217) fino a determinare stili di vita, con conseguenze negative anche sulle condizioni di salute. Che ne è dunque dell'autonomia? Per rispondere a questa domanda si formulano alcune ipotesi.

## Conclusioni su alcune ipotesi di lavoro

Abbiamo osservato che l'autonomia decisionale è ostacolata, nella trasformazione digitale, da limiti cognitivi, tecnici, incompetenze, tranelli tesi con *design* ingannevoli.

Intervenire su questi ostacoli rappresenta un'urgenza, come testimoniano le azioni intraprese in ambito comunitario nonché i recenti ricorsi all'autorità giudiziaria da parte di diverse amministrazioni statunitensi.

La domanda che allora ci si può porre – mutuando le parole di Romano Guardini (1959, p. 61) – è se in un tale sistema la vita possa rimanere vivente, e come porsi rispetto al divenire. Forse ciò che serve è “ritrovare una corretta misura di se stessi e del proprio esistere, per tornare a ragionare con chiavi più adeguate” (Mittica 2022, p. 12). E, forse, per fare questo, è necessario rianimare il senso del limite; conoscere il limite per affrontare il

---

32 Consultabile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_24\\_926](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_926) (ultimo accesso: 23 febbraio 2024)

futuro, consapevoli che la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra possibilità materiale di prevedere gli effetti del nostro fare<sup>33</sup>.

I valori, attorno ai quali si modellano i limiti, andranno rimessi al centro della discussione politica, dovranno essere vivificati, perché la trasformazione digitale e i poteri che in essa si contendono il campo, non sono neutrali. Assistiamo, invece, alla tentazione di naturalizzare l'artificiale ("è così perché non può che essere così!"): un realismo volgare che deresponsabilizza la politica (Ferrajoli 2023).

E, infatti, ha ragione chi ritiene che la politica non sia più il luogo della decisione. La politica guarda, per decidere, all'economia, la quale, per valutare i propri investimenti, guarda alla tecnologia, con l'esito che il luogo della decisione diviene la tecnica. La tecnica, d'altra parte, tende al suo auto potenziamento: "posso fare tutto quello che posso fare" potrebbe essere il suo motto. Essa tende allo sviluppo, che non è necessariamente progresso.

Certo è, come osserva Ferrari (2020, p. 26), che "la nuova rivoluzione tecnologica indurrà senza dubbio cambiamenti di grande rilevanza in ogni angolo, per dir così, del sistema giuridico, sociologicamente inteso"<sup>34</sup>.

Occorre dunque definire limiti e fissare soglie. Di questo si occupa il diritto, che si concretizza in forme che esplicitano il limite in modo visibile e riconoscibile<sup>35</sup>. Rispetto ai nuovi ambienti di vita creati dalla trasformazione digitale, tuttavia, piuttosto che avere come riferimento un agente puramente immaginario, il diritto dovrebbe confrontarsi con i soggetti per come sono fatti (Rodotà 2015, p. 140). I limiti e le tecnologie devono essere osservati e misurati senza soluzione di continuità per testare l'efficacia dei primi rispetto agli impatti delle seconde, in una trasformazione digitale in continuo divenire<sup>36</sup>.

---

33 È interessante il contributo di Larsson (2020) che utilizza una prospettiva socio-giuridica per analizzare l'uso di linee guida etiche come strumento di *governance* nello sviluppo e nell'uso delle tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale.

34 A proposito di cambiamenti di grande rilevanza, Dumouchel e Damiano (2019) propongono un'innovativa esplorazione delle frontiere della robotica sociale e delle sfide etiche ivi insite. Per ulteriori riflessioni socio-giuridiche sulla trasformazione digitale, si vedano, fra gli altri, Rumpala (2023), Sullivan (2022), oltre al *dossier* dedicato a *Le droit à l'épreuve des algorithmes in Droit et société* (volume 103, 3 del 2019). È interessante anche il contributo di Corso (2022) ove la studiosa indaga il rapporto fra l'IA e il principio democratico nel caso di impiego della tecnica per lo svolgimento di funzioni proprie dei poteri dello stato.

35 Sul limite anche nella sua accezione di confine, è interessante il contributo di Casadei e Pietropaoli (2021), dal titolo suggestivo *Intelligenza artificiale: fine o confine del diritto?*

36 Da questo angolo prospettico diviene necessario riflettere anche sulla formazione del giurista al fine di dotarlo degli strumenti necessari per leggere il contesto in trasformazione. In argomento è interessante il contributo di Blengino e Sarzotti (2021) sull'insegnamento del diritto nella prospettiva socio-giuridica. Si veda anche Schiavello (2021) per il quale una riflessione sull'educazione giuridica non può prescindere dal contesto in trasformazione. Quest'ultimo contributo è inserito nel numero 1/2021 della rivista *Diritto & Questioni*

Riuscirà il diritto a porre limiti? È questa la via per porre i limiti?

È evidente che il diritto corre il rischio di essere inefficace soprattutto quando entra in tensione con comportamenti che tendono ad evolvere in stili di vita. Potrebbe essere allora che, oltre a elaborare forme per la tutela dei diritti e della persona in astratto, sia necessario mirare anche alla messa in opera di condizioni che permettano una reale e consapevole autodeterminazione in capo a chi agisce.

Una strategia in tal senso è quella di incrementare l'ordinaria capacità di resilienza dei soggetti, ovvero il patrimonio dei mezzi con cui ognuno si confronta e affronta le avversità, con una forma di *soft power*, una sorta di consapevolezza e intelligenza critica (Punzi 2019, p. 39) in grado di incidere sulla motivazione ed educare a comportamenti che innescano processi decisionali autonomi.

Alla luce di queste considerazioni si potrebbero immaginare la ricerca e la progettazione di contenuti e metodologie in grado di allenare il soggetto a superare i tranelli presenti sulle piattaforme. Ciò valorizzerebbe l'apprendimento critico, e faciliterebbe decisioni migliori con la capacità di reitarle nel tempo.

Certamente si dovrebbero evitare percorsi teorici, astratti, figli troppo spesso di un modello didattico che vede lo studente passivo, soprattutto rispetto ad un contesto 'dopaminizzante' e coinvolgente come quello di *app* e piattaforme. Un modello interessante di apprendimento esperienziale è quello sviluppato, a titolo di esempio, da Consob in collaborazione con l'Università di Trento, che, facendo riferimento alla *gamification*, simula tramite un gioco<sup>37</sup> le scelte di investimento e permette di sperimentare gli errori comportamentali più diffusi (Vella 2023, p. 123).

Andrebbero inoltre ricercati e progettati strumenti e metodologie per incrementare la consapevolezza dei soggetti rispetto ai propri limiti cognitivi, in modo da consentire loro la definizione di strategie difensive rispetto alle decisioni da prendere. È la forza di Ulisse (nella metafora impiegata da Vella 2023) che si fa legare all'albero maestro, perché, consapevole dei propri limiti, sa di non poter resistere al canto delle sirene. In questa prospettiva si potrebbe ideare una piattaforma per l'addestramento e l'*empowerment* che tenga dignità, libertà e diritti come proprie stelle polari, attingendo alle risorse conoscitive della sociologia e della psicologia, oltreché della tecnologia. Nello sviluppo di questa piattaforma, soprattutto qualora la si volesse utilizzare a beneficio dei minori, sarebbe auspicabile un processo di condivisione/*co-design*, ossia di coinvolgimento dell'interesse dei minori nel processo di progettazione e di sviluppo per il tramite dei minori stessi, con attenzione

---

Pubbliche dal titolo eloquente *Sull'educazione giuridica*. Si veda anche Harkens (2022) sul volume di Legg e Bell sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella professione legale.

<sup>37</sup> Sull'uso dei giochi di ruolo nei processi educativi è interessante l'esperienza riportata in Blengino e Sarzotti (2021, pp. 22 e 23).

evidentemente ai diversi profili legati all'utilizzabilità dei dati personali, ovvero valutando la realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale addestrati con i dati delle telemetrie degli utenti e sul *framework* giuridico, senza escludere il rischio di eventuali effetti avversi.

Dalla prospettiva inversa, vale a dire quella delle piattaforme, prendendo a prestito modelli basati sulla monetizzazione, non andrebbe esclusa, infine, la possibilità di immaginare sistemi di *rating* e reputazionali per costruire una ricompensa che possa incentivare un orientamento virtuoso nell'offerta da parte delle piattaforme. Anche un approccio economicista, può rivelarsi utile se volto a realizzare la possibilità per il soggetto – l'utente, il cittadino e in questo caso il consumatore – di elaborare una domanda corretta e adesiva alle proprie esigenze.

Sono solo alcune suggestioni, espresse al fine di mettere sul tavolo di queste complesse problematiche alcune ipotesi di lavoro e orientare la discussione anche su possibili profili di intervento di carattere applicativo, per i quali si rimanda a ulteriori approfondimenti e ad altre sedi. Qui sia sufficiente concludere che, a fronte dell'enorme e rapidissimo cambiamento cui siamo esposti, per effetto della trasformazione digitale che investe ormai ogni ambito della nostra vita, realizzare l'autonomia significa creare le condizioni affinché il suo titolare possa orientare consapevolmente il proprio comportamento, ovvero rimuovendo gli ostacoli che ne pregiudicano l'esercizio effettivo. In qualche modo, è riuscire a fornire le competenze per fare le domande giuste e valutare le risposte che ne derivano.

## Bibliografia

- Acquisti, A., Grossklags, J., (2005), Privacy and rationality in decision making, *IEEE Security & Privacy*, 3, 1, pp.24-30.
- Acquisti, A., Grossklags, J., (2008), What Can Behavioral Economics Teach Us About Privacy?, in A. Acquisti, S. Gritzalis, C. Lambrinouidakis e S. De Capitani di Vimercati, eds., *Digital Privacy*, pp. 363-369.
- Avitabile, L., (2017), Il diritto davanti all'algoritmo, *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 8, pp. 315-327.
- Barlow, J.P., (1996), Dichiarazione d'indipendenza del Cyberspazio pubblicata a Davos, Svizzera, 8 febbraio del 1996, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.eff.org/cyberspace-independence> (data di accesso: 13 febbraio 2024).
- Bello, B.G., (2023), *(In)giustizie digitali. Un itinerario fra tecnologie e diritti*, Pisa, Pacini Giuridica.

- Benanti, P., (2021), Audizione della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, 5 agosto 2021, [Online] Consultabile all'indirizzo: [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/401/901/Audizione\\_prof.\\_Benanti.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/401/901/Audizione_prof._Benanti.pdf), per i resoconti: <https://www.senato.it/leg18//1122?indagine=1601> (data di accesso: 23 gennaio 2024).
- Berlingò, V., (2017), Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, pp. 641-675.
- Blegino, C., Sarzotti, C., (2021), eds., Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica, *Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, 24.
- Boncinelli, E., Calvaruso, A., (2021), *Che cosa abbiamo nella testa?*, Milano, Il Saggiatore.
- Bongard-Blanchy, K., Rossi, A., Rivas, S., Doublet, S., Koenig, V., Lenzini, G., (2021), I am Definitely Manipulated, Even When I am Aware of it. It's Ridiculous! Dark Patterns from the End-User Perspective, *Proceedings of the 2021 ACM Designing Interactive Systems Conference (DIS '21)*, Association for Computing Machinery, New York, pp. 763-776.
- Buchanan, R., (2001), Human Dignity and Human Rights: Thoughts on the Principles of Human-Centered Design, *Design Issues*, 17, 3, pp. 302-307.
- Califano, L., Fiorillo, V., Galli, F., (2023), *La protezione dei dati personali: natura, garanzie e bilanciamento di un diritto fondamentale*, Torino, Giappichelli.
- Canale, D., (2023), Dinamiche del mutamento e natura del diritto, introduzione al focus: Verso un ordine post-giuridico? Uno sguardo sulle trasformazioni del diritto contemporaneo, *Rivista di filosofia del diritto*, XII, 2, pp. 233-238.
- Casadei, T., Pietropaoli, S., (2021), Intelligenza artificiale: fine o confine del diritto?, in T. Casadei e S. Pietropaoli, eds., *Diritto e tecnologie informatiche*, Milano, Wolters Kluwer.
- Churchill, W., (1943), Discorso alla House of Commons sulla ricostruzione del Parlamento britannico dopo i danni della Seconda Guerra Mondiale, 28 ottobre 1943, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1943/oct/28/house-of-commons-rebuilding> (data di accesso: 29 novembre 2023).
- Cominelli, L., (2018), Framing Choices to Influence Behaviors: A Debate on the Pros and Cons of "Nudging", *Diritto & Questioni pubbliche*, XVIII, 1, pp. 293-306.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,

- del 9 marzo 2021, COM(2021) 118 *final*, recante Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale. Consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en> (data di accesso: 13 febbraio 2024).
- Corso, L., (2022), Intelligenza collettiva, intelligenza artificiale e principio democratico, in AA.VV., *Il diritto nell'era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, Milano, Giuffrè, pp. 443-459.
- Crawford, K., (2021), *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell'IA*, traduzione italiana di G. Arganese, Bologna, il Mulino.
- Caryn, D., Felin, T., Kauffman, S., Koppl, R., (2017), The Law and Big Data, *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 27, pp. 357-413.
- Casadei, T., (2021), Il diritto in azione: significati, funzioni e pratiche, in V. Marzocco, S. Zullo e T. Casadei, eds., *La didattica del diritto*, Pisa, Pacini Giuridica.
- DESI, (2022), Indice dell'economia e della società digitali, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi> (data di accesso: 29 gennaio 2024).
- DigComp, (2017), *DigComp 2.1 - The Digital Competence Framework for Citizens*, Consultabile all'indirizzo: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281> (data di accesso: 13 febbraio 2024).
- DigComp, (2022), *DigComp 2.2 - The Digital Competence Framework for Citizens*, Consultabile all'indirizzo: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415> (data di accesso: 13 febbraio 2024).
- Dumouchel, P., Damiano, L., (2019), *Vivere con i robot. Saggio sull'empatia artificiale*, traduzione italiana di L. Damiano, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Durante, M., (2019), *Potere computazionale*, Milano, Meltemi.
- Ferrajoli, L., (2023), Relazione al Convegno annuale dell'Associazione di studi su Diritto e Società, Bari, 22 e 23 settembre 2023.
- Ferrari, V., (2020), Note socio-giuridiche introduttive per una discussione su diritto, intelligenza artificiale e big data, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 9-32.
- Floridi, L., (2020), *Il verde e il blu*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Galimberti, U., (2018), *I miti del nostro tempo*, Milano, Feltrinelli.
- Garapon, A., Lassègue, J., (2021), *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, traduzione italiana di F. Morini, Bologna, il Mulino.
- Global Digital Report, (2024), [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://wearesocial.com/it/blog/2024/02/digital-2024-i-dati-globali-5-miliardi-di-utenti-sui-social-media/> (data di accesso: 6 febbraio 2024).
- Goodrich, P., (2014), Visiocracy: on the Futures of the Fingerpost, *Teoria e Critica della regolazione sociale*, 2, pp. 11-38.

- Gray, C.M., Santos, C., Bielova, N., (2023), *Towards a Preliminary Ontology of Dark Patterns Knowledge*, Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '23), Association for Computing Machinery, New York, 286, pp. 1-9.
- Guardini, R., (1959), *Lettere dal lago di Como. La tecnica e l'uomo*, traduzione italiana di G. Basso, Brescia, Morcelliana.
- Guerra, G., (2023), *Redesigning Protection for Consumer Autonomy. The case-study of dark patterns in European private law*, Milano, FrancoAngeli.
- Haapio, H., Hagan, M., Palmirani, M., Rossi, A., (2018), Legal Design Patterns for Privacy, in E. Schweighofer et al., eds., *Data Protection / LegalTech, Proceedings of the 21th International Legal Informatics Symposium IRIS 2018*, Bern, Editions Weblaw, pp. 445-450.
- Hagan, M., (2016), *User-Centered Privacy Communication Design*, Proceedings of the Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS) 2016, Denver, Colorado, June 22-24.
- Hagan, M., (2020), Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System, *Design Issues*, 36, 3, pp. 3-15.
- Han, B.-C., (2023), *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, traduzione italiana di F. Buongiorno, Torino, Einaudi.
- Harkens, A., (2022), Artificial Intelligence and the Legal Profession, M. Legg e F. Bell, Oxford, Hart, 2020, *Journal of Law & Society*, 49, pp. 232-237.
- Heidegger, M., (2017), *La questione della tecnica*, Firenze, goWare.
- Heritier, P., (2014), Law and Image: Towards a Theory of Nomograms, in A. Wagner, R. Sherwin, eds., *Law, Culture and Visual Studies*, Dordrecht, Springer.
- Heyndels, S., (2023), Technology and Neutrality, *Philosophy & Technology*, 36, 4, 75, pp. 1-22.
- Kahneman, D., Tversky, A., (1973), On the psychology of prediction, *Psychological Review*, 80, pp. 237-251.
- Kahneman, D., Tversky, A., (1982), The simulation heuristic, in Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A., eds., *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, pp. 201-210.
- Kelly, D., Rubin, V.L., (2024), Identifying Dark Patterns in User Account Disabling Interfaces: Content Analysis Results, *Social Media + Society*, 10, 1, pp. 1-24.
- Kranzberg, M., (1986), Technology and History: "Kranzberg's Laws", *Technology and Culture*, 27, 3, pp. 544-560.
- Kumar, J., Ahuja, S., (2022), Conceptualizations of user autonomy within the normative evaluation of dark patterns, *Ethics and Information Technology*, 24, 4, pp. 1-18.

- Lalatta Costerbosa, M., (2019), I diritti dei bambini come priorità, *Rivista di filosofia del diritto*, numero speciale, pp. 137-160.
- Larsson, S., (2018), Algorithmic governance and the need for consumer empowerment in data-driven markets, *Internet Policy Review*, 7, 2, pp. 1-13.
- Larsson, S., (2020), On the Governance of Artificial Intelligence through Ethics Guidelines, *Asian Journal of Law and Society*, 7, 3, pp. 437-451.
- Lessig, L., (1999), *Code and other laws of cyberspace*, New York, Basic Books, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://lessig.org/images/resources/1999-Code.pdf> (data di accesso: 13 febbraio 2024).
- Lazer, D., Radford, J., (2017), Data ex Machina: Introduction to Big Data, *Annual Review of Sociology*, 43, pp. 29-39.
- Lu Chen, L., Mirpuri, S., Rao, N., Law, N., (2021), Conceptualization and measurement of digital citizenship across disciplines, *Educational Research Review*, 33, 100379, pp. 1-18.
- Mai, J.E., (2016), Big Data Privacy: The Datafication of Personal Information, *The Information Society*, 32, 3, pp. 192-199.
- Martoni, M., (2023), Persuasive Design Technologies, Dark Patterns e diritti di bambini e adolescenti, *Federalismi.it*, 14, pp. 162-179.
- Martoni, M., (2020), Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni sull'educazione alla cittadinanza digitale, *Federalismi.it*, 1, pp. 119-136.
- Mayer-Schönberger, V., Cukier, K., (2013), *Big Data*, traduzione italiana di R. Merlini, Milano, Garzanti.
- Mittica, M.P., (2001), Una cornice giuridica per partecipare: la legge 285/1997, in C. Baraldi, eds., *I diritti dei bambini e degli adolescenti. Una ricerca sui progetti legati alla legge 285*, pp. 27-50.
- Mittica, M.P., (2022), *Il pensiero che sente. Pratiche di Law and Humanities*, Torino, Giappichelli.
- O'Neil, C., (2017), *Armi di distruzione matematica. Come i big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia*, traduzione italiana di D. Cavallini, Firenze-Milano, Bompiani.
- Pariser, E., (2012), *Il Filtro*, traduzione italiana di B. Tortorella, Milano, Il Saggiatore.
- Pascuzzi, G., (2021), *La cittadinanza digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Bologna, il Mulino.
- Pisani, G., (2023), *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, Modena, Mucchi Editore.
- Punzi, A., (2011), Ragionevolmente attento ed avveduto. Note sulla responsabilità del consumatore nell'economia della conoscenza, in AA.VV., *Scritti in onore di Marcello Foschini*, Milano, Ipsoa, pp. 529-546.
- Punzi, A., (2019), Il diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana, *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, pp. 21-37.

- Punzi, A., (2023), Mutamento di paradigmi o rottura antropologica? L'abito ermeneutico di Giuseppe Zaccaria e la giustizia digitale, *Rivista di filosofia del diritto*, XII, 2, pp. 281-292.
- Rodotà, S., (1997), *Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Bari-Roma, Laterza.
- Rodotà, S., (2014), *Il mondo nella rete*. Bari-Roma, Laterza.
- Rodotà, S., (2015), *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, Laterza.
- Rodotà, S., (2016), Prefazione, in A. Masera e G. Scorza, *internet, i nostri diritti*, Roma-Bari, Laterza, p. V-VIII.
- Ronfani, P., (1998), L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, *Studi Urbinati*, 68, pp. 675-698.
- Rossi, A., Ducato, R., Haapio, H., Passera, S., (2019a), When Design Met Law: Design Patterns for Information Transparency, *Droit de la Consommation*, 122-123, 5, pp. 79-121.
- Rossi, A., Ducato, R., Haapio, H., Passera, S., (2019b), Legal Design Patterns: Towards A New Language for Legal Information Design, in E. Schweighofer, F. Kummer e A. Saarenpää, eds., *Internet of Things*, Proceedings of the 22nd International Legal Informatics Symposium IRIS 2019, Bern, Editions Weblaw, pp. 517-526.
- Rossi, A., Lenzi, G., (2020), Transparency by design in data-informed research: A collection of information design patterns, *Computer Law & Security Review*, 37, 105402, pp. 1-22.
- Rumpala, Y., (2023), Réguler les intelligences artificielles ? De l'intérêt de revenir aux fictions du cyberpunk pour comprendre un défi non résolu, *Droit et société*, 113, pp. 157-179.
- Santos, C., Rossi, A., Sanchez Chamorro, L., Bongard-Blanchy, K., Abu-Salma, R., (2021), Cookie Banners, What's the Purpose? Analyzing Cookie Banner Text Through a Legal Lens, *Proceedings of the 20th Workshop on Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES '21)*, Association for Computing Machinery, New York, pp. 187-194.
- Sartor, G., (2022), *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, Giappichelli.
- Schiavello, A., (2021), L'educazione del giurista contemporaneo, *Diritto & Questioni Pubbliche*, 1, pp. 105-117.
- Shi, G., Chan, K.K., Lin, X.F., (2023), A systematic review of digital citizenship empirical studies for practitioners, *Educational and Information Technology*, 28, pp. 3953-3975.
- Siniscalchi, G., (2014), Visual Legal Signs, *Teoria e Critica della regolazione sociale*, 2, pp. 51-56.
- Solove, D.J., (2013), Introduction: privacy self-management and the consent dilemma, *Harvard Law Review*, 126, 7, pp.1880-1903.
- Strate, L., (2012), If It's Neutral, It's Not Technology, *Educational Technology*, 52, 1, pp. 6-9.

- Sullivan, G., (2022), Law, technology, and data-driven security: infra-legalities as method assemblage, *Journal of Law & Society*, 49, 1, pp. S31-S50.
- Sunstein, C.R., (2019), Sludge Audits, *Harvard Public Law Working Paper*, 19-21, pp. 1-31.
- Sunstein, C.R., (2022), *Sludge. What Stops Us from Getting Things Done and What to Do about It*, The MIT Press.
- Thaler, R.H., Sunstein, C.R., (2009), *La spinta gentile*, traduzione italiana di A. Oliveri, Milano, Feltrinelli.
- Tversky, A., Kahneman, D., (1981), The framing of decisions and the psychology of choice, *Science*, 211, 4481, pp. 453-458.
- Van Dijck, J., (2014), Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data between Scientific Paradigm and Ideology, *Surveillance and Society*, 12, 2, pp. 197-208.
- Vella, F., (2023), *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, il Mulino.
- Winner, L., (1980), Do Artifacts Have Politics?, *Daedalus*, 109, 1, pp. 121-136.
- Zaccaria, G., (2022), *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, il Mulino.
- Zagal, J.P., Björk, S., Lewis, C., (2013), *Dark Patterns in the Design of Games*, Foundations of Digital Games Conference, FDG 2013, May 14-17, Chania, Greece.
- Zellini, P., (2018), *La dittatura del calcolo*, Milano, Adelphi.
- Zuboff, S., (2019), *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, traduzione italiana di P. Bassotti, Roma, Luiss University Press.
- Zwitter, A., Hadfield, A., (2014), Governing Big Data. *Politics and Governance*, 2, 1, pp. 1-3.

# Una verifica inaccettabile. Riflessioni bioetiche sul Virginity Test

## An Unacceptable Examination. Bioethical Reflections on the Virginity Test

CAROLINA TOGNON<sup>1</sup>

### Sommario

Il Virginity Test è un esame ginecologico finalizzato a determinare se un soggetto abbia avuto rapporti sessuali o subito violenza fisica. L'esame, basato sull'aspetto dell'imene, viene ancora oggi eseguito in diverse aree del mondo e rappresenta una forma di oppressione e discriminazione basata sul genere spesso praticata senza consenso. La pratica, non supportata da alcuna evidenza scientifica, è una violazione dei diritti umani ed è associata ad una serie di conseguenze negative di molteplice natura. Per queste ragioni, il test di verginità rappresenta una questione dirimente che necessita una risposta unitaria da parte della società in vista di una sua eliminazione.

**Parole chiave:** Verginità, Virginity Test, Imene, Violazione dei diritti umani, Tortura, Principio di autonomia.

### Abstract

Virginity Test is a gynecological examination used to determine whether a person has had sexual intercourse or suffered physical violence. The test, based on the appearance of the hymen, is still carried out in several parts of the world and is a form of gender-based oppression and discrimination, often carried out without consent. The practice, which has no scientific basis, is a violation of human rights and is associated with a range of negative consequences. For these reasons, virginity testing is an important issue that requires a unified societal response to eliminate it.

**Keywords:** Virginity, Virginity Test, Hymen, Violation of Human Rights, Torture, Principle of Autonomy.

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna. carolina.tognon2@unibo.it

## 1. Una premessa

Il test di verginità ha origini molto antiche. Noto anche come *hymen*, “two-finger” o *per vaginal examination*, il *virginity test* è un esame condotto sui genitali femminili da parte di medici o altre figure preposte a tale scopo, non necessariamente appartenenti al settore sanitario (Olson, García-Moreno 2017), al fine di determinare se il soggetto analizzato abbia avuto rapporti consensuali o subito violenza sessuale. Nonostante continui ad essere eseguita in numerose aree del mondo<sup>2</sup>, la pratica è stata dichiarata una violazione dei diritti umani già nel 2018 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e dall’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne. Oltre a costituire una pratica associata a conseguenze estremamente dannose per il benessere psicofisico e sociale di chi dovesse subirla, negando l’autonomia individuale (Beauchamp, Childress 2009, p. 106) e la possibilità di realizzare pienamente un proprio progetto di vita (Dworkin [1993] 1994), il *virginity testing* non ha alcuna valenza scientifica: “the appearance of a hymen is not a reliable indication of intercourse and there is no known examination that can prove a history of vaginal intercourse” (WHO 2018, p. 4).

L’elemento principale che fa da sfondo all’esame è il valore attribuito da secoli alla verginità femminile, concetto che si lega strettamente a forti ideali di purezza, virtù, onore e rilevanza sociale associati alla figura della donna. Come è noto, definire in modo chiaro ed esaustivo il concetto di verginità si rivela un compito assai arduo considerate le sfumature che esso assume a seconda del contesto storico, geografico, religioso e culturale in cui è collocato. Volendo delinearne un quadro semplificato, lo stato di verginità potrebbe essere descritto come la condizione culturale e sociale – non fisiologica, quindi – di chi non ha avuto rapporti sessuali completi. Nel caso del genere femminile tale condizione viene accompagnata da uno specifico riferimento all’integrità dell’imene, una sottile membrana che circonda l’apertura vaginale che per lungo tempo è stata oggetto di fraintendimenti e mitizzazioni. Il test di verginità, che reca in sé il carattere della tortura (Olson, García-Moreno 2017, p. 7), rivela un radicato sistema di discriminazione teso a rafforzare le norme socioculturali e a perpetuare disuguaglianza di genere (WHO 2018, p. 5), esercitando un controllo pervasivo e imponendo quel “dominio maschile” ben descritto da Pierre Bourdieu (1998).

---

2 Attualmente, tra i paesi in cui è stata segnalata la presenza e il perdurare di questa pratica figurano Afghanistan, Bangladesh, Brasile, Egitto, India e Indonesia (anche se abolita formalmente nel 2022), Iran, Iraq, Jamaica, Giordania, Libia, Malawi, Marocco, Palestina, Sud Africa, Sri Lanka, Swaziland, Turchia, Uganda, Zimbabwe e, prima del recente *Health and Care Act 2022*, anche nei territori del Regno Unito.

Con il presente saggio si intende mettere in luce il perdurare del *virginity test* entro le società contemporanee, evidenziare le principali criticità e sottolineare l'urgenza di intervenire collettivamente in difesa dei diritti umani con il supporto dell'ordinamento giuridico e della comunità medico-scientifica. Una risposta positiva – che porti con sé la volontà di eliminazione della pratica – deve infatti arrivare non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche dai singoli cittadini, poiché tale questione rappresenta un problema di natura culturale, politica e sociale che non può più essere ignorato e che coinvolge la società nella sua interezza.

## 2. Alle origini degli esami di verginità

In contesto europeo, i test di verginità cominciarono ad essere praticati già in età classica, divenendo poi più frequenti e articolati nella successiva epoca medioevale (Kelly 2000). Una delle testimonianze più celebri di cui disponiamo risale al XV secolo e ha come protagonista Jeanne d'Arc, personalità storica e agiografica molto discussa e lungamente strumentalizzata. Per quanto molti aspetti della vita della *Pucelle d'Orleans* ricadano nella mitizzazione e possano essere soggetti alle più svariate interpretazioni, i documenti letterari giunti sino a noi testimoniano in modo unanime l'accanimento che si ebbe sulla sua persona. Stando ai resoconti delle procedure d'indagine condotte a più riprese per verificare l'attendibilità delle testimonianze rese da Jeanne d'Arc, sappiamo che la giovane donna fu sottoposta a numerosi interrogatori e ad almeno due esami di verginità per attestare che ella fosse effettivamente una *virgo intacta*, così come aveva più volte dichiarato (Krumeich [2006] 2008, p. 34).

Secondo quanto testimoniato nel processo di riabilitazione del 1456, mentre la *Pucelle* attendeva la sua prima udienza con il Delfino di Francia, un gruppo di donne appartenenti alla famiglia reale venne incaricato di verificare la verginità della ragazza. Il cavaliere di Jeanne, Jean d'Aulon, testimoniò che la giovane fu visitata e osservata con attenzione nelle parti più intime del suo corpo ed infine dichiarata vergine, in quanto non venne rilevato alcun segno di corruzione o di violenza (Quicherat 1841-1849, vol. III, pp. 209-210). Successivamente, dopo la cattura da parte degli inglesi, Giovanna d'Arco fu nuovamente esaminata e anche in questo caso le conclusioni delle indagini risultarono favorevoli, nonostante “it was noted that she must have injured herself at some time in the past, perhaps by sitting astride her horse” (Kelly 2000, p. 18). Rilevante, in questo contesto, la testimonianza di un medico che depose in favore della *Pucelle* durante il processo di riabilitazione. Egli dichiarò che, “secundum artem medicinae”, Giovanna d'Arco doveva essere vergine e intatta poiché, avendola vista quasi completamente svestita durante una visita nel suo periodo di detenzione

a Rouen e avendo toccato i suoi fianchi, aveva potuto constatare che “erat multum stricta, quantum percipere potuit ex aspectu” (Quicherat 1841-1849, vol. III, p. 50).

L'esame condotto sul corpo della giovane donna, per quanto singolare, non costituì un'eccezione. Al tempo, esso era visto come un passaggio obbligato per valutare situazioni simili a quelle vissute dalla *Pucelle* poiché, rappresentando l'unico strumento “affidabile” conosciuto dai contemporanei per escludere una possibile collaborazione con il demonio<sup>3</sup>, era necessario per certificare la purezza d'intenti del soggetto accusato. Bisogna poi ricordare che, in contesto medievale, la condizione di verginità femminile non era soltanto sinonimo di uno “stato di purezza” considerato a tutti gli effetti come un bene materiale da difendere strenuamente fino al matrimonio, ma rappresentava anche la via principale per assimilarsi agli esseri perfetti. La donna che sceglieva di conservare la propria castità, infatti, era socialmente percepita come colei che seguiva l'esempio della Vergine Maria, colei che attraverso il rifiuto della propria naturalità, intesa nel senso della possibilità di giacere con un uomo e di procreare secondo natura, si assimilava alla condizione degli esseri superiori (Limonta 2019).

Il processo di Rouen, così come sostiene Gerd Krumeich nel suo *Giovanna d'Arco*, fu “politico e al tempo stesso religioso” ([2006] 2008, p. 86). Politico perché gli inglesi e i chierici francesi intendevano dimostrare che i successi ottenuti erano il risultato della collaborazione con il demonio (in modo tale da smentire la legittimazione al trono di Carlo VII da parte di Dio); religioso perché nella vicenda era implicitamente inserita la minaccia che al tempo costituiva l'eresia, esplicitata dal comportamento scismatico e ribelle di Giovanna d'Arco. Durante il processo del 1431, come poi venne ribadito nel successivo processo di revisione (1450-1456), si rese manifesto da parte dei giudici già maldisposti in partenza e dalle carenze processuali un clima di sospetto generalizzato. Le stesse condizioni di detenzione, crudeli e contrarie alle regole vigenti, erano poi illegittime. L'imputata, che avrebbe dovuto essere detenuta in un carcere ecclesiastico sotto sorveglianza femminile, fu invece affidata alla custodia di soldati inglesi, nonostante la corte fosse consapevole del suo essere una *virgo intacta*. Inoltre, fu tenuta in catene nell'oscurità della torre del castello di Rouen, violando così i diritti garantiti dalla legge canonica. L'ultimo imperdonabile affronto al corpo di

---

3 Nei secoli successivi alla vicenda che coinvolge in prima persona Jeanne d'Arc, scanditi più propriamente dal fenomeno moderno della caccia alle streghe, l'esito positivo all'esame di verginità costituiva “l'unica protezione dal sospetto di stregoneria” (Krumeich [2006] 2008, p. 34). In generale, bisogna ricordare che la rappresentazione della sessualità femminile era centrale nella definizione e nell'individuazione di atti di stregoneria, poiché era percepita “come qualcosa di diabolico, la quintessenza della ‘magia’ femminile” (Federici [2018] 2020, p. 46).

Giovanna d'Arco si verificò in seguito alla sua morte, avvenuta sul rogo per volere degli inglesi:

Subito fu condannata a morte da tutti e legata a un palo posto sull'impalcatura e fatto di gesso, e il fuoco fu su di lei, e la soffocò rapidamente e gli abiti bruciarono completamente; allora il fuoco fu abbassato per mostrarla tutta nuda al popolo, con tutti i suoi segreti che ci possono o dovrebbero essere in una donna, in modo da togliere al popolo qualsiasi dubbio. E dopo che l'avevano vista a sufficienza e a piacimento, completamente morta e ancora legata al palo, il boia alzò di nuovo le fiamme sul suo povero corpo, che ben presto bruciò completamente, e carne e ossa furono ridotte a cenere (Krumeich [2006] 2008, p. 101).

### 3. Il test di verginità nel presente

Sebbene dalla vicenda che coinvolse in prima persona Giovanna d'Arco siano trascorsi più di cinque secoli, ad oggi l'esame di verginità continua ad essere una realtà fin troppo concreta in diverse aree del mondo. Il persistere di tale pratica può essere attribuito a diverse ragioni, spesso interconnesse tra loro. Oltre a trovare radici nei valori religiosi e culturali, il *virginity test* continua ad essere condotto poiché lo si ritiene essenziale nel contrasto alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili e alle gravidanze indesiderate tra bambine e ragazze adolescenti. Inoltre, esso pare rappresentare il miglior mezzo possibile per stabilire con certezza se il soggetto esaminato abbia avuto esperienze sessuali o sia stato vittima di violenza. In alcune zone del Sudafrica<sup>4</sup>, ad esempio, il test di verginità viene prevalentemente eseguito su bambine e ragazze adolescenti da parte di una o più donne anziane della comunità, spesso nel corso di cerimonie tradizionali pubbliche, con l'obiettivo di scoraggiare l'attività sessuale prematrimoniale e ridurre l'incidenza di malattie sessualmente trasmissibili (Durojaye 2016). In India, sebbene dal 2022 sia stato dichiarato formalmente incostituzionale, il test risulta ancora oggi utile per la valutazione giudiziaria e viene prevalentemente eseguito su donne, ragazze e bambine vittime di violenza sessuale (Khambati 2014). In Indonesia, fino al 2022, l'esame rientrava addirittura nel protocollo richiesto alle donne interessate ad entrare nelle forze di polizia del Paese (Smith, Newey 2019; Newey 2022), situazione molto simile a ciò che nel 2016 è avvenuto in Egitto per l'ammissione universitaria (Fenton 2016). Infine, a seguito delle migrazioni e della crescente globalizzazione (Crosby et al. 2020), così come nel caso di altre pratiche mediche o pseudo mediche che affon-

---

<sup>4</sup> Si fa particolare riferimento alla provincia del KwaZulu-Natal, sulla costa orientale del Paese.

dano le proprie radici in tradizioni religiose e culturali (Borsellino 2009), i rapporti riguardanti tale esame vengono riscontrati anche in Canada, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Paesi Bassi (Olson, García-Moreno 2017, p. 2). L'esame di verginità, che non è dunque universalmente considerato illegittimo e riconosciuto come abuso, oltre a causare traumi più o meno persistenti a livello psicologico ed essere vissuto come un'esperienza profondamente angosciante, può risultare estremamente doloroso e dannoso anche dal punto di vista organico (WHO 2018, p. 10), assumendo maggiore rilevanza nel caso di soggetti vulnerabili o minorenni.

Naturalmente, anche se si volesse allontanare il discorso da un contesto di mera imposizione e si desiderasse affrontare la questione del libero accesso a tale pratica da parte delle pazienti all'interno di una società liberale e democratica, sarebbe comunque necessario fare una distinzione tra le richieste avanzate da donne adulte e autonome e i test praticati su bambine e adolescenti. Nel primo caso, quando la richiesta di sottoporsi all'esame proviene da un individuo adulto, consapevole e autonomo, la centralità e l'inviolabilità della sua scelta emergono con chiarezza. Per quanto controversi e ampiamente scoraggiati dalle principali organizzazioni sanitarie e in difesa dei diritti umani, ad oggi, i test di verginità continuano ad essere richiesti volontariamente da numerose donne, spinte, per la stragrande maggioranza dei casi, dal valore attribuito alla verginità femminile nel contesto religioso e socioculturale di appartenenza (Olson, García-Moreno 2017, pp. 7-8; Durojaye 2016, p. 4). Tuttavia, la situazione subisce una trasformazione radicale quando si parla di bambine, ovvero soggetti non ancora pienamente capaci di intraprendere una scelta libera e consapevole, o ragazze adolescenti. Nonostante dal punto di vista tecnico queste ultime possano essere considerate legittimamente come individui autonomi, potrebbero comunque mostrare limitate capacità di comprensione e valutazione di fronte alle molte implicazioni di un test di verginità, senza trascurare l'importanza dell'influenza e delle pressioni provenienti dall'ambiente familiare e socioculturale in cui sono inserite. In questo contesto di delicata applicazione, risulta perciò fondamentale proteggere i diritti delle minori, anche adolescenti, e garantire che siano trattate con il massimo rispetto per la loro dignità e per loro integrità, sia da un punto di vista psicologico che fisico.

Restando entro il perimetro della corporeità, occorre poi fare chiarezza sulle errate convinzioni che per lungo tempo sono state associate all'imene, "the little tissue that couldn't", sulle quali fino ad oggi si è basata l'utilità, la validità e la veridicità del *virginity testing*. Come è noto, presso alcune comunità religiose o gruppi sociali, la presupposta integrità dell'imene nel corpo della donna ha rappresentato fin dalle origini la garanzia della sua purezza e del suo valore morale e sociale. L'erronea convinzione della possibilità di determinare con certezza un imene integro, unitamente a un sistema patriarcale oppressivo e ossessionato dall'idea del controllo sul corpo delle donne,

ha fatto sì che con il tempo si consolidasse l'esigenza di ricorrere ai *virginity test*, ai certificati di verginità e, più recentemente, che aumentasse la richiesta di ricostruzione chirurgica dell'imene (Renteln 2018; Coene, Saharso 2019; Saharso 2022). Tali pratiche, nella loro complessità, racchiudono al loro interno svariate componenti, non solamente mediche, religiose e culturali, ma anche economiche, sociali e politiche (Gorar 2021).

Sebbene vi sia assenza di prove a sostegno della correlazione tra la forma dell'imene di una donna e la sua attività sessuale, in determinati contesti alcune figure mediche continuano a fare riferimento ai cambiamenti di tale membrana per valutare la storia dei rapporti sessuali voluti o subiti dal soggetto. Per fornire un semplice esempio di tale erronea correlazione, gli autori del saggio *The little tissue that couldn't – dispelling myths about the Hymen's role in determining sexual history and assault* (Mishori et al. 2019) hanno analizzato l'accuratezza della formazione del personale medico in merito al trattamento di vittime di violenza sessuale. Ciò che dichiarano di aver notato, "anecdotally yet persistently", è la presenza di idee sbagliate sull'anatomia, la morfologia e la fisiologia dell'imene e sul ruolo che esso svolge nella ricostruzione della storia di attività e abuso sessuale delle pazienti, soprattutto se bambine, ragazze adolescenti o giovani donne. Alcuni tra i medici intervistati hanno sostenuto con convinzione il fatto che l'abitudine all'atto sessuale comporta modificazioni alla membrana imeneale, oppure che un imene lacerato possa costituire una prova evidente per accertare un abuso. A tal proposito, gli autori mettono in luce il fatto che tali errate convinzioni, nonché la conseguente interpretazione degli esiti dei test di verginità eseguiti, non interessino solamente il settore medico, ma siano rilevanti anche presso altri settori, compresi quello legale e poliziesco, poiché documentati e presi in considerazione come prove ufficiali in casi di procedimenti giudiziari (Mishori et al. 2019, p. 2).

#### **4. Falsi miti intorno all'imene**

Diversamente da quanto si è per lungo tempo ritenuto e che ancora oggi, in alcuni contesti, si ritiene, dal punto di vista scientifico l'imene altro non è che una sottile membrana di tessuto che circonda l'apertura vaginale e che si presenta sotto diverse forme. Sebbene il valore ad essa attribuito possa variare tra epoche e culture, è evidente un comune ruolo simbolico svolto dall'imene che vede l'esistenza di un legame tra la sua supposta rottura e la "perdita" della verginità femminile (Christianson, Eriksson 2015). L'imene, letto in questa prospettiva, gioca un ruolo "mitologico" che perdura anche negli esami di verginità rimandando a questa stretta quanto errata correlazione.

Tra le molteplici configurazioni esistenti, le forme più comuni che può assumere l'imene sono "anulare" (noto anche come "circonfrenziale"), "mez-

zaluna” e “fimbriata”. Configurazioni meno comuni sono poi “a manica”, “settato”, “cribiforme” e “microperforato”. È infine assai raro, nonostante l’immaginario comune rimandi all’esatto contrario, che l’imene copra completamente l’orifizio vaginale. Questa particolare configurazione, che prende il nome di “imene imperforato”, varia da circa 1 caso per 1000 abitanti a 1 caso per 10.000 abitanti e rappresenta una condizione medica che esige di intervenire con un’operazione di incisione per il benessere della paziente. La forma, le dimensioni e la flessibilità della membrana variano e cambiano in modo significativo nel corso della vita<sup>5</sup>. Così come avviene per ogni altra parte del corpo, l’anatomia dell’imene è estremamente varia e soggetta a modificazioni, ed è più che mai necessario che gli addetti ai lavori, come coloro che si occupano di esami ginecologici di routine e forensi, siano consapevoli di queste ampie variazioni e dei limiti scientifici di ciò che possono indicare.

Nonostante gli sforzi compiuti per diffondere consapevolezza e combattere contro numerosi e persistenti pregiudizi, resiste ancora oggi la convinzione che la presenza di tessuto imenale “integro” possa essere utilizzata come un valido indicatore di castità. Tra le varie manifestazioni di questo pensiero saldamente ancorato alle tradizioni popolari e riscontrabile anche nel nostro Paese, vi è la famigerata “prova” o “esposizione del lenzuolo”. Questa usanza, che rappresenta una delle modalità più note e adottate per esercitare controllo sulla verginità femminile, si basa su una presunta correlazione tra il sanguinamento causato dal primo rapporto sessuale e la rottura fisica dell’imene. Questa verifica, che avviene “via the bloody sheet as evidence of first instance of sexual intercourse on the wedding night” (Gorar 2021, p. 74), testimonierebbe una prova inconfutabile della purezza della sposa, simboleggiata, appunto, dalla “rottura” del suo tessuto imenale. Sebbene tale convinzione faticò ad essere del tutto abbandonata, la sua veridicità è stata scientificamente smentita ormai da tempo (Rogers, Stark 1998). I vasi sanguigni dell’imene sono talmente esigui che, anche se lacerati, non provocherebbero un significativo sanguinamento, il quale si spiega piuttosto con una penetrazione forzata associata a una lubrificazione insufficiente. Oltre a questo, si documenta poi il fatto che il sanguinamento non sia riscontrabile in tutte le donne o le ragazze a seguito del primo rapporto sessuale, ma sol-

---

5 Nelle neonate, ancora sotto l’influenza degli ormoni della madre, l’imene è spesso e ripiegato su se stesso. Per i primi due-quattro anni di vita, il corpo della bambina produce ormoni che prolungano questo effetto; nel corso dei successivi tre o quattro anni, l’imene cambia e diventa la membrana relativamente sottile e dai bordi lisci che di solito è associata ai genitali femminili prepuberali. Con l’avvicinarsi della pubertà, l’imene si ispessisce, può assumere un aspetto fimbriato o a mezzaluna (le forme più comuni) e aumenta in elasticità. Ulteriori trasformazioni si verificano con i cambiamenti ormonali dell’eventuale gravidanza, del parto, dell’invecchiamento e della perdita della produzione ormonale durante la menopausa (Mishori et al. 2019, p. 3).

tanto nella metà di esse (Moussaoui et al. 2022, p. 385), non costituendo quindi una prevalenza dei casi.

Un ulteriore elemento da sfatare riguarda la possibilità di determinare con certezza se si sia verificata una violenza sessuale. È stato dimostrato che le misurazioni imenali di dimensioni e larghezza, lacerazioni e ferite mancano di specificità e sensibilità per confermare una precedente penetrazione vaginale, anche in seguito a un rapporto non consensuale. L'impossibilità di tale conferma risiede nel fatto che esistono somiglianze tra le variazioni naturali e i cambiamenti derivanti da lesioni. Anche nel caso in cui si esaminasse il corpo di una bambina vittima certa di violenza, l'ispezione potrebbe condurre a risultati normali o aspecifici, poiché – a meno che non vi siano lacerazioni di ampia portata – le lesioni imenali guariscono in un lasso di tempo assai breve. Gli studi condotti su pazienti sopravvissute ad aggressioni sessuali forniscono inoltre la prova che l'imene potrebbe non subire danni evidenti a causa di uno stupro. In base a queste rilevanze, nonostante ad alcuni medici sia stato insegnato a misurare la dimensione e la larghezza dell'orifizio imenale come parte costitutiva e imprescindibile dell'esame, diversi esperti e organizzazioni professionali raccomandano di non attenersi a tale procedura (The Royal College of Pediatrics and Child Health 2015; U.S. Department of Justice 2013 e 2016).

Infine, è necessario prendere in considerazione l'adeguata preparazione del personale medico all'identificazione della morfologia e della fisiologia dell'imene, nonché ai pregiudizi che ancora oggi ruotano attorno al concetto di verginità (Walser et al. 2023). Anche per i medici più esperti, stando alle statistiche, risulta estremamente difficile distinguere tra lacerazioni o altri cambiamenti derivanti dalla penetrazione vaginale e cambiamenti morfologici naturali. La mancata preparazione non sorprende, considerando che, durante il normale percorso accademico, gli studenti e le studentesse di medicina ricevono solo poche ore di formazione all'esame pelvico, che coinvolge principalmente pazienti standardizzati e volontari adulti ed esclude i bambini per problemi di natura etica (CBN 1994). In definitiva, le opportunità di esame imenale risultano assai rare e spesso circoscritte a casi clinici particolari. Lo stato attuale delle cose non fa altro che limitare gravemente le possibilità di osservazione e valutazione, lasciando la conoscenza di tale tessuto membranoso a una ristretta cerchia di addetti ai lavori.

## 5. Alcune considerazioni bioetiche sul *virginity test*

Dopo aver esplorato le radici storiche e culturali del test di verginità, è fondamentale considerarne le implicazioni attuali e le sfide che esso pone alla nostra società contemporanea, specialmente all'interno di un contesto liberal-democratico che cerca di bilanciare il diritto all'autonomia con la re-

sponsabilità di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. In questa prospettiva, possono essere individuate tre ragioni principali a sostegno della proibizione dei test di verginità. Innanzitutto, come già evidenziato, vi è assenza di validità scientifica sia nei presupposti che negli esiti di tali esami. In secondo luogo, è importante sottolineare la considerevole probabilità di causare conseguenze dannose per il benessere psicofisico e sociale di chi dovesse subirli. Una terza ragione risiede infine nell'analisi della natura stessa di questa pratica, la quale altro non fa che riflettere e promuovere norme culturali dannose e disuguaglianze di genere, contravvenendo ai principi di uguaglianza e dignità umana. Tuttavia, riflettere sull'accesso libero e informato ai test di verginità da parte delle pazienti ci pone di fronte a una considerazione fondamentale. La libertà di scelta e l'autonomia individuale sono pilastri cardine di una società democratica: una completa proibizione potrebbe essere interpretata come un'ingerenza nei diritti personali dei cittadini da parte dello Stato, limitando la possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria salute sessuale in base alle proprie convinzioni culturali o religiose (Juth, Lynøe 2015). Il principio di autonomia, infatti, sulla scia di Ronald Dworkin, non suggerisce solamente il diritto – e la responsabilità – di plasmare la propria vita in accordo con la propria personalità, ma impone anche l'esigenza di rispettare le decisioni che le persone prendono da sé, anche quando giudichiamo tali decisioni imprudenti (Dworkin [1993] 1994, pp. 307-309). La pratica dei test di verginità ci pone dunque di fronte a una sfida evidente: da un lato, essendo un procedimento invasivo, spesso attuato senza il consenso del soggetto coinvolto, che limita l'esercizio dell'autonomia e la piena realizzazione del proprio sé, ci invita a batterci contro di esso in vista di una sua totale eliminazione; dall'altro, ci impone invece di non interferire paternalisticamente e rispettare la scelta di coloro che decidono liberamente e consapevolmente di sottoporvisi.

A ben vedere, quello di autonomia non è il solo principio bioetico ad essere messo in crisi dagli esami di verginità. Anche i principi di beneficenza, di non malevolenza e di giustizia vengono tristemente infranti quando alla base della pratica non vi è una libera ed informata scelta da parte di una paziente. Per quanto riguarda i primi due elementi, partendo dal fondamentale ma non scontato presupposto che lo stato di verginità non sia una condizione medica, bensì una costruzione socioculturale priva di ogni fondamento scientifico, i test non apportano alle pazienti alcun tipo di beneficio fisico. Al contrario, essi “have several harms associated with them”, che includono al loro interno le più svariate conseguenze negative di ordine organico, psicologico e sociale fino all'estremo gesto del suicidio (Crosby et al. 2020, pp. 2-3). Ogni individuo, dopo tutto, come suggerisce lucidamente Jeanne Hersch nel suo *Les droits de l'homme d'un point de vue philosophique*, vuole essere riconosciuto come tale e rispettato nella sua inviolabile dignità. Se questo riconoscimento non avviene, “qualche volta preferisce morire”

(Hersch [2000] 2008, p. 62). Dal punto di vista del principio di giustizia, inoltre, gli esami di verginità rappresentano un chiaro esempio di violazione dei diritti umani, di discriminazione di genere e di oppressione sociale nei confronti di donne, bambine e ragazze adolescenti già individuata e denunciata nel 2018 dagli organi competenti (WHO 2018).

Tale ragionamento, vale la pena ricordarlo ancora una volta, è ben applicabile se i soggetti della nostra riflessione sono adulti, autonomi e consapevoli, capaci cioè di prendere decisioni libere riguardanti il proprio corpo, il proprio benessere e il proprio stato di salute. Tuttavia, quando si tratta di bambine e ragazze adolescenti, la prospettiva cambia in modo significativo, principalmente a causa della problematica questione del consenso e del principio dell'interesse superiore del minore. Come viene riportato nelle Osservazioni conclusive del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia riguardo alla situazione sudafricana relativa ai test di verginità, ad esempio, risulta evidente che questa tipologia d'esame non minaccia soltanto la salute delle giovani, ma lede anche la loro autostima e viola irrimediabilmente il loro diritto alla privacy (UN Committee on the Rights of the Child 2000). Inoltre, nel caso in cui questi test dovessero malauguratamente "fallire", attestando cioè uno stato di non verginità, le conseguenze per bambine e ragazze potrebbero essere estremamente dannose, portando alla derisione collettiva, al rifiuto da parte della famiglia, all'isolamento sociale e, in alcuni casi, a punizioni esemplari inflitte dai membri della stessa comunità (Olson, García-Moreno 2017, p. 7; Durojaye 2016, p. 11).

Se si analizza poi la questione da un punto di vista relazionale e inter-soggettivo – abbiamo più volte messo in luce il livello sociale del problema – ci rendiamo conto di quanto la pratica sia rischiosa non soltanto per il singolo soggetto coinvolto, ma anche per il sistema di rapporti che esso instaura con il resto del mondo. Letto in questa prospettiva, il problema può essere affrontato e meglio compreso con gli strumenti che nel corso degli ultimi decenni ci sono stati offerti dall'etica femminista, prospettiva per certi versi prossima a quella habermasiana (Lalatta Costerbosa 2012, p. 74) e unitamente schierata contro il paternalismo medico. Secondo il paradigma proposto da Carol Gilligan nella prima metà degli anni Novanta del Novecento, la vita è costituita dai legami che instauriamo e dalla cura che dedichiamo a coltivarli. La natura stessa dell'essere umano, infatti, richiede il confronto con gli altri e un'apertura nei loro confronti, cosa che rende ogni individuo vulnerabile e bisognoso di attenzione e cura all'interno del sistema relazionale in cui è coinvolto. È solo grazie a questo scambio costante che può emergere una responsabilità verso i bisogni degli altri e la capacità di rispondere con verità alle loro esigenze e vulnerabilità. Tutto ciò in un rapporto reciproco di ascolto e volontà comunicativa, poiché avere una voce "is to be human. To have something to say is to be a person. But speaking depends on listening and being heard; it is an intensively relational

act” (Gilligan 1993, p. XVI). Gilligan ci invita quindi a considerare l’importanza delle relazioni e della cura reciproca nella nostra comprensione della moralità e dell’autonomia, mettendo in evidenza il fatto che gli esseri umani sono creature interconnesse e che il benessere e la realizzazione di sé non possono essere separati dal contesto sociale e relazionale in cui siamo calati, a prescindere dalla nostra cultura di riferimento.

Riflettendo sull’interconnessione e la volontà comunicativa, è essenziale riconoscere la centralità delle esperienze vissute dalle donne, rispettandole nella loro dignità e ascoltandole con attenzione. Partendo da questa importante premessa, per affrontare la dannosa pratica del *virginity test* si suggerisce un impegno collettivo nel campo delle *Medical Humanities*. In questo contesto di integrazione tra dimensione biomedicale e dimensione relazionale, il rapporto medico-paziente viene messo in primo piano e grande importanza viene attribuita al racconto di vita grazie all’approccio della “medicina narrativa” (Charon 2006). Attraverso una formazione mirata ai professionisti della salute, ciò a cui si aspira è l’acquisizione di competenze relazionali che favoriscano il dialogo e l’ascolto attivo e che producano, come conseguenza positiva, un ambiente sicuro e rispettoso in cui sia possibile esprimersi liberamente senza temere il peso del giudizio e dell’incomprensione. L’utilità di questo approccio risiede non soltanto nell’incoraggiamento di una pratica medica più umana capace di facilitare l’empatia del personale medico-sanitario e il lavoro di gruppo, ma anche nella possibilità di orientarsi meglio nelle diagnosi e nei percorsi di cura (Zannini 2008). In questa prospettiva, un primo passo verso una completa eliminazione dei test di verginità è senza dubbio rappresentato da un’adeguata formazione e dalla promozione di percorsi inclusivi volti a contrastare le disuguaglianze e le norme culturali dannose, senza però appiattare e svalutare le singolarità e le differenze delle pazienti. È altresì cruciale garantire che le leggi e le politiche siano allineate con i principi di uguaglianza di genere e con i diritti umani. Solo attraverso un approccio intersezionale e femminista, ovvero un approccio che tenga conto dei vari gradi di oppressione che una donna – non solo in quanto donna – nel corso della propria vita può subire, si può verosimilmente sperare di eradicare il problema e costruire una società in cui ogni individuo possa vivere senza discriminazioni, violenze e controlli oppressivi sul proprio corpo.

## Bibliografia

- Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009), *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford, Oxford University Press.
- Borsellino, P., (2009), *Bioetica tra morali e diritto*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Bourdieu, P., (1998), *La domination masculine*, Paris, Seuil.
- CBN, (1994), *Bioetica con l'infanzia*, Roma, Comitato Nazionale per la Bioetica.
- Charon, R., (2006), *Narrative medicine: Honoring the Stories of Illness*, Oxford, Oxford University Press.
- Christianson, M., Eriksson, C., (2015), Promoting women's human rights: a qualitative analysis of midwives' perceptions about virginity control and hymen 'reconstruction', *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 20, 3, pp. 181-192.
- Coene, G., Saharso, S., (2019), Gender and cultural understandings in medical nonindicated interventions: A critical discussion of attitudes toward nontherapeutic male circumcision and hymen (re) construction, *Clinical Ethics*, 14, 1, pp. 33-41.
- Crosby, S.S., Olenq, N., Volpellier, M.M. and Mishori, R., (2020), Virginity testing: recommendations for primary care physicians in Europe and North America, *BMJ Global Health*, 5, 1. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002057> (Data di accesso 25 settembre 2023).
- Durojaye, E., (2016), The human rights implications of virginity testing in South Africa, *International Journal of Discrimination and the Law*, 16, 4, pp. 228-246.
- Dworkin, R., [1993] (1994), *Life's Domination. An argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*. Traduzione italiana *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale*, Milano, Edizioni di Comunità.
- Federici, S., [2018] (2020), *Witches, Witch-Hunting and Women*. Traduzione italiana *Caccia alle streghe, guerra alle donne*, Roma, Nero Editions.
- Fenton, S., (1° ottobre 2016), Egyptian MP calls for women to undergo virginity tests before being admitted to university, *The Independent*, consultabile all'indirizzo: <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-forced-virginity-test-elhamy-agina-university-a7340531.html>.
- Gilligan, C., (1993), *In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, Massachusetts and London, England, Harvard University Press.

- Gorar, M., (2021), Female Sexual Autonomy, and Honour-based Violence with Special Focus on the UK, *Journal of International Women's Studies*, 22, 5, pp. 72-83.
- Hersch, J., [2000] (2008), *Les droits de l'homme d'un point de vue philosophique*. Traduzione italiana *I diritti umani da un punto di vista filosofico*, Milano, Mondadori.
- Juth, N., Lynøe, N., (2015), Zero tolerance against patriarchal norms? A cross-sectional study of Swedish physicians' attitudes towards young females requesting virginity certificates or hymen restoration, *Journal of Medical Ethics*, 41, 3, pp. 215-219.
- Kelly, K.C., (2000), *Performing virginity and testing chastity in the Middle Ages*, London, Routledge.
- Khambati, N., (2014), India's two finger test after rape violates women and should be eliminated from medical practice, *British Medical Journal*, 348. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1136/bmj.g3336> (Data di accesso: 25 settembre 2023).
- Krumeich, G., [2006] (2008), *Jeanne d'Arc. Die Geschichte der Jungfrau von Orleans*. Traduzione italiana *Giovanna d'Arco*, Bologna, il Mulino.
- Lalatta Costerbosa, M., (2012), *Una bioetica degli argomenti*, Torino, Giappichelli Editore.
- Limonta, R., (25-29 settembre 2019), Lezione dal titolo *La Vergine e l'onnipotenza di Dio*, Festival del Medioevo.
- Mishori, R., Ferdowsian, H., Naimer, K., Volpellier, M.M. and McHale, T., (2019), The little tissue that couldn't – dispelling myths about the Hymen's role in determining sexual history and assault, *Reproductive health*, 16, 1, 74. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0731-8> (Data di accesso: 25 settembre 2023).
- Moussaoui, D., Abdulcadir, J. and Yaron, M., (2022), Hymen and virginity: What every paediatrician should know, *Journal of Paediatrics and Child Health*, 58, 3, pp. 382-387.
- Newey, S., (20 aprile 2022), All branches of Indonesia's military end 'virginity tests' for female recruits, *The Telegraph*, consultabile all'indirizzo: <https://www.telegraph.co.uk/global-health/women-and-girls/branches-indonesias-military-end-virginity-tests-female-recruits/>.
- Olson, R.M., García-Moreno, C., (2017), Virginity testing: a systematic review, *Reproductive health*, 14, 1, 61. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0319-0> (Data di accesso: 25 settembre 2023).
- Quicherat, J., (1841-1849), *Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle*, 5 voll., Paris, Chez Jules Renouard et Cie.
- Renteln, A.D., (2018), *The human rights dimensions of virginity restoration surgery*, in Foblets, M.-C., Graziadei, M. and Renteln, A.D., *Personal*

- Autonomy in Plural Societies: A Principle and Its Paradoxes*, New York, Routledge, pp. 206-219.
- Rogers, D.J., Stark, M., (1998), The hymen is not necessarily torn after sexual intercourse, *British Medical Journal*, 317, 414. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1136/bmj.317.7155.414> (Data di accesso: 25 settembre 2023).
- Saharso, S., (2022), Hymen “repair”: Views from feminists, medical professionals and the women involved in the middle east, North Africa and Europe, *Ethnicities*, 22, 2, pp. 196-214.
- Smith, N., Newey, S., (29 maggio 2019), “A gross violation”: UK must demand an end to Indonesian military’s invasive virginity testing, say experts, *The Telegraph*, consultabile all'indirizzo: <https://www.telegraph.co.uk/global-health/women-and-girls/gross-violation-uk-must-demand-end-indonesian-militarys-invasive/>.
- The Royal College of Pediatrics and Child Health, (2015), *The Physical Signs of Child Sexual Abuse: an evidence-based review and guidance for best practice*.
- UN Committee on the Rights of the Child, (22 febbraio 2000), *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: South Africa, CRC/C/15/Add.122*.
- U.S. Department of Justice. Office on Violence Against Women (OVW), (2013), *A National Protocol for Sexual Assault medical Forensic Examinations. Adults/Adolescents*, Second Edition, Washington, DC.
- U.S. Department of Justice. Office on Violence Against Women (OVW), (2016), *A National Protocol for Sexual Abuse Medical Forensic Examinations. Pediatric*, Washington, DC.
- Walser, S.A., Costigan, H., Stuckey, H.L., Berg, A. and Stephens M.B., (2023), The Opaque Language of Sexuality: Medical Students’ and Providers’ Beliefs About Virginity, *Archives of Sexual Behavior*, 52, pp. 2619-2638.
- WHO, (2018), *Eliminating virginity testing: an interagency statement*. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-18.15> (Data di accesso: 25 settembre 2023).
- Zannini, L., (2008), *Medical humanities e medicina narrativa. Nuove prospettive nella formazione dei professionisti della cura*, Milano, Raffaello Cortina Editore.



# Ho le mani legate! Misure disciplinari e funzionari di polizia nel cinema e nelle serie TV italiane

## My Hands are Tied! Disciplinary Measures and Police Officers in Italian Cinema and TV Series

LUCA MARTIGNANI<sup>1</sup>

### Sommario

Questo saggio ha per oggetto i provvedimenti disciplinari applicati a funzionari di polizia nel cinema poliziesco e nelle serie *crime* italiane. Tali misure vengono descritte dal cinema e dalla fiction come espedienti narrativi che mostrano un anti-eroe in conflitto con la società. Dal punto di vista dell'azione il personaggio assume connotati virtualmente sovversivi, ponendosi nei confronti della società come un creatore giuridico potenziale. Da un'analisi di estratti di film e serie tv, vengono esaminate le ragioni in base alle quali tale creazione giuridica non si realizza. Il comportamento del funzionario indica piuttosto il potenziale critico del genere poliziesco che si distacca dalla prospettiva dell'*amusement* per offrire spunti di riflessione sulla relazione tra etica dei principi e delle responsabilità. L'adozione di misure disciplinari offre l'immagine di un sistema giuridico intento a stabilizzare tensioni provenienti dall'ambiente sociale. Il reintegro in servizio del funzionario costituisce il culmine di un plot narrativo e un meccanismo riflessivo che il diritto elabora per ridefinire i propri confini accettando un determinato livello di discrezionalità da parte del funzionario sottoposto a misura disciplinare.

**Parole chiave:** Misure disciplinari, Cinema e serie TV crime, Funzionario ribelle, Creatore giuridico, Sovversione.

### Abstract

This essay focuses on the disciplinary measures applied to police officers in Italian crime cinema and TV series. Such measures are represented as narrative devices that show an anti-hero in conflict with society. From the point of view of the plot, the character takes on almost subversive connotations, positioning himself towards society as a potential creator of law.

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Bologna. [luca.martignani@unibo.it](mailto:luca.martignani@unibo.it)

By analysing excerpts from films and TV series, the reasons why this legal creation is not realized are examined. Officers' behavior rather indicates the critical potential of the detective genre, which departs from the perspective of amusement to offer insights into the relationship between the ethics of principles and responsibilities. The adoption of disciplinary measures offers the image of a legal system that seeks to stabilize social tensions. The officers' reinstatement into service is the culmination of a narrative plot and a reflexive mechanism that the law develops in order to redefine its boundaries by accepting a certain degree of discretion by the officer subjected to disciplinary measures.

**Keywords:** Disciplinary Measures, Crime Cinema and TV Series, Rebel Officer, Creator of Law, Subversion.

## 1. Introduzione

Oggetto di questo saggio è la riflessione sul significato sociale dei provvedimenti disciplinari applicati a funzionari di polizia in alcuni esempi di cinema poliziesco e serie TV crime. Nella prospettiva del testo, tali misure rappresentano altrettanti espedienti narrativi che delineano il profilo di un anti-eroe in conflitto con la società e le aspettative di comportamento che ne sostanziano il corredo normativo.

Dal punto di vista della logica di azione il personaggio assume quindi connotati virtualmente sovversivi, perché entra in conflitto con le regole imposte al suo ruolo da un codice. Il comportamento sovversivo del funzionario, che muove da una iniziale *delusione* verso il diritto, non è teso a rovesciare l'ordine costituito ma a contraddirne alcune manifestazioni, indicando piuttosto il potenziale critico del genere poliziesco e della narrazione *crime*. Parlerò in questo caso di funzionario ribelle<sup>2</sup>. Quest'ultima, si distacca dalla sola prospettiva dell'*amusement* già evidenziata dalla Scuola di Francoforte (Horkheimer e Adorno 1944; trad. it. 2010) e offre a lettori e spettatori un'occasione per riflettere in chiave critica sulla differenza tra etica dei principi e delle responsabilità e tra giustizia e legalità<sup>3</sup>.

Dal punto di vista della società che applica le sanzioni, invece, il comportamento del funzionario ribelle è una sfida alla complessità interna del sistema giuridico, che seleziona a sua volta determinate opzioni, come ap-

---

2 Si tratta di una opzione stilistica personale, limitata allo studio condotto in questo articolo. Per una più esaustiva disamina della cultura e delle pratiche di polizia, oltre alla logica di *accountability* dei poliziotti, rimando alla produzione di Giuseppe Campesi. Per comodità, cito il saggio più recente (2024).

3 Per una cospicua analisi del genere poliziesco in sociologia rimando a Boltanski (2009).

punto le misure disciplinari. L'adozione di queste procedure indica che il sistema giuridico afferma la propria struttura stabilizzando le proprie aspettative normative di fronte a una irritazione che ne richiede il cambiamento. Considerare i provvedimenti disciplinari nella relazione tra diritto e funzionario dal punto di vista della rappresentazione richiama l'attenzione sul plot narrativo in base al quale a una sospensione corrisponde il reintegro nel servizio. Negli esempi richiamati, il reintegro rappresenta un meccanismo riflessivo che il diritto elabora per stabilire un equilibrio tra ideologia e legalità e per ridefinire i propri confini accettando un determinato livello di discrezionalità da parte del funzionario sottoposto a misura disciplinare. Questo espediente narrativo, la cui analisi in questa sede è limitata al caso italiano, è utile inoltre per riflettere sulla distinzione concettuale tra sovversione ed eversione.

## **2. Il punto di vista dell'azione: dal funzionario dalle mani legate al creatore giuridico**

### ***2.1. Mani legate (delusione)***

Per inquadrare il contributo offerto dal presente saggio alla riflessione sociologica, occorre sottolineare che si intende considerare la rappresentazione dei provvedimenti disciplinari come misure che il diritto adotta per sanzionare comportamenti illeciti. In questa prospettiva, il diritto svolge una funzione coercitiva, censurando l'arbitrio del funzionario la cui condotta eccede il perimetro delle norme che definiscono un comportamento lecito.

Nella prospettiva del funzionario ribelle, non c'è la volontà di sfuggire a questo controllo, ma di rivelare, attraverso tale condotta, l'esistenza di logiche sociali e di potere che contraddicono la sua personale etica professionale. Il funzionario ribelle è, innanzitutto, un attore *deluso*, che col suo comportamento esprime una reazione nei confronti dello stato di cose che provocano questa delusione. Consideriamo la delusione come una condizione "connessa al realizzarsi di possibilità di esperienza in modo diverso dalle aspettative" (Luhmann 1975; trad. it. 2010, 176). La reazione alla delusione, a questo livello, è una retro-azione ossia un'azione che è già una risposta alla società: ai criminali che intende reprimere e alla società e alla burocrazia che protegge i criminali invece di perseguirli. Il primo passo del funzionario ribelle muove dunque da una riflessione morale: trasformare la delusione in azione intenzionale nei confronti del criminale (agire teleologico e riparativo) e dei superiori in quanto referenti umani delle norme che gli vengono imposte (agire critico).

Ma quali sono le implicazioni di tale comportamento?

Il funzionario pubblico può essere un ribelle ed anche compiere determinati delitti, ma avere comunque a cuore la giustizia come fine ultimo dello Stato di diritto. Emerge il profilo di un funzionario che rispetta *selettivamente* le regole imposte al proprio ruolo, insofferente a determinate procedure e incline a riconoscere una differenza sostanziale tra giustizia e legalità. Sono le situazioni nelle quali il funzionario di polizia compie indagini non autorizzate, richiede intercettazioni telefoniche bypassando il magistrato o interroga in modo brutale il sospettato di un omicidio. È inevitabile, in questa prospettiva, che al soggetto si applichino etichette come quella di *giustiziere*, di cane sciolto o di testa calda<sup>4</sup>; suggestioni narrative più o meno colorite che collocano in modo peculiare il personaggio rispetto al potere costituito. Se ammettiamo, con Luhmann, che il potere è “la possibilità di selezionare, attraverso una decisione propria, un’alternativa per altri, di ridurre la complessità altrui [...]”<sup>5</sup> comprendiamo anche che le azioni del funzionario che si ribella a questa possibilità in capo al diritto, sono un atto di ribellione nei confronti di una concezione del potere gerarchica. Ad essere peculiare è proprio la posizione personale del soggetto, che definisce uno spazio di azione più ampio rispetto a quello garantito dalle procedure in nome dell’eccezione dei propri principi morali rispetto al perimetro definito dalle proprie responsabilità. Un abuso d’ufficio, secondo le istituzioni che definiscono le regole e – in base alla concezione citata di potere – provvedono con le misure disciplinari a operazioni che tornano a circoscrivere lo spazio di azione del funzionario (ridurre la complessità altrui, appunto!) che ha trasceso i confini delle sue competenze.

## 2.2. *Cinema di impegno civile e poliziottesco*

Negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta del secolo scorso alcune pellicole di genere poliziesco anticipano gli spunti analitici di questo saggio, soprattutto attraverso l’intenzione di alcuni registi di rappresentare recenti fatti di cronaca nera e giudiziaria. L’intento è quello di ritrarre la violenza dilagante nei contesti urbani avanzati, denunciare le logiche di esclusione prodotte dalla modernità industriale, la corruzione delle classi dirigenti e il senso di impotenza e frustrazione delle forze di polizia. I primi esempi cinematografici che utilizzano un impianto poliziesco in Italia sono connotati (1) da un crudo realismo, spesso di matrice biografica e (2) da una prospettiva critica di tipo marxista, che si concentra sulle azioni criminali ma anche

4 Un problema di reputazione, a ben vedere. Torna utile questa precisazione di Luhmann: “La reputazione si fonda sull’assunto che è possibile addurre ragioni a favore della giustizia dell’azione” (Luhmann 1975; trad. it. 2010, 88).

5 Luhmann 1969; trad. it. 2022, p. 190.

sul contesto che le produce, non tanto per giustificarle quanto per comprenderle e rappresentarle. È il caso delle opere di registi come Francesco Rosi e di Carlo Lizzani, poi di Elio Petri, Marco Bellocchio e Damiano Damiani<sup>6</sup>.

Il cosiddetto cinema di impegno civile viene ben presto affiancato dal poliziesco all'italiana (da ora in poi *poliziottesco*), un genere cinematografico che si sviluppa in Italia negli anni Settanta, soprattutto dal 1972 al 1979<sup>7</sup>. Per l'Italia sono gli anni del terrorismo politico ma in quel periodo le principali città italiane sono anche il teatro di un processo di differenziazione strutturale e culturale della delinquenza<sup>8</sup>. In questo contesto di opposti

---

6 A titolo di esempio, possiamo citare i seguenti film. *Svegliati e uccidi* (1966) e *Banditi a Milano* (1968) di Carlo Lizzani. Capostipiti del genere poliziesco in Italia, il primo è un film che racconta le imprese criminali di Luciano Lutring, un rapinatore milanese detto il solista del mitra. Il secondo film è ispirato alle vicende della Banda Cavallero, composta da rapinatori capeggiati da un leader operaista torinese ed alcuni sodali di origine meridionale ed estrazione operaia che radicalizzeranno poi le loro posizioni politiche in carcere. *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* (1970) di Elio Petri ha per protagonista Gian Maria Volonté e l'impianto narrativo è orientato a denunciare la natura arbitraria del potere che si autoassolve, fornendo un protagonista del tutto simile al commissario Luigi Calabresi, che in quegli anni era oggetto di una campagna denigratoria perché sospettato di essere responsabile della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, caduto da una finestra della Questura di Milano l'indomani della strage di Piazza Fontana. In *Torino nera* (1972) di Carlo Lizzani un operaio viene accusato ingiustamente dell'omicidio di un collega violento a causa di una macchinazione ordita da un costruttore corrotto che intende punirlo per il suo impegno sindacale. Il film *Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica* (1971) di Damiano Damiani anticipa alcuni degli stilemi del genere, tra cui la trasformazione del pubblico ufficiale in giustiziere.

7 Negli stessi anni, negli USA si diffonde un genere analogo, che condivide spunti etici e soluzioni estetiche con quello italiano. Gli stilemi sono rappresentati innanzitutto da *Bullit* di Peter Yates (1968), con Steve McQueen. Da qui in poi, l'inseguimento diventerà una cifra fondamentale del cinema poliziesco. È poi la volta della saga di *Dirty Harry* (USA 1971) di Don Siegel. L'ispettore Callaghan (Clint Eastwood) indaga su casi scabrosi tipici delle atmosfere noir – come gli omicidi seriali – con metodi brutali, che lo portano inevitabilmente ad entrare in conflitto con l'establishment. Il suo profilo è quello del giustiziere, traslato dagli spaghetti western di Sergio Leone nel contesto di una San Francisco cupa e violenta. A proposito di violenza privata: il personaggio interpretato da Charles Bronson nel film *Il giustiziere della notte* (*Death Wish* di Michael Winner, USA 1974) rappresenta l'antieroe il cui spessore morale finisce dove cominciano le pallottole che sceglie di sparare all'indirizzo dei malfattori. I film interni al genere poliziottesco come *Luomo della strada fa giustizia* e *Il cittadino si ribella* hanno questa cifra. Non si tratta tuttavia, per il cinema italiano di imitazione o di provincialismo internazionalista: in una intervista significativa, Franco Nero ricorda che *Il cittadino si ribella* – di cui era protagonista principale – venne girato e uscì nelle sale prima del più celebre *Il giustiziere della notte*.

8 Città come Milano e Roma diventano laboratori della delinquenza e teatro di una modificazione della struttura delle associazioni criminali che precedentemente avevano caratterizzato il territorio. La *lìgera* milanese (la piccola malavita, in gergo) tende ad assumere configurazioni più complesse e articolate, il gangsterismo si specializza nel conflitto tra bande criminali per il gioco d'azzardo e il traffico di stupefacenti. A Roma, le tradizionali *batterie* (aggregazioni estemporanee tra criminali che si associano per una rapina o un sequestro) fon-

estremismi e criminalità diffusa, emerge nella rappresentazione cinematografica un genere che coniuga gli stilemi della trama poliziesca – come delitti e indagini di polizia – con inseguimenti, scene di azione e rappresentazione della violenza di strada e di Stato. Come il noir e il western, il poliziottesco pone al centro della narrazione il tema della giustizia privata<sup>9</sup>. All’analisi di classe si sostituisce ben presto la protesta virile e a tratti nichilista.

In particolare, nel poliziottesco trova spazio l’insofferenza del funzionario per la burocrazia che gli impedisce di indagare liberamente o di riparare in maniera incisiva a eventuali torti subiti. Tra i personaggi principali del genere figurano infatti il funzionario rude e violento e il cittadino che si fa giustizia da sé. Sono giustizieri moderni che reagiscono a situazioni in cui apprendono che la realtà offre una rappresentazione stratificata del male (riscontrabile anche nelle istituzioni corrotte e non solo nella criminalità comune) e la possibilità – appresa dal noir – che non sempre il bene trionfi e il colpevole di un reato riceva la giusta punizione<sup>10</sup>. Corruzione dei superiori e lentezza delle procedure diventano i referenti polemici di un potere costituito ritenuto insolvente. Questi sono gli aspetti sistemici che portano i funzionari a trasgredire le regole. Da qui la condotta irregolare dei funzionari. La reazione è spesso muscolare e violenta, antropologicamente guidata dal linguaggio dell’azione, dell’inseguimento in motocicletta, del pugno.

Le indagini dei commissari sono spesso difficoltose: il clima sociale è arroventato dalle polemiche dei giornalisti nei confronti della polizia.

Il richiamo alla cronaca giudiziaria e politica, oltre a quella nera, è evidente<sup>11</sup>. Consideriamo questo dialogo di *La polizia ringrazia*, considerato in letteratura<sup>12</sup> il capostipite del genere:

Giornalista

- Dott. Bertone come mai ve li siete fatti scappare? E come mai gli agenti del posto di blocco non hanno sparato?

Commissario Bertone

---

dano vere e proprie *holding* criminali muovendo da una logica associativa che consiste in una trasformazione dei meccanismi di accumulazione originaria del capitale (De Cataldo 2002). Marsiglia viene evocata letterariamente come il luogo che evoca la provenienza dell’expertise criminale – dopotutto sono gli anni della French Connection e l’Italia diventa un luogo interessante per raffinare e fare transitare la cocaina prima verso la Francia poi fino agli USA. Il mito esotico della frontiera caro alle ambientazioni e ai duelli al sole del genere western si reifica in metropoli come Beirut, dove svernare spendendo il bottino del colpo della vita.

9 Per una completa analisi di questo genere rimando a Curti (2006).

10 Sono i temi del realismo letterario di Jean-Patrick Manchette (2006).

11 Il caso dell’anarchico Pinelli, precipitato da una finestra della questura dopo un fermo di polizia che si era protratto oltre i termini consentiti dalla legge all’indomani della strage di Piazza Fontana, viene richiamato esplicitamente, in più di un film, a partire da *La polizia ringrazia* (1972) di Stefano Vanzina.

12 Per una argomentazione completa su questo punto rimando a Curti (2006).

## Ho le mani legate!

- I miei uomini non se la sentono più di sparare. Ogni volta che hanno la disgrazia di colpire un delinquente scoppia subito una grana. E i primi a farla scoppiare siete proprio voi giornalisti!

Altra giornalista

- Ma quelli erano due rapinatori assassini. Nessuno avrebbe trovato da ridire! Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti, o quando sparate agli operai...

Giornalista

- ...O quando buttate gli anarchici dalla finestra!

Commissario Bertone

- Sul caso Pinelli c'è una indagine in corso, e se qualcuno deve pagare pagherà!

Inizialmente, il funzionario di polizia è critico e frustrato rispetto alla situazione: è *deluso*, appunto. Ha a disposizione mezzi inadeguati rispetto alle sfide che affronta. Un'espressione ricorrente è *la polizia ha le mani legate*. *Il tema delle mani legate indica il conflitto tra principi (far trionfare la giustizia) e responsabilità (farla trionfare agendo in un determinato modo)*. Proliferano i titoli sulle difficoltà incontrate da ruvidi poliziotti, un po' moralisti, nel condurre le indagini. Dopo il citato film di Stefano Vanzina, dal 1972 si osserva una vera e propria svolta. Alla critica sociale su leggi e burocrazia subentrano titoli che privilegiano l'azione e gli inseguimenti. Un cinema più muscolare, insomma, e il poliziotto che conduce le indagini, lo fa sempre di più a modo suo, *slegando* le mani. Il protagonista corrisponde inizialmente al profilo del commissario duro e intransigente con i delinquenti e scettico con le leggi che impediscono gli interrogatori ma ancora più disgustato dall'illegalità dalle associazioni che, al di fuori delle istituzioni, praticano la giustizia sommaria sui criminali<sup>13</sup>.

Nel film *La polizia incrimina e la legge assolve* di Enzo G. Castellari (1973) il Commissario Belli (Franco Nero) indaga sui meccanismi criminali che regolano l'economia dello spaccio di droga nella città di Genova. Lo fa in modo impulsivo e violento. A tentare, senza iniziale successo, di condurre il commissario a una più lucida definizione della situazione è il commissario capo Scalia, che insiste in particolare sulla stratificazione della struttura cri-

---

13 Nel 1976 vengono diretti tre film importanti e interpretati da Maurizio Merli: *Roma violenta* (1976), *Napoli violenta* (1976) e *Italia a mano armata* (1976). I primi due sono diretti da Umberto Lenzi, il terzo da Marino Girolami. Questi tre film costituiscono la cosiddetta trilogia del commissario. Il funzionario di polizia in questione è appunto il Commissario Betti, un personaggio interpretato da Maurizio Merli e creato da Franco Martinelli e Vincenzo Mannino. Betti è un agente duro, autoritario, animato da un senso di giustizia morale che si traduce nell'ambizione di proteggere i più deboli e di punire i delinquenti assicurandoli alla giustizia, spesso ricorrendo a metodi duri e violenti. In *Roma violenta*, in conflitto con i superiori per avere ucciso un malvivente che aveva sparato a un collega, lascia la polizia per far parte di una squadra speciale di vigilantes con le mani più libere rispetto alla polizia ordinaria.

minale sulla quale indagano. I metodi sbrigativi di Belli rischiano di intervenire soltanto sulla superficie dei problemi:

Commissario Belli

- La polizia è al servizio del cittadino! Ma di quale cittadino?! Quello che conta! Quello che comanda! Quello che paga!

La frustrazione del funzionario, che spesso viene ammonito, denunciato per abuso di potere o lesioni, sospeso dal servizio a causa dei suoi modi violenti è un modo di rappresentare la disposizione d'animo che produrrà il conflitto tra responsabilità (rispettare le procedure) e principi (far trionfare il *bene* neutralizzando i *cattivi*). Il poliziottesco ha celebrato a modo suo l'orrore e l'inquietudine di una società che assisteva al massacro del Circeo e che era inconsapevole teatro di una serie di pratiche eversive e tentativi di colpo di stato. Ha raccontato città a macchia di leopardo in cui la contrapposizione tra estremismi politici era il criterio principale per raccontarne la geografia sociale e comprendere il dilagare della violenza diffusa.

Negli anni Ottanta si crede che l'epoca del terrorismo (almeno quello laico e nazionalista che contrapponeva estrema destra ed estrema sinistra) sia finita, ma la criminalità organizzata è sempre più potente e la fiction *La Piovra* (1985) ne racconterà i meccanismi di radicamento territoriale, mostrando nuovamente la vita di un commissario sotto attacco e lasciando che lo spettatore si identifichi con lui, struggendosi per le sue miserie. Anche il celebre commissario Cattani (un intenso Michele Placido), infatti, incorrerà in duri provvedimenti disciplinari.

L'interesse per i fatti non risolti che influenzano il presente caratterizzeranno anche esempi importanti dell'industria cinematografica negli anni successivi. Oggi, l'attività di alcuni registi italiani mostra di avere appreso la lezione pasoliniana<sup>14</sup> che consiste nel condensare i fatti storici giuridicamente irrisolti (o risolti in modo dubbio) in una sorta di *romanzo* sociale capace di riconoscere nell'esercizio della congettura le responsabilità storiche e politiche dei fatti più scabrosi della vita democratica<sup>15</sup>.

14 Mi riferisco al celebre articolo *Il Romanzo delle stragi* (1974) poi contenuto nella raccolta *Scritti Corsari* (1975).

15 Mi riferisco a Michele Placido che dirige *Romanzo criminale* (2005) tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e ispirato alla Banda della Magliana e a Marco Tullio Giordana (2009) che con il film *Romanzo di una strage* racconta la storia processuale della strage di Piazza Fontana e l'emergere della pista neo-fascista. Fino a che non si sarà fatta luce sul passato, trasformando i segreti in verità manifeste, non si potrà comprendere il presente. Questo sembra essere il messaggio del nuovo cinema di impegno civile italiano, che pur utilizzando il registro del genere poliziesco o noir poco o nulla ha a che vedere con il poliziottesco: ci sono indagini e false piste, enigmi e complotti, ma sono pochi gli inseguimenti e gli schiaffoni scarseggiano. Non da ultimo, è importante citare *Gomorra* di Roberto Saviano,

In questo frangente, i giustizieri raccontati dal poliziottesco non sono ancora *creatori giuridici*, sono critici. Ambiscono a leggi diverse, a maggiore discrezionalità nel condurre le indagini<sup>16</sup>, ma non contraddicono in alcun modo la struttura e le funzioni della giurisprudenza democratica. Vorrebbero occuparsi di delitti e non di pene, esibendo una indubbia coerenza politica.

In effetti, se ci sono degli elementi che portano a indicare che il Commissario Tanzi<sup>17</sup> che malmena un sospettato nel suo ufficio o accanto a un ponte che costeggia una superstrada sia effettivamente un antesignano della narrazione ACAB, il personaggio interpretato da Enrico Maria Salerno nel film *La polizia ringrazia* cerca il dialogo con il figlio extraparlamentare di sinistra ed è vittima di una cospirazione eversiva di destra. Se Bertone-Salerno corrisponde a quello che all'epoca veniva definito un poliziotto democratico Tanzi-Merli è un *deluso* piuttosto che un disilluso, che usa la violenza come disperata arma per fare trionfare la giustizia, che ritiene la legge uno strumento che tutela la delinquenza e non la vittima della delinquenza stessa. Confonde la sua legge con La Legge<sup>18</sup>.

Infatti, incorre in pericoli e sanzioni, perché pur muovendo da una lucida critica realista alla società (il dilagare della delinquenza, la farraginosità delle procedure burocratiche) propone una soluzione non praticabile in uno Stato di diritto per un semplice funzionario di polizia (la sospensione delle garanzie per il fermato, la giustizia privata). Da qui in poi, alcuni dei commissari protagonisti di film e fiction propenderanno per la creazione giuridica (squadre speciali) e altri preferiranno mettersi addosso la casacca dell'anti-eroe romantico, perdente non tanto perché in continuo conflitto morale con le regole quanto perché contraddice lo status quo attraverso azioni irregolari.

Consideriamo questo passaggio della fiction il Commissario Manara. Il questore lo riprende nel terzo episodio, quando certifica che una ragazza si è costituita per l'omicidio di un ragazzo per il quale la sorella si era suicidata,

---

che afferma, a proposito della propria opera, di poterla ascrivere al filone della *non-fiction novel*.

16 Sul tema della discrezionalità un framework convincente corredato da esempi e spunti di ricerca è offerto nel volume di Fabini, Gargiulo e Tuzza (2023).

17 Personaggio interpretato nel genere poliziottesco da Maurizio Merli, in film come *Roma a mano armata*.

18 I funzionari insofferenti e ribelli manifestano la loro ripugnanza tanto per le trame eversive nere quanto per la violenza diffusa, sia essa politica o comune. La loro disperazione è frutto di una riflessione morale e civile sulla giustizia, sulla inafferrabilità dei criminali potenti e sulla meschinità della violenza dei pesci piccoli. Il commissario dei poliziotteschi non è un teorico – o almeno non lo è dopo la torsione del 1973, Bertone lo era, Belli di *La polizia incrimina la legge assolve* molto meno, Tanzi proprio per niente – e preferisce l'azione sapendo di consacrare la propria esistenza quotidiana al fallimento, al trasferimento, al licenziamento. Poco importa che sia mosso da ideali di destra o di sinistra: è comunque a sua volta un fuorilegge.

quando in realtà era stato lui ad arrestarla. Anche questa è una sorta di creazione giuridica: non si tratta di inventare leggi ma di *trasformare* una fattispecie giuridica in un'altra (l'arresto trasformato nel costituirsi all'autorità), ricontestualizzandola e producendo esiti diversi (sconto di pena).

- Ha confessato di sua spontanea volontà. Ha solo voluto farlo lontano dal commissariato [...].
- E così ha ottenuto un notevole sconto di pena.
- Io sono un poliziotto, mi occupo dei delitti. Alle pene ci pensa il giudice!
- Prima o poi chi esce dal seminato finisce nei guai.

Resta da comprendere come, ma soprattutto in che senso, i superiori reagiranno a tali azioni irregolari del funzionario di polizia. Prima, tuttavia, occorre chiarire la questione del creatore giuridico. Ci aiuteranno ulteriori esempi tratti da fiction e serie TV.

### ***2.3. Creatori giuridici? Aosta non è il far west! Come intendere il codice di Rocco Schiavone e l'estetica periferica nelle serie tv crime italiane***

Dal punto di vista sociologico, la trasgressione del funzionario ribelle si traduce in una agency reattiva o creativa a cui le istituzioni rispondono col provvedimento disciplinare. Consideriamo un esempio paradigmatico di tale situazione.

Rocco Schiavone è un personaggio nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini, anche co-sceneggiatore della omonima serie RAI. Schiavone è un vicequestore romano mandato ad Aosta dopo avere malmenato un giovane che aggrediva sessualmente ragazze minorenni. Lo stupratore seriale è figlio di un sottosegretario e il trasferimento del protagonista viene presentato allo spettatore come un vero e proprio provvedimento disciplinare. Il vicequestore è un personaggio pittoresco: fuma marijuana, è cresciuto in borgata e i suoi migliori amici sono delinquenti, dediti a furti e altre attività illecite. Ha un codice morale preciso, in base al quale considera legittimo “rubare ai ladri”<sup>19</sup>. Nel confrontarsi con un collega più giovane arriva a sostenere che “la giustizia è un fatto umano e spesso sbaglia”. Questo suo atteggiamento

<sup>19</sup> È un radicale, secondo la classica tipologia di Barberis e Skelton (1986). Una istruzione relativamente elevata si coniuga con la critica alle istituzioni e alla rigida applicazione delle regole burocratiche ai casi di indagine volute dai piani alti, secondo un consolidato cliché narrativo. Su questo punto Schiavone, seppure più violento e trasgressivo, richiama il Montalbano di Camilleri. Su questo punto rimando anche a Selmini (2017, 103). Nella prima puntata della prima stagione, coinvolge un vecchio amico e un giovane collega nel sequestro di un carico di erba sul quale farà la cresta, permettendo all'amico di prelevarne una parte e intascando parte dei proventi.

mento delinea il profilo di un personaggio complesso, che ammette alcuni comportamenti illegali e un modo di condurre le indagini in generale più improntato all'interpretazione che alla applicazione della legge.

L'anticonformismo di Rocco Schiavone non è soltanto un atteggiamento, o un tratto del carattere, ma trova una formulazione in un codice morale che comunica ai sottoposti: nella sua filosofia ci sono regole non scritte che individuano i soggetti sui quali non si può mai inferire e i luoghi da considerare sacri. *Non si ruba ai poveri, ai vecchi, alle madri e ai bambini. Non si ruba ai tossici ma agli spacciatori. Non si ruba alle prostitute ma agli sfruttatori. E non si ruba mai sul luogo di lavoro.* Costruire un codice significa fantasticare in merito al proprio status di creatore giuridico e di giudice che sanziona chi lo trasgredisce. In un passaggio centrale della prima stagione il magistrato con cui collabora è costretto a ricordargli la differenza che separa il poliziotto dal giudice, ma più volte il vicequestore si troverà ad ignorare questo monito<sup>20</sup>. Ci si può chiedere dunque se sia corretto ascrivere questo personaggio alla categoria del giustiziere, in senso prettamente socio-giuridico. Come sostiene Pierre Bourdieu:

Il giustiziere è il profeta giuridico che si auto-affida il mandato imponendo un'altra forma di giustizia profetica. [...] Il giustiziere è una tipologia particolare di creatore giuridico che oppone una giustizia personale e privata al senso comune giuridico e, inevitabilmente, si trova ad avere dei problemi con la giustizia (Bourdieu 2012; trad. it. 2013, 97-98).

Per Rocco Schiavone, la creazione giuridica è solo un tragico gioco linguistico (Wittgenstein 1953), lo spazio in cui sperimenta la propria frustrazione nei confronti delle regole dello Stato di diritto. Questa annotazione impone una riflessione sui luoghi che costituiscono gli scenari narrativi destinazione del trasferimento dei funzionari ribelli. La provincia simboleggia per le sue stesse caratteristiche di isolamento un *purgatorio* per quei personaggi che ritengono, a volte a torto, il contesto urbano come quello più adeguato per esprimere talento investigativo e preferenza per l'azione. È così per Rocco Schiavone ad Aosta, per Manara a Orbetello, ma anche per l'ispettore Lojacono, protagonista della serie *I bastardi di Pizzofalcone* che viene inviato in un piccolo commissariato che sta per essere chiuso a causa delle accuse

---

20 Nella seconda puntata della prima stagione, lascia che il marito violento di una donna venga condannato per uxoricidio, nonostante emerga che la donna ha orchestrato il suo suicidio con l'aiuto di un'amica per sfuggire alle continue aggressioni. Nella terza puntata, sceglie invece di non perseguire una madre e figlio che hanno taciuto la morte del padre per poter continuare a beneficiare per intero della sua pensione dato lo stato di indigenza in cui versano.

di collusione e traffico di stupefacenti in cui sono incorsi i colleghi che lo hanno preceduto<sup>21</sup>.

Per questi commissari televisivi, lo scenario punitivo è rappresentato da periferie o quartieri isolati rispetto alle zone teatro di tensioni che scaturiscono in indagini coinvolgenti. Il presupposto dell'ortopedia morale a cui sovrintende il trasferimento è l'assenza di azione: il funzionario si annoierà ma non prenderà iniziative personali. Le vicende narrate mostrano invece luoghi tutt'altro che rassicuranti, anche se distanti dagli scenari urbani del poliziottesco o del cinema di azione statunitense<sup>22</sup>. Il punto è che le periferie sono comunque articolazioni, magari attraversate da tensioni diverse, della società su cui legifera e governa lo Stato di diritto. Non c'è spazio per una creazione giuridica alternativa a quella legittima rappresentata dallo Stato stesso. La squadra speciale del poliziottesco è una finzione filmica. Il fatto che la propria condotta ribelle implichi delle conseguenze rappresenta per il funzionario ribelle l'insegnamento principale che il trasferimento in luoghi periferici dovrebbe impartire.

Il giustiziere come creatore giuridico paventato da Bourdieu nelle sue lezioni sullo Stato è più adeguato a sostanziare una analisi nei film western, dove lo Stato ancora non c'è. Laddove la violenza nel western indica un potere costituente che ancora deve fondare una autorità centrale, il poliziesco è il rovescio della medaglia che indica la critica costante al potere costituito e che culmina nel poliziottesco con scene di violenza che indicano l'insofferenza verso reali o presunte rigidità del potere costituito stesso. È il potere costituito a rappresentare la frontiera, al di là della quale ci sono solo i sovversivi! Il noir, come evoluzione del genere poliziesco, descrive il lato oscuro dell'organizzazione del potere; il poliziottesco si concentra sul cattivo funzionamento ricorrente delle istituzioni e della burocrazia piuttosto che sulla filosofia della conservazione dello status quo che la caratterizza. Nelle narrazioni a carattere poliziesco si può al più parlare di funzionari ribelli, insofferenti, che possono anche diventare giustizieri, consapevoli tuttavia che incorreranno in provvedimenti che andranno dalla applicazione di sanzioni disciplinari all'incriminazione per determinati delitti a seconda dell'infrazione commessa. Per loro lo Stato di diritto, e le regole che lo sostanziano, lo ripeto, è la frontiera e il fatto di agire da giustizieri li colloca tragicamente nel paradosso wittgensteiniano della regola privata.

21 La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

22 Questa incursione nella dimensione cupa e violenta delle periferie o dei luoghi periferici di ambientazione rurale è peraltro consolidata in filoni come il noir padano e il cinema horror e thriller italiano, come del resto lo è in letteratura. Ne sono rappresentanti Eraldo Baldini (*Gotico rurale*) e, per il cinema, Pupi Avati (*La casa dalle finestre che ridono*).

### 3. Intermezzo. Dal funzionario ribelle al giustiziere: le conseguenze estreme della ribellione alle regole

Nel quarto episodio della seconda stagione di Rocco Schiavone, in seguito all'arresto di un pericoloso latitante, il magistrato comincia a sospettare che il vicequestore possa aver ucciso l'assassino di sua moglie. Gli rivolge queste parole<sup>23</sup>:

Lei mi sembra un grillo. Uno di quelli che saltano di qua e di là e non riesci mai ad acchiapparli! [...] Lei conosce il motivo per cui Enzo Baiocchi la vuole morto? Sicuramente per qualcosa che gli avrà fatto in passato. E per lei adesso ammazzarlo rappresenta una soluzione. Però, se così fosse, allora vorrebbe dire che Lei è una specie di giustiziere. Un vendicatore. Un assassino. Lei è una grandissima testa di cazzo, lo sa? Però, non è un assassino. Sì, io voglio credere alla sua versione.

Nonostante il magistrato scelga di credere al vicequestore, che ovviamente nega di avere ucciso il killer della moglie, il protagonista è effettivamente un *giustiziere*. Ha davvero ucciso l'uomo e ne ha anche occultato il cadavere. Il magistrato si dimostra molto più aperto alla possibilità di farsi stupire dal vicequestore rispetto a tanti suoi omologhi cinematografici e letterari. Non applica solo un criterio economico alla fiducia che intende accordare a Rocco Schiavone (mi conviene fidarmi perché è bravo nelle indagini) ma anche morale (ha a cuore lo Stato quanto me anche se è meno ligio ai regolamenti). Invece Rocco è un giustiziere e di questo, questo sì, si vergogna. Tace, anche con gli amici, fino a che gli è possibile non parlare apertamente della questione. Ma questo è sufficiente per farne un creatore giuridico? Propenderei per una risposta negativa. Siamo piuttosto in presenza di un creatore giuridico potenziale. Perché poi lo Stato risponderà?<sup>24</sup>

In effetti, è proprio nell'auto-rappresentazione del creatore giuridico che certi personaggi comunicano il senso delle loro azioni violente da un punto di vista morale e civile. In alcuni momenti, qualora si tratti di esponenti delle forze dell'ordine che hanno ucciso un criminale a sangue freddo trasgredendo a loro volta la legge, mostrano comunque l'intenzione di assumersi la responsabilità delle loro azioni, chiarendo il confine che separa analiticamente etica dei principi ed etica delle responsabilità. È quello che accade al commissario Grandi (Henry Silva) che nel film *Milano odia la polizia non può sparare* (1974), uccide a sangue freddo un feroce bandito

---

23 Stagione 2, episodio 4. *Prima che il gallo canti*.

24 Nel caso del protagonista di questa serie, sarà per via di un insieme di circostanze fortunate che le sue responsabilità nell'omicidio non verranno a galla. Un segreto tra lo scrittore del romanzo (e della sceneggiatura nella trasposizione televisiva del romanzo) e il pubblico: i colleghi continueranno a considerarlo soltanto un irregolare, un anti-eroe radicale.

dopo avere provato la frustrazione di non essere riuscito a individuare prove a sufficienza per farlo perseguire nei termini di legge.

Giulio Sacchi (seduto al bar mentre beve champagne con alcuni amici dopo avere evitato una condanna)

- Ci vogliono prove grandi come il grattacielo della Pirelli per mandare uno all'ergastolo [...].

Commissario Grandi (intervenuto sulla scena)

- Giulio Sacchi. Ti condanno a morte per violenza sessuale e strage.

Giulio Sacchi (scappa spaventato)

- Ma Commissario che fa?! La polizia non può sparare!

Il Commissario (spara e nel frattempo arriva la Polizia)

[Rivolto agli agenti di Polizia]

- Avvisate il Procuratore della Repubblica. E ditegli che l'ex Commissario Grandi ha ucciso Sacchi.

Rocco Schiavone è tutto sommato un più timido epigono di queste caratterizzazioni: riceve provvedimenti disciplinari e li accetta. Il codice personale che ha elaborato lo porta spesso a eludere leggi o a trasgredire consapevolmente al regolamento che definisce le competenze di un vicequestore, ma non a creare ex novo una formazione giuridica! Non sarebbe possibile: diversamente gli resterebbe soltanto la galera, poi una eventuale carriera da investigatore privato, come nei personaggi partoriti da Giorgio Scerbanenco o da Massimo Carlotto.

Il giustiziere sottolinea la capacità della critica di trascendere il piano del diritto mediante una logica di legittimazione delle azioni individuali differente da quella della legge ordinaria. Tale figura può essere compresa *in primo luogo* nella relazione tra etica dei principi ed etica delle responsabilità. La distinzione tra etica dei principi ed etica delle responsabilità è riconducibile al contributo offerto da Max Weber nella conferenza intitolata *La politica come professione* (1918; trad. it. 2004). La prima richiama la necessità di affermare che i principi e i valori costitutivi della propria identità siano alla base dell'azione del soggetto; la seconda pone l'enfasi sulle conseguenze delle azioni individuali. Da questo punto di vista, chi si fa giustizia da solo legittima la propria azione proprio in rapporto all'interiorizzazione di un senso di ingiustizia percepito come inaccettabile, anche se non necessariamente in contrasto con l'ordine legale vigente.

L'azione del giustiziere può suggerire *in secondo luogo* una connessione conflittuale ma teoreticamente stimolante tra potere costituente e potere costituito. Più nello specifico, il giustiziere rappresenta la relazione tra legge – che in effetti prevede l'esistenza del crimine come fatto sociale normale<sup>25</sup> – e il crimine stesso, che sfida la legge in nome di un personale principio di

---

25 Durkheim (1893; trad. it. 1962).

giustizia. In quanto personaggio, il giustiziere rappresenta la capacità critica di trascendere il diritto mediante una logica di legittimazione delle azioni individuali radicalmente differente da quelle previste della legge ordinaria.

Poi però, il giustiziere dovrà essere punito se agisce in uno Stato di diritto!

Lo sa benissimo anche Rocco Schiavone, che dopo avere risolto un caso di sequestro e riportato a casa la figlia di una coppia di ricchi abitanti di Aosta, scopre che il padre della ragazza si è improvvisato mandante dell'organizzatore del rapimento:

- Signor Berguet, Lei oggi avrebbe potuto godersi questa bella giornata con la sua famiglia... Invece ha voluto giocare a fare il giustiziere.
- Lei è pazzo! Da ora in poi parlerò solo in presenza del mio avvocato!
- Eh, ma dovrà trovarselo bravo!

*Pur essendo un giustiziere in segreto, assicura alla legge chi si improvvisa giustiziere! Ne consegue che il giustiziere è un ribelle ma non è necessariamente un terrorista eversivo dell'ordine democratico.* Lo si vede fin dai tempi del poliziottesco, quando anche commissari maneschi rifiutano di fare parte di squadre speciali di cittadini *vigilantes* in nome della loro sostanziale adesione ai principi che formano il potere costituito (nello specifico, il monopolio della forza fisica è nello Stato; i processi li fanno i tribunali). Il giustiziere diventa un *deviante* nel momento in cui dall'osservazione di una frattura tra i valori che condivide (onestà, conformità alle norme, sicurezza, stabilità, consenso e non conflitto) e le regole che non ne tutelano l'effettivo perseguimento commette un omicidio. Quando, in altre parole, trasforma la delusione in un'azione tragica. Qualora le responsabilità dei giustizieri venissero accertate da indagini e processi penali verrebbero definiti come criminali e sottoposti alle sanzioni previste dal codice penale<sup>26</sup>.

---

26 La matrice di tutto questo filone nella letteratura poliziesca è rappresentata da Giorgio Scerbanenco. Nella quadrilogia dedicata a Duca Lamberti (quattro romanzi pubblicati dal 1966 al 1969) leggiamo di un personaggio interessante: medico radiato dall'albo e poi condannato al carcere per avere praticato l'eutanasia su esplicita richiesta di una signora anziana; poi divenuto investigatore privato e in seguito re-integrato con un flessibile artificio letterario nei pubblici servizi in forza alla Polizia di Stato. Per una biografia dell'autore rimando a Scerbanenco (2018). Come testo chiave della quadrilogia, con particolare riferimento alla cultura della giustizia privata e al senso delle misure disciplinari cito senza dubbio *Venere privata* (1966).

#### **4. I provvedimenti disciplinari dal punto di vista della struttura sociale che li applica**

Non ci sono ovviamente soltanto i giustizieri: il Commissario Soneri (uscito dalla penna di Valerio Varesi e interpretato in TV da Luca Barbareschi) o il Commissario Manara o ancora il Ricciardi di De Giovanni *non* hanno questa cifra. Possiamo quindi essere in presenza di funzionari che trasgrediscono il loro mandato in maniera meno tragica, mostrando una condotta che determina comunque l'applicazione di determinate misure disciplinari, oggetto di questo studio. Torniamo dunque sul punto specifico.

Chi contraddice il principio del monopolio legittimo della forza da parte dello Stato, anche se per contrastare delitti odiosi, compie a sua volta un delitto. È lo Stato di diritto a fare le regole e, in base al diritto positivo, osserviamo una separazione tra legalità e giustizia intesa secondo il codice morale di un qualsivoglia funzionario ribelle o giustiziere:

Il diritto di una società è positivizzato quando viene riconosciuta la legittimità della legalità pura. [...] Oltre a ciò il diritto [...] deve essere talmente complesso che un suo cambiamento [...] possa attuarsi soltanto attraverso una ristrutturazione di un ordinamento esistente, cioè in base allo status quo. L'insieme di questi due aspetti porta all'istituzionalizzazione di procedimenti [...]. Chiunque auspichi l'attuarsi di mutamenti deve accollarsi l'onere e il rischio dell'iniziativa (Luhmann 1969; trad. it. 2022, 198-199).

I protagonisti di film e serie TV citati in questo studio devono appunto “accollarsi” l'onere delle loro iniziative. Spesso questi oneri assumono la forma di provvedimenti disciplinari o di trasferimenti per vere o pretestuose incompatibilità ambientali. Se la contraddizione tra legalità (oggettività dal diritto positivo) e morale individuale (soggettiva) si limita a irregolarità amministrative o a specifiche fattispecie di reato da parte del funzionario di polizia, le istituzioni rappresentate dai superiori possono applicare provvedimenti disciplinari di vario tipo. Vediamo cosa sono e cosa rappresentano sociologicamente queste sanzioni.

##### ***4.1. Misure reali ed espedienti narrativi (selezione)***

Secondo l'art. 2106 del codice civile, tra i provvedimenti disciplinari rientrano: rimprovero orale; rimprovero scritto; multa; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; licenziamento disciplinare. Un ragionamento a parte va fatto per il trasferimento. Come sancisce l'art. 2103 del codice civile, il trasferimento di un lavoratore dipendente: “implica la variazione definitiva del luogo di lavoro inizialmente stabilito al momento dell'assunzione. Può essere disposto dal datore di lavoro in qualsiasi momento dopo l'inizio del

rapporto di lavoro, ma a specifiche condizioni». Le condizioni oggettive possono dipendere dalla chiusura della sede di lavoro, dalla necessità delle competenze del dipendente presso la sede di destinazione o dall'incompatibilità ambientale del dipendente nella sede originaria. Nel caso di Rocco Schiavone, di Soneri o di Luca Manara, siamo *nella sostanza* e in quanto spettatori al cospetto di un trasferimento punitivo. I superiori giustificano il provvedimento adducendo motivazioni di incompatibilità ambientale. Del resto, per quanto riguarda le forze di polizia, l'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 prevede il trasferimento del funzionario anche con riferimento al determinarsi di una "situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso o per gravissime ed eccezionali situazioni personali». Si consideri questo passaggio tratto dal primo episodio della serie TV *il Commissario Manara*. Da un serrato confronto con il questore<sup>27</sup>, vengono ricostruite le condizioni che lo hanno portato al trasferimento in un piccolo commissariato della provincia toscana:

- Non lo sapevo che fosse la moglie del Questore! E comunque ho già fatto domanda di trasferimento...
- Lei prima dovrà dimostrare di essere un vero poliziotto! Per Lei questa nostra Questura sarà il Purgatorio!

Che si tratti di un artificio narrativo o di un provvedimento disciplinare mascherato da incompatibilità ambientale, da queste fiction emerge il significato del trasferimento come risposta adattativa a un'irritazione prodotta da un ambiente interno, ossia il comportamento poco ortodosso del funzionario interessato dalla misura. Il problema complesso del contrasto a comportamenti delinquenti (le lesioni provocate da Schiavone al pedofilo) o impropri (la condotta erotica spregiudicata di Manara) si traduce dunque in un aumento di complessità dell'ambiente interno alle procedure giuridiche che reggono l'istituzione poliziesca.

---

27 Un momento analogo lo si ritrova nella prima puntata de *I bastardi di Pizzofalcone*, quando l'ispettore Lojacono viene assegnato al nuovo scalinato commissariato. In effetti siamo in presenza di un cliché narrativo in cui il conflitto intercorre tra un intraprendente subalterno insofferente alle regole e un superiore ottuso, incompetente e più preoccupato dell'immagine da restituire ai giornalisti in conferenza stampa piuttosto che al successo delle indagini (Valverde 2010; Selmini 2017). Più complesso e articolato è il rapporto tra questore, magistrato e protagonista in Rocco Schiavone.

#### ***4.2. Ribadire il potere, arginare i conflitti (stabilizzazione) e costruzione di un plot narrativo***

La condotta dei funzionari ribelli a volte è semplicemente insofferente rispetto alle regole, altre è apertamente sovversiva. Capita che il soggetto metta in discussione la legittimità della gerarchia. In alcuni casi Rocco Schiavone è intervenuto direttamente sulle prove inquinando le indagini. È giunto a cancellarne alcune per far condannare un indagato innocente rispetto al reato contestato ma abietto sul piano morale<sup>28</sup>. Le istituzioni che devono disciplinare simili comportamenti sono del resto le stesse che altre volte sono state costrette a inventare false prove per non smantellare un programma di protezione per pentiti di camorra. In questo caso, il questore raccomanda a Schiavone di attenersi alla sua versione quando, in conferenza stampa, fornirà ai giornalisti una versione inventata della realtà che attribuisce l'omicidio di una transessuale a un fantomatico criminale belga e non al pentito che i servizi segreti hanno provveduto a trasferire e che nei fatti era il vero colpevole. In questo caso, l'invenzione giuridica del questore (concordata con altre autorità) è funzionale al mantenimento dello status quo, dati i vantaggi investigativi che le informazioni del collaboratore di giustizia potranno fornire. Ma è anche un frangente duro da digerire per il vicequestore Schiavone, che comunque comunicherà ai suoi sottoposti l'esito delle indagini, raccomandando loro di accettare a malincuore l'invenzione imposta dai vertici di polizia.

Il comportamento sovversivo del funzionario si esprime sul conflitto tra diritto e morale, potere costituito e costituente e tra etica dei principi e delle responsabilità. E da qui in poi trova una risposta nelle misure disciplinari comminate da parte delle istituzioni competenti. Ci sono però casi in cui è il diritto stesso che si auto-sovrverte mediante un meccanismo riflessivo che consiste nel produrre regole sulle regole, ossia nell'intervenire sulle indagini mediante la costruzione di prove per far sì che le indagini stesse (sull'incriminazione di camorristi attraverso le parole di un collaboratore di giustizia) seguano il loro corso. In altre parole, la fiction ci mostra che il diritto osserva la possibilità di selezionare opzioni auto-soversive (Prandini e Teubner 2022) per proteggere i confini del sistema giuridico da altri pericoli di natura eversiva (la prosecuzione dell'infiltrazione della camorra al nord, nel nostro esempio).

In un commento all'art. 270 del Codice penale, Annalisa Boido argomenta una interessante distinzione tra finalità sovversive ed eversive:

Secondo una opinione non dissimile da quella giurisprudenziale, il tratto distintivo fra le due fattispecie, caratterizzate entrambe dal compimento di atti di violenza, dovrebbe individuarsi nella differente finalità della condotta, sul

28 Secondo episodio della prima stagione: *La costola di Adamo*.

presupposto che la finalità sovversiva vada identificata nella soppressione del pluralismo economico e sociale garantito dalla Costituzione o nella soppressione delle forme organizzate espresse dal corpo sociale per il perseguimento dei fini generali, mentre la finalità eversiva propria dell'associazione prevista dall'art. 270 bis consista nella menomazione dell'ordine democratico. Altra opinione, invece, posto che non potrebbe individuarsi una sostanziale differenza fra la finalità di sovversione e la finalità di eversione dell'ordinamento, ritiene che il tratto distintivo fra le due fattispecie potrebbe individuarsi esclusivamente nella maggiore o minore concretezza nel proposito del ricorso all'uso della violenza da parte degli associati (Boido 2023, p. 26).

Ne deduco che sovversione ed eversione non sono sul piano teorico la stessa cosa, nonostante nel senso comune vengano impropriamente utilizzate come sinonimi. Tanto il funzionario ribelle quanto le istituzioni auto-soversive hanno a cuore l'ordine democratico, e si contrappongono alle spinte eversive che vorrebbero pervertirlo.

Le misure disciplinari applicate ai funzionari sono strumenti di auto-conservazione e auto-riproduzione del diritto, caratterizzate da una certa riflessività interna.

Questo saggio osserva tali misure da un punto di vista interno agli oggetti culturali<sup>29</sup>. Ciò significa che le considera come finzioni letterarie, già portatrici di un punto di vista personale e spesso critico sulla realtà. Una realtà che attraverso la rappresentazione si intende decostruire e analizzare. La critica si esprime nel conflitto tra la posizione valoriale individuale, le azioni ispirate a tale posizione e il potere costituito caratterizzato da regole e funzionamenti.

Ciò che non è conforme a una procedura viene sottoposto a sanzione. Chi scrive soggetto e sceneggiatura utilizza la narrativa per rappresentare la critica reificandola in un personaggio e nel suo protocollo d'azione, che assume la valenza di un codice d'onore o di comportamento. Rispetto alle misure disciplinari in cui i personaggi incorrono, vale la pena notare che col licenziamento si colloca all'esterno dell'organizzazione il soggetto che ha deluso aspettative normative mentre con la sospensione si temporalizza questa decisione in attesa di un supplemento di informazioni (energie cognitive) dall'ambiente del sistema delle decisioni. Da questo punto di vista, il settimo episodio della seconda stagione della serie TV *Il Commissario Manara* offre un confronto interessante tra due poliziotti, il commissario stesso, nel frattempo diventato vicequestore e un alto funzionario, di grado e anzianità superiore, giunto da Roma per una ispezione ministeriale.

---

29 Recenti esempi di analisi di figure giuridiche attraverso la lente del cinema sono state condotte da Selmini (2017); Pannarale (2020); Romeo (2023). Il punto di vista è riconducibile a quello che Heinich ha definito estetica sociale (2021) sulla scia di Bourdieu.

Funzionario severo

- Chiariamo subito. Io non sono qui per incastrare nessuno. Faccio il poliziotto da più anni di Lei e so quanto è duro questo lavoro. Però ci sono delle regole. Primo: seguire gli ordini dei superiori. Secondo: mantenere le distanze tra inquirenti e sospettati. Terzo: non commettere infrazioni del codice.

Commissario Manara

- ... E quarto risolvere i casi, giusto? [Sorridente, ironico]

Funzionario sempre più severo

- E in questo Lei è bravo. Ma dovrà farlo attendendosi alle regole. Altrimenti va a fare l'investigatore privato!

Commissario Manara

- Come Magnum P.I.? [Ancora ironico]

Questo confronto sottolinea la frattura tra i due, derivante da un modo diverso di intendere la professione da parte di due funzionari fedeli allo Stato e alla democrazia. Il primo disciplina i comportamenti attraverso le regole, al secondo interessa risolvere il caso anche scavalcando le procedure. Poco dopo avere ricevuto un richiamo scritto, il Commissario intende esaminare i reperti di una perizia medico-legale perché ha dubbi su un incidente, ma dubitando che il questore gli darebbe l'autorizzazione intende procedere da solo. Viene richiamato in forma scritta dal funzionario superiore perché si è presentato a casa di un sospettato in borghese, senza mandato e con la moto privata.

Dopo una indagine non autorizzata che culmina in un rocambolesco inseguimento e l'arresto di un assassino viene sospeso dal servizio. Verrà poi reintegrato perché, sosterrà il funzionario: "i suoi metodi sono discutibili ma non si può dubitare della sua onestà". L'indagine a suo carico verrà infatti archiviata.

Di indagini non autorizzate è esperto anche il simpatico *ispettore Coliandro*, uscito dalla penna di Carlo Lucarelli e poi portato sullo schermo con il volto di Giampaolo Morelli. L'ispettore incorre spesso in richiami e una volta anche in una sospensione a causa del suo modo irregolare di condurre le indagini. In un episodio sarà anche arrestato su mandato di cattura di un magistrato che poi si scoprirà essere un affiliato alla malavita organizzata.

Funzionari corrotti e magistrati mafiosi sono i principali nemici di Coliandro, che resta un funzionario ribelle ma fedele allo Stato. In questa narrazione trovano conferma non soltanto il cliché sul cattivo rapporto tra superiori e magistrati da un lato e poliziotto zelante dall'altro, ma anche la frattura tra atteggiamento irregolare e comportamento eversivo di tutori della legge apparentemente integerrimi. Anche per Coliandro, le indagini interne si traducono in un reintegro nel servizio.

Il reintegro in servizio dopo una sospensione, è una soluzione narrativa ricorrente. E merita un commento specifico. Il reintegro è un meccanismo riflessivo. Nelle rappresentazioni non assistiamo mai allo sviluppo delle fasi

in cui si articola il processo decisionale che porta il superiore a reintegrare il funzionario. Siamo messi di fronte al fatto compiuto. Dobbiamo interpretare, cercare di decostruire il meccanismo.

Il superiore reintegra il funzionario ribelle in ruolo in base a un ragionamento economico: considera efficienza, onestà e bravura del subalterno rispetto all'infrazione commessa.

Da queste osservazioni emerge un plot narrativo interessante che guida lo spettatore alla comprensione del senso delle misure disciplinari e dell'emergere della logica di azione del funzionario che le ha meritate. Tale plot è riassunto nella tabella 1. Normalmente, il funzionario ribelle ha origini umili e vanta un background popolare.

Questo suo venire dalla strada costituisce un habitus perché condiziona culturalmente la sua condotta: le azioni che compie sono il risultato di una mediazione pratica (Bourdieu 1994; trad. it. 2009) tra ciò che è stato abituato a ritenere giusto e ciò che in seguito apprende essere legale. I flashback della formazione di Rocco Schiavone bambino ci mostrano il personaggio intento a rubar prosciutti o a contestare le autorità, ma sempre sotto il controllo esercitato da membri illustri della comunità trasteverina ritenuti selettivamente autorevoli: il parroco, la vicina di casa, i genitori. Ne deriva una ideologia capace di stratificare il tenore morale dei delitti: una distinzione che gli amici del vicequestore ritroveranno puntualmente in carcere e che lui invece dovrà costantemente bilanciare una volta entrato nell'organico della Polizia di Stato.

Habitus	Agency	Risposta istituzionale
Origini umili Amicizie non sempre raccomandabili	Violenza e turpiloquio Propensione al vizio e agli eccessi	
Interiorizzazione di valori e di norme di comportamento in parte dalla strada	Comprensione umana per alcune tipi di comportamento criminale Intransigenza per altri delitti	
Rapporto conflittuale con ogni autorità	Critica ai piani alti	Richiami
Precario adattamento alle regole istituzionali previste dal codice	Metodi poco ortodossi Indagini non autorizzate Inclinazione alla giustizia privata	Sospensione Eventuale reintegro in servizio

*Tab. 1. Il plot narrativo dell'applicazione delle misure disciplinari*

Le azioni di un funzionario con questa formazione si traducono dunque in una continua ricerca di equilibrio tra condizionamento culturale e definizione della capacità di agire (agency) che si traduce in una sostanziale tensione tra mezzi e fini.

I metodi sono poco ortodossi ma la giustizia è sempre l'obiettivo del funzionario ribelle. La risposta delle istituzioni, incarnata nei superiori (questori) e nei magistrati che collaborano con le indagini oscilla tra il rimprovero, l'adozione delle misure disciplinari e in una sostanziale stima che progressivamente si rafforza sul piano umano. L'ansia del funzionario ribelle nel produrre una distinzione tra giusto e legale induce anche le istituzioni che ne disciplinano il comportamento e le eventuali sanzioni a portare all'interno dei propri confini questa distinzione.

Nell'applicare la sospensione, l'istituzione ribadisce il proprio potere minacciando una sanzione ma si prende anche il tempo per una indagine interna orientata a distinguere se e in che misura le inosservanze del funzionario possano rientrare nel codice di comportamento adeguato alle sue mansioni.

Attraverso la figura del funzionario ribelle, i prodotti culturali analizzati mostrano la capacità di un attore sociale (trasposto in quello cinematografico) di trascendere il diritto.

Emerge una figura fondata su un'auto-rappresentazione estetica ed esistenziale che per essere oggettivata richiede alcune condizioni: (a) l'ammissione dell'eccedenza della morale privata sul positivismo giuridico basato sulla separazione tra legge e morale; (b) l'accettazione di una eventuale punizione che chiarisce la relazione esistente tra etica dei principi ed etica delle responsabilità<sup>30</sup>.

## **5. Conclusioni: misure e reintegro come meccanismi riflessivi osservati attraverso i prodotti culturali (film e serie TV)**

I prodotti culturali richiamati rappresentano in un unico *condensato* – il film, il racconto, il singolo episodio di una STV – il conflitto tra la coscienza del singolo funzionario e la comunicazione del provvedimento disciplinare che li riguarda. Con l'adozione del provvedimento disciplinare lo Stato

---

30 Dal 1975, di fronte ad un ordine pubblico sempre più a rischio, il Parlamento approva leggi speciali. Si tratta della cosiddetta Legge Reale, che amplia i poteri delle forze dell'ordine anche nell'uso delle armi da fuoco. Il clima paventato tre anni prima nel film di Stefano Vanzina *La polizia ringrazia* trova una risposta istituzionalizzata. Nel pacchetto di misure rientra anche quella del fermo di polizia, cioè la possibilità di trattenere in Questura un sospettato di crimini per quarantotto ore prima della convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria. La legge Reale fu una creazione giuridica da parte dello Stato, la squadra speciale che eccedeva i poteri delle forze dell'ordine una creazione giuridica nella finzione filmica. Un esempio di eversione, se fosse stata costituita al di là dello schermo.

di diritto ripristina la correttezza nell'applicazione delle procedure. E lo fa attraverso una procedura, per esempio richiamando in forma scritta il funzionario ribelle.

Con il suo comportamento, quest'ultimo, si pone come fenomeno di osservazione rilevante per la riflessione sociologica e giuridica. Incarnando la distinzione tra sovversione e eversione, agisce trasgredendo la legge (in modo sovversivo) per richiamare l'attenzione sulla necessità di ripristinarla. Lo spunto etico del funzionario ribelle sta nel ritenere necessaria una connessione tra morale e diritto (Simon 1996).

Emerge dunque una visione sostantivista, secondo la quale il diritto non è mai un mero fatto sociale ma l'espressione di un valore morale (Romeo 2023). Occorre sottolineare, in effetti, che la propensione ad accettare una gerarchia nella quale riconoscersi è essenziale per i funzionari ribelli, che mostrano insofferenza per i contenuti morali che guidano le procedure piuttosto che per l'esistenza di queste ultime.

In effetti, i commissari sottoposti a rimprovero o addirittura a sospensione, accettano il provvedimento, salvo poi continuare a indagare di loro iniziativa. Questa loro condotta suggerisce una loro implicita richiesta: che il diritto e la giustizia, fatti umani fallibili, siano guidati da una gerarchia di valori morali.

Le indagini di funzionari come Rocco Schiavone, da parte loro, lo portano a realizzare brillanti successi investigativi: risolve un caso di sequestro di una giovane studentessa, salvandola, assicurando alla giustizia i rapitori e individuando anche nel padre della ragazza il mandante dell'assassinio del criminale che aveva progettato il rapimento. Sgomina una banda di falsari ed anche un traffico internazionale di cocaina, che coinvolge peraltro un alto dirigente della polizia di Stato, lo stesso che aveva voluto il suo trasferimento. A questi successi investigativi, perviene attraverso metodi certamente poco ortodossi, come indagini non autorizzate, violazioni di domicilio, sporadicamente anche maltrattamenti di informatori reticenti. Anche per Manara vale un ragionamento analogo. L'ispettrice che inizialmente aveva manifestato scetticismo comincia gradualmente a riconoscere le sue potenzialità: "Esce dagli schemi, ma si assume sempre le sue *responsabilità!*". Il riconoscimento delle doti del commissario da parte del questore si manifesta a cominciare dalla quinta puntata: "Manara, nonostante l'aspetto, è un buon poliziotto".

Il reintegro in servizio è dunque l'effetto emergente di un meccanismo riflessivo che induce l'istituzione ad affermare il proprio livello di apertura/chiusura nei confronti dell'interpretazione delle regole da parte del funzionario sottoposto a sanzione<sup>31</sup>.

---

31 In questo frangente, Selmini (2017, 169) si chiede se la discrezionalità dei funzionari sia positiva o negativa.

Il paradosso indicato da film e serie TV è questo: un comportamento sovversivo può indicare la volontà di proteggere lo Stato da fini eversivi o forme di sovversione ritenute più pericolose delle proprie azioni sovversive. Questo ovviamente non basta all'istituzione che avvia un procedimento disciplinare, che deve regolare attraverso le regole (ecco il meccanismo riflessivo!) il comportamento potenzialmente lesivo dell'organizzazione stessa da parte del funzionario che ne è parte.

Nei casi in cui nella condotta del funzionario sospeso sia stato riconosciuta una difformità dei mezzi (indagini non autorizzate) ma non nei fini dell'ordine costituito, ossia la sua stabilità (scongiorare un pericolo come la fuga di un latitante, di un tentativo di golpe) il funzionario ribelle è stato reintegrato in servizio, secondo l'esplicitazione del meccanismo riflessivo che consiste nell'indagare su indagini (Luhmann 1969; trad. it. 2022). L'organizzazione è stabile proprio perché ha la capacità di riflettere continuamente sull'elasticità dei propri confini, che è anche quella che permette di rappresentare il protagonista come un anti-eroe che indica lo scarto tra morale, ideologia e diritto.

## Bibliografia

- Barberis, P., Skelton, A., (2013), Loyalty Under Stress: Three Response Studies Examined. *Police Studies: The International Review of Police Development*, 9, pp. 63-73.
- Boido, Annalisa, (2023), Sub 270-bis, in Ronco, M., Romano, *Codice penale ipertestuale*, Torino, UTET, 2012. Aggiornato da C. Leotta in *One Legale*, 15 febbraio 2023.
- Boltanski, L., (2009), *Énigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes*, Paris, Gallimard.
- Bourdieu, P., (1994) *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Éditions du Seuil; trad. it., (2009), *Ragioni pratiche*, Bologna, il Mulino.
- Bourdieu, P., (2012), *Sur l'Etat*, Paris, Gallimard; trad. it., (2023), *Sullo Stato*, Milano, Feltrinelli.
- Campesi, G., (2024), *Che cos'è la polizia*, Roma, DeriveApprodi.
- Curti, R., (2006), *Italia odia. Il cinema poliziesco italiano*, Torino, Lindau.
- Durkheim, E., (1893), *De la division du travail sociale*, Paris, Alcan; trad. it., (1962), *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Comunità.
- Fabini, G., Gargiuglo, E., Tuzza, S., (2023), *Polizia. Un vocabolario dell'ordine*, Milano, Mondadori.
- Heinich, N., (2021), *La sociologia alla prova dell'arte. Interviste con Julien Ténédos*, Milano-Udine, Mimesis.

- Horkheimer, M., Adorno, T.W., (1944) *Dialektik der Aufklärung*; trad. it., (2010), *Dialettica dell'Illuminismo*, Torino, Einaudi.
- Luhmann, N., (1969), *Soziologische Aufklärung*, trad. it., (2022), *Illuminismo sociologico*, Milano, Jouvence.
- Luhmann, N., (1975), *Macht*, trad. it., (2010), *Potere e complessità sociale*, Milano, Il Saggiatore.
- Manchette, J.P., (2006), *Chroniques*, Paris, Rivages/Noir.
- Pannarale, L. (2020), La verità degli avvocati: un'indagine sul cinema italiano. *Sociologia del diritto*, 47, 3, pp. 33-51.
- Pasolini, P., (1975), *Scritti corsari*, Milano, Garzanti.
- Prandini, R., Teubner, G., (2022), *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli.
- Romeo, A., (2023), Bad Lawyers? Filosofia dell'etica legale nella cultura cinematografica hollywoodiana. *Sociologia del diritto*, 50, 2, pp. 69-99.
- Scerbanenco, C., (2018), *Il fabbricante di storie. Vita di Giorgio Scerbanenco*, Milano, La nave di Teseo.
- Scerbanenco, G., (1966), *Venere privata*, Milano, Feltrinelli.
- Selmini, R., (2017) *Da Kurt Wallander a Salvo Montalbano. Polizie poliziotti nella letteratura europea contemporanea*, Roma, Carocci.
- Simon, W., (1996), Should Lawyers Obey the Law?. *WM & Mary L. Rev.*, 38, pp. 217-253.
- Valverde, M., (2010) To the Hard-Boiled Detective to the Pre-Crime Unit, in C. Greer, ed., *Crime and Media: A Reader*, London, Routledge, pp. 311-323.
- Weber, M., (1919), *Politik als Beruf*; trad. it., (2004), *La politica come professione*, Torino, Einaudi.
- Wittgenstein, L., (1953) *Philosophische Untersuchungen*; trad. it., (1993), *Ricerche filosofiche*, Torino, Einaudi.



**Riconcettualizzare caporalato e sfruttamento lavorativo:  
dalla dimensione intersoggettiva vittima-carnefice  
al “regime di controllo del lavoro”. Per una riconsiderazione  
degli strumenti di contrasto<sup>1</sup>**

**Re-conceptualizing Gangmastering and Labour Exploitation:  
From the Interpersonal Dimension of Victim-Perpetrator  
to the “Labour Control Regime”.  
Rethinking Enforcement Instruments**

LUCILLA SALVIA<sup>2</sup>

**Sommario**

Il presente contributo intende offrire una concettualizzazione di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento lavorativo differente rispetto alla narrazione dominante ispirata al paradigma della “moderna schiavitù”, che restringe il campo di analisi alla dimensione intersoggettiva di dominazione vittima-carnefice. Per indagare la complessità insita nelle pratiche e nelle relazioni di lavoro sotto analisi, di gran lunga più efficace si rivelerebbe l'utilizzo del concetto di “regime di controllo del lavoro” (RCL), in grado di spostare l'attenzione verso una nozione allargata di coercizione. Una tale prospettiva ci suggerisce di prendere in considerazione una pluralità di attori e processi che concorrono alla produzione e riproduzione delle condizioni che favoriscono la proliferazione dei fenomeni in esame, e quindi di ripensare gli strumenti di contrasto messi in campo sinora.

**Parole chiave:** intermediazione illecita di manodopera, moderna schiavitù, “regime di controllo del lavoro”, informalizzazione della forza lavoro, svalorizzazione della manodopera.

---

1 Desidero ringraziare sinceramente e sentitamente il Professor Eduardo Barberis, per i suoi preziosi commenti e per tutto il suo supporto professionale e personale. Un grazie sentito ai revisori anonimi per i loro consigli e suggerimenti. Ringrazio la mia famiglia per il loro amore, la loro comprensione e il loro sostegno. E infine desidero ringraziare chi subisce il confine, non solo geografico, e lotta per renderlo linea d'orizzonte.

2 Ricercatrice indipendente, lucilla.salvia@gmail.com

### Abstract

This paper argues for a reconceptualisation of gangmastering and labour exploitation that differs from the dominant narrative inspired by the “modern slavery” paradigm, which narrows the focus on the intersubjective victim-perpetrator relationship of domination. In order to explore the complexity inherent in the labour practices and relations under analysis, the paper suggests that the concept of “labour control regime” (LCR) would be far more effective than the current narrative, as it is capable of shifting the focus to a broader notion of coercion. Such a perspective suggests that we consider a plurality of actors and processes that contribute to the production and reproduction of the conditions for the proliferation of the phenomena under consideration, and thus to rethink the instruments of counteraction put in place so far.

**Keywords:** gangmastering, modern slavery, migrant labour, “labour control regime”, informalisation of labour, labour force devaluation.

## 1. Introduzione

Sempre più spesso, in anni recenti, ci giungono notizie allarmanti sulle pessime condizioni di lavoro che riguardano la forza lavoro, soprattutto migrante, impiegata nelle campagne italiane. Intermediazione illecita di manodopera e grave sfruttamento lavorativo sono sempre più al centro dell’attenzione, mediatica, accademica e politica. Ma il discorso pubblico su tali questioni vive serrato nei ristretti confini del paradigma della “moderna schiavitù” (Lerche 2011; LeBaron 2015; Fudge 2018). Paradigma questo che, basandosi su una concettualizzazione dicotomica delle relazioni di lavoro, definisce ‘la nuova schiavitù’ in netta contrapposizione al lavoro libero, poiché contraddistinta dal controllo e dalla violenza perpetrate da singoli, per cui “gli individui vengono resi schiavi con la violenza e mantenuti tali contro la loro volontà a fini di sfruttamento” (Bales 2010, p. 25). L’adozione di una tale prospettiva ha comportato una evidente predilezione per un approccio criminalizzante che ha inevitabilmente prodotto due effetti. Da una parte, restringendo il perimetro di analisi e di *policy* alla dimensione soggettiva di dominazione vittima-carnefice, ha riconosciuto nel diritto penale il migliore strumentario per reprimere e punire condotte ‘devianti’. D’altra parte, ha però lasciato in ombra, e prive di intervento, tutta una serie di relazioni *sistemiche* di potere e di coercizione che concorrono alla loro produzione e riproduzione.

Come accade per altre questioni sociali oggetto di interesse accademico e politico, i diversi approcci e prospettive al tema di nostro interesse presup-

pongono inevitabilmente, seppur non esplicitamente, un posizionamento nello storico dibattito struttura-agency (McAnulla 2002; O’Byrne 2012). La riduzione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo alla ristretta sfera dell’agency, cioè all’elemento intenzionale come connotato decisivo, non consente di cogliere quel complesso di strutture sommerse che inevitabilmente condizionano il comportamento dell’individuo. D’altra parte, concepire l’agire dei singoli come semplice portato di strutture sociali, è da considerarsi una riduzione analoga seppur di segno opposto. Un approccio dialettico, in grado di prendere in considerazione non solo l’azione ma anche il contesto, ha il merito di insinuare un dubbio metodico sull’adeguatezza del paradigma della “moderna schiavitù” nel prendere in considerazione i diversi elementi che concorrono alla produzione e riproduzione del fenomeno.

Per fuoriuscire dal ristretto perimetro del paradigma della “moderna schiavitù” è opportuno operare tre spostamenti analitici. In primo luogo è necessario ri-contestualizzare le questioni dell’intermediazione illecita di manodopera e dello sfruttamento lavorativo nell’attuale configurazione capitalistica, e individuare quei meccanismi e processi sottesi alla loro (ri-)produzione. In secondo luogo, è opportuno spostare l’attenzione dalla relazione interpersonale di dominio “sfruttatore-sfruttato” e rivolgerla ad una nozione sistemica di coercizione, per cogliere quei meccanismi di controllo sociale responsabili della formazione di una manodopera, per lo più migrante, resa disciplinata e disponibile ad entrare in determinati circuiti di sfruttamento. Infine, e strettamente connesso alle due considerazioni precedenti, è indispensabile sondare il ruolo che anche lo Stato può ricoprire nella riproduzione delle condizioni che favoriscono sfruttamento lavorativo. In particolare, in questo contributo si guarderà al processo di deregolamentazione del mercato del lavoro, che ha informalizzato e precarizzato la forza lavoro, indebolendone il potere contrattuale (Breman e Van der Linden 2014; Arnold e Bongiovi 2013; Chang 2009) e al processo di ulteriore svalorizzazione della manodopera, specificatamente migrante, attraverso il processo di razializzazione istituzionale (Merrill 2011; Grappi 2012; Margiotta 2012; Strauss e McGrath 2017).

L’articolo qui proposto si basa prevalentemente sull’analisi della letteratura scientifica e la reportistica contemporanea esistente sul tema, oltre che su dati tratti da una ricerca empirica condotta tra febbraio 2015 e agosto 2016 nella zona agricola del Basso Lazio compresa tra Anzio-Lavinio e Terracina (Salvia 2020). In questo contributo si guarderà, infatti, unicamente al comparto agricolo in quanto paradigmatico per lo studio dei fenomeni in esame. Non perché il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, anche grave, siano fenomeni esclusivi di tale settore, come alcuni recenti procedimenti

giudiziari hanno testimoniato<sup>3</sup>. Tuttavia, il settore agricolo rappresenta pur sempre un punto di vista privilegiato, perché più di altri, per la sua specifica conformazione e modalità di integrazione nel sistema capitalistico globale (Selwyn 2010), ha manifestato le conseguenze, in termini di *intensificazione* del lavoro attraverso l'impiego di forza lavoro migrante stagionale (Rogaly 2008a), della profonda ristrutturazione che ha interessato l'intero sistema capitalistico a partire dagli anni Ottanta.

Il presente contributo è organizzato in due sezioni: nella prima sezione si discute brevemente il cosiddetto paradigma della “moderna schiavitù” che ha ispirato l'approccio criminalizzante alle pratiche di intermediazione illecita di manodopera e la concettualizzazione di sfruttamento lavorativo più in generale. Nella sezione successiva si tenterà una elaborazione più articolata di intermediazione di manodopera e sfruttamento lavorativo attraverso l'analisi di tre aspetti: l'attuale configurazione produttiva, che rappresenta un contesto privilegiato per la riproduzione di tali fenomeni; il disciplinamento sociale, attraverso l'utilizzo del concetto di “regime di controllo del lavoro” (Baglioni et al. 2022; Fudge 2019; Mezzadri 2017); il ruolo dello Stato nella (ri)produzione delle condizioni che favoriscono la proliferazione dei fenomeni in esame. Nell'ultima sezione, le riflessioni conclusive.

## **2. Dal paradigma della “moderna schiavitù” alla “legge contro il caporalato”: eccezionalizzare lo sfruttamento lavorativo**

Contrariamente alle previsioni di economisti neoclassici e liberisti, per cui l'espansione mondiale del mercato capitalistico avrebbe comportato un accrescimento delle libertà per *tutti* i soggetti che in esso interagiscono, il capitalismo contemporaneo sembra avere, invece, rafforzato ed ampliato forme diverse di sfruttamento, più o meno grave, di lavoro forzato e di intermediazione di manodopera (ILO 2005a, 2005b, 2014; Rogaly 2008a; Bales 2010; Barrientos 2013; Brass 2013; Phillips 2013; Guerin 2013; LeBaron e Ayers 2013). Eppure, nonostante questa accresciuta consapevolezza riguardo l'espansione e l'intensificazione dello sfruttamento lavorativo in diversi contesti, dai paesi in via di sviluppo ai paesi cosiddetti a “capitalismo maturo”, come Italia e Gran Bretagna, il dibattito, sia a livello internazionale che all'interno del contesto italiano, tende costantemente ad eccezionalizzare i fenomeni in questione.

A dominare il discorso pubblico, che si è snodato intorno ai temi sopracitati, è, infatti, la prospettiva liberale<sup>4</sup> della “moderna schiavitù” (LeBaron,

<sup>3</sup> Parliamo infatti di fenomeni generalizzati, presenti in comparti produttivi diversi, dall'edilizia al tessile, dall'attività di volantinaggio alla logistica (Stoppioni e Santoro 2022).

<sup>4</sup> Per *liberale* si intende qui quella prospettiva che da Adam Smith, T.R. Malthus e Max Weber, fino agli attuali teorici neo-classici (si veda Brass 2013, per un approfondimento

2015; Lerche, 2011; Fudge, 2018), una prospettiva divenuta *mainstream*, che annovera tra i suoi promotori l'*International Labour Organisation* (Ilo) e che ha costituito il quadro teorico di riferimento alle misure di contrasto dello sfruttamento lavorativo messe in campo nel nostro paese. La questione della “moderna schiavitù” ha acquisito nel corso degli ultimi decenni una notevole popolarità, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica e mobilitando associazioni, governi e organizzazioni internazionali<sup>5</sup>. L’approccio è divenuto dappertutto egemone, agevolato anche dall’utilizzo di un universo semantico che esercita inevitabilmente un forte richiamo di coscienza: siamo ovviamente tutti contro la schiavitù! L’espressione “moderna schiavitù” tuttavia non è definita dal diritto internazionale ed è divenuto un termine-ombrello che abbraccia un’ampia varietà di pratiche di sfruttamento: lavoro domestico servile, lavoro minorile, tratta di esseri umani, servitù per debiti, lavoro forzato, prostituzione, etc. (Ilo 2019). Anche la Ilo, da sempre impegnata nella promozione del lavoro dignitoso, ha, recentemente, più volte preso in prestito la nuova espressione, impiegandola alternativamente a quella di lavoro forzato nei suoi studi e nelle sue analisi.

Nel rapporto del 2017 sulle Stime Globali della Moderna Schiavitù (Ilo 2017), ad esempio, la locuzione “moderna schiavitù” viene caratterizzata quale risultato della combinazione di due macro questioni: lavoro forzato, nelle sue diverse espressioni, e matrimonio forzato. Anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile<sup>6</sup> usa il termine “schiavitù moderna” all’interno dell’obiettivo 8.7 che si prefigge di “adottare misure immediate ed efficaci per l’eliminazione del lavoro forzato, per porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta degli esseri umani [...]”. La concettualizzazione di lavoro forzato difatti informa in modo preponderante il paradigma della “moderna

---

su tale approccio) sostiene l’incompatibilità tra lavoro forzato/schiavitù e sviluppo capitalistico. Il capitale e il lavoro, in quanto fattori di produzione, si incontrerebbero sul mercato come liberi agenti, per cui le relazioni di lavoro standard, ‘libere’, nel capitalismo non sarebbero relazioni di sfruttamento. Il lavoro non-libero, in quanto deviazione dalla tipologia standard, sarebbe invece per definizione una relazione di sfruttamento (Lerche 2011; Fudge 2018; Rioux et al. 2019).

5 In tempi recenti si sono moltiplicati gli studi e i rapporti che denunciano la presenza di lavoro non-libero in molte attività economiche di diverse aree geografiche: oltre ai rapporti specifici della Ilo, presi in considerazione in questo articolo, si ricordano i rapporti pubblicati periodicamente dalla Walk Free Foundation ([www.walkfree.org](http://www.walkfree.org)); le pubblicazioni dell’organizzazione Oxfam (Modern slavery Archives - Oxfam Policy & Practice); i diversi report dell’organizzazione Anti-Slavery (Reports and other slavery resources - Anti-Slavery International ([antislavery.org](http://antislavery.org))); Le Voy et al. (2004) *Undocumented Migrant Workers*. European Parliament, Brussels, Belgium., etc.

6 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione basato sulla crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente, sottoscritto nel 2015 dai 193 Paesi membri dell’ONU e che prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. L’Obiettivo 8 di questa Agenda riguarda il lavoro dignitoso e la crescita economica (Lavoro dignitoso e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ([ilo.org](http://ilo.org)))

schiaività”. I due termini sono spesso usati in modo interscambiabile per riferirsi a gravi pratiche di sfruttamento presenti nel contesto economico contemporaneo. La Ilo definisce per la prima volta il concetto di “lavoro forzato” nella Convenzione Ilo n.29 del 1930, nella quale si esplicita che per esso è opportuno intendere “all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself [or herself] voluntarily” (Ilo 1930). Gli anni Cinquanta, quando il periodo coloniale stava volgendo a termine, rappresentano un altro momento di impegno intenso della Ilo nella lotta contro il lavoro forzato (Ilo 2001). Dopodiché, sarà solo a partire dal 1999, con il lancio della *Agenda del Lavoro Dignitoso* (Ilo 1999), che l’Organizzazione tornerà ad interessarsi con risolutezza e continuità alla questione (Lerche 2007). Nel rapporto *Decent Work* (Ilo 1999), dopo aver accennato al nuovo contesto caratterizzato dalla globalizzazione, si sostiene che la realizzazione del lavoro dignitoso passi attraverso il perseguimento di una serie di obiettivi strategici, tra cui – con riferimento ai Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro contenuti nella *Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti* (Ilo 1998) – la “eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio”. A partire dall’*Agenda del Lavoro Dignitoso*, la Ilo ha profuso considerevoli e ragguardevoli sforzi per aumentare l’attenzione e la consapevolezza sul tema dello sfruttamento grave del lavoro, pubblicando rapporti e fornendo dati sul fenomeno della moderna schiaività (Ilo 2001, 2005, 2014, 2017, 2019). Tuttavia, la contemporanea concettualizzazione adottata dalla Ilo è tuttora basata sulla definizione di lavoro forzato presente nella Convenzione n. 29 del 1930. Nei vari rapporti dedicati al tema, la Ilo definisce il lavoro forzato in termini di “work undertaken involuntarily”, ovvero lavoro svolto contro la volontà della vittima, sia rispetto all’ingresso nell’attività lavorativa che rispetto all’uscita dalla relazione di asservimento. Si è di fronte ad un rapporto definibile “lavoro forzato” quando vi interviene una forza extra-economia, esercitata dal datore di lavoro, o da chi per questi agisce (intermediario di manodopera), al fine di condizionare il regolare funzionamento del mercato del lavoro, il che può avvenire in diversi modi: attraverso l’inganno, la violenza, la sottomissione tramite debiti, la trattenuta di parte della paga o dei documenti di identificazione.

In anni più recenti la Ilo ha iniziato a dedicare una specifica attenzione al crescente ruolo svolto dai reclutatori di manodopera, che rappresenterebbero una sorta di cinghia di trasmissione verso forme più o meno gravi di lavoro forzato (Ilo 2005c). Anche in questo caso la coercizione risulta essere un tratto essenziale per definire le pratiche illecite di reclutamento. La Ilo insiste sulla necessità di separare distintamente una nozione legale di reclutamento, intesa come “free act of contractual agreement whereby one party commits itself to pay predetermined wages in exchange for which the other

party commits itself to perform predetermined tasks in a pre-determined time” (2005c, p. 15) - un atto libero, dunque, di accordo contrattuale tra le parti - da una nozione di reclutamento che più si confà al contesto specifico della tratta di persone, in cui si praticano le stesse azioni di un reclutatore “legale” (pubblicizzare ed offrire opportunità lavorative e dunque selezionare i candidati), ma con modalità differenti, ovvero attraverso l’uso della forza o di altre forme di coercizione.

L’uso della forza non-economica rappresenta, dunque, un aspetto centrale nella concezione di ‘moderna schiavitù’ proposta dalla Ilo. Sono considerate persone inserite in un rapporto di lavoro forzato se “they had not been freely recruited and faced some form of penalty at time of recruitment; or had to work and live under duress and the menace of any penalty; or could not leave their employer because of a menace of a penalty” (Ilo 2014, p. 49).

Tuttavia, come diversi casi studio hanno riscontrato (Lerche 2007; Picherit, 2009; Carchedi e Quadri, 2010; Perrotta 2013), il ricorso alla violenza, alla coercizione e alla forza extra-economica sembrerebbe riguardare un numero davvero esiguo di casi, soprattutto in riferimento al reclutamento e all’ingresso nella relazione di sfruttamento. Quasi mai si tratta di lavoro “estorto” in ingresso, piuttosto, il più delle volte trattasi di lavoro “offerto spontaneamente” dalle persone coinvolte. L’irrelevanza degli atteggiamenti coercitivi nel caratterizzare una situazione di abuso è stata nel tempo recepita dalle istituzioni internazionali. Questo riconoscimento ha anche segnato un passaggio nella storia dell’utilizzo del paradigma di “moderna schiavitù”. Inizialmente, infatti, tale paradigma, contemplando la coercizione diretta come fattore centrale nel condizionare la volontà altrui, veniva utilizzato quasi esclusivamente in riferimento al lavoro sessuale e alle forme di sfruttamento ad esso connesse. Successivamente, oltre alla coercizione diretta, cominciarono ad essere prese in considerazione anche altre strategie per imporre condizioni di lavoro inaccettabili e il paradigma della “moderna schiavitù” inizia ad inglobare anche l’ambito del lavoro e del lavoro agricolo in particolare. A partire dalla Convenzione di Palermo del 2000, infatti, il tradizionale nesso tra tratta e finalità di sfruttamento a scopo sessuale si disarticola e si fa riferimento allo sfruttamento in generale, anche lavorativo (Stoppioni 2019). Con la convenzione di Varsavia del 2005 e la Direttiva 2011/36/UE, nella definizione di tratta, a determinare l’azione non si richiama solo l’impiego o la minaccia di impiego della coercizione, ma anche l’approfittamento di una preesistente vulnerabilità, sottolineando l’irrelevanza del consenso di una vittima di tratta. A condizionare la volontà della vittima, dunque, non necessariamente interviene un’agente ma può influire una preesistente marginalità, una ‘debolezza relazionale, di interazioni con il contesto disumanizzante’ (Barberis 2018, p. 56). Dunque “ciò significa che il contesto socio-ambientale di riferimento costituisce un fattore idoneo ad orientare l’altrui condotta” (Stoppioni 2019, p. 75).

Nel contesto italiano la normativa specifica sul tema sembrerebbe aver seguito un'evoluzione per certi versi simile<sup>7</sup>. La prima "legge contro il caporalato", il D.L. n. 138/2011, che introdusse per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, e più specificatamente nel codice penale, il reato di intermediazione illecita attraverso l'arcinoto art. 603-bis, costituì il primo tentativo da parte del legislatore di definire lo sfruttamento economico, tramite il cosiddetto "indice di sfruttamento"<sup>8</sup> e renderlo penalmente rilevante. Tuttavia la legge così formulata rappresentò un dispositivo legislativo inadeguato ad intervenire nella realtà, non solo perché il soggetto attivo punibile del reato risultava essere esclusivamente l'intermediario di manodopera, mentre i parametri di sfruttamento si riferiscono sostanzialmente alla relazione lavoratore-datore di lavoro (ASGI 2015, p. 35); ma anche perché l'attività di reclutamento, organizzazione e grave sfruttamento della manodopera assumevano rilevanza giuridica solo se in presenza di un esplicito atto di coercizione da parte di terzi – mediante violenza, minaccia o intimidazione – non riuscendo a cogliere, dunque, modalità più diffuse di sfruttamento *consensuale* (Carchedi 2010; Jannarelli 2014).

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, interviene quindi successivamente per riformare il reato di caporalato, correggendo le inadeguatezze delle disposizioni penali previgenti, e proponendosi anche come intervento legislativo extra-penale di più ampio respiro, attraverso la riforma delle misure relative alla Rete del Lavoro agricolo di Qualità. In sostanza, con riferimento alle modifiche inerenti il reato di caporalato, il nuovo art. 603-bis c.p. punisce, in presenza di grave sfruttamento, il reclutamento e l'utilizzo di manodopera *anche* (e quindi non solo) mediante attività di intermediazione, rendendo soggetti attivi e quindi responsabili non solo il c.d. caporale ma anche il

---

7 L'ordinamento penale italiano presentava già alcune disposizioni normative contro lavoro schiavistico e forme di servitù, come ad esempio l'art. 600 cp. Tuttavia, si presentava la necessità di colmare il vuoto legislativo creatosi tra le gravi ipotesi di riduzione in schiavitù e gli illeciti amministrativi previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nota comunemente come "legge Biagi". Vuoto in cui si posizionerebbero forme di schiavitù contrattualizzata e forme di intermediazione illecita. Da qui l'introduzione dell'art. 603-bis nell'ordinamento penale (per un approfondimento, Torre 2019).

8 L'indice di sfruttamento si compone di quattro sotto categorie che riguardano: (i) la retribuzione dei lavoratori – qualora questa sia sistematicamente e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto all'attività svolta; (ii) l'orario di lavoro – qualora ci sia la sistematica violazione della relativa normativa; (iii) la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro – qualora la violazione della relativa normativa sia tale da esporre il lavoratore a rischi che riguardino la propria salute e la propria incolumità; (iv) le più generali condizioni di lavoro in cui rientrano metodi di sorveglianza e anche situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Come sottolineato da Torre (2019), gli indici di sfruttamento costituiscono delle linee guida per orientare l'interpretazione, in quanto il concetto non viene definito propriamente dal legislatore. Tale vaghezza definitoria denuncerebbe una certa schizofrenia politica che legittima un sistema di produzione basato sulla compressione dei diritti dei lavoratori mentre corre ai ripari attraverso interventi repressivi.

datore di lavoro. E il fatto si configura penalmente rilevante anche senza il ricorso a modalità di sfruttamento violente o minacciose, poiché è sufficiente la presenza di approfittamento dello stato di bisogno della vittima (Torre 2019; Di Martino 2019).

La sezione dedicata, invece, al potenziamento della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, istituita nel 2014, si pone nella prospettiva di intervenire nella sfera della prevenzione al lavoro sfruttato in agricoltura attraverso una strategia premiale, consistente nella previsione di forme di ricompensa alle imprese virtuose, in termini di lavoro e legislazione sociale, per cui, aderendo queste alla Rete possono beneficiare di una serie vantaggi, tra cui l'esclusione da controlli.

Per quanto avanzata, la normativa italiana, soprattutto in riferimento all'introduzione nell'ordinamento giuridico di una nozione allargata di sfruttamento e alla volontà del legislatore di andare oltre l'uso esclusivo dello strumentario repressivo penale, essa risulta tuttavia permeata totalmente da una prospettiva di fondo: l'approccio depoliticizzante della "moderna schiavitù". Il paradigma della "moderna schiavitù" si basa fundamentalmente su una concettualizzazione dicotomica delle relazioni di lavoro (Lerche 2011; LeBaron 2015; Fudge 2018), per cui l'intermediazione illecita di manodopera e forme gravi di sfruttamento lavorativo rappresenterebbero una deviazione dal regolare funzionamento del mercato del lavoro e dei rapporti standard di produzione. Un'anomalia, una pratica *illegale* considerata dunque esterna ad un sistema economico che contrariamente funzionerebbe correttamente.

Nel contesto italiano, ad esempio, troviamo costanti riferimenti più o meno espliciti alla criminalità organizzata oppure, accanto a questa diffusa retorica caporalato-mafia, la nota argomentazione delle "poche mele marce" e dunque della necessità di non generalizzare, piuttosto distinguere gli isolati episodi delinquenziali dal resto di un'economia che rimane nella *legalità* e che quindi sarebbe anch'essa danneggiata da una *concorrenza sleale* (Masaf 2015; ANICAV 2015).

Si tratta di un approccio depoliticizzante per almeno tre ordini di motivi. In primo luogo, la costruzione discorsiva delle questioni di intermediazione illecita di manodopera e di grave sfruttamento lavorativo in termini di anomalia, di patologia<sup>9</sup>, suggerisce una cesura, una separazione rispetto ad un sistema economico che contrariamente apparirebbe sano e perfettamente funzionante. De-contestualizzando le questioni del caporalato e del grave sfruttamento lavorativo dal più complesso quadro dei rapporti socio-economici, dunque *ecceZIONalizzando* le questioni in esame, si finisce per *normalizzare* il regolare funzionamento dell'economia capitalistica contemporanea, e quindi non ci si interroga su quei meccanismi e quei processi

---

9 Non di rado si usa la metafora di "piaga" oppure di "cancro".

sottesi, propri dell'economia capitalistica *legale*, che fungono da catalizzatore di determinate dinamiche.

In secondo luogo, la retorica della “moderna schiavitù”, ponendo al centro della narrazione la dimensione intersoggettiva di coercizione sfruttatore-sfruttato, necessita dell'attivazione di due processi opposti ma allo stesso tempo complementari, entrambi basati sulla semplificazione delle rappresentazioni. Da un lato il processo di criminalizzazione della figura dell'intermediario, che si basa su una semplicistica stereotipizzazione della figura di reclutatore come individuo senza scrupoli che trae profitto, per sé o per chi usa il suo servizio, dall'assoggettamento della persona tramite uso di coercizione, violenza, minaccia o inganno (De Neve 2014; Salvia 2020b). Dall'altro, il processo di vittimizzazione dei lavoratori migranti che opera attraverso una negazione della soggettività (Mezzadra 2001) per cui i soggetti inseriti in relazioni di sfruttamento grave, vengono anche essi semplicisticamente rappresentati come soggetti deboli, bisognosi di cure e assistenza, e non come agenti consapevoli che negoziano la loro condizione a partire dalla loro posizione sociale (Rogaly 2008b). Lo sfruttamento lavorativo è dunque ridotto ad isolati episodi di dominazione interpersonale piuttosto che riferibile a relazioni sociali sistemiche di insicurezza che riguardano relazioni di potere all'interno del capitalismo contemporaneo (LeBaron 2015). Sfruttamento lavorativo e caporalato diventano *aberrazioni* sociali piuttosto che il risultato di *relazioni* sociali di potere.

Infine, la costruzione criminale della questione del grave sfruttamento lavorativo, imbrigliata nei termini di un rapporto intersoggettivo vittima-carnefice, veicola l'idea di uno Stato “arbitro imparziale”, interpellato dunque come attore in grado di offrire soluzioni piuttosto che analizzato come una tra le possibili cause che concorrono alla composizione delle condizioni che favoriscono lo sfruttamento lavorativo grave.

### **3. (Ri)Concettualizzare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo: organizzazione della produzione e “regime di controllo del lavoro”**

Se il radicamento e la diffusione del fenomeno di caporalato ci suggerisce qualcosa, questo rimanda all'inadeguatezza di un approccio che riduce le cause strutturali e politiche dello sfruttamento più o meno grave dei lavoratori, in particolare migranti, a questioni di responsabilità individuale. La concettualizzazione dicotomica, tipicamente liberale, che incapsula e separa le forme di sfruttamento dal resto delle relazioni di lavoro standard, tende a mistificare più di quanto sia in grado di spiegare. L'attività di intermediazione informale di manodopera viene concepita come deviazione dal funzionamento normale e ordinario dell'economia, confinandola nella sfera

dell'economia illegale, offuscando tutta una serie di processi e responsabilità politiche che intervengono invece nella sua (ri)produzione.

Superare le narrazioni semplicistiche del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori migranti significa interrogarsi sui fattori strutturali e relazionali, vale a dire *ri-contestualizzare* i fenomeni di interesse per indagarne il *perché*. Il *contesto* assume particolare rilevanza in un duplice senso: in primo luogo ciò significa ricollocare la riemersione dell'attività di intermediazione e di sfruttamento nelle attuali relazioni di produzione, dunque considerare l'attuale configurazione capitalistica per individuare quei meccanismi economico-produttivo che concorrono alla loro produzione e riproduzione (Rogaly 2008, Banaji 2010, Brass 2013, Barrietos 2013). Oltre al contesto strettamente produttivo, esiste il contesto che si colloca al di fuori del luogo di produzione e del processo lavorativo, in cui sono presenti tutta una serie di istituzioni e processi sociali che intervengono nella formazione di una manodopera flessibile, disciplinata e disponibile ad inserirsi nei circuiti di sfruttamento. Il concetto di "regime di controllo del lavoro - RCL" sarà, a questo fine, un utile strumento di cui servirsi per comprendere le diverse dinamiche sociali e politiche presenti nella creazione di una forza lavoro su misura (Taylor e Rioux 2018).

### ***3.1. Il caporalato e lo sfruttamento nell'attuale sistema produttivo***

Come alcuni studiosi, a livello nazionale e internazionale, hanno documentato, con specifico riferimento al settore agro-alimentare (Rogaly 2008a, Barrientos 2013, Avallone 2017, Perrotta 2017), la diffusione delle pratiche di intermediazione illecita di manodopera e le diverse forme di sfruttamento a queste associate, sono iscrivibili all'interno della generale riorganizzazione del sistema produttivo capitalistico avviatasi intorno agli anni Ottanta.

Le principali trasformazioni sono state traggiate da uno spostamento dell'economia verso una produzione orientata alle esportazioni e una maggiore enfasi accreditata all'integrazione del sistema-paese nel mercato mondiale, che ha promosso, tra le altre cose, la formazione di filiere e catene di produzione globali (Gereffi e Korzeniewicz 1994; Bair 2005; Selwyn 2016 2021). La proliferazione della pratica di intermediazione di manodopera sembra essere strettamente connessa alle modalità contemporanee di *outsourcing* che caratterizzano le attuali reti globali di produzione. La complessa organizzazione industriale dietro questo fenomeno è stata ben analizzata dalla studiosa Stephanie Barrientos (2008; 2013) che, esaminando le "Reti di Produzione Globali" del settore orticolo che legano il Sud Africa al Regno Unito, ha evidenziato in che modo la posizione dominante dei cosiddetti *global buyers*, la "Grande Distribuzione Organizzata" (GDO) come definita in Italia, conferisca a questi il potere di esercitare forti pressioni sulla base

produttiva (i fornitori), scaricando a valle rischi e costi, ma allo stesso tempo esigendo alti livelli qualitativi, tempi di consegna ridotti e bassi prezzi alla produzione per massimizzare gli introiti. I fornitori, a loro volta, preservano le loro entrate scaricando rischi e costi sui reclutatori di manodopera che organizzano i lavoratori “*just-in-time*” e sottopagati attraverso un “sistema a cascata” (Barrientos 2013).

Nel contesto italiano sono state riscontrate dinamiche molto simili. Diverse ricerche (Colloca e Corrado, 2013; Perrotta 2014, 2016; Garrapa, 2017; Salvia 2020a; Ippolito et al. 2021) hanno evidenziato la stessa relazione tra il nuovo assetto produttivo del settore agro-alimentare italiano, organizzato in catene di produzione, e la diffusione di lavoro “*just-in-time*” e iper-flessibile, reclutato e organizzato da caporali. La produzione italiana di ortofrutta fresca (Bertazzoli et al 2004; Petriccione et al 2011; Salvia 2020a, 2020b), ad esempio, è stata interessata da una profonda trasformazione in linea con quanto accaduto a livello internazionale. Vi ritroviamo la riconfigurazione del comparto in catene del valore, con la crescita imponente della grande distribuzione organizzata (GDO), che ha finito per esercitare un’influenza decisiva, in termini di *governance*, lungo tutta la catena. Secondo gli ultimi dati disponibili, circa il 70% dei flussi dei prodotti ortofruccicoli avviene attraverso la Gdo, mentre solo il restante 30% passa per la tradizionale vendita al dettaglio (Ismea 2021a; 2021b).

Per via della crescente concentrazione dei processi di acquisto nelle mani di pochi *buyers*, la filiera ortofruccicola ha assunto una netta forma *buyer-driven* (Gereffi 1994), ossia “diretta”, controllata dai grandi rivenditori. A questa dinamica fa riscontro, infatti, una sempre più accentuata incorporazione diretta della base produttiva all’interno delle catene del valore, attraverso le cosiddette forme di “agricoltura a contratto” o *contract farming*. Si intende, con questa espressione, una nuova forma di relazione che si viene ad instaurare tra il coltivatore e l’azienda di distribuzione. Quest’ultima, anziché rifornirsi tramite i tradizionali centri agroalimentari all’ingrosso - quali il Centro Agroalimentare di Roma presso Guidonia, oppure il Centro Agroalimentare di Fondi, per citare i due principali mercati all’ingrosso che tradizionalmente rifornivano i piccoli mercati regionali e i negozi alimentari nella regione in esame (Salvia 2018) - si avvale di proprie piattaforme logistiche per la raccolta e distribuzione di merci, con l’imposizione di standard di qualità privati, obblighi e requisiti che l’agricoltore è tenuto a soddisfare per rispondere alle specifiche esigenze dell’acquirente (Caruso 2018; da Silva, 2005; Watts 1990). Attraverso questa forma di relazione di tipo diretto con la base produttiva, la grande distribuzione si sposta, dunque, da una tipologia di approvvigionamento prevalentemente basato sul mercato al cosiddetto *coordinamento verticale*, anche definito ‘integrazione verticale’ tra i due nodi della produzione e della distribuzione della filiera agricola,

attraverso però una rigida subordinazione e un serrato controllo del nodo produttivo da parte del grande capitale della distribuzione moderna.

Nella riorganizzazione della produzione ortofrutticola del Basso Lazio in catene del valore, i dati raccolti sul campo confermano le criticità del quadro delineato. La crescente influenza esercitata dalle grandi imprese della distribuzione lungo la filiera ha avuto degli impatti significativi sulla base produttiva, con l'imposizione di alti standard di qualità, obblighi stringenti in termini di tempi e modalità di consegna del prodotto, oltre che prezzi alla produzione altamente competitivi<sup>10</sup>.

Il cambiamento verificatosi nel canale distributivo viene descritto nei seguenti termini da un responsabile acquisti di ortofrutta fresca del Basso Lazio:

*[...] la GDO si è presa tutta la fetta del mercato e si comportano da padroni. Il problema è che adesso, avendo il coltello dalla parte del manico, dettano le regole. I mercati piano piano hanno perso quello che hanno guadagnato loro. C'è stata un'inversione di tendenza e molti non ce l'hanno fatta, e non ce la fanno più adesso<sup>11</sup>.*

Di seguito si riportano le parole di due agricoltori che riassumono il disagio riscontrato dalla base produttiva rispetto ai diversi requisiti che la distribuzione organizzata esige:

*[...] il rischio della produzione è tutto nostro. La cosa certa è solo la riscossione del credito. Ogni tanto ti rimandano indietro la merce, ci dicono "non era del colore giusto; non mi piace; non era del calibro giusto". Oppure volevano un imballaggio alto così e invece è arrivato un po' più basso, volevano una pedana di colore verde e invece era arancione; oppure il camion è arrivato con mezz'ora di ritardo<sup>12</sup>.*

*[...] Quindi il problema loro è più un problema di logistica, cioè fare arrivare la merce negli orari giusti, nei modi giusti, imballata nei modi giusti, in modo che quando arriva nella piattaforma centrale dell'area specifica, da lì c'è solo uno smistamento di prodotti. Sono molto esigenti. Tutto quello che ti dico magari, se vai in un punto vendita, non lo noti, però richiedono specifiche di imballaggio, specifiche di merce, qualità, certificazioni, periodicità. È come una produzione in fabbrica, ma non riescono a capire le problematiche della base, della terra, del tempo, di tante cose<sup>13</sup>.*

---

10 Per un approfondimento sulla specifica configurazione della catena del valore ortofrutticola nell'area di studio del basso Lazio si veda Salvia (2020a; 2020b).

11 Intervista effettuata a Marzo 2016.

12 Intervista effettuata ad Aprile 2016.

13 Intervista effettuata ad Aprile 2016.

L'aumento notevole di rischi, pressioni e costi di produzione, oltre ad una sempre più marcata concorrenza, ha posto dei seri problemi in termini di margini di profitto per gli agricoltori. Questi ultimi sono tenuti ad investire costantemente in efficienza, qualità e ottimizzazione produttiva, mentre, d'altra parte, vi è un indebolimento dei prezzi alla produzione. Per risolvere i propri problemi di integrazione nella catena del valore ortofrutticola, la base produttiva agisce sull'unico fattore di produzione ancora negoziabile: la manodopera (Rogaly 2008; Barrientos 2013). Una delle principali strategie messe in atto dagli agricoltori del comparto ortofrutticolo per recuperare una quota maggiore di valore aggiunto è l'esternalizzazione della gestione della manodopera, e quindi l'utilizzo del servizio degli intermediatori, e l'uso di forza lavoro temporanea, informale e iper-flessibile.

Dunque il potere esercitato dai buyers è un elemento chiave nella riemersione del cosiddetto *gang labour*. Tuttavia, l'intensificazione dello sfruttamento e il ritorno della figura di intermediatore di manodopera quali risultato della 'verticalizzazione' della governance all'interno delle catene del valore ortofrutticole non esaurisce il discorso. Le complesse dinamiche di filiera, per quanto centrali nella proliferazione dei fenomeni in esame, non sono in grado di cogliere processi più ampi, 'orizzontali', che, nel combinarsi con i meccanismi di governance verticali, intervengono nella formazione di una manodopera disponibile a determinate condizioni lavorative (Baglioni et al 2022; McGrath 2013).

### ***3.2. Caporalato e regime di controllo del lavoro***

La riorganizzazione del comparto produttivo agricolo ha, dunque, un ruolo decisivo nella riemersione delle pratiche di intermediazione illecita di manodopera e nella diffusione di forme più o meno grave di sfruttamento. Tuttavia, questa è solo una parte del quadro. Se da un lato le pressioni insite nella strutturazione delle reti globali di produzione portano alla creazione di una 'domanda' di reclutamento di lavoro just-in-time e a basso costo, dall'altro è possibile individuare alcuni meccanismi e processi "orizzontali" o territoriali (Baglioni et al 2022) che concorrono alla formazione di una "offerta" di manodopera altamente precarizzata e sfruttabile che alimenta il sistema di reclutamento illecito.

È opportuno a questo punto introdurre una riflessione più articolata sul significato che può assumere la pratica di intermediazione illecita di manodopera precaria e pronta all'uso all'interno del sistema produttivo. Per indagare la complessità insita nelle pratiche e nelle relazioni di lavoro che stiamo analizzando può essere utile servirsi del concetto di "regime di controllo del lavoro – RCL" (Jonas 1996; Kelly 2002; Anner 2015; Mezzadri 2016; Baglioni 2018; Mezzadri e Baglioni 2020) che, come suggerisce J.

Fudge (2019) è in grado di catturare l'articolata combinazione di consenso e coercizione presente nell'estrazione di valore della forza lavoro. Se, infatti, il ricorso alla violenza e alla coercizione diretta non è in grado di esaurire il discorso sulla mobilitazione della forza lavoro migrante in determinati circuiti di sfruttamento, occorre porre la questione circa la formazione di una manodopera che presenta specifiche caratteristiche di disponibilità, flessibilità e disciplinamento.

L'utilità del concetto di RCL risiede proprio nella sua capacità di spostare l'attenzione dalla relazione interpersonale di dominio sfruttatore-sfruttato e rivolgerla ad una nozione allargata di controllo del lavoro. Andando per gradi: il concetto di RCL ha origine a partire dagli anni Ottanta nell'ambito della teoria del processo lavorativo, un filone di ricerca dedicato all'analisi del modo in cui il capitalismo industriale esercitava il controllo sull'attività lavorativa dei singoli operai all'interno della fabbrica (Braverman 1976; Edwards 1979; Burawoy 1979). Già con Burawoy (1979) la nozione di 'controllo' aveva assunto una sfumatura di significato più ampio e cioè inteso a denotare un processo complesso e contraddittorio in cui convivono sia forme di coercizione sia di consenso, che occultano e perpetrano i rapporti di potere impari tra manodopera e capitale.

Recentemente il concetto è stato rivisitato e rielaborato da studiosi e ricercatori afferenti a diversi ambiti disciplinari (Baglioni 2018; Pattenden 2016; Anner 2015; Mezzadri 2017; Fudge 2019) che hanno ulteriormente sviluppato questa idea complessa di controllo provando ad estrarla dal luogo di produzione e dal processo lavorativo per esplorare diversi processi e meccanismi di disciplinamento e controllo presenti in altri spazi e con il coinvolgimento di una vasta gamma di attori sociali. Secondo questi autori, le strategie di controllo del lavoro messe in atto nel processo produttivo non sono altro che una riproduzione di disuguaglianze più generali presenti nella società, che la parte imprenditoriale ha l'abilità di mettere a profitto. La possibilità di scaricare i rischi e i costi di un'occupazione insicura su uno specifico segmento di manodopera dipende dal suo disciplinamento sociale (Mezzadri 2016).

Dunque, seppur si manifestano più palesemente a livello aziendale, lo sfruttamento e il disciplinamento dei lavoratori si basano su un'oppressione più generale, un'oppressione sociale, che si verifica al di fuori dell'immediato luogo di produzione, e che si rivela centrale nella formazione di manodopera "disponibile". L'utilizzo del concetto di RCL ci consente, dunque, di inserire nell'analisi una moltitudine di pratiche, processi e attori che entrano in gioco nella formazione di una manodopera disciplinata e disponibile ad entrare nei circuiti dello sfruttamento lavorativo. Tra questi, anche lo Stato, con le sue azioni e le sue politiche, può rappresentare un attore che svolge un ruolo incisivo in tali processi. Di seguito verranno forniti due esempi in riferimento al contesto italiano, che hanno il mero scopo di rappresentare

dei semplici spunti di ricerca e non di esaurire il discorso che si può snodare intorno alle questioni riportate. Infatti, l'intermediazione illecita di manodopera è considerata qui una pratica profondamente incardinata (*embedded*) nei persistenti processi di informalizzazione e di svalorizzazione del lavoro, processi chiave nell'indebolimento e disciplinamento della manodopera, specificatamente migrante, in cui lo Stato ha giocato un ruolo tutt'altro che secondario.

### 3.2.1. *Informalizzazione del lavoro*

Sin dalla crisi strutturale del sistema capitalistico degli anni Settanta, con la liquidazione del regime “*labour-friendly*” (Silver e Arrighi, 2000), il lavoro informalizzato, precario e insicuro è diventata la principale modalità di impiego non solo per il Sud globale ma in modo persistente e diffuso anche per i paesi avanzati dell'Occidente (Bremán e der Linden, 2014). A partire dagli anni Ottanta e Novanta nei paesi a capitalismo maturo, la flessibilità del mercato del lavoro è divenuta una priorità. Il leitmotiv suonato ripetutamente era che per recuperare la situazione economica bisognava puntare sulla competitività e, dunque, la flessibilità del mercato del lavoro rappresentava un'urgenza per ottenerla, mentre le rigidità delle diverse regolamentazioni avrebbero giocato contro la ripresa dell'economia. Se però per le aziende la flessibilità lavorativa si è tradotta sostanzialmente nella possibilità di disporre della forza lavoro liberamente a seconda delle esigenze aziendali e delle prestazioni del lavoratore – assumendo e licenziando i lavoratori o aumentando e diminuendo i loro salari (Arnold e Bongiovi 2013) – per i lavoratori la flessibilità ha invece significato prevalentemente erosione dell'occupazione stabile e sicura, e dunque assenza di contratti formali, di diritti, di regolazione e diminuzione drastica del potere contrattuale del lavoro (Gallino, 2009). Come scrivono Jan Bremán e Van der Linden (2014), il processo di informalizzazione del lavoro a livello globale è sicuramente situazionale, determinato localmente e quindi non uniforme nel tempo e nello spazio. E gli Stati in generale sono dei co-agenti cruciali nel plasmare le differenti configurazioni. In Italia, ad esempio, la flessibilità lavorativa è stata perseguita attraverso molteplici misure: a partire dagli anni Ottanta e Novanta, il pacchetto Treu nel 1997, la legge Biagi del 2003, la legge Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2014, solo per citare i passaggi più importanti, hanno introdotto e consolidato il nuovo modello flessibile di rapporti di lavoro nel contesto italiano.

I provvedimenti legislativi che negli ultimi anni sono intervenuti per accrescere la flessibilità hanno prodotto, attraverso una decollettivizzazione dei rapporti di lavoro e una riduzione delle sicurezze relative all'occupazione, incertezza dell'avvenire e abbandono del lavoratore a se stesso (Castel

2011). Come sostengono Webster et al. (2008) e Anner M. (2015), la deregolamentazione e la crescente flessibilità del mercato del lavoro hanno esposto i lavoratori al cosiddetto ‘despotismo di mercato’, una vecchia forma di controllo che disciplina i lavoratori per il solo fatto di trovarsi questi in balia delle forze di mercato senza concrete forme di tutela, per cui disponibili ad accettare lavori mal pagati e pessime condizioni di lavoro pur di non cadere nello stato di disoccupazione.

È l’occupazione instabile e discontinua a disciplinare il lavoratore, il quale deve farsi carico egli stesso dei rischi di un percorso intermittente, il che si traduce spesso, per i segmenti a più bassa qualifica e marginali della forza lavoro, nella necessità di cercare una qualche stabilità occupazionale nel servizio offerto dai caporali (Salvia 2018).

### 3.2.2. Svalorizzazione del lavoro

A questo si aggiunge un ulteriore meccanismo di disciplinamento della manodopera al servizio del moderno settore agro-industriale, che è stato individuato in diversi lavori nel cosiddetto “razzismo istituzionale” (Merrill 2011; Grappi 2012; Margiotta 2012; Strauss e McGrath 2017). Il razzismo istituzionale è una forma molto specifica di razzismo, un processo peculiare di formazione della razza. Con questo concetto non ci si riferisce tanto ai discorsi razzisti su cui diverse forze politiche conservatrici di destra tanto investono. Quest’ultimo è un tipo di razzismo palese, visibile, facilmente riconoscibile. Il razzismo istituzionale invece è una forma di razzismo meno percepibile, più nascosta, più sottile (Bartoli 2012). “Il razzismo istituzionale [...] opera esattamente rivendicando il suo non essere razzista e producendo processi di razzializzazione e di etnicizzazione [...] in cui la razza non è esplicitamente presupposta, ma prodotta” (Grappi 2012, p. 51). Questa specifica tipologia di razzismo si concretizza attraverso gli interventi (e non-interventi), le pratiche e le politiche statali che producono gruppi razzializzati da mettere al lavoro a determinate condizioni. Il colore della pelle, la religione, la lingua sono solo alcuni dei marcatori di differenziazione gerarchica. Esistono altrettanti importanti marcatori, di natura normativa e amministrativa, che razzializzano singoli e segmenti di popolazione ad una disparità trattamento (Bauder 2006).

La gestione istituzionale della questione migratoria fornisce a riguardo un esempio calzante. La legislazione sul permesso di soggiorno, non solo subordina la regolarità del soggiorno all’esistenza di un contratto di lavoro, inducendo i lavoratori migranti ad accettare qualunque condizione lavorativa pur di avere contrattualizzato il rapporto di lavoro, ma rende l’irregolarità e la deportabilità, e dunque la precarietà e l’insicurezza, la condizione *normale* dei migranti (Grappi, 2012, p. 53), per via della durata limitata dei permes-

si, subordinati come sono alla durata dei contratti di lavoro. La condizione di straniero diventa un dato biologico (Bartoli 2012).

Controllo e disciplinamento della forza lavoro possono essere indotte giuridicamente e amministrativamente, concorrendo alla formazione di una “offerta” di manodopera disponibile ad alimentare il sistema di reclutamento illecito. Alla base di questi processi vi è la rappresentazione sociale del lavoratore migrante come più adatto a certe tipologie di lavoro, rappresentazione fortemente sostenuta, se non direttamente promossa, dalla costruzione giuridica del lavoratore migrante come irriducibilmente “altro”, e dunque idoneo al lavoro duro e degradante.

Il processo di razzializzazione istituzionale crea disciplinamento attraverso la costruzione della minorità del migrante, attraverso la *svalorizzazione* della forza lavoro migrante per via della classificazione normativa. L'analisi dello sfruttamento lavorativo richiede inevitabilmente uno sguardo più ampio, dunque, che prenda in considerazione una più generica subordinazione del lavoro dentro e fuori i luoghi di produzione immediati.

#### 4. Conclusioni

In Italia la narrazione su intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento lavorativo è fortemente permeata dal cosiddetto paradigma della “moderna schiavitù”. Paradigma che, basandosi su una concettualizzazione dicotomica delle relazioni di lavoro, tende ad eccezionalizzare le questioni di cui sopra, quali risultato di comportamenti individuali riprovevoli, e a separarle dal resto delle relazioni ordinarie di lavoro.

Cosa ha prodotto questo tipo di narrazione in termini di strumenti di contrasto? Quanto sono efficaci le misure elaborate a partire da una tale concettualizzazione? Cosa lascia in ombra una narrazione interamente focalizzata sulla dimensione intersoggettiva del rapporto di dominazione sfruttatore-sfruttato?

Il confinamento ideologico della relazione di intermediazione di manodopera e di sfruttamento lavorativo al semplice rapporto interpersonale vittima-carnefice, ha comportato il complementare confinamento di politiche e misure di contrasto al solo ambito penale. Superare le narrazioni semplicistiche del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori migranti significa interrogarsi sui fattori strutturali e relazionali, per capire *come* e *perché* ci troviamo di fronte ad una diffusione del fenomeno tanto sorprendente. A tal proposito, il contributo qui proposto ha tentato di sottolineare la rilevanza del contesto capitalistico, inteso in un duplice senso: l'attuale configurazione produttiva, che rappresenta un contesto privilegiato, così come si presenta, per la produzione e riproduzione di sfruttamento lavorativo, più o meno grave, e tutto il contesto che si colloca al di là dell'immediato sito

produttivo, in cui una serie di attori, processi e relazioni intervengono nella formazione di una manodopera che presenta specifiche caratteristiche di disponibilità, flessibilità e disciplinamento. Tra questi, anche lo Stato, con le sue azioni e le sue politiche, può rappresentare un attore che svolge un ruolo incisivo in tali processi. Nel presente contributo sono stati suggeriti due processi chiave nell'indebolimento e disciplinamento della manodopera, specificamente migrante, l'informalizzazione e la svalorizzazione del lavoro, che per ragioni di spazio non è stato possibile approfondire ulteriormente ma che si auspica rappresentino degli spunti per ulteriori riflessioni e ricerche.

## Bibliografia

- Ambrosini, M., (2020), *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Bari, Laterza.
- Anner, M., (2015), Labor Control Regimes and Worker Resistance in Global Supply Chains, *Labour History*, 56, 3, pp. 292–307.
- Arnold, D., Bongiovi, J.R., (2013), Precarious, informalizing and casualizing labor: transforming concepts and understanding, *American Behavioural Scientist*, 57, 3, pp. 289-308.
- ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, (2015), *La Tratta e il Grave Sfruttamento Lavorativo dei Migranti: guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime*, CITTALIA, Fondazione Anci Ricerche.
- Avallone, G., (2013), Presenti/assenti. I lavoratori migranti nell'agricoltura della Piana del Sele. in Colloca, C., Corrado, A., a cura di, *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, Milano, FrancoAngeli.
- Avallone, G., (2017), The land of informal intermediation: the social regulation of migrant agricultural labour in the Piana del Sele, Italy, in Corrado et. al., eds, *Migration and Agriculture. Mobility and change in the Mediterranean area*, London and New York, Routledge.
- Baglioni, E., (2018), Labour Control and the Labour Question in Global Production Networks: Exploitation and Disciplining in Senegalese Export Horticulture, *Journal of Economic Geography*, 18, 1, pp. 11–137.
- Baglioni, E., Mezzadri, A., (2020), Labour Control Regimes and Social Reproduction: Some Reflections on the Strengths and Weaknesses of an Evolving Framework, in Hammer, A., Fishwick, A., eds, *The Political Economy of Work in the Global South*, London, Macmillan.
- Baglioni, E., Campling, L., Coe N.M., and Smith, A., eds., (2022), *Labour Regimes and Global Production*, UK/USA, Agenda Publishing.
- Bair, J., (2005), Global Capitalism and commodity chains: looking back, going forward. *Competition and Change*, 9, 2, pp. 153-80.

- Bales, K., (2010), *I Nuovi Schiavi: la merce umana nell'economia globale*, Milano, Feltrinelli Editore.
- Banaji, J., (2010), *Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation*, Leiden, Brill.
- Barberis, E., (2018), La vulnerabilità sociale dei lavoratori sfruttati, in Campanella, P., a cura di, *Vite Sottocosto. 2° Rapporto Presidio*, Roma, Aracne Editrice.
- Barrientos, S., (2008), Contract Labour: The 'Achilles Heel' of Corporate Codes in Commercial Value Chains, *Development and Change*, 39, 6, pp. 977-990.
- Barrientos, S., (2013), Labour chains: Analysing the role of labour contractors in global production networks, *The Journal of Development Studies*, 49, 8, pp. 1058-1071.
- Bartoli, C., (2012), *Razzisti per Legge: l'Italia che discrimina*. Bari, Editori Laterza.
- Bauder, H., (2006), *How Migration Regulates Labour Markets*, Oxford, Oxford University Press.
- Bertazzoli, A., Giacomini, C., e Petriccione, G., a cura di, (2004), *Il sistema ortofrutticolo italiano di fronte ai nuovi scenari competitivi*. Napoli, Studi e Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Brass, T., (2013), *Labour regime change in the twenty-first century. Unfreedom, capitalism and primitive accumulation*, Chicago, Haymarket Books.
- Braverman, H., (1976), *Lavoro e capitale monopolistico*. Torino, Einaudi.
- Breman, J., (2008), On Labour Bondage, Old and New. *The Indian Journal of Labour Economics*, 51, 1, pp. 83 - 90.
- Breman, J., Van der Linden, M., (2014), Informalizing the Economy: The Return of the Social Question at a Global Level, *Development and Change*, 45, 5, pp. 920-940.
- Burawoy, M., (1979), *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism*, Chicago, Chicago University Press.
- Carchedi, F., a cura di, (2010), *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore.
- Carchedi, F., Quadri, V., (2010), Introduzione, in Carchedi, F., a cura di, *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore.
- Caruso, F.S., (2018), Certificazioni e lavoro nelle filiere agroalimentari. Il caso GlobalGap in Italia, *Meridiana* 93, Agricolture e Cibo, pp. 231-250.
- Castel, R., (2011), *L'insicurezza sociale. Cosa significa essere protetti?*, Torino, Einaudi.
- Cazzola, F., (2018), Bracciantato e conflitto sociale, in *Lotte Bracciantili del dopoguerra nel ferrarese*, Bondeno, Fondazione L'Approdo.

- Chang, D., (2009), Informalizing Labour in Asia's Global Factory, *Journal of Contemporary Asia*, 39, 2, pp. 161 – 179.
- Cia – Agricoltori Italiani, (2016), *Comunicato: Caporalato. Bene la legge, ma attenzione ai risvolti penali nell'applicazione del provvedimento*, consultabile all'indirizzo: <https://cia.it/news/notizie/caporalato-bene-la-legge-attenzione-ai-risvolti-penali-nellapplicazione-del-provvedimento/> (data di ultimo accesso: 28 ottobre 2016).
- Colloca, C., Corrado, A., (2013), *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, Milano, FrancoAngeli.
- Da Silva, C.A., (2005), *The Growing Role of Contract Farming in Agri-Food Systems Development: Drivers, Theory and Practice*, Roma, FAO.
- De Neve, G., (2014), Entrapped entrepreneurship: Labour contractors in the South Indian garment industry, *Modern Asian Studies*, 48, 5, pp. 1302–1333.
- Di Bartolo, F., (2013), Dalle lotte sociali alla globalizzazione delle rivolte. Il movimento bracciantile nelle zone capitalistiche del Mezzogiorno, *Meridiana*, 77, pp. 175-201.
- Di Martino, A., (2015), Caporalato e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, *Diritto Penale Contemporaneo*, 2/2015, pp. 106-126.
- Di Martino, A., (2019), Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù, *Archivio Penale*, 1/2019.
- Dolan, C., Tewari, M., (2001), From what we wear to what we eat: upgrading in global value chains, *IDS bulletin*, 32, 3, pp. 94-104.
- Dondi, M., (2012), *Il conflitto sociale. Dagli albori della sindacalizzazione alla trasformazione delle campagne*, Bologna, ArchetipoLibri.
- Edwards, R., (1979), *Contested Terrain*, New York, Basic Book.
- Federdistribuzione (2021), Dati 2020 – Mappa del sistema distributivo italiano. Scenario Economico e Dinamica dei Consumi.
- Fudge, J., (2018), Modern Slavery, Unfree Labour and the Labour Market: The Social Dynamics of Legal Characterization. *Social & Legal Studies*, 27, 4, pp. 414-434.
- Fudge, J. (2019), (Re)Conceptualising Unfree Labour: local labour control regimes and constraints on workers' freedoms, *Global Labour Journal*, 10, 2, pp. 108-122;
- Gallino, L., (2009), *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Roma-Bari, Editori Laterza.
- Garrapa, A. M., (2017), The citrus fruit crisis: Value chains and 'just in time' migrants in Rosarno (Italy) and Valencia (Spain), in Corrado, A., de Castro, C, and Perrotta D., eds., *Migration and Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean area*, New York, Routledge.
- Gereffi, G., (1994), The organization of buyer-driven commodity chains: How US retailers shape overseas production networks, in Gereffi, G.,

- Korzeniewicz, M., eds., *Commodity chains and global capitalism*, Westport, CT, Praeger.
- Gereffi, G., Korzeniewicz, M., (1994), *Commodity chains and global capitalism*. Westport, CT, Praeger.
- Goldberg, D.T., (2002), *The Racial State*, Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
- Grappi, G., (2012), Lungo la linea del lavoro. Migranti e razzismo istituzionale, in Curcio, A., Mellino, M., eds, *La Razza al Lavoro*, Manifestolibri.
- Guerin, I., (2013), Bonded Labour, Agrarian Changes and Capitalism: Emerging Patterns in South India, *Journal of Agrarian Change*, 13, 3, pp. 405-423.
- HuffPost*, (2015), Maurizio Martina: “Ecco il piano di contrasto al caporalato. Una legge più dura e una cabina di regia”, consultabile all’indirizzo: Maurizio Martina: “Ecco il piano di contrasto al caporalato. Una legge più dura e una cabina di regia” - HuffPost Italia ([huffingtonpost.it](http://huffingtonpost.it)) (data di ultimo accesso: 27 agosto 2015)
- Ilo - International Labour Organization, (1930), *Forced Labour Convention N° 29*, Geneva.
- Ilo - International Labour Organization, (1998), *Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti*, Torino, Centro Internazionale di Formazione dell’ILO.
- Ilo - International Labour Organization, (1999), *Decent Work: Report of the Director General*, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization, (2001), *Stopping Forced Labour*, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization (2005a), *A Global Alliance Against Forced Labour*, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization (2005b), *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidance for Legislation and Law Enforcement*, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization, (2005c), *Trafficking for Forced Labour: How to Monitor the Recruitment of Migrant Workers*. Training Manual, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization, (2014), *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization, (2017), *Global Estimates of Modern Slavery. Forced Labour and Forced Marriage*, Geneva, International Labour Office.
- Ilo - International Labour Organization, (2019), *Eliminating Forced Labour. Handbook for Parliaments No.30*, Geneva, International Labour Office.

- Ilo - International Labour Organization, (2021), *Compendium of promising practices to advance fair recruitment of (migrant) workers*, Geneva, International Labour Office.
- Ippolito I., Perrotta M., Raeymaekers T., a cura di, (2021), *Braccia Rubate dall'Agricoltura. Pratiche di sfruttamento del lavoro migrante*. Torino, Edizioni SEB 27.
- Jannarelli, A., (2014), Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù. *Rivista di Diritto Privato*, 3, pp. 335-367.
- Jonas, A.E., (1996), Local Labour Control Regimes: Uneven Development and the Social Regulation of Production, *Regional Studies*, 30, pp 323-38.
- Kelly, P.F., (2002), Spaces of Labour Control: comparative perspective from Southeast Asia, *Transactions of the Institute of British Geographers*, 27, pp 395-411.
- LeBaron, G., (2015), Unfree labor beyond binaries: Insecurity, social hierarchy, and labor market restructuring, *International Journal of Feminist Politics*, 17, pp. 1-19.
- LeBaron, G., Ayers, A., (2013), The Rise of a 'New Slavery'? Understanding African unfree labour through neoliberalism', *Third World Quarterly*, 34, 5, 873 - 892.
- LeBaron, G., Howard, N., eds., (2015), *Beyond Trafficking and Slavery Short Course: Forced Labour in the Global Economy*, Open Democracy.
- Leccese, V., Schiuma, D., (2018), Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura, *Agriregionieuropa*, 14, 55.
- Lerche, J., (2007), A Global Alliance against Forced Labour? Unfree labour, Neo-liberal Globalisation and the International Labour Organization. *Journal of Agrarian Change*, 7, 4, pp. 425- 452.
- Lerche J., (2011), The Unfree Labour Category and Unfree Labour Estimates: A Continuum within Low-End Labour Relations, *Manchester Papers in Political Economy*, Working paper no. 10.
- Mangano, A., (2009), *Gli africani salveranno Rosarno*, Terrelibere.
- Margiotta, C., (2012), Giustificare l'eccezione: la discriminazione razziale nell'applicazione della legge italiana sull'immigrazione. in Curcio, A., Mellino, M., a cura di, *La Razza al Lavoro*, Manifestolibri.
- McAnulla, S., (2002), Structure and Agency, in Marsh, D., Stoker, G., eds., *Theory and Methods in Political Science*, London, Palgrave, pp. 271-291.
- McGrath, S., (2013), Fuelling global production networks with slave labour? Migrant sugar cane workers in the Brazilian ethanol GPN, *Geoforum*, 44, pp. 32-43;
- Merlo, A., (2019), Il contrasto al 'caporalato grigio' tra prevenzione e repressione, *Diritto Penale Contemporaneo*, 6, pp. 171-188.

- Merrill, H., (2011), Migration and Surplus Populations: Race and Deindustrialization in Northern Italy, *Antipode*, 43, 5, pp.1542-1572.
- Mezzadra, S., (2001), *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*. Verona, Ombre Corte.
- Mezzadri, A., (2016), Class, gender and the sweatshop, *Third World Quarterly*, 37, pp. 1877-1900.
- Mezzadri, A., (2017), *The sweatshop regime: labouring bodies, exploitation, and garments made in India*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Masaf - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, (comunicato stampa 2015), *Caporalato: si è svolto il vertice nazionale al Ministero con Martina e Poletti*, consultabile all'indirizzo: [www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9057](http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9057) (data di ultimo accesso: 27 agosto 2015)
- O'Byrne, D., (2012), *Sociologia. Fondamenti e Teorie*, Milano – Torino, Pearson Italia.
- Omizzolo, M., (2016), Tratta internazionale e sfruttamento lavorativo della comunità punjabi in provincia di Latina, *Romanische Studien*, 3, pp. 357–371.
- Pattenden, J., (2016), Working at the margins of global production networks: local labour control regimes and rural-based labourers in South India, *Third World Quarterly*, 37, 10, pp. 1809-1833.
- Pepe, A., (2012), Il collocamento in Italia in una dimensione storica, *Rivista AE*, 11.
- Perrotta, D., (2013), Traiettorie migratorie nei territori del pomodoro, in Colloca, C., Corrado, A., a cura di, *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, Milano, FrancoAngeli.
- Perrotta, D., (2014), Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura, *Meridiana*, 79, pp. 193-220.
- Perrotta, D., (2016), Ghetti, broker e imperi del cibo. La filiera agro-industriale del pomodoro nel Sud Italia, *Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane*, 1, 1, pp. 261-288.
- Perrotta, D., (2017), Processing tomatoes in the era of the retailing revolution: mechanization and migrant labour in northern and southern Italy, in Corrado, A., et al., eds., *Migration and Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean area*. London and New York, Routledge.
- Petriccione, G., dell'Aquila, C., e Perito, M.A., (2011), Ortofrutta e catena del valore globale. *Agriregionieuropea*, 7, 27.
- Phillips, N., (2013), Unfree labour and adverse incorporation in the global economy: comparative perspectives on Brazil and India, *Economy and Society*, 42, 2, pp. 171-196.
- Picherit, D., (2009). 'Workers, trust us!' Labour middlemen and the rise of the lower castes in Andhra Pradesh, in Breman, J., Guerin, I., and

- Prakash, A., eds., *India's Unfree Workforce: Of Bondage Old and New*, New Delhi, Oxford University Press, pp. 259-283.
- Rigo, E., Dines, N., (2015), Postcolonial citizenships and the 'refugeeization' of the workforce: migrant agricultural labor in the Italian Mezzogiorno, in Ponzanesi, S., Colpani G., eds., *Postcolonial transitions in Europe: contexts, practices and politics*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, pp. 151-172.
- Rigo, E., Dines, N., (2017), Lo sfruttamento umanitario del lavoro. Ipotesi di riflessione e ricerca a partire dal caso delle campagne del Mezzogiorno, in Chignola, S., Sacchetto, D., a cura di, *Le Reti del Valore. Migrazioni, produzione e governo della crisi*, Roma, DervieApprodi.
- Rioux, S., LeBaron, G., and Verovšek, P.J., (2019), Capitalism and unfree labour: a review of Marxist perspectives on modern slavery, *Review of International Political Economy*, 27, 3, pp. 709 – 731.
- Rogaly, B., (2008a), Intensification of Workplace Regimes in British Horticulture: the Role of Migrant Workers, *Population, Space and Place*, 14, 6, pp. 497-510.
- Rogaly, B., (2008b), Migrant Workers in the ILO's *Global Alliance Against Forced Labour* report: a critical appraisal, *Third World Quarterly*, 29, 7, pp. 1431-1447.
- Salvia, L., (2018), Labour subcontracting and forced labour in Italy: A tale of depoliticised labour relations', *OpenDemocracy*, 23 April.
- Salvia, L., (2020a), The restructuring of Italian agriculture and its impact upon capital-labour relations: labour contracting and exploitation in the fresh fruit and vegetable supply chain of the Lazio Region, Central Italy, *Journal of Agrarian Change*, 20, 1, pp. 98-112.
- Salvia, L., (2020b), I caporali e il loro ruolo nella filiera agroalimentare del Basso Lazio: oltre la criminalizzazione, *Sociologia Urbana e Rurale*, XLII, 121, pp. 103-123.
- Schling, H., (2017), (Re)production: Everyday Life in the Workers' Dormitory, *Society and Space. Forum on Social Reproduction*, 7 November.
- Selwyn, B., (2010), Globalized Horticulture: The Formation and Global Integration of Export Grape Production in North East Brazil, *Journal of Agrarian Change*, 10, 4, pp. 537 – 563.
- Selwyn, B., (2016), Global value chains and human development: a class-relational framework, *Third World Quarterly*, 37, 10, pp. 1768 – 1786.
- Selwyn, B., (2021), World Development under Monopoly Capitalism, *Monthly Review*, 73, 6, pp. 15.28.
- Silver, B.J., Arrighi, G., (2000), Workers North and South, in Panitch, L., Leys C., eds., *Socialist Register 2001*. London, Merlin Press.
- Stoppioni, C., (2019), Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603-bis C.P., *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n.2/2019.

- Stoppioni, C., Santoro, E., (2022), *IV Rapporto del Laboratorio "Altro Diritto" / FLAI CGIL sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione sue vittime*, a cura del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime L'Altro Diritto – Centro di Ricerca Interuniversitario (ADIR) / FLAI-CGIL.
- Strauss, K., McGrath, S., (2017), Temporary migration, precarious employment and unfree labour relations: Exploring the 'continuum of exploitation' in Canada's Temporary Foreign Worker Program, *Geoforum*, 78, pp.199-208.
- Taylor, M., Rioux, S., (2018), *Global Labour Studies*. UK, Polity Press.
- Torre, V., (2019), Lo sfruttamento lavorativo. La tipicità dell'art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale, *Questione Giustizia*, 4/2019.
- Watts, M., (1990), Peasants under contract: Agro-food complex in the Third World, in Bernstein, H., Crow, B., Mackintosh M., and Martin C., eds., *Food Question: profit versus people?*, New York, Monthly Review Press.
- Webster, E., Lambert, R., and Bezuidenhout, A., (2008), *Grounding Globalization: Labour in the Age of Insecurity*. UK/USA, Blackwell Publishing.

# Comunicare l'impegno per l'ambiente: le nuove regole europee contro il *greenwashing*

## Communicating Environmental Commitment: New European Rules against Greenwashing

MARIA CRISTINA REALE<sup>1</sup>

### Sommario

Il contributo ragiona sulle direttive recentemente adottate dal legislatore europeo per contrastare il fenomeno dell'ambientalismo di facciata e rafforzare la tutela di consumatori e operatori economici, nell'ambito di una più ampia strategia volta al raggiungimento di una economia sempre più sostenibile. La lettura combinata dei due provvedimenti, seguendo anche le modifiche apportate nel corso del processo di approvazione definitiva, consente di evidenziare alcuni aspetti peculiari della tecnica legislativa europea che, nel voler dettare criteri per armonizzare la disciplina di determinati settori a livello UE, tende ad essere particolarmente minuziosa nella definizione di diritti e oneri e ad abbondare nella emanazione di atti normativi i cui contenuti si sovrappongono parzialmente. I rischi sono quelli di creare più dubbi che certezze nei destinatari e di dare origine a prassi applicative frammentate.

**Parole chiave:** Unione europea; *greenwashing*; tutela dei consumatori; *green claims*; efficacia

### Abstract

The article deals with the EU directives recently adopted to fight greenwashing and strengthen the protection of consumers and economic operators, as part of a broader strategy aimed at achieving an increasingly sustainable economy. The analysis of the two documents, taking into account also the amendments introduced during their final approval process, allows to underline certain distinctive features of the European legislative technique that, while on the one hand aims to harmonise the regulation of certain sectors at EU level, on the other hand tends to be particularly meticulous in the definition of rights and burdens and often exceed in adopting regulatory

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università degli studi dell'Insubria. [cristina.reale@uninsubria.it](mailto:cristina.reale@uninsubria.it)

acts whose contents partially overlap. The risks are to raise more doubts than certainties among their addressees and to give rise to fragmented enforcement practices.

**Keywords:** European Union; greenwashing; consumer protection; green claims; effectiveness

## 1. Tra correttezza e pratiche sleali: i richiami alla sostenibilità nelle strategie commercializzazione

La tutela dell'ambiente, con le sue diverse sfaccettature, occupa da tempo l'attenzione di politici, legislatori, economisti e sociologi. Pur essendo percepito come un tema di carattere "universale", che necessita di analisi, contributi e interventi multidirezionali, coinvolgendo istituzioni sovranazionali, governi, imprese pubbliche e private fino ai comuni cittadini, si tratta di un tema notoriamente divisivo. Tra gli stessi scienziati persistono sacche di scetticismo o perfino di negazionismo riguardo a cause ed effetti del riscaldamento globale, che alimentano le resistenze di gruppi di interesse politici e industriali impegnati a frenare le iniziative volte a sostenere i processi di transizione verde<sup>2</sup>. Anche sul piano mediatico si succedono campagne di disinformazione che negli ultimi tempi sembrano aver mutato strategia di approccio, passando dal contestare l'esistenza stessa del cambiamento climatico al mettere in discussione gli effetti delle soluzioni e delle iniziative prospettate per contrastarlo<sup>3</sup>.

Sotto un diverso profilo, con l'aumento dell'interesse e della sensibilità da parte dell'opinione pubblica soprattutto occidentale per la protezione dell'ambiente, si sono moltiplicate le azioni e le pratiche adottate da im-

---

2 L'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – con l'individuazione di diversi obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale e istituzionale – è stata sottoscritta nel 2015 da tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite. Tuttavia, l'adozione delle misure necessarie per darvi concreta attuazione è all'origine di continui contrasti rispecchiati dai risultati, spesso deludenti e controversi, delle varie COP (Conference of the Parties) che riuniscono i Paesi aderenti alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Peraltro, l'appuntamento svoltosi nel dicembre 2023 si è concluso con un accordo che ha riconosciuto la necessità di accelerare l'abbandono dei combustibili fossili.

3 Si veda a riguardo un recente studio pubblicato dall'organizzazione no-profit britannica Center for Countering Digital Hate, *The New Climate Denial. How Social Media Platforms and Producers Content profit by spreading new forms of climate denial*, consultabile all'indirizzo: <https://counterhate.com/research/new-climate-denial/>. Anche in occasione del World Economic Forum svoltosi a Davos nel gennaio 2024 il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha ricordato e sottolineato i rischi per la piena realizzazione di una economia circolare provenienti appunto dalle campagne di disinformazione.

prese e produttori per dimostrare il proprio impegno ecologista, vantare il rispetto di standard di sostenibilità e risultare più competitive nei confronti dei concorrenti, nonché più attrattive verso i consumatori. La salvaguardia dell'ambiente è così divenuta questione cruciale anche sotto il profilo della comunicazione aziendale, in particolare per quanto riguarda la promozione di prodotti e servizi. Il cosiddetto *green marketing* ha costituito oggetto di approfondimenti anche sul piano dottrinale già negli anni '70 e si è evoluto di pari passo con l'intensificarsi di studi e analisi sui rapporti tra economia, metodi di produzione e equilibrio dell'ecosistema, arricchendosi di dimensioni e significati (Peattie 2001, p. 130; Kumar, Rahman, Kazmi, Goyal 2012, p. 485; Vilkaite-Vaitone, Skackauskiene 2019, p. 55)<sup>4</sup>. In linea di massima, l'espressione può essere riferita all'insieme di strategie e azioni adottate – e, appunto, comunicate – da un'azienda o da un marchio per perseguire una politica di ecocompatibilità, realizzando prodotti oppure offrendo servizi a basso impatto ambientale: l'obiettivo è naturalmente quello di orientare le scelte dei consumatori, consolidare la propria posizione sui mercati e migliorare la propria immagine<sup>5</sup>. Come sempre però, accanto a comportamenti virtuosi si registrano anche prassi meno corrette, e tra queste grande rilievo ha acquisito il cosiddetto *greenwashing*, o ambientalismo di facciata.

Il termine, oramai divenuto di uso comune, è riferibile ad un insieme di condotte e prassi (Lyon, Montgomery, 2015, pp. 244 ss.) volte a ad evidenziare la “filosofia” ecologista di un'azienda, ricorrendo ad asserzioni suggestive e spesso anche persuasive, ma che si rivelano prive di un solido fondamento o riscontro scientifico. Che il *greenwashing* costituisca un problema è facilmente intuibile: attratti da questo tipo di dichiarazioni, i consumatori scelgono determinati prodotti pensando di effettuare acquisti sostenibili, mentre in realtà il loro comportamento viene incanalato in una direzione tutt'altro che efficiente sotto il profilo ambientale. Si è quindi di fronte ad una pratica commerciale sleale, che distorce le dinamiche del mercato in quanto ingannevole nei confronti degli acquirenti e scorretta rispetto a im-

---

4 Nella ricca letteratura dedicata al tema l'evoluzione del *green marketing* è stata suddivisa in tre periodizzazioni: una prima fase “ecologica” (anni '60 e '70), in cui l'attenzione era focalizzata sulla denuncia di danni specifici (inquinamento dell'aria e delle risorse idriche, consumo di risorse) provocati dalle industrie; una fase “ambientalista” (a partire dalla fine degli anni '80) nel corso della quale le analisi sono state estese alla considerazione degli effetti distruttivi delle attività umane sull'ambiente, sulla vita umana e sulle diverse specie; una fase “sostenibile” (anni 2000) incentrata sull'individuazione dei requisiti per rendere le attività umane e produttive compatibili con l'ambiente (cfr. Peattie 2001).

5 Come noto, attualmente l'impegno ambientale di un'azienda rientra fra i cosiddetti criteri ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) che misurano la performance delle imprese (e dunque il rischio che possono rappresentare per gli investitori) anche sotto il profilo della sostenibilità sociale e delle politiche di governo societario che le caratterizzano.

prese concorrenti che adottano comportamenti genuinamente in linea con le politiche “verdi”.

Il fenomeno è oggetto di numerosi studi che ne hanno analizzato le dimensioni, le linee evolutive, il grado di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica e gli strumenti giuridici adottati per tentare di arginarlo e contrastarlo (Letizi, 2024). Parte di questa letteratura si è concentrata sulla tipizzazione dei fattori che possono alimentare il *greenwashing*: la pressione delle forze di mercato – investitori e consumatori sensibili alle performance ambientali – in grado di spingere le aziende a enfatizzare la propria immagine di sostenibilità; le caratteristiche organizzative delle imprese, che possono incidere sulla valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall’adozione di un ambientalismo di facciata; infine, in un contesto caratterizzato da una distribuzione asimmetrica di informazioni, va tenuta in considerazione anche la tendenza a sovra- o sottostimare le ripercussioni sull’ecosistema di prassi imprenditoriali o comportamenti individuali (Roszkowska-Menkes 2021, p. 2 ss.).

Uno dei fattori maggiormente determinanti, tuttavia, è legato alla sussistenza di un quadro normativo ancora frammentato: proprio a causa delle sue diverse sfaccettature – ambientale in senso stretto, sociale, finanziaria – il *greenwashing* rappresenta uno dei principali temi attorno a cui ruota il contenzioso climatico a livello mondiale<sup>6</sup> ed è oggetto di un vero e proprio mosaico di regolamentazioni che abordano la questione da diverse angolazioni e la cui interpretazione e applicazione spesso risentono delle differenti opinioni e sensibilità rispetto alle implicazioni derivanti dalle politiche finalizzate alla tutela dell’ambiente.

## 2. La strategia delle istituzioni europee contro l’ambientalismo di facciata

È proprio su questo fattore che sono recentemente intervenute le autorità europee, in realtà da tempo impegnate nella valutazione delle conseguenze economiche e sociali legate al cambiamento climatico<sup>7</sup>. In particolare, esse hanno dedicato un’attenzione sempre maggiore al ruolo che i consumatori possono svolgere nel garantire l’effettiva attuazione delle diverse iniziative a tutela dell’ambiente ed hanno a più riprese sottolineato come, a tal fine, sia cruciale che cittadini e autorità pubbliche possano disporre di informazioni chiare e attendibili sulle caratteristiche di beni e servizi, nonché sui materiali

6 Come indicato nella relazione realizzata dallo United Nations Environment Programme (UNEP): *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review* (pp. 55 ss.), consultabile all’indirizzo: <https://www.unep.org/resources/report/>.

7 Il primo programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale risale al 1973 (GU C 112m del 20.12.1973. pp. 3 e ss.)

e sulle tecnologie impiegati nei diversi processi di produzione, distribuzione e commercializzazione (Pozzo 2020, p. 709).

Peraltro, non è del tutto semplice costruire una comunicazione *green* pienamente corretta e garantire che le informazioni necessarie siano effettivamente ottenibili in maniera completa ed esauriente.

I motivi sono diversi, a partire dalla eterogeneità delle metodologie individuate per misurare la cosiddetta impronta ambientale, ossia per calcolare il consumo di risorse e l'assorbimento di rifiuti che lo svolgimento delle attività umane implica in una data porzione di territorio. Da anni il metodo di riferimento per valutare la sostenibilità di prodotti e servizi e ottenere certificazioni di compatibilità ambientale è rappresentato dall'analisi del ciclo di vita<sup>8</sup>. Si tratta di un indicatore complesso, che abbraccia tanto le fasi di estrazione delle materie prime, quanto quelle di realizzazione e di utilizzo e smaltimento finale, o riciclo. Se si considerano la varietà e la complessità dei beni e servizi immessi sul mercato globalizzato, gli aggiornamenti continui imposti dalle innovazioni tecnologiche e il numero degli attori, sia pubblici che privati, coinvolti nelle filiere di produzione e di commercializzazione, appare intuibile quanto possa essere difficile valutare in concreto la portata di tale impatto.

Di concerto con i rappresentanti dell'industria, le autorità europee si sono adoperate per definire in modo più armonizzato e coerente, all'interno del mercato unico, la valutazione dell'impronta ambientale tanto dei prodotti (*Product Environmental Footprint*, PEF) quanto delle organizzazioni (*Organisation Environmental Footprint*, OEF)<sup>9</sup>. Esse hanno però dovuto rilevare la persistenza di un'ampia area di discrezionalità riguardo alla scelta dei metodi con cui concretizzare gli standard così individuati: il che rappresenta un ostacolo alla disponibilità di risultati e dati sufficientemente coerenti e comparabili da essere poi tradotti in informazioni che possano essere pienamente e agevolmente comprese dai consumatori<sup>10</sup>.

---

8 L'analisi del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment*, LCA), nota anche come analisi "dalla culla alla tomba", è regolamentata a livello internazionale da norme elaborate dall'International Organization for Standardization (ISO), le quali però definiscono principi di massima che vanno poi adattati ai processi specifici di ciascuna attività. Cfr. la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale"* (COM/2003/0302 def.).

9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Costruire il mercato unico dei prodotti verdi Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni*, del 9.4.2013 (COM/2013/196 final). Al punto 3.1 la Commissione precisava che "[u]na delle maggiori criticità che accomuna alcuni approcci metodologici per la misurazione delle prestazioni ambientali è la loro incompletezza, in quanto non prendono in esame tutti gli impatti diretti e indiretti del prodotto o dell'organizzazione in questione" (sul punto cfr. anche Pozzo 2020, p. 712).

10 Cfr. il report pubblicato nel 2022 dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea, *Understanding Product Environmental Footprint and Organisation*

Un altro fattore da tenere in considerazione è rappresentato dalle modalità con cui i prodotti “amici dell’ambiente” vengono presentati e promossi. Anche su questo argomento si è formata una vasta letteratura che ha preso in esame la costruzione della comunicazione *green* – nel cui ambito vanno ricompresi tanto i messaggi promozionali in senso ampio quanto le etichette e le diverse forme di *packaging* – evidenziando come uno dei suoi tratti distintivi sia costituito dall’intreccio continuo fra voci che posseggono una matrice tecnica precisa (si pensi a termini come “organico”, “compostabile”, “biodegradabile”) ed altre di carattere più generico (“sostenibile” o “naturale”, per limitarsi agli esempi più diffusi), spesso associate ad indicazioni non testuali, come l’uso del colore verde o il ricorso a immagini, suoni o musiche che evocano atmosfere naturali (Castro Santa & Drews, 2022). Agli *escamotages* tecnico-linguistici utilizzati dagli esperti di comunicazione si aggiunge il fatto che la maggior parte dei consumatori non è obiettivamente in grado di distinguere fra termini specialistici e generici (Spedicato 2024, p. 63), il che evidentemente agevola il fraintendimento sulla reale portata delle informazioni così veicolate.

Illustrando la strategia di azione comunemente conosciuta come *Green Deal* europeo, lanciata nel 2019, la Commissione ha dichiarato di voler affrontare su basi nuove i problemi legati a clima e ambiente, intensificando gli sforzi per contrastare il fenomeno delle false dichiarazioni di ecocompatibilità anche sotto il profilo regolamentare<sup>11</sup>. Nel *Piano d’azione sull’economia circolare* del 2020<sup>12</sup>, essa ha poi annunciato l’intenzione di proporre una revisione della legislazione eurounitaria in modo da accelerare la transizione verso un modello di crescita in grado di garantire il “mantenimento del consumo di risorse entro i limiti del pianeta” (punto 1 del Piano), ribadendo l’importanza di porre consumatori ed acquirenti pubblici in grado di operare scelte informate (punto 2.2), stimolando al contempo la competitività degli operatori economici che si impegnano attivamente in politiche di sostenibilità.

---

*Environmental Footprint methods*, consultabile all’indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c43b9684-4521-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en>.

11 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Il Green Deal europeo*, 11.12.2019 (COM/2019/640 final), p. 8: “Anche le informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante”.

12 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva*, 11.3.2020 (COM/2020/98 final). Il punto 2.2 è significativamente intitolato “Dare ai consumatori e agli acquirenti pubblici la possibilità di operare scelte informate”.

Sullo sfondo di questo articolato contesto, le autorità europee hanno adottato un “pacchetto” di iniziative<sup>13</sup> di cui fanno parte due direttive volte a contrastare il fenomeno dell'ambientalismo di facciata e a regolamentare la comunicazione *green*.

### 3. La “direttiva *greenwashing*”

Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2024/825/UE<sup>14</sup> riguardante la “responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione” (nota mediaticamente anche come “direttiva *greenwashing*”).

Già dall'intitolazione dell'atto appaiono chiare le ragioni della sua adozione, peraltro diffusamente illustrate nel preambolo, e che si riallacciano all'orientamento già indicato nel precedente paragrafo: per consentire ai consumatori di svolgere un ruolo di primo piano nella “messa a terra” delle politiche di sostenibilità, è indispensabile che i produttori mettano a loro disposizione informazioni “chiare, pertinenti e affidabili” sulle caratteristiche ecocompatibili dei loro prodotti e delle loro attività. Va peraltro evidenziato che nella vigente normativa UE in materia di tutela dei consumatori sarebbero già individuabili strumenti per contrastare il moltiplicarsi di asserzioni ambientali ambigue, false o fuorvianti (Pozzo 2020: 721), che di fatto rientrano nella fattispecie generale delle pratiche commerciali sleali. Le disposizioni esistenti – contenute in particolare nella direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori,<sup>15</sup> e nella

---

13 Si inseriscono in questa strategia anche provvedimenti più specifici: ad es., il cd. regolamento “Ecodesign” (Espr) che detterà norme specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (sul testo la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo a dicembre 2023); la strategia “Dal produttore al consumatore”, volta a garantire la sostenibilità dell'attuale sistema alimentare dell'UE, di cui fanno parte iniziative che vanno dal sostegno all'agricoltura biologica all'adozione di norme in materia di sicurezza alimentare, di etichettatura e di commercializzazione di varie categorie di prodotti (cfr. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/from-farm-to-fork>); la proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [COM(2022) 677 final] e quella sulla istituzione di un quadro di certificazione dell'Unione europea per gli assorbimenti di carbonio [COM/2022/672 final]. Su queste due ultime proposte Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo nei primi mesi del 2024.

14 Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj>).

15 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e

direttiva 2011/83/UE, riguardante i diritti dei consumatori<sup>16</sup> – tuttavia non introducono obblighi specifici a riguardo e la loro applicazione all’ecologismo di facciata risulta comunque vincolata ad una valutazione caso per caso<sup>17</sup>. La diffusione massiccia del *greenwashing* ha reso invece urgente dettare norme specifiche e definire tali pratiche come sleali in ogni circostanza, prescindendo quindi dalla necessità di dimostrare la sussistenza di un danno da esse derivante per i produttori concorrenti o per i consumatori.

### 3.1. I punti essenziali della direttiva *greenwashing*

Nel preambolo della direttiva si evidenzia la necessità di contrastare una serie di pratiche commerciali sleali che ostacolano l’adozione di comportamenti pienamente sostenibili da parte dei consumatori. Si tratta, in particolare di quattro categorie (‘considerando’ 1):

- l’esistenza di pratiche industriali o commerciali associate all’obsolescenza precoce dei beni;
- la diffusione di asserzioni ambientali ingannevoli;
- l’uso di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici;
- la proliferazione di marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.

È interessante rilevare come nel concetto di *claims* di sostenibilità vengano fatti rientrare non soltanto i riferimenti ambientali in senso stretto, ma anche quelli relativi alle “caratteristiche sociali” vantate da un’azienda. Queste

---

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”), (GU L 149 dell’11.6.2005, pp. 22 e ss.).

16 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pp. 64 e ss.).

17 Cfr. il testo della proposta di direttiva *greenwashing*, presentata nel marzo 2022 [COM(2022) 143 final, pag. 3], in cui si evidenzia come l’assenza di norme specifiche per contrastare la prassi dell’obsolescenza precoce e la necessità di valutarne gli effetti concreti sul comportamento dei consumatori rendesse di fatto difficile l’applicazione delle direttive europee in questo ambito. Nella proposta sono riportati gli esiti di indagini condotte dalla Commissione tra il 2015 e il 2021 sul comportamento dei consumatori, che avevano evidenziato le difficoltà spesso incontrate dai consumatori nel reperire e comprendere le informazioni riguardanti, ad esempio, la riparabilità dei prodotti o l’assenza di garanzie commerciali. Da un altro studio condotto ancora dalla Commissione nel 2020 era poi emerso che una percentuale significativa (pari al 53,3 %) delle dichiarazioni ambientali relative a una vasta gamma di prodotti diffuse nell’UE fornivano informazioni vaghe, fuorvianti o infondate, presenti tanto nella pubblicità quanto sui prodotti stessi. Di qui la necessità di dettare obblighi puntuali a riguardo, per incentivare i produttori a colmare queste lacune informative.

ultime possono riguardare l'intera catena del valore di un prodotto e ricomprendere aspetti diversi, attinenti ad esempio alla qualità delle condizioni di lavoro (e quindi, aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori o all'adeguatezza dei salari) oppure al rispetto di diritti fondamentali, delle pari opportunità e alla realizzazione del dialogo sociale ('considerando' 3).

La direttiva *greenwashing* consta di 6 articoli e di un allegato. Le prime due disposizioni contengono modifiche alle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE poc'anzi menzionate. Trattandosi di un atto integrativo, la parte sostanziale della nuova direttiva è quindi redatta con la tecnica delle aggiunte apportate a norme già vigenti<sup>18</sup>. Anche se la lettura del provvedimento probabilmente non ne risulta agevolata, le motivazioni alla base delle integrazioni così introdotte sono comunque ampiamente illustrate nei diversi 'considerando' di cui si compone il preambolo e ai quali verrà fatto riferimento anche qui di seguito. Gli artt. 3-6 contengono disposizioni più "tecniche", dedicate alla procedura di valutazione dell'applicazione della direttiva, al suo recepimento, alla sua entrata in vigore e all'individuazione dei destinatari<sup>19</sup>. Nell'allegato, infine, vengono riepilogate le modifiche apportate alla cosiddetta "lista nera", ossia l'elenco di pratiche commerciali sleali riportato nell'allegato alla direttiva 2005/29/CE.

Andando più nel dettaglio, l'art. 1 contiene una serie di definizioni che possono considerarsi come il consolidamento di prassi e principi interpretativi che su questo tema si sono succeduti e in parte sovrapposti nel corso degli anni.

In particolare, il concetto di "asserzione ambientale" è definito dall'art. 1.1, lett. b):

nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo.

---

18 L'art. 1 della nuova direttiva si riferisce a integrazioni alla direttiva 2005/29/CE, introducendo modifiche all'art. 2, 1° comma (con l'aggiunta di definizioni che attengono specificamente alle pratiche associabili al *greenwashing*), all'art. 6, paragrafi 1 e 2, e all'art. 7, oltre che all'allegato contenente la "lista nera". L'art. 2 della nuova direttiva riguarda invece la direttiva 2011/83/UE, di cui vengono modificati gli artt. 2, 5, par. 1, 6, par. 1, 8, par. 2 e vengono aggiunti gli artt. 22 bis e 27 bis.

19 La direttiva è entrata in vigore il 26 marzo 2024. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi ad essa e ne applicheranno le disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026.

Rispetto alla proposta iniziale presentata a marzo 2022, nel testo approvato definitivamente è stato rimosso il riferimento ai cosiddetti *claims* espliciti, ossia alle asserzioni ambientali redatte “in forma testuale o riportata in un marchio ambientale”. Nel corso delle discussioni sulla proposta era stato infatti evidenziato il carattere ambiguo dell’espressione che avrebbe potuto essere riferita tanto alla forma scritta quanto a quella grafica. Nel testo definitivo è rimasta invece la definizione di “asserzione ambientale generica”, da intendersi come

qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione.

La formulazione si riferisce a dichiarazioni meramente suggestive volte a dare l’impressione che le prestazioni ambientali vantate corrispondano ad una eccellenza riconosciuta<sup>20</sup>. Come specificato ai ‘considerando’ 9 e 10 della direttiva, tale eccellenza andrebbe espressa in maniera evidente nello stesso mezzo di comunicazione – ossia nell’annuncio pubblicitario, sulla confezione del prodotto o nell’interfaccia di vendita online – o comunque essere dimostrabile mediante la conformità al regolamento sul marchio Ecolabel UE<sup>21</sup>, oppure corrispondere alle migliori prestazioni ambientali ai sensi della normativa in materia di etichettatura energetica<sup>22</sup>.

Sono assimilabili alle asserzioni ambientali suggestive anche quelle che riguardano prestazioni ambientali future. Si tratta, ad esempio, delle allusioni al raggiungimento della neutralità climatica entro una determinata data, oppure dei riferimenti all’eliminazione delle emissioni di carbonio: con simili dichiarazioni si induce il consumatore a pensare che, acquistando un certo prodotto, potrà contribuire in maniera attiva alla transizione verde. Per essere considerati ammissibili, detti *claims* dovranno essere suffragati da

---

20 Al ‘considerando’ 9 vengono riportati alcuni esempi di asserzioni ambientali generiche: “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile”, “verde”, “amico della natura”, “ecologico”, “rispettoso dal punto di vista ambientale”, “rispettoso dal punto di vista del clima”, “che salvaguarda l’ambiente”, “rispettoso in termini di emissioni di carbonio”, “efficiente sotto il profilo energetico”, “biodegradabile”, “a base biologica” o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del servizio offerto.

21 Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, p. 1 ss.).

22 Al ‘considerando’ 10 si fa riferimento al sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024, riconosciuto ufficialmente negli Stati membri, e al Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, p. 1).

un piano di attuazione “dettagliato e realistico” in cui l'operatore economico, sulla base di una valutazione di ciascun caso concreto, indichi impegni e obiettivi chiari, oggettivi, misurabili, specificando come e con quali risorse i suddetti impegni saranno conseguiti. Il piano di attuazione dovrà inoltre essere assoggettato a una verifica periodica da parte di un soggetto terzo indipendente, le cui conclusioni andranno messe a disposizione dei consumatori [‘considerando’ 4 e art. 1.2, lett. b)].

Un'altra definizione di rilievo, contenuta sempre nell'art. 1.1, lett. b), è quella di “marchio di sostenibilità”:

qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

Nel corso degli anni si è registrata una proliferazione di etichette o loghi “verdi”, riferiti a caratteristiche diverse di un prodotto, di un'impresa o di un processo di produzione. Gli oltre 200 marchi ambientali diffusi nel mercato dell'Unione<sup>23</sup>, molto eterogenei quanto a funzionamento, grado di trasparenza e di attendibilità delle informazioni comunicate, vengono evidentemente utilizzati per condizionare le scelte dei consumatori<sup>24</sup> ma non sempre rispondono ai necessari requisiti di accuratezza e affidabilità. La questione, da tempo monitorata dalle istituzioni europee<sup>25</sup>, viene affrontata con la direttiva *greenwashing* disponendo che possano essere esibiti soltanto marchi stabiliti da autorità pubbliche o basati su un sistema di certificazione da parte di terzi<sup>26</sup>. Requisito che si traduce, evidentemente, in un considere-

---

23 Si veda in proposito il ‘considerando’ 39 della proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali (su cui ci si soffermerà in dettaglio più avanti).

24 Cfr. il ‘considerando’ 8 della direttiva 2024/825/UE: “Nei casi in cui l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, tale marchio di sostenibilità dovrebbe inoltre essere considerato come un'asserzione ambientale”.

25 La questione è da tempo monitorata dalle istituzioni europee: si veda, ad es., la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare* (COM/2015/614 final, del 2.12.2015, punto 2).

26 Sempre l'art. 1.1, lett. b) chiarisce che per “sistema di certificazione” si intende “un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico”. I sistemi di certificazione dovranno inoltre soddisfare una serie di criteri, indicati dettagliatamente nella disposizione, volti sostanzialmente a garantire che la verifica sia improntata alla trasparenza, all'equità e alla non discriminazione (cfr. anche il ‘considerando’ 7).

vole aumento di responsabilità per i professionisti i quali, per non incorrere nella revoca o nella sospensione dell'uso del marchio o dell'etichetta “verde”, dovranno garantire che gli stessi rispondano a criteri rigorosi di trasparenza e credibilità.

Alle suddette definizioni<sup>27</sup>, così come illustrate e dettagliate con le considerazioni contenute nel preambolo della direttiva, fa riferimento l'allegato alla direttiva *greenwashing* che, come anticipato, integra l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, e quindi sempre vietate. Alla cd. “lista nera” vengono dunque aggiunte prassi comunemente associate all'ambientalismo di facciata:

- l'esibizione di marchi o etichette di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche;
- la formulazione di asserzioni generiche e non dimostrabili che riguardano prestazioni ambientali di eccellenza di un prodotto o di un'attività;
- il ricorso ad asserzioni ambientali riferite a un prodotto nel suo complesso o all'intera attività dell'operatore, mentre in realtà riguardano solo un aspetto specifico del prodotto o dell'attività<sup>28</sup>;
- il rispetto di requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea vantato come tratto distintivo del prodotto o dell'attività di uno specifico operatore economico.

Nell'esprimersi sulla proposta di direttiva iniziale, il Parlamento europeo ha inserito nella “lista nera” anche il divieto, in tutte le circostanze, di esaltare o rivendicare il minore, ridotto o positivo impatto sull'ambiente di un bene o di un servizio in termini di emissioni di gas a effetto serra. Queste asserzioni, se comunicate in maniera vaga o generica come diffusamente riscontrabile nella prassi<sup>29</sup>, possono indurre i consumatori a ritenere che

27 L'art. 1.1 contiene altre definizioni (“eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, “durabilità”, “aggiornamento del software”, “materiali di consumo”, “funzionalità”) che valgono sostanzialmente ad estendere l'elenco delle pratiche commerciali da considerare ingannevoli, perché contenenti informazioni non veritiere o fuorvianti in tema di sostenibilità ambientale, atte a indurre il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

28 Al ‘considerando’ 11 della direttiva *greenwashing* è menzionato l'esempio del claim “realizzato con materiale riciclato”: ove asserita in modo generico, l'affermazione dà l'impressione che l'intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato, mentre ciò è vero solo per l'imballaggio. Attenzione va prestata anche all'affermazione che induce a pensare che un operatore utilizzi solo fonti energetiche rinnovabili, quando in realtà diversi impianti dello stesso operatore impiegano ancora combustibili fossili. Al medesimo ‘considerando’ inoltre si precisa che tale divieto “non dovrebbe impedire ad un operatore economico di presentare asserzioni ambientali relative alla sua attività nel complesso, a condizione che tali asserzioni siano accurate e verificabili e non sovrastimino i benefici ambientali (...)”.

29 Tra gli esempi indicati al ‘considerando’ 12 della direttiva 2024/21825/UE figurano: “neutrale dal punto di vista climatico”, “certificato neutrale in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>”, “positivo in termini di emissioni di carbonio”, “a zero emissioni nette per il clima”, “compensazione climatica”, “impatto climatico ridotto” e “impronta di CO<sub>2</sub> ridotta”.

un dato prodotto, la sua fornitura o la sua produzione siano del tutto privi di impatto ambientale. La nuova direttiva introduce dunque l'obbligo di chiarire se questi *claim* si riferiscano all'impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto oppure all'adesione a programmi di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sono spesso realizzati al di fuori della catena del valore del prodotto stesso. Le due affermazioni non sono equivalenti, ma la differenza può facilmente sfuggire ai comuni cittadini e per questo dovranno essere correttamente comunicate<sup>30</sup>.

La nuova direttiva si occupa anche delle comunicazioni commerciali di tipo comparativo, incentrate sul raffronto dei prodotti sulla base delle rispettive caratteristiche ambientali o sociali o di aspetti relativi alla circolarità, e dispone che le stesse dovranno essere corredate di informazioni specifiche sul metodo di raffronto utilizzato, sui prodotti raffrontati e sui loro fornitori, nonché sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni, in modo da garantirne l'oggettività<sup>31</sup>.

Tra le prassi associate al *greenwashing* vi sono poi anche quelle relative all'obsolescenza precoce programmata. Si tratta di una nota e diffusa politica industriale e commerciale che consiste nel progettare un prodotto definendone a priori la durata di vita. Il consumatore viene quindi spinto a comperare beni che cessano di funzionare dopo un certo periodo o a seguito di una intensità di uso predeterminata; oppure è portato a credere che il bene non funzionerà più se non sostituendo i materiali di consumo in esso contenuti, il tutto con intuibili ripercussioni sull'accumulo di rifiuti nonché sull'uso di energia e materiali ('considerando' 16 e 23). Strettamente collegato a questo è altresì il problema delle informazioni relative agli effetti degli aggiornamenti di software, o che riguardano in generale la durabilità e la riparabilità dei beni, nonché quello delle informazioni relative all'offerta, da parte del produttore, di una garanzia commerciale sulla durabilità di determinati beni nell'arco di un certo periodo di tempo<sup>32</sup>. Spesso tali indicazioni non sono fornite in maniera chiara, comprensibile e attendibile, quando non risultano deliberatamente omesse. Anche queste pratiche evidentemen-

---

30 Come chiarito ancora al 'considerando' 12 della direttiva 2024/825/UE, il divieto "non dovrebbe impedire alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione".

31 Art. 1, n. 3, direttiva 2024/825/UE. Tale precisazione si pone sostanzialmente in linea con i requisiti già sanciti dall'art. 3 bis della direttiva 20059/UE che, nell'indicare le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, stabilisce che il confronto fra prodotti deve vertere in modo obiettivo su "caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative".

32 Detta garanzia è prevista dall'art. 17 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pp. 28 ss.).

te ostacolano il compimento di scelte di acquisto realmente consapevoli e sostenibili e possono compromettere un'applicazione coerente delle norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori ('considerando' 40). Per tale motivo, la direttiva 2024/825/UE detta disposizioni specifiche che vanno ad integrare tanto la direttiva sui diritti dei consumatori, quanto la "lista nera" contenuta nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali<sup>33</sup>. In particolare, viene evidenziata l'opportunità che le suddette informazioni siano messe a disposizione dei consumatori prima della conclusione del contratto ('considerando' 25). La direttiva 2011/83/UE viene poi modificata con l'aggiunta di una norma (art. 22 bis) ai sensi della quale le informazioni sulla garanzia legale di conformità e sulla eventuale garanzia di durabilità andranno fornite in maniera evidente e facilmente comprensibile mediante una "etichetta armonizzata".

#### 4. La "direttiva *green claims*"

Nel marzo 2023 è stata presentata una proposta di direttiva riguardante l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali (direttiva *green claims*)<sup>34</sup>.

La necessità di un intervento mirato in questo campo deriva dalle stesse problematiche alla base della direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, appena commentata. In effetti, i due atti normativi si pongono in un rapporto di complementarità, essendo volti ad affrontare una serie di problemi comuni e riguardando, come sopra accennato, aspetti diversi di un medesimo pacchetto strategico individuato dalle istituzioni europee per accelerare il processo di transizione verde. Più precisamente, la proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali detta disposizioni che vanno a integrare le modifiche apportate alla normativa sulle pratiche commerciali sleali con la direttiva *greenwashing*, e si pone dunque rispetto a quest'ultima come *lex specialis*<sup>35</sup>. Con la sua adozione vengono quindi intro-

33 Punto 4 dell'allegato alla direttiva 2024/825/UE.

34 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali, COM(2023) 166 final, del 23 marzo 2023.

350 L'opportunità di una normativa specifica sul tema delle asserzioni ambientali era del resto anticipata già nella valutazione d'impatto che accompagnava la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde [COM(2022) 143 final, pp. 5-11] e ribadita nel 'considerando' 13 della direttiva stessa: "Ulteriori requisiti sulle asserzioni ambientali dovranno essere stabiliti in specifici atti giuridici dell'Unione". Nella direttiva *green claims*, il 'considerando' 14 ricorda che le disposizioni in essa contenute integrano quelle della direttiva "generale" e prevalgono su di essa in caso di contrasto. Del resto, la normativa sulle pratiche commerciali sleali già prevedeva a possibilità di integrazioni tramite ulteriori provvedimenti *ad hoc*: si veda l'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/

dotti nella legislazione UE requisiti armonizzati e disposizioni che mirano alla soluzione dei problemi posti dalla diffusione di dichiarazioni ambientali e di marchi di sostenibilità poco chiari o infondati<sup>36</sup>, cercando al contempo di ovviare alle complicazioni legate alla eterogeneità degli obblighi imposti dalle legislazioni dei diversi Stati membri o dalle iniziative private che regolamentano le asserzioni e le etichette *green*, con il conseguente aggravio di oneri e costi a carico delle imprese che operano a livello transfrontaliero e che si vedono spesso costrette ad orientarsi, così come avviene per gli stessi consumatori, tra contesti normativi differenti<sup>37</sup>. La direttiva mira pertanto a migliorare la certezza del diritto in questo ambito particolare, a incrementare le tutele dei consumatori rispetto alle pratiche di *greenwashing* nonché a garantire condizioni di leale concorrenza fra le imprese.

L'ambito di applicazione del provvedimento comprende le asserzioni ambientali esplicite, compresi i marchi ambientali che, a certe condizioni, possono essere considerati alla stregua di *green claims* (Spedicato, 2024, pp. 83 ss.)<sup>38</sup>, formulate su base volontaria dalle imprese nei rapporti con i consumatori e relative agli impatti, agli aspetti o alle prestazioni ambientali di un prodotto o dell'attività svolta dal produttore stesso. Inoltre, come specificato tanto nella relazione introduttiva, quanto nell'art. 1, la direttiva detta requisiti specifici in tema di attestazione, comunicazione e verifica della attendibilità e trasparenza delle dichiarazioni *green*, relativamente a settori in cui le asserzioni o i marchi ambientali non siano già regolamentati a livello dell'UE, e non è destinata a modificare norme settoriali attuali o future.

---

UE: "In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici".

36 Nella proposta di direttiva *green claims* vengono citati i risultati di un'indagine condotta nel 2020 dalla Commissione in collaborazione con le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. L'analisi aveva riguardato 344 dichiarazioni ambientali reperibili online e relative a diversi settori commerciali (dall'abbigliamento ai cosmetici, dai prodotti alimentari a quelli per la casa). Dai risultati era emerso che in oltre la metà dei casi (57,5%) i professionisti non avevano fornito informazioni sufficienti per consentire ai consumatori di giudicare l'accuratezza delle indicazioni. L'indagine aveva inoltre evidenziato alcuni degli effetti tipici delle dichiarazioni ambientali di facciata nei confronti dei destinatari: ad esempio, la difficoltà di capire a quale fase del ciclo di vita del prodotto il *claim* "verde" fosse riferito, oppure se riguardasse l'intero prodotto o solo una delle sue componenti, o ancora se fosse relativo all'intera attività dell'impresa o soltanto ad alcuni dei suoi prodotti.

37 Così nel 'considerando' 1 della proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali.

38 Si noti il considerando 40 della proposta di direttiva *green claims*: «Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite».

Nel febbraio 2024 la proposta di direttiva *green claims* è stata sottoposta al vaglio dalle commissioni europarlamentari dell’Ambiente e del Mercato interno, le quali hanno apportato alcuni emendamenti in risposta a parte delle perplessità suscitate dalla proposta iniziale. Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria il nuovo testo della direttiva, il cui iter di formazione si concluderà dopo le elezioni europee del giugno 2024<sup>39</sup>.

#### **4.1 I punti essenziali della direttiva green claims**

La proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali consta di un corposo preambolo (73 ‘considerando) e 27 articoli. Dopo aver precisato l’ambito di applicazione (art. 1) e alcune definizioni di base (art. 2), richiamando quelle introdotte dalla direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori, negli articoli successivi vengono prescritti alcuni obblighi molto dettagliati a carico dei professionisti, raggruppabili in quattro categorie.

a) *Obblighi di attestazione* riguardanti le asserzioni esplicite, anche comparative (artt. 3 e 4 della direttiva). I professionisti dovranno essere in grado di dimostrare che le asserzioni ambientali di cui si avvalgono siano precise, scientificamente fondate e accurate, che siano significative e non generiche, che tengano conto di tutti gli aspetti ambientali o degli impatti ambientali del prodotto o dell’attività dell’impresa, precisando se l’asserzione si riferisce all’intero prodotto, ad una sua parte o ad una parte del suo ciclo di vita, oppure se concerne l’insieme delle attività dell’impresa o aspetti particolari della stessa<sup>40</sup>. Nella proposta di direttiva è prevista un’esenzione da tale obbligo per le microimprese, ossia quelle che occupano meno di 10 persone

39 Nel prosieguo pertanto, oltre che alla proposta iniziale, si farà riferimento anche al testo approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2024, con i relativi emendamenti (P9\_TA(2024)0131, consultabile all’indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?references=P9\\_TA\(2024\)0131&sortAndOrder=DATE\\_DOCU\\_DESC](https://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?references=P9_TA(2024)0131&sortAndOrder=DATE_DOCU_DESC)).

40 Un’attenzione particolare viene dedicata alle asserzioni che vantano la neutralità di un prodotto dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, basate sovente sul vanto della capacità dell’impresa di compensare le emissioni di gas a effetto serra tramite crediti di carbonio realizzati al di fuori della catena di valore del prodotto, tramite ad esempio l’uso di fonti di energia rinnovabile o l’adozione di progetti di silvicoltura o riforestazione. Per scongiurare i rischi di sovrastimare la riduzione delle emissioni dichiarate dall’impresa, e di comunicarle in modo poco trasparente o fuorviante ai consumatori, la direttiva *green claims*, in armonia con quanto disposto a riguardo dalla direttiva 2024/825/UE, limita l’uso di simili asserzioni, introducendo la necessità che i crediti di carbonio menzionati siano attestati ai sensi dell’emanando regolamento sulla certificazione UE per gli assorbimenti di carbonio (richiamato in precedenza, alla nota 15). Al ‘considerando’ 31 della proposta di direttiva si specifica inoltre che spetterà alla Commissione intervenire a riguardo, mediante atti delegati, per limitare l’utilizzo di simili asserzioni a quelle riferite alle emissioni residue di un’impresa.

e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale.

*b) Obblighi attinenti alla comunicazione* (artt. 5 e 6). L'asserzione ambientale dovrà essere accompagnata da un documento fisico accessibile (quindi tramite QR Code, un link, passaporto digitale del prodotto o altra forma fisica equivalente) contenente una serie nutrita di informazioni considerate essenziali e riguardanti, ad esempio il riferimento a normative dell'UE, a studi scientifici che supportano l'asserzione, alla presenza di certificazioni. Anche a questo proposito nella proposta è prevista un'esenzione a favore delle microimprese

*c) Obblighi di riesame*. L'art. 9 dispone che le asserzioni ambientali non potranno considerarsi valide una volta per tutte, ma dovranno essere sottoposte a riesame e ad aggiornamento, sempre a cura dei professionisti, qualora si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di quanto dichiarato. La revisione dovrà in ogni caso essere ripetuta ogni cinque anni.

*d) Obblighi di verifica e di certificazione* (art. 10). Prima di poter essere utilizzati in una comunicazione commerciale, le asserzioni e i marchi ambientali e i sistemi di etichettatura dovranno essere verificati da parte di un organismo indipendente e accreditato, che li certificherà come accurati e attendibili<sup>41</sup>. La verifica dovrà essere completata entro 30 giorni, termine che potrà essere prorogato in casi "debitamente giustificati"; in ogni caso il verificatore dovrà fornire ai professionisti una stima della durata della procedura<sup>42</sup>. Una volta rilasciati e notificati tramite il sistema di informazione del mercato interno<sup>43</sup>, i certificati di conformità saranno resi disponibili al pubblico su una banca dati consultabile<sup>44</sup>. Sul punto va registrato un intervento apportato al testo iniziale della proposta dalle commissioni parlamentari, le quali hanno suggerito di istituire un sistema di verifica semplificato e abbreviato per facilitare l'approvazione delle asserzioni ambientali più comuni, che non richiedono il ricorso a metodologie complesse, che si basano

---

41 Il verificatore dovrà essere accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, p. 30).

42 Nella proposta di direttiva inizialmente formulata non era specificato un termine per la conclusione della procedura di verifica: sono state le commissioni parlamentari a introdurre la scadenza, accogliendo le riserve sollevate sul punto da molti degli stakeholders consultati successivamente alla presentazione della proposta.

43 Previsto dal Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), GU L 316 del 14.11.2012, pp. 1 ss.

44 Anche per la banca dati vengono dettati requisiti di contenuto molto puntuali: dovranno infatti essere chiaramente identificati il professionista cui la certificazione si riferisce, il tipo di asserzione, il metodo di valutazione seguito e il settore di riferimento.

su metodi standard – come l’analisi del ciclo di vita – o ufficialmente riconosciuti dalla Commissione. Nella medesima ottica di “semplificazione”, è stato altresì proposto di consentire la certificazione di asserzioni o etichette ambientali basate su regole di categoria settoriali o norme specifiche per prodotto, che già prevedano una verifica da parte di terzi<sup>45</sup>.

Come accennato in precedenza, anche i marchi e i loghi ambientali possono essere considerati alla stregua di asserzioni *green* e per tale ragione la direttiva prevede disposizioni specifiche a riguardo (artt. 7 e 8). La versione iniziale della proposta appariva particolarmente rigida sul punto, poiché introduceva il divieto per gli Stati membri di istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale e l’obbligo di sottoporre ad approvazione nuovi sistemi istituiti da operatori privati nell’Unione e nei paesi terzi. Era inoltre previsto che nuovi marchi avrebbero potuto essere approvati dalle competenti autorità nazionali o dalla Commissione solo qualora apportassero un valore aggiunto rispetto agli schemi esistenti. Il testo è stato successivamente “ammorbidito” dalle commissioni parlamentari, le quali sono venute incontro a parte dei timori espressi dagli stakeholder consultati. Con l’emendamento apportato, in particolare, all’art. 8 della proposta di direttiva, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati e già esistenti sul mercato dell’Unione potranno continuare ad essere utilizzati, sempre ovviamente che risultino compatibili con i requisiti generali stabiliti dalla direttiva. È stato inoltre eliminato il divieto di istituire nuovi sistemi pubblici di etichettatura ambientale, a patto però – e lo stesso vale per i sistemi di certificazione privati – che dispongano di solidi regimi di monitoraggio e valutazione periodica e delle necessarie procedure trasparenti per gestire i casi di mancata conformità al diritto UE<sup>46</sup>.

Proseguendo nell’esame della proposta di direttiva, l’art. 12 contiene indicazioni specifiche per le piccole e medie imprese, che dovranno essere assistite nell’orientarsi e adeguarsi al meglio alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali. Gli Stati membri dovranno quindi adottare “misure adeguate”, che potranno consistere in un sostegno finanziario, nella previsione di percorsi di formazione specializzata per dirigenti e personale delle suddette imprese, e in generale in provvedimenti di appoggio tecnico e organizzativo.

---

45 Sempre le commissioni parlamentari hanno proposto che la Commissione provvederà allo sviluppo di una banca dati delle norme e delle metodologie ufficialmente riconosciute, regolarmente rivista e aggiornata.

46 Sempre alle commissioni parlamentari si deve l’aggiunta di indicazioni specifiche concernenti le asserzioni ambientali esplicite relative a prodotti che contengono sostanze nocive. In particolare, l’emendamento apportato prevede di attribuire alla Commissione la possibilità di adottare atti delegati per ridurre o vietare l’uso di simili asserzioni, che potrebbero incoraggiare il consumo di prodotti che contengono componenti dannosi per l’ambiente o per la salute umana.

Cometerà sempre agli Stati membri designare una o più autorità incaricate di provvedere all'applicazione della direttiva, di adottare misure esecutive specifiche, di controllare periodicamente la conformità ai diversi obblighi statuiti e di valutare eventuali reclami presentati contro i trasgressori (artt. 13-16).

L'art. 17, inoltre, definisce i parametri da rispettare per definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della direttiva. Le sanzioni dovranno essere adeguate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione ed essere misurate anche in relazione alla capacità finanziaria del responsabile, nonché ai vantaggi eventualmente tratti dalla trasgressione. Esse potranno consistere in ammende, nella confisca dei proventi che il professionista abbia ricavato da una transazione con i prodotti interessati, o nella temporanea esclusione da procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, per un periodo massimo di 12 mesi. L'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è fissato al 4 % del fatturato annuo realizzato dal professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati<sup>47</sup>.

## 5. Luci ed ombre delle nuove direttive fra tutela dei consumatori e timori delle imprese

L'adozione da parte di due provvedimenti quasi "gemelli" per contrastare il *greenwashing* e la proliferazione di asserzioni ambientali ingannevoli ha suscitato reazioni controverse provenienti da più fronti.

Le associazioni dei consumatori hanno naturalmente salutato con favore le iniziative, auspicando che il continuo impegno da parte delle istituzioni europee per incentivare l'economia circolare, pur spingendo molto in alto il livello degli adempimenti normativi, possa fungere da volano nei confronti di aziende e operatori di paesi terzi che interagiscono con il mercato dell'Unione, influenzando quindi le politiche internazionali anche sul piano ambientale<sup>48</sup>. Simile entusiasmo non sembra però pienamente condiviso da imprenditori e aziende che dovranno integrare le proprie politiche in ma-

---

<sup>47</sup> La proposta di direttiva si conclude con disposizioni che riguardano l'esercizio di poteri delegati alla Commissione per l'attuazione di aspetti specifici (artt. 18 e 19), le procedure di monitoraggio sull'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri (art. 20) e quelle di valutazione e riesame da parte della Commissione (art. 21), nonché alcuni interventi di rinumerazione da apportare ad altri atti UE una volta che il provvedimento verrà emanato. Gli ultimi articoli sono dedicati alle tempistiche per il recepimento, all'entrata in vigore e all'individuazione dei destinatari (art. 25-27).

<sup>48</sup> Si parla di "effetto Bruxelles" con riferimento alla teoria secondo cui l'Unione europea sarebbe in grado di fungere da traino e di condizionare l'adozione di strategie politiche, economiche e normative a livello globale in settori determinanti come l'economia, la sicurezza digitale e, appunto, la tutela dell'ambiente (Bradford 2021, pp. 343 ss.).

teria di sostenibilità tenendo conto della considerevole mole di oneri posti a loro carico.

Ad essere discussa è stata anzitutto la scelta delle istituzioni europee di intervenire tramite direttive, anche se molto dettagliate, che andranno recepite all'interno degli ordinamenti nazionali. Sapendo che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alle modalità di realizzazione degli obiettivi indicati, non è peregrino ipotizzare che saranno adottati – come d'altronde comunemente accade – standard di applicazione differenti e che dunque, anche per quanto riguarda il *greenwashing*, gli operatori nel mercato UE continueranno a doversi destreggiare in uno scenario fatto di prassi applicative differenti (Dongo 2023). Si tratta di rilievi per certi versi inevitabili e per altri versi irrisolvibili, in quanto toccano aspetti tipici della tecnica legislativa delle istituzioni europee. Non va dimenticato, tra l'altro, che i due provvedimenti in commento incidono su settori già disciplinati tramite direttive: la scelta di questo specifico strumento normativo è stata pertanto considerata come la più adeguata al quadro giuridico vigente e più consona anche rispetto ai meccanismi di attuazione già istituiti negli Stati membri<sup>49</sup>.

Per quanto attiene, più nello specifico, alla proposta di direttiva *green claims*, uno dei punti criticati riguarda il fatto che il legislatore europeo abbia preferito indicare una serie di criteri sui quali appoggiare la giustificazione delle asserzioni ambientali, anziché imporre o anche menzionare un metodo unico per calcolare l'impatto ambientale effettivo sotteso a tali dichiarazioni (Perillo, 2023; Quaranta, 2023; Lupoli 2023; Rugi, 2023). Il riferimento all'impronta ambientale, inizialmente contenuto nella proposta di direttiva, è stato lasciato cadere proprio a causa dell'impossibilità di utilizzare questa metodologia in modo per così dire "orizzontale", ossia tenendo conto in maniera esaustiva di tutti i potenziali impatti sull'ambiente dei prodotti e delle attività svolte dalle organizzazioni<sup>50</sup>. Se da un lato può trattarsi di una considerazione di realismo sul piano tecnologico e pratico da parte delle istituzioni europee, dall'altro lato questa decisione ha lasciato perplesse le organizzazioni ambientaliste, le quali hanno evidenziato che in tal modo l'applicazione della direttiva non riuscirà a garantire una piena comparabilità dei *green claims* in tutta l'Unione europea<sup>51</sup>.

49 Come indicato in entrambe le relazioni che hanno accompagnato le proposte delle due direttive: COM(2022) 143 final, p. 8 e COM(2023) 166 final, p. 10.

50 La decisione di non menzionare il metodo dell'impronta ambientale è stata spiegata in questi termini da Virginijus Sinkevičius (Commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca) e Didier Reynders Commissario europeo per la giustizia) in occasione della conferenza stampa di presentazione della proposta di direttiva: <https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/au-clamps-down-on-misleading-ecoloabels-with-penalties-against-greenwashing/>, 22 .3. 2023; data di accesso: aprile 2024).

51 Cfr il Position Paper sulla proposta di direttiva presentato dallo European Environmental Bureau (EEB) il 17 luglio 2023, *Policy recommendations for a robust legal fra-*

Non sono mancati poi i dubbi manifestati con riguardo all'esenzione da alcuni adempimenti riservata alle microimprese, che pure rappresentano una parte significativa del mercato. Considerato che i consumatori difficilmente distinguono tra risorse e capacità delle aziende quando fanno acquisti, è stato rilevato come tale esonero potrebbe indebolire la proposta di direttiva e frustrarne lo scopo di assicurare un pari livello di affidabilità e trasparenza per tutte le asserzioni ambientali, a prescindere dalle dimensioni delle imprese<sup>52</sup>.

Molti produttori hanno espresso preoccupazione per i costi implicati dalle procedure di adeguamento alla direttiva – ad esempio, per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati necessari a comprovare le asserzioni ambientali da utilizzare nelle loro strategie comunicative – da finalizzare tra l'altro in tempi relativamente stretti. È stato altresì paventato il rischio che l'applicazione di queste normative e la difficoltà di adempiere a tutti gli obblighi prescritti possa essere fonte di *greenhushing*, disincentivando le imprese dall'evidenziare il proprio impegno ecologista e rinunciando ad esaltare le caratteristiche sostenibili della propria attività e dei propri prodotti. Il che naturalmente andrebbe a discapito dell'interesse ad una corretta e completa informazione dei consumatori, frustrando l'obiettivo di metterli in condizioni di operare scelte di acquisto consapevolmente *green* (Balch, 2024).

Un ulteriore punto critico è rappresentato dall'introduzione della figura dei "verificatori" incaricati di controllare a priori la correttezza delle asserzioni ambientali. Come visto nel precedente paragrafo, nella proposta di direttiva sui *green claims* sono infatti previsti numerosi e molto dettagliati requisiti per istituire e accreditare queste figure incaricate di dare il via libera alle asserzioni ambientali. In particolare, l'art 11 della proposta di direttiva stabilisce che i verificatori dovranno disporre "delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie" per lo svolgimento delle loro attività nonché di "sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza, anche nel campo delle valutazioni del ciclo di vita, se del caso, incaricato di svolgere le funzioni di verifica"<sup>53</sup>.

Nel dibattito che ha fatto seguito alla pubblicazione della proposta è stato rilevato che la creazione di un sistema di verificatori a livello nazionale potrebbe richiedere tempi non necessariamente brevi e implicare rilevanti oneri economici: considerati anche i margini di scelta lasciati agli Stati membri quanto alle modalità con cui adeguarsi a tale obbligo, la sua piena implementazione potrebbe quindi non soltanto rallentare l'attuazione della direttiva, ma anche spingere le imprese a trasferire i maggiori costi affron-

---

*network to address greenwashing and support sustainable consumption and production*. Consultabile all'indirizzo: <https://eeb.org/library/eeb-position-on-the-green-claims-directive/>.

52 Ibidem.

53 Così il testo dell'art. 11, par. 3, lett., e), della proposta di direttiva, come emendato dal Parlamento europeo.

tati sui clienti, aumentando i prezzi dei prodotti da accreditare. La stessa individuazione dell'organismo verificatore potrebbe essere fonte di ulteriori problemi: la direttiva non specifica infatti se debba trattarsi di un soggetto interamente nuovo e distinto, ad esempio, da altre tipologie di organismi o autorità indipendenti che già operano nei diversi Stati per vigilare sulla correttezza delle comunicazioni commerciali. Si pensi, ad esempio alla situazione italiana. Nel nostro Paese, come noto, la tutela dei consumatori rispetto alla pubblicità ingannevole – e quindi rispetto anche all'ambientalismo di facciata – è affidata, su piani diversi e con diverse intensità sanzionatorie e tempi di reazione, al giudice ordinario, all'autorità Antitrust e a un organismo privato come l'Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria<sup>54</sup>. Per quanto non possa mettersi in dubbio l'efficacia dell'azione svolta dai singoli organismi, è stato evidenziato come, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei, l'ordinamento giuridico italiano risulti fino ad ora carente di un sistema di raccordo funzionale fra questi soggetti tale da scongiurare il rischio che le rispettive competenze si sovrappongano in parte, portando a pronunce anche contraddittorie (Guggino 2015, p. 7, Barbuto 2020, 149 ss.).

Certamente, si può auspicare che i legislatori nazionali si rivelino all'atto pratico sufficientemente abili da fare chiarezza sul punto, scongiurando il rischio di creare figure in concorrenza tra di loro e di introdurre ulteriori elementi di difficoltà e confusione per operatori economici e consumatori. Su questo punto, merita di essere rilevata l'osservazione presentata dalla European Advertising Standard Alliance (EASA), l'associazione che riunisce gli organismi di autoregolamentazione in materia di pubblicità presenti in Europa. Intervendendo nel dibattito sulla proposta di direttiva *green claims*, l'EASA ha posto la questione di inserire nel provvedimento un riconoscimento esplicito dell'importante ruolo che tali organismi potrebbero svolgere proprio in materia di verifica delle asserzioni ambientali. I vantaggi sarebbero considerevoli, trattandosi come noto di soggetti indipendenti "per statuto" e per di più in grado di garantire interventi in tempi particolarmente rapidi in un settore di attività in cui la velocità di decisione è fondamentale, come la pubblicità, potendo vantare un'esperienza e doti di agilità e flessibilità oramai ampiamente consolidate e riconosciute<sup>55</sup>.

Un'ultima osservazione specifica con riferimento all'uso delle asserzioni ambientali nella comunicazione commerciale, riguarda il fatto che una verifica *ex ante* come quella prevista dalla proposta di direttiva europea potrebbe non essere sufficiente a mettere le imprese al riparo da rischi di contestazio-

54 In sintesi, i riferimenti normativi sono contenuti, rispettivamente, nel Codice civile (artt. 2598 e ss.), nel Codice del Consumo (artt. 20 e ss.) e nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (art. 12).

55 Cfr. il Position Paper dell'EASA sulla proposta di direttiva *greenwashing* presentato nel 2022 (<https://www.easa-alliance.org/publication/position-papers/>).

ne<sup>56</sup>: molto dipenderà infatti dal modo in cui i *green claims* verranno poi “tradotti” nelle diverse forme di comunicazione commerciale, che dovranno essere vagliate bilanciando il rispetto dei requisiti di veridicità e trasparenza con il ricorso nelle pubblicità ad espressioni suggestive, se non immaginifiche, tenendo altresì conto del modo in cui il messaggio pubblicitario nel suo complesso verrà recepito e decodificato dai diversi consumatori<sup>57</sup>. Tanto più preziosa si potrà dunque rivelare l'esperienza degli organi di autodisciplina pubblicitaria, in grado di offrire molto rapidamente, come avviene in Italia, una valutazione preliminare della correttezza di una campagna commerciale.

Le considerazioni appena ripercorse, attinenti ai possibili effetti di nuovi provvedimenti normativi, richiamano alla mente note valutazioni teoriche in tema di efficacia del diritto, che non è naturalmente possibile richiamare in dettaglio in questa sede<sup>58</sup>, e che si ripropongono tanto più nel contesto degli ordinamenti giuridici contemporanei, notoriamente soggetti a movimenti continui e caratterizzati da un pluralismo di fonti che, se da un lato consente di ovviare a ritardi o carenze del legislatore “tradizionale”, dall'altro lato ammette interventi regolativi di natura *hard* e *soft* da parte di soggetti sia pubblici che privati, di carattere nazionale e sovranazionale (Ferrari 2009, p. 41, Teubner 2005, p. 57, Senden 2004, p. 23). Il tutto può tradursi in un sovraccarico di informazioni normative – a volte perfino in contrasto reciproco – e in un mosaico di regole e obblighi, spesso facilmente aggirabili, che possono disorientare i destinatari, divenire fonte potenziale di dubbi piuttosto che certezze e fungere da freno anziché incentivare rispetto alle condotte da seguire. Simili rilievi possono considerarsi tanto più speculativi quando riguardano l'evoluzione del diritto dell'Unione europea, spesso al centro di forti discussioni: certo è che l'attuazione delle due direttive costituirà un significativo banco di prova per il nostro legislatore.

---

56 La considerazione dev'essere stata effettuata anche dal legislatore europeo, tant'è che il Parlamento ha emendato la proposta di direttiva stabilendo che il verificatore deve disporre “di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie” (art. 11, par. 3, lett. g bis).

57 Anche a questo riguardo va sottolineato come la giurisprudenza dell'Autodisciplina pubblicitaria, anche in Italia, sia stata sempre molto attenta a contemperare la necessità di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e la libertà delle imprese di comunicare il proprio impegno per l'ambiente (Alvisi, C., Costa, F., Reale, M.C., 2020, pp.196 ss.

58 Il concetto di efficacia del diritto e l'individuazione dei fattori che possono influire su di essa sono come ben noto temi centrali nelle riflessioni sociologico-giuridiche e costituiscono oggetto di un'ampia letteratura che si è sviluppata sul piano internazionale (Ferrari [1997] 2002, pp. 261 ss.). Per quanto riguarda la dottrina italiana, di recente si assiste a un rinnovato interesse – o addirittura a una sorta di “riscoperta” dell'argomento, utilizzando una differente terminologia – anche da parte di discipline giuridiche di stampo più formalista (cfr., ad es., Cafagno et al., 2022).

## Bibliografia

- Alvisi, C., Costa, F., Reale, M.C., (2020), La tutela del consumatore, in Alvisi, C., Guggino, V., eds., *Autodisciplina pubblicitaria. La soft law della pubblicità italiana*, Torino, Giappichelli.
- Balch, O., (2024), BrandWatch: Consumers win with EU's Green Claims Directive, but marketers fear 'greenhush' fallout. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/> (Data di accesso: aprile 2024).
- Barbuto, M., (2020), Correttezza professionale e Autodisciplina Pubblicitaria. *Rivista di diritto industriale*, LXIX,2, pp. 149-161.
- Bradford, A., (2021), *Effetto Bruxelles. Come l'Unione Europea regola il mondo*, Milano, FrancoAngeli.
- Cafagno, M., et al., eds., (2022), *Dalle regole ai comportamenti*, Milano, Mimesis.
- Castro Santa, J, Drews, S., (2023), Heuristic processing of green advertising: Review and policy implications, *Ecological Economics*, 206, 4, pp. 1-12.
- Center for Countering Digital Hate, (2024), The New Climate Denial. How Social Media Platforms and Producers Content profit by spreading new forms of climate denial. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://counterhate.com/research/new-climate-denial/> (Data di accesso: marzo 2024).
- Dongo, D. (2023), Green Claims Directive, la debole proposta di Bruxelles contro il greenwashing. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori> (Data di accesso: aprile 2024).
- EPR Comunicazione, (2023), *Greenwashing*. [Online] Consultabile all'indirizzo <https://circonomia.it> (Data di accesso: febbraio 2024).
- European Advertising Standard Alliance, (2022), Green Claims Directive – EASA Position Paper. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.easa-alliance.org/publications/political-advertising-feedback-paper-easa-2022-2/> (Data di accesso: febbraio 2024).
- European Environmental Bureau, (2023), Policy recommendations for a robust legal framework to address greenwashing and support sustainable consumption and production. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://eeb.org/library/eeb-position-on-the-green-claims-directive/> (Data di accesso: febbraio 2024).
- Ferrari, V. [(1997)2002], *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Roma-Bari, Laterza.
- , (2009), Diritto che cambia e diritto che svanisce. In Rossi, P. (a cura di), *Fine del diritto?* Bologna: il Mulino, pp. 36-51.
- Guggino, V., (2015), La dimensione europea dell'Autodisciplina Pubblicitaria, in *Fogli di lavoro per il diritto internazionale*, 1, 2. [Online]

- Consultabile all'indirizzo: <http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro> (Data di accesso: febbraio 2024).
- Joint Research Centre, (2022), Understanding Product Environmental Footprint and Organisation Environmental Footprint methods. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c43b9684-4521-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en> (Data di accesso: marzo 2024).
- Kumar, V., Rahman, Z., Kazmi, A.A., Goyal, P., (2012), Evolution of Sustainability as Marketing Strategy: Beginning of New Era, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 37, pp. 482-489.
- Letizi, M. (2024), *Greenwashing. Strategie di contrasto e casi italiani e internazionali*, Milano, Egea.
- Lyon, T. P., Montgomery, A. W., (2015), The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment*, 28, 2, pp. 223-249.
- Peattie, K., (2001), Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing, *The Marketing Review*, 2, 2, pp. 129-146.
- Perillo T., (2023), Potenzialità e criticità della proposta di direttiva “Green claims”, *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 6, pp. 1603-1632.
- Pozzo, B., (2020), I green claims, l'economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell'ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE, *Rivista giuridica dell'ambiente*, 4, pp. 707-748.
- Quaranta, A., (2023), La proposta di direttiva Green Claims e la politica del gambero. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.teknoiring.com> (Data di accesso: marzo 2024).
- Roszkowska-Menkes, M., (2021), Greenwashing, in Idowu, S., et al. (eds), *Encyclopedia of Sustainable Management*. Springer, Cham.
- Rugi, T., (2023), Basta greenwashing, l'Ue prepara la Direttiva (ma fa le cose a metà. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://economiecircolare.com> (Data di accesso: marzo 2024).
- Senden, L., (2004), *Soft Law in European Community Law*. Oxford and Portland, Hart Publishing.
- Spedicato, G., (2024), Note sui rapporti tra la disciplina delle pratiche commerciali sleali e la disciplina dei marchi nel contrasto al greenwashing d'impresa, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 1, pp. 60-91.
- Teubner, G., (2005), *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*. (trad it. a cura di Riccardo Prandini. Roma, Armando editore.
- Vilkaite-Vaitone, N., Skackauskiene, I., (2019), Green marketing orientation: evolution, conceptualization and potential benefits, *Open Economics*, 2, pp. 53-62.
- United Nations Environment Programme, (2023), Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.unep.org/resources/report/> (Data di accesso: marzo 2024).



# La responsabilità delle cose inanimate. Sei interpretazioni filosofico-giuridiche<sup>1</sup>

## The Liability of Inanimate Things. Six Legal Philosophical Interpretations

RICCARDO MAZZOLA<sup>2</sup>

### Sommario

Questo articolo indaga il fenomeno giuridico che, in *The Common Law* (1881), Oliver Wendell Holmes Jr. denominò ‘responsabilità delle cose inanimate’; e in particolare, l’attribuzione di responsabilità alle cose per la morte di un essere umano. L’articolo propone un’esposizione e una discussione relativa alle principali “interpretazioni” di (alle differenti ricerche finalizzate a deciptare la razionalità sottesa a) tale fenomeno, la cui esistenza è stata documentata presso numerose società umane. Le “interpretazioni”, raccolte a partire dagli studi di giuristi, storici, sociologi, antropologi e filosofi del diritto, contribuiscono al tentativo di individuare i connotati fondamentali della pratica dell’attribuzione di responsabilità alle cose e il suo scopo ultimo. L’articolo identifica sei interpretazioni di tale pratica: come pratica retributiva, religioso-espiatoria, con finalità preventiva, con finalità di enfaticizzazione delle norme e dei valori della comunità, come pratica compensativa e come pratica riparativa. Lo sforzo concettuale espresso da questo studio non si traduce quindi in una nozione univoca, ma in un complesso affresco di tecniche giuridiche e modelli di giustizia; affresco che può, in vari modi, tradursi in futuri sviluppi della ricerca filosofico-giuridica.

**Parole chiave:** Responsabilità; antropologia giuridica; filosofia del diritto; giustizia vendicataria; giustizia riparativa.

---

1 Una precedente versione di questo articolo è stata presentata alla tavola rotonda *La “polifunzionalità” della responsabilità civile: profili teorici e comparatistici* (Politeia, Università degli Studi di Milano Statale, 19 dicembre 2023). L’autore, che si assume la piena responsabilità di eventuali errori o imprecisioni, ringrazia Virginia Presi, Ignasi Terradas, e due revisori anonimi per aver letto e commentato precedenti versioni di questo articolo. Se non diversamente precisato, le traduzioni delle opere citate sono dell’autore.

2 Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. riccardomazzola89@gmail.com.

### Abstract

This article investigates the legal phenomenon that Oliver Wendell Holmes Jr., in *The Common Law* (1881), referred to as the ‘liability of inanimate things’: that is, the attribution of responsibility to objects for the death of a human being. The article discusses the main interpretations and various research efforts aimed at understanding the rationality behind this phenomenon, studied in many human societies. Contributions from jurists, historians, sociologists, anthropologists, and legal philosophers help to identify the characteristics and ultimate purpose of holding lifeless things liable. The article presents six non-exclusive interpretations of the phenomenon: as a retributive practice, a religious practice, a precautionary measure, a way of emphasizing community values, a compensatory practice, and a restorative practice. Ultimately, this study does not yield a single, clear-cut notion but rather a complex array of legal techniques and models of justice. However, this complexity may lead to future advancements in legal philosophy research.

**Keywords:** Liability (legal); legal anthropology; legal philosophy; vindicatory justice; restorative justice.

## 1. Introduzione

### 1.1. “Oggetti senza voce e senza mente”

In *Primitive Culture* (1871), Edward Burnett Tylor, tra i precursori dell’antropologia moderna, ha documentato l’esistenza, presso i Kuki (etnia originaria del sud-est asiatico), di un costume peculiare: “quando un uomo restava ucciso cadendo da un albero, i suoi parenti ottenevano la propria vendetta [*would take their revenge*] abbattendo l’albero e riducendolo in schegge” (1920 [1871], vol. I, p. 286)<sup>3</sup>.

Il giurista Oliver Wendell Holmes Jr., in *The Common Law* (1881), ha tracciato un parallelismo (ha definito, cioè, “non inappropriata la comparazione”; 1882 [1881], p. 19) tra il costume raccontato da Tylor e una norma

---

3 MacCormack (1984, p. 325) attribuisce, dubitando però dell’affidabilità della fonte, la prima menzione di tale costume a John Macrae, un chirurgo – come si legge in Macrae (1803, p. 16) – alle dipendenze della Compagnia britannica delle Indie orientali di stanza a Chittagong (Bangladesh); che, a sua volta, ne apprese l’esistenza grazie a un informatore (tenuto prigioniero, per un certo periodo di tempo, dai Kuki). Nonostante l’origine opaca del resoconto etnografico, il costume è stato menzionato in moltissimi studi di carattere storico, filosofico e antropologico (cfr., ad esempio, Holmes 1882 [1881], p. 19; Girard 1897, p. 429; Westermarck 1898, p. 292; Frazer 1919, vol. III, pp. 415-416).

inclusa nella raccolta delle *Leggi di Alfredo* (893 d.C.), promulgate dal sovrano anglosassone Alfredo il Grande:

[s]e qualcuno uccide un altro involontariamente [*accidentally*] [facendogli cadere un albero addosso] mentre i due lavorano insieme, l'albero sia consegnato ai parenti [*kin*] [dell'uomo ucciso], che lo rimuoveranno da lì entro trenta giorni; o lo rimuova il proprietario del terreno (*Leggi di Alfredo*, XV)<sup>4</sup>.

Holmes suggerisce che, sia nel caso del costume kuki, sia nel caso della norma anglosassone, il destinatario della reazione giuridica della comunità, in ragione della morte di uno dei suoi membri, coincideva con la *cosa* (negli esempi descritti: l'albero) che, direttamente, l'aveva causata. Holmes condensa questa idea nell'espressione "responsabilità delle cose inanimate [*liability of inanimate things*]" (1882 [1881], p. 24).

Come i brani citati lasciano intuire, l'attribuzione di responsabilità alle cose è uno strumento giuridico che ha caratterizzato (o che ancora caratterizza) culture anche molto distanti, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista geografico<sup>5</sup>. Un (non esaustivo) elenco di casi<sup>6</sup> comprende i seguenti *tre* esempi.

*Primo esempio*: i processi tenuti, nell'antica Grecia, contro "oggetti senza voce e senza mente, qualora [...] essi causa[ssero] la morte di un uomo" (Eschine, *Contro Ctesifonte*, § 244-245). Nelle *Leggi*, Platone menziona, analogamente, la prescrizione in ossequio alla quale

[s]e [...] un essere inanimato [...] priva della vita animata un uomo [...] il parente del morto insedia come giudice il più prossimo vicino [...] e l'oggetto riconosciuto colpevole sia gettato oltre i confini dello stato (Platone, *Leggi*, vol. IX, § 873e-874a; 2001, p. 282).

Pausania, nella *Descrizione della Grecia* (II secolo d. C.), colloca la pratica nell'edificio del pritaneo, "dove giudicano il ferro, e [...le] cose inanimate

---

<sup>4</sup> Le precisazioni tra parentesi (quadre) sono anche in Jurasinski, Oliver 2021, p. 309. Un'interpretazione della norma anglosassone in termini di "vendetta" (analoga a quella proposta da Tylor con riferimento al costume dei Kuki) contro l'albero è stata proposta, ad esempio, in Liebermann 1906, p. 301.

<sup>5</sup> Per la tesi secondo cui l'attribuzione di responsabilità alle cose inanimate è un fenomeno *universale* cfr. Hyde 1916, p. 724. La stessa tesi è criticata, poiché opera una "troppo ampia generalizzazione", in Berman 1999, p. 22.

<sup>6</sup> Riporto qui tre casi riconducibili ad altrettante *prassi* giuridiche/giudiziali (non, dunque, a singoli episodi). Un più esteso elenco è, ad esempio, in Hockstad 2023, pp. 739-740 (con l'indicazione delle relative fonti).

che da loro stesse [...] punirono i mortali” (vol. I, cap. 28, § 273e-274a; 1817, p. 116)<sup>7</sup>.

*Secondo esempio:* l’istituto del *deodand* (dal latino *deo dandum*, letteralmente ciò “che deve essere consegnato a Dio”). Introdotto da uno *statute* inglese intorno al 1280 (anche se alcune evidenze storiche suggeriscono un’origine anteriore, risalente al diritto consuetudinario anglosassone: cfr. Finkelstein 1981, p. 68), il *deodand* è definito dal *Corpus iuris* (una raccolta della giurisprudenza statunitense) come

bene [*chattel*], animato o inanimato, che, divenuto l’immediato strumento che causa la morte di un essere umano, era ceduto [*forfeited*] al re, affinché fosse venduto e il ricavato distribuito in elemosina ai poveri (Mack, Hale, eds., 1919).

Secondo alcuni autori (ad esempio: Wise 1996, p. 513), il *deodand* trae ispirazione dalla tradizione giudaico-cristiana e, in particolare, dal passo dell’Antico testamento di cui in *Esodo* 21:28-29: “[q]uando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne” (CEI 2008). Secondo altri autori (ad esempio: Pollock, Maitland 1898 [1895], p. 472), il *deodand* è invece un’evoluzione della pratica anglosassone della *cessione nossale* (in latino: *noxæ deditio*; in inglese: *noxal surrender*): afferma l’assiriologo Jacob Finkelstein che “questa pratica, di origine romana e germanica, stabiliva che lo strumento che aveva determinato l’offesa [*the offending instrument*] [...] fosse consegnato alla famiglia della vittima” (1981, pp. 68-69)<sup>8</sup>;

*Terzo esempio:* nella tradizione giuridica statunitense, le navi il cui carico era stato rubato dai pirati erano condannate e vendute, senza il consenso del proprietario, tramite un procedimento condotto “contro il vascello per un’offesa commessa dal vascello [*against the vessel for an offense committed by the vessel*]” (*United States v. Cargo of the Brig Malek Adhel*, 1844; cit. in Hockstad 2023, p. 739). Una ricognizione storico-etnografica racconta di un’analoga pratica nell’area geografica della Cocincina (Vietnam), in cui i sovrani, ancora nel XIX secolo, mettevano alla gogna le navi che subivano incidenti in mare, causando la morte dei passeggeri che trasportavano (Bastian 1866, vol. I, p. 51).

In questo articolo, indago, precisamente, la natura di questi e simili fenomeni giuridici, riconducibili alla fattispecie che qui chiamo, come Holmes, ‘[attribuzione di] responsabilità alle cose inanimate’.

7 Su queste e analoghe pratiche nella Grecia classica cfr. soprattutto MacDowell 1963, pp. 85-86.

8 È opportuno evidenziare, tuttavia, una significativa differenza tra *deodand* e cessione nossale: se il *deodand* (la cosa “responsabile”) era ceduto al re, il *bane* (la stessa cosa, nel contesto della cessione nossale) era ceduto ai *parenti della vittima*.

## 1.2. Una ricerca anacronistica?

Una prima, superficiale, lettura consegna un tema apparentemente “obsoleto” (Lieske 1995, p. 270), “anacronistico” (Piety 1991, p. 918), un’“assurdità” giuridica (Hakala 1997, p. 1320)<sup>9</sup>, reliquia di epoche o di civiltà “barbare” (Lord John Campbell in *Hansard's Parliamentary Debate* 1846, p. 974; citato in Pietz 1997, p. 106). Vi sono tuttavia, a mio avviso, almeno *quattro* ragioni che dovrebbero indurre a ritenere di interesse attuale, anche per la filosofia (e la sociologia) del diritto, un’analisi di questa configurazione della responsabilità.

In *primo* luogo, alcuni tra i fenomeni menzionati, lungi dall’essere documentati soltanto in un remoto passato, sono giunti (almeno) alle soglie dell’età contemporanea. È il caso, ad esempio, del *deodand*, che fu abolito dal Parlamento inglese solo nel 1846<sup>10</sup>. Vi sono stati, inoltre, diversi tentativi (ad esempio: Burke 1930, pp. 15-32; Berman 1999, pp. 2-3; Humphrey 2012, pp. 21-22) di riconoscere nei sistemi giuridici contemporanei sopravvivenze dell’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate. Si comprende pertanto come un’indagine sulla natura di tale pratica possa contribuire a uno studio su origine ed evoluzione delle norme che regolano la responsabilità civile e penale nel diritto attualmente in vigore (anche) nelle civiltà giuridiche “occidentali” (di questo tenore era, peraltro, lo studio di Holmes in *The Common Law*).

In *secondo* luogo, l’analisi sulla responsabilità delle cose inanimate si innesta (cfr., in questo senso, Bennett 2004, p. 355; Newman 2015) nell’alveo di alcuni studi di settore dell’ontologia sociale, dedicati alla ontologia orientata agli oggetti (*object-oriented ontology*). Fondata su un rifiuto dell’antropocentrismo e sull’attribuzione di *agency* alle cose (Semprini 1999)<sup>11</sup>, questa branca dell’ontologia sociale consente di integrare l’indagine sui fenomeni giuridici che ho descritto poc’anzi nel contesto di studi a più ampio raggio, dedicati a temi di interesse filosofico e antropologico-giuridico: ad esempio, il tema “del senso e della sua iscrizione sociale” (Semprini 1999, p. 35), o il problema dei confini che delimitano le “persone” e le “cose”, intese come categorie sociali (di centrale importanza nello studio di certi fenomeni giuridici, tra cui, ad esempio, il rapporto tra persone e territorio nell’ambito dei sistemi normativi “indigeni”; cfr., *ex pluribus*, Anker 2014, p. 18).

In *terzo* luogo, uno studio sull’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate può contribuire ad arricchire, dotandoli di profondità sia storica,

---

9 Cfr. anche Hockstad 2023, p. 771. Le fonti menzionate nel testo sono citate in Berman 1999, *passim*.

10 Sulle ragioni che hanno indotto l’abolizione del *deodand*, connesse soprattutto al proliferare degli incidenti ferroviari, cfr., *ex pluribus*, Pietz 1997, pp. 97-99.

11 Alcuni lavori hanno indagato, nell’ambito della ricerca filosofico-giuridica in Italia, lo statuto ontologico degli oggetti; ad esempio: Di Lucia 2003; Azzoni 2004.

sia concettuale, alcuni dibattiti giuridici contemporanei che vertono sulla responsabilità per danni non causati (direttamente) da un essere umano: ad esempio, il dibattito sulla responsabilità per danni causati dall'intelligenza artificiale (cfr. ad esempio Taveira de Fonseca *et al.* 2023; la silloge Geistfeld *et al.*, eds, 2022; Comandé 2019; Borsari 2019; Cappellini 2018); ovvero sulla responsabilità per danni dovuti a catastrofi naturali (cfr., ad esempio, San Martín Neira 2022)<sup>12</sup>.

In *quarto* (e ultimo) luogo, lo studio sulla responsabilità delle cose inanimate consente di mettere alla prova e di arricchire, in potenza, di nuove sfumature di significato alcuni concetti rilevanti in relazione a forme di giustizia "alternative", oggetto di recentissimi studi: giustizia vendicativa e giustizia riparativa<sup>13</sup>. Tra le nozioni importanti ai fini di questa analisi vi sono infatti, ad esempio: "vendetta", "espiazione", "compensazione", "composizione", "riparazione".

Affronto il tema della responsabilità delle cose inanimate, in questo articolo, attraverso un'esposizione e una discussione, senza pretesa di esaustività (sforzandomi tuttavia in questa direzione), sulle principali "interpretazioni" che, nel corso degli anni, non soltanto giuristi, ma anche storici, filosofi e antropologi del diritto hanno proposto di questo fenomeno. Come la giurista Trayce Hockstad (2023, p. 732), designo, tramite il termine 'interpretazione' (in inglese: *interpretation*) la ricerca della razionalità ad esso sottesa.

La domanda da cui muove questo studio è dunque: *perché – a quale scopo – alcune comunità giuridiche attribuiscono (o attribuivano) la responsabilità giuridica per la morte di una persona alle cose?*

La risposta a questa domanda, come si vedrà, non è univoca.

## 2. Una tipologia dell'attribuzione di responsabilità alle cose

### 2.1. Sei interpretazioni dell'attribuzione di responsabilità alle cose

Sono state proposte almeno sei "interpretazioni" della pratica a cui mi riferisco con l'espressione "attribuzione di responsabilità alle cose inanimate".

12 Ove si accostino alle "cose inanimate" propriamente dette anche gli animali non-umani (cfr. sul punto *infra*), è possibile identificare un tema di interesse attuale anche nel dibattito sull'opportunità di uccidere animali che hanno causato un danno all'uomo: cfr. ad esempio la discussione sulla natura vendicativa della soppressione dell'orsa 'JJ4' (che nel 2023 uccise Andrea Papi) in Visetti 2023.

13 Una bibliografia essenziale sulla giustizia vendicativa (che necessariamente muove dalle opere dell'antropologo catalano Ignasi Terradas) si trova in Di Lucia, Mazzola 2023, p. 166. Sulla giustizia riparativa, rimando, *ex pluribus*, al recente Mannozi, Mancini 2022; per un lessico concettuale, cfr. Mannozi, Lodigiani 2017.

Raccolgo queste proposte nella seguente classificazione<sup>14</sup>, che identifica l'attribuzione di responsabilità alle cose come:

1. una pratica *retributiva*;
2. una pratica *religioso-espiatoria*;
3. una pratica con finalità *preventiva*;
4. una pratica che *enfaticizza le norme e i valori della comunità*;
5. una pratica *compensativo-risarcitoria*;
6. una pratica *riparativa*.

Le diverse interpretazioni consentono, peraltro, di individuare diverse *species* della “reazione giuridica” diretta verso la cosa “responsabile”: la *distruzione* (anche *sacrificale*) della cosa; l'*allontanamento* della cosa dalla comunità; la configurazione di un obbligo di *consegna* della cosa ai parenti della vittima; oppure la *confisca* della cosa da parte dell'autorità. Inoltre, è possibile ritracciare queste *species* di reazione giuridica ad alcuni “tipi” generali: *vendetta*, *espiazione*, *riparazione*, *compensazione*, *pena*.

## 2.2. *Due caveat*

Nelle prossime sezioni descriverò ciascuna delle sei interpretazioni e, ove necessario, le critiche ad esse rivolte. Due *caveat* preliminari sono però necessari per una corretta lettura di questo studio.

In *primo* luogo, in questo studio indago, come si è detto, culture giuridiche distanti, nello spazio e nel tempo. Tale operazione implica, con ogni evidenza, il rischio di ricondurre, forzatamente, fenomeni giuridici estrapolati da contesti diversi (ad esempio: la Grecia classica e la società anglosassone) all'interno della stessa categoria giuridica, trascurando differenze (talvolta) radicali. In questo senso, preciso sin d'ora che le pratiche esaminate in questo articolo non identificano, in tutto e per tutto, lo *stesso* fenomeno giuridico (o, quantomeno, non ho la pretesa di dimostrarlo); bensì fenomeni giuridici che condividono almeno *tre* caratteristiche: originano da uno specifico evento: la *morte* di una persona (o, al limite, dall'infliczione di gravi lesioni); riguardano casi in cui *non è possibile individuare un responsabile umano* di tale morte: si tratta, cioè, di casi, secondo il lessico di Hockstad, di “morte innaturale [*unnatural death*]” o “accidentale [*accidental*]” dovuta a una “sventura [*misfortune*]” (Hockstad 2023, p. 733); attribuiscono la responsabilità di tale morte, infine, a una *cosa inanimata*.

In *secondo* luogo, si rende necessario delimitare la nozione di “cosa inanimata”, rilevante ai fini di questo articolo. Gli studiosi che si sono occupati

---

<sup>14</sup> Il nome che attribuisco a ciascuna delle sei interpretazioni prende spunto dal nome delle funzioni della responsabilità (in generale) nella classificazione elaborata in San Martín Neira 2022, pp. 76-83.

del tema di cui qui si discute non hanno designato, con “cosa inanimata”, una “cosa *immobile*”: e anzi, proprio il *movimento* della cosa identificava, in certi contesti, il criterio per attribuire ad essa la responsabilità per la morte di una persona (cfr. ad esempio Blackstone 1876 [1765], p. 81). La nozione di “cosa inanimata” designa perlopiù, in questo ambito, tutto ciò che *non* è un “essere umano”; e dunque, sia le “cose senza vita” (in inglese: *lifeless things*), sia gli *animali non-umani*. Non a caso, diversi studi sull’attribuzione della responsabilità alle cose ricomprendono nell’oggetto della propria indagine, con minime (o addirittura *senza*) distinzioni le due categorie (ad esempio: Hyde 1916)<sup>15</sup>. In questa sede, mi astengo da una precisa delimitazione della nozione di “cosa inanimata”: sia poiché ciò comporterebbe una divagazione troppo ampia rispetto al tema di cui mi occupo in questo articolo, (una divagazione che dovrebbe ricomprendere una riflessione sulla basilare dicotomia “persone-cose”)<sup>16</sup>; sia poiché, nei fatti, le pratiche di cui si discute presupponevano davvero, in certi casi, una categorizzazione “estesa” delle “cose inanimate”, che includeva gli animali non-umani (oppure, in certe società, anche “classi” di esseri umani: ad esempio, gli schiavi)<sup>17</sup>. Definisco pertanto, ai soli fini di questa analisi, “cose inanimate” – impegnandomi però a evidenziare eventuali difformità di trattamento, ove presenti – sia gli *animali non-umani*, sia le *piante*, sia le cose “senza vita” (le ‘cose’ propriamente dette, che, nel linguaggio comune, chiamiamo ‘oggetti’).

### 3. Attribuzione di responsabilità alle cose come pratica retributiva

Distinguo le interpretazioni dell’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate come pratica *retributiva* in *due* (sotto-)interpretazioni: interpretazioni fondate su un *approccio antropomorfo (animistico)* alle cose; e interpretazioni, al contrario, *non* fondate su un approccio antropomorfo (animistico) alle cose<sup>18</sup>.

15 Una simile categorizzazione è naturalmente, oggi, anacronistica. In moltissime culture giuridiche, come è noto, gli animali non-umani non sono più ormai assimilati a semplici “cose” o “beni”.

16 La letteratura sul tema, come è noto, è vastissima. Cfr., per una prospettiva storica, Esposito 2014.

17 Sulla difficoltà, nel contesto di ricerche di questo tipo, di penetrare il pensiero degli individui e delle comunità del passato (un problema che affligge non solo la specifica questione della delimitazione del concetto di “cosa inanimata”, ma anche, più in generale, l’intero studio sulle “interpretazioni” delle forme di responsabilità) cfr. MacCormack 1984, p. 324; Scarpelli 1988 (ringrazio Paolo Di Lucia per avermi aiutato a reperire una copia di quest’ultima opera).

18 Tale classificazione, in altri termini, è elaborata in MacCormack 1984, p. 322.

### 3.1. Interpretazioni fondate su un approccio antropomorfo

Le interpretazioni fondate su un *approccio antropomorfo*<sup>19</sup> alle cose inanimate si radicano nell'idea che le culture presso le quali si attribuisce alle cose la responsabilità per la morte di una persona sono, almeno in prevalenza, culture *animistiche*: culture, cioè, presso cui

le persone [...] ascrivono un "anima" o uno "spirito" non solo agli animali, ma anche agli oggetti inanimati. Questa concezione comporta che gli animali e le cose siano trattati come esseri umani. Il loro "spirito" dovrebbe garantire che [tali animali e oggetti] mostrino un comportamento appropriato e, in particolare, che non uccidano o feriscano gli esseri umani. Laddove vengano meno a questo dovere, devono essere biasimati: l'animale o l'oggetto si è comportato male (MacCormack 1984, p. 324)<sup>20</sup>.

Tra i molti esponenti di questa interpretazione<sup>21</sup> (limitatamente, è bene precisarlo, allo sviluppo di tali pratiche presso società arcaiche o non-occidentali) v'è anche Hans Kelsen:

[s]e gli ordinamenti giuridici primitivi applicano delle sanzioni per violazione del diritto non solo contro le persone, ma contro gli animali e le cose, e cercano quindi di regolare anche la condotta di soggetti non umani, ciò è dovuto al fatto che l'animismo primitivo considera animati anche animali e cose, interpreta cioè il loro comportamento secondo l'analogia del comportamento umano (Kelsen 1984, p. 69; cfr., analogamente, tra gli altri: Tylor 1920 [1871], p. 285; Glotz 1904, p. 184.).

Questa tesi concettualizza l'attribuzione di responsabilità alle cose inanimate come pratica *retributiva*: all'attribuzione di responsabilità consegue infatti la legittimazione di una *retribuzione* (del male con il male), direttamente *nei confronti della cosa colpevole*, in forma di *vendetta* (cfr. Holmes 1882 [1881], p. 35; Williams 1939, pp. 265-267)<sup>22</sup> o di *penalsanzione* (cfr., oltre al menzionato passo di Kelsen, anche von Amira 1891, pp. 587-588).

---

19 La nozione di "approccio antropomorfo [*anthropomorphische Vorstellung*]" è in Dull, 1941, p. 1.

20 MacCormack, tuttavia, *non* condivide l'interpretazione dell'attribuzione della responsabilità alle cose inanimate fondata su un approccio antropomorfo.

21 Hockstad identifica l'interpretazione (a cui qui mi riferisco come) fondata su un approccio antropomorfo con la più diffusa interpretazione dell'attribuzione di responsabilità alle cose inanimate (2023, p.732).

22 Secondo Holmes, la vendetta innescata dall'attribuzione di responsabilità alle cose identifica una rielaborazione della "rabbia che proviamo verso qualsiasi cosa ci provochi dolore [...] che induce anche un individuo civilizzato a dare un calcio alla porta quando vi si è schiacciato le dita" (1882 [1881], p. 10).

Le interpretazioni che si fondano su un approccio antropomorfo – e in particolare sull’idea che l’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate caratterizzi le culture animistiche *in quanto tali* – sono state criticate in relazione a un duplice profilo.

Da un lato, tali interpretazioni operano secondo alcuni un’eccessiva *generalizzazione*. Scrive lo storico irlandese Geoffrey MacCormack che poiché

numerosi ordinamenti giuridici arcaici includono norme che [...] impongono una responsabilità su animal[i] o oggett[i] [...] si ha l’impressione di un fattore comune, [...] una ragione comune che [...] può spiegare l’attribuzione di responsabilità, come il desiderio di vendicarsi (MacCormack 1984, p. 323).

Ma, prosegue MacCormack,

[d]al solo fatto [che siano esistite norme sulla responsabilità su animali e cose] non è possibile dedurne [...] una spiegazione. [...] la cosa migliore da fare è studiare le norme sulla responsabilità di animali e cose il più possibile nel contesto del sistema giuridico a cui appartengono (MacCormack 1984, p. 323).

Dall’altro lato, tali interpretazioni si innestano, nella maggior parte dei casi, nell’alveo di studi improntati a una visione *evoluzionistica* della storia giuridica; studi che enfatizzano alcuni aspetti delle culture – secondo un lessico ormai desueto – “primitive” (tra cui l’approccio animistico alla realtà) allo scopo di tracciare un confine netto rispetto alle culture considerate, invece, “civilizzate”. Finkelstein riconosce esattamente questo tipo di “pregiudizio” nell’opera di Kelsen, quando scrive che “l’approccio di Kelsen presuppone che la ‘mente primitiva’ si confronti con il mondo esterno in modo fondamentalmente diverso rispetto alla mente dell’uomo ‘civilizzato’ (da intendersi: ‘occidentale’)” (1981, p. 49). Finkelstein aggiunge che:

secondo la concezione degli evoluzionisti, l’evoluzione sociale dell’uomo primitivo verso lo status di società civilizzata si accompagna da un affinamento [*sharpening*] della distinzione tra uomini e universo naturale. Nel corso di tale processo, la qualità della distinzione è un indice del livello di civilizzazione raggiunto (Finkelstein 1981, p. 49).

Un simile approccio, secondo Finkelstein, ha due aspetti negativi: *sia* comporta un’eccessiva enfattizzazione di alcuni tratti (ad esempio: di una visione della realtà animista) delle civiltà non-occidentali (1981, pp. 49-50)<sup>23</sup>; *sia* rischia di rendere più complessa l’individuazione di fenomeni giuridici

---

23 Per un’interpretazione dell’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate come prodromo di una “vendetta” ad opera della famiglia della vittima, ma *senza* attribuire alle cose inanimate qualità umane, cfr. Condanari-Michler 1944, p. 237.

“atipici” nel contesto delle società occidentali: tra i quali, ad esempio, l’attribuzione di responsabilità alle cose attraverso l’istituto del *deodand*, documentata da Finkelstein (e non solo) negli Stati Uniti del XIX secolo (1981, p. 49).

### **3.2. Interpretazioni non fondate su un approccio antropomorfo**

Le interpretazioni dell’attribuzione di responsabilità alle cose come “pratica retributiva”, ma *non* fondate su un *approccio antropomorfo* conservano l’idea per cui tale istituto legittimi una *retribuzione* per il male provocato dalla cosa; tuttavia, secondo queste interpretazioni, la retribuzione – di solito sottoforma di *confisca* della cosa da parte di un’autorità (Hockstad 2023, p. 732), o di *consegna* della stessa cosa ai parenti della vittima – colpisce *non* (come invece accade nel caso delle interpretazioni basate su un approccio antropomorfo) la *cosa* creduta “responsabile”, ma il suo *proprietario*.

Tali interpretazioni, *non* fondate su un approccio antropomorfo, secondo MacCormack,

sono basate sulla nozione di causalità [...] per cui il danno causato da un animale o da una cosa si ritiene sia stato causato [*it is held to be caused*] dal suo *proprietario*. Perciò, il proprietario incorre negli stessi obblighi in cui sarebbe incorso se avesse egli stesso commesso l’atto risultato nella morte o nel danno. Egli può liberarsi da tale obbligo consegnando l’animale o la cosa che ha causato il danno alla vittima o ai suoi parenti (MacCormack 1984, p. 322).

È quindi il *proprietario*, e non invece la cosa, il principale destinatario del “male” elargito dalla comunità come retribuzione del male causato dalla cosa. Il “male” si configura, per il proprietario, nella *perdita* (di una parte) del proprio patrimonio (della cosa confiscata o consegnata).

I fautori di tale interpretazione (cfr. Pollock, Maitland 1898 [1895], pp. 472-473; Wigmore 1894, pp. 317-318; Brunner 1906 [1887], vol. II, pp. 782-730; Fauconnet 2023 [1920], pp. 77-78), tipicamente, la ritracciano nell’alveo dei (già menzionati) approcci evolucionisti alla storia giuridica, a una fase successiva, nell’evoluzione della società umana, rispetto alla fase animistica; un percorso evolutivo che, al suo compimento, secondo tali autori, conduce, nella società “civilizzata” (secondo il lessico adottato nel contesto della maggior parte di questi studi), fino alle moderne forme della responsabilità oggettiva (Holmes [1882] 1881, p. 23).

Non si può, in ogni caso, escludere che *entrambe* le interpretazioni dell’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate (fondate e non su un approccio antropomorfo) possano contribuire congiuntamente a descrivere in modo più completo lo stesso fenomeno giuridico: in alcuni casi, ad esem-

pio, si è ritenuto che l'obbligo del proprietario di consegnare la cosa alla famiglia della vittima fosse *anche* finalizzato a permettere l'esercizio del diritto alla vendetta nei confronti della cosa stessa (MacCormack 1984, p. 322).

#### 4. Attribuzione di responsabilità alle cose come pratica *religioso-espiatoria*

Le interpretazioni dell'attribuzione di responsabilità alle cose inanimate come "pratica religioso-espiatoria" identificano lo scopo della reazione della comunità contro la cosa "responsabile" con una forma di *espiazione*.

Gli studi che propongono (o descrivono) tale interpretazione (cfr., ad esempio, Blackstone 1876 [1765], p. 300; Hirzel 1909, pp. 244-249; Evans 2012 [1906], *passim*; Finkelstein 1981, pp. 79-80), però, impiegano, spesso, il termine 'espiazione' senza ulteriori chiarimenti: sostiene, a tal proposito, MacCormack che "menzionare l'espiazione [*expiation*] [...] come spiegazione di una norma non è una vera e propria spiegazione, a meno che le credenze che 'riempiono' il contenuto di tal[e] nozion[e] siano rese esplicite" (1984, p. 322; e, analogamente, Hockstad 2023, p. 746)<sup>24</sup>.

MacCormack, nel tentativo di formulare una teoria dai contorni più precisi, ha interpretato l'idea di "espiazione" in relazione all'idea di "contaminazione [*pollution*]":

[l]a nozione di "espiazione" è correlata alla nozione di "contaminazione", a sua volta correlata alla nozione di "ira degli dèi" [*anger of the gods*] [...]. "Contaminazione" è una nozione complessa. La sua essenza sembra risiedere nel fatto che l'animale o la cosa hanno infranto lo schema delle cose stabilito dagli dèi per l'universo. In particolare, hanno infranto una norma la cui osservanza è di particolare importanza per gli dèi. Tra queste regole v'è il divieto di uccidere un essere umano [...]. L'atto di disturbare l'ordine delle cose stabilito dagli dèi è espresso nel linguaggio della purezza. La comunità diveniva impura [*impure*], macchiata [*unclean*], contaminata [*polluted*]. Dunque, gli dèi si arrabbiavano ed esprimevano la propria rabbia in modo spiacevole, a meno che la causa dell'impurità [*impurity*] o della contaminazione fosse rimossa. Della rimozione della causa della contaminazione si parla in termini di "espiazione" [...] (MacCormack 1984, pp. 331-332).

Questa interpretazione – l'unica a mia conoscenza che delimita con precisione, in questo ambito, i confini della nozione di "espiazione" – riconduce l'attribuzione di responsabilità alle cose nel novero delle credenze *religiose*,

<sup>24</sup> In alcuni casi, "espiazione" è intesa come nozione coestensiva alla nozione di "vendetta". Cfr., ad esempio, Williams 1939, p. 267 (con specifico riferimento al caso dell'albero nelle *Leggi di Alfredo*, qui citato in § 1).

poiché ritiene l'*ira degli dèi* fattore essenziale alla comprensione di questo fenomeno<sup>25</sup>; e definisce, dunque, 'espiazione' come "la rimozione della causa della contaminazione (che ha suscitato l'*ira degli dèi*) dalla comunità". È evidente, pertanto, che l'espiazione – secondo questa interpretazione – non è compiuta a beneficio della *cosa* (in ragione, ad esempio, di una credenza animista, che attribuisce alla cosa un'"anima"), bensì a beneficio della *comunità*, colpita dalla contaminazione (e quindi dall'*ira divina*).

L'espiazione può compiersi, secondo MacCormack (1984, p. 322), in almeno *due* modi diversi: attraverso l'*allontanamento fisico* della cosa dalla comunità (come accadeva, ad esempio, nel caso degli oggetti sottoposti a processo e condannati nel pritaneo, che erano scagliati al di là delle mura della città)<sup>26</sup>; o attraverso il *sacrificio* – e dunque la *distruzione* (nel caso delle cose inanimate) o l'*uccisione* (nel caso degli animali non-umani) – della cosa agli dèi (come, ad esempio, nel caso del bue, di cui in *Esodo* 21:28-29, lapidato dalla comunità).

## 5. Attribuzione di responsabilità alle cose come pratica con finalità preventiva

Le interpretazioni dell'attribuzione di responsabilità alle cose come "pratica (con finalità) preventiva" individuano nella reazione della comunità contro la cosa un'attività finalizzata a evitare che lo stesso incidente (la morte di una persona, provocata dalla cosa) si verifichi, nuovamente, in futuro.

MacCormack definisce tali interpretazioni "utilitaristiche", poiché rinven- gono lo scopo dell'attribuzione di responsabilità alle cose nel "prendere provvedimenti che impediscano all'incidente di ripetersi" (1984, p. 333)<sup>27</sup>; una circostanza che comprometterebbe la sicurezza e il benessere della comunità.

Queste interpretazioni, generalmente, identificano l'attribuzione di responsabilità alle cose come una pratica volta a *eliminare fisicamente* (e *definitivamente*) la cosa, poiché *pericolosa*; poiché, cioè, potenziale causa di nuovi incidenti. Ad esempio, il citato passo di *Esodo* 21:28-29 descriverebbe, secondo il biblista Theodor Gaster, una norma che consentiva alla

---

25 Un riferimento all'"ira di Dio" (in inglese: *God's wrath*) è presente, in relazione alla pratica della reazione giuridica contro le navi negli Stati Uniti del XIX secolo, in Mack, Hale (eds) 1919, p. 489.

26 Si legge di "purificazione", con riferimento a tali pratiche, in Platone, *Leggi*, vol. IX, § 874a (2001, p. 282). Hyde (1916, p. 698) scrive invece del ripristino di un "equilibrio morale [*moral equilibrium*]" della comunità. L'allontanamento poteva essere imposto anche ad animali non-umani: cfr., sulla pratica – documentata nella Svizzera del XVII secolo – di *messa al bando* di serpenti, topi e altri animali, Evans 2012 [1906], p. 49.

27 Una posizione esplicitamente *contraria* all'interpretazione dell'attribuzione di responsabilità alle cose in senso "preventivo" è in Humphrey 2012, p. 20.

comunità di liberarsi di un animale (il bue) che aveva *già* causato la morte di una persona ed era, pertanto, pericoloso (1969, p. 50; cfr. anche: Jackson 1975, pp. 114-116)<sup>28</sup>; il classicista Douglas MacDowell ritiene che la stessa motivazione sorreggesse la pratica di attribuzione di responsabilità alle cose inanimate nella Grecia classica (1963, p. 89)<sup>29</sup>.

Il giurista Christopher D. Stone scrive, a tal proposito, che: “forse l’attribuzione di responsabilità a ciò che non è umano [*the liability of non-human matter*] è stata, nel corso della storia, una fase “paranoica” [*paranoid*] [...] dello sviluppo dell’uomo” (1972, p. 481); secondo Stone, durante questa fase, le comunità “si difendevano”, attraverso il diritto, non soltanto dagli animali (non-umani) pericolosi, ma anche dalle cose inanimate<sup>30</sup>.

## 6. Attribuzione di responsabilità alle cose come pratica che *enfattizza norme e valori della società*

Le interpretazioni dell’attribuzione di responsabilità alle cose come “pratica che enfattizza norme e valori” della comunità la identificano come un’attività finalizzata a *facilitare* o a *consolidare l’adesione ai valori di una comunità umana* da parte dei suoi membri.

Si possono individuare, a mio avviso, almeno *due* interpretazioni dell’attribuzione di responsabilità alle cose come pratica, nel senso precisato, di consolidamento o enfattizzazione; interpretazioni distinte in base al *fine* specifico voluto da tale pratica.

Una *prima* interpretazione identifica lo scopo dell’attribuzione di responsabilità alle cose nell’*inquadramento di alcuni eventi*, privi – fino a quel momento – di una qualificazione giuridica, *all’interno della categoria dei “reati”* (ric conducendo così tali eventi all’ordine giuridico che disciplina la vita degli uomini). Così, su questo tema, lo psicologo Nicolas Humphrey:

---

28 Jackson, in particolare, individua le ragioni dell’attribuzione di responsabilità al bue *sia* nella necessità di espiazione, *sia* nella necessità di *eliminare una minaccia* per la vita dei membri della comunità.

29 MacDowell affianca a tale interpretazione anche l’interpretazione della pratica in senso religioso-espatorio.

30 V’è naturalmente una significativa (e intuitiva) differenza, in tal senso, tra cose inanimate e animali. Se un animale, infatti, può essere pericoloso *di per sé*, senza cioè un intervento umano che ne determini o ne aumenti la pericolosità, una cosa è pericolosa, generalmente, solo se impiegata dall’uomo in un certo modo. Esiste, in altre parole, un rapporto di *necessità* che lega l’intervento umano alla pericolosità della cosa; lo stesso rapporto non rileva, invece, in relazione alla pericolosità degli animali. Questa considerazione ha forse indotto Stone a considerare “paranoiche” le attività con finalità preventive poste in essere nei confronti delle cose.

[c]ompito [della giustizia] era indicare alla società *il senso del comportamento passato del colpevole*. Ciò che i greci e gli abitanti dell'Europa medievale avevano in comune era il terrore dell'illegalità; non tanto la paura di contravvenire alle leggi, quanto la paura, assai peggiore, che il mondo in cui vivevano non fosse affatto un mondo regolato da leggi. Una statua che all'improvviso cade addosso a un uomo; un maiale che uccide un bambino mentre sua madre è a messa; sciame di locuste che appaiono come dal nulla e distruggono le messi: a tutta prima, queste disgrazie devono essere sembrate loro totalmente prive di senso. [...] lo scopo primo delle azioni legali [contro le cose] era di ristabilire un controllo cognitivo. In altre parole, il compito dei tribunali era di addomesticare il caos, di imporre ordine in un mondo di causalità e [...] dare una spiegazione di certi eventi, apparentemente inspiegabili, *ridefinendoli come crimini* (Humphrey 2012, pp. 21-22; primo corsivo aggiunto).

Uberto Scarpelli, riflettendo sulle parole di Humphrey, aggiunge che “i processi a carico delle bestie manifestavano [...] una inconscia paura che le leggi, esistendo, fossero violate. Giudicare e condannare le bestie *era un modo per affermare anche nei loro confronti un ordine normativo dell'universo*” (1988; corsivo aggiunto).

Una *seconda* interpretazione identifica lo scopo dell'attribuzione di responsabilità alle cose nella volontà (*non* di ricondurre certi eventi alla categoria dei “reati”, ma) di *enfaticizzare la gravità* di certi reati, che violano uno o più valori *fondamentali* della comunità. Il filosofo scozzese Thomas Reid, ad esempio, scrive che lo scopo di tale pratica era quello di “ispirare le persone a un sacro rispetto [*sacred regard*] per la vita dell'uomo” (1786, vol. III, p. 113). In un senso analogo, il giurista austriaco Slavomir Condanari-Michler (1944, p. 237) ritiene l'attribuzione di responsabilità alle cose una pratica volta a enfaticizzare la natura “oggettivamente sbagliata” di alcuni crimini (tra i quali, ad esempio, l'omicidio).

## **7. Attribuzione di responsabilità alle cose inanimate come pratica compensativo-risarcitoria**

Le interpretazioni dell'attribuzione di responsabilità alle cose come “pratica compensativo-risarcitoria” concettualizzano la risposta della comunità all'incidente causato dalla cosa come attività finalizzata a *compensare* la vittima o i suoi parenti, sul piano *economico-materiale* (a *risarcire*, cioè, la vittima), della perdita sofferta in ragione di tale incidente (cfr., ad esempio, Jurasinski, Oliver 2021, p. 309).

L'attribuzione di responsabilità è intesa come pratica compensativa poiché autorizza la vittima a rifarsi della perdita economica sofferta tramite l'*appropriazione della cosa “responsabile”* che il proprietario è obbligato a consegnare.

MacCormack interpreta, ad esempio, come pratica “compensativa” l’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate la quale innescava l’obbligo di consegna sancito da due norme incluse, rispettivamente, nella *lex Salica* (500 d.C. circa) e nella *lex Ripuaria* (vel *Ribuaria*, 630 d.C. circa), due codici normativi redatti dai re dei Franchi: Clodoveo I (*lex Salica*) e, presumibilmente, Dagoberto I (*lex Ripuaria*).

Così è sancito nella *lex Salica*:

[s]e un animale domestico ha causato la morte d’uomo, il padrone dell’animale dovrà pagare la metà della composizione [*compositio*] e dare l’animale per l’altra metà (*lex Salica*, § XXXVI; trad. it. in Fustel de Coulanges [2015] 1888, p. 57).

Così, analogamente, è sancito nella *lex Ripuaria*:

[s]e un animale uccide un uomo, sia consegnato per il valore di metà composizione [*weregild*] [...] (*lex Ripuaria*, § XXXVIII)<sup>31</sup>.

Scrivono MacCormack:

[l]e disposizioni della *lex Salica* e della *lex Ribuaria*, che sanciscono l’obbligo di consegnare l’animale che ha ucciso un uomo ai parenti di quest’ultimo e di trattarlo come un pagamento equivalente a metà della composizione [*weregild*] stabilita per la morte di un uomo, si possono spiegare facilmente in termini di compensazione. Ciò è dimostrato dalla correlazione, sancita dalle due norme, tra l’animale e una certa frazione della composizione [*weregild*] (MacCormack 1984, p. 340).

Secondo MacCormack, nel caso della *lex Salica* e della *lex Ripuaria*, la consegna, ai parenti della vittima, della cosa che ne ha determinato la morte identificava una forma di compensazione, poiché alla cosa era attribuito un preciso *valore economico*: valore che corrisponde, in entrambi i casi, alla metà del prezzo di una “piena” composizione (del prezzo, cioè, che, sulla base dei cd. ‘tariffari’ medievali, occorre pagare ai parenti della vittima per evitarne la vendetta)<sup>32</sup>. In ogni caso, la concettualizzazione della cosa “re-

31 Per un’interpretazione dell’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate, in relazione alle stesse norme, come pratica con finalità di *prevenzione* cfr. Grimm, 1922 [1899], vol. II, p. 234.

32 Sulla composizione, in generale, mi sia consentito rinviare a Mazzola 2020a. ‘Composizione’ non è, qui, sinonimo di ‘compensazione’. Con ‘compensazione’ si designa infatti, generalmente, un qualsiasi atto che “ristabilisce un’uguaglianza”; con ‘composizione’ si designa invece, negli studi di settore, uno *specifico* istituto, la cui esistenza è documentata presso alcune culture giuridiche arcaiche, medievali o indigene, che consiste nell’elargizione di una somma di denaro (che spesso assume essa stessa il nome di ‘composizione’) finaliz-

sponsabile” tramite le lenti della “valutazione economica” può essere slegata dalla necessaria connessione al valore della composizione. Tale idea trasparente, ad esempio, dall’analisi che MacCormack propone del caso dell’albero che, cadendo, uccide una persona, per essere poi consegnato alla famiglia della vittima (una fattispecie particolarmente significativa, poiché, come MacCormack ricorda, identifica un caso in cui *non era previsto* il pagamento di una composizione):

[s]e, mentre un gruppo di taglialegna stava abbattendo degli alberi, un albero cadeva su uno di loro uccidendolo, [si riteneva] l’atto che ha causato la morte [...] la caduta dell’albero e non qualcosa commesso, direttamente ai danni della vittima, da un certo individuo. Perciò, questo caso non richiedeva il pagamento della composizione [*wergeld*]. D’altra parte, tuttavia, non si riteneva giusto che i parenti della vittima restassero del tutto senza compensazione. La forma più appropriata che una simile considerazione poteva assumere era la norma in virtù della quale [...] parenti della vittima erano autorizzati a rimuovere e prendere possesso dell’albero, *dotato*, lo si presume, *di un certo valore economico* (MacCormack 1984, p. 335; corsivo mio).

Questo assunto è significativo, poiché comporta che, al fine di essere considerata pratica compensativa, l’attribuzione di responsabilità alle cose deve *necessariamente* attenersi a cose dotate di un certo *valore economico*; detto altrimenti: se una cosa è *priva* di valore economico, l’attribuzione di responsabilità *non può* identificare il presupposto di una compensazione.

Lo stesso MacCormack – seppur ritenga appropriata, perlomeno a descrivere alcuni esempi storici, l’interpretazione dell’attribuzione di responsabilità alle cose come una pratica compensativa – contribuisce tuttavia a rendere il quadro più complesso, ponendo in discussione la natura prettamente economica (risarcitoria) della dazione della cosa ai parenti della vittima:

[l]a parola compensazione è, in un certo senso, vaga. Al giorno d’oggi pensiamo alla compensazione come la restituzione di [*the making good of*] una perdita economica sofferta da una persona. Si presuppone un’equivalenza tra la portata della perdita e l’ammontare della restituzione [*return*]. [...]a ciò che può essere una restituzione [*return*] appropriata *non è necessariamente determinato da considerazioni di natura puramente economica* (MacCormack 1984, p. 340; corsivo mio).

MacCormack aggiunge che

[la] stessa parola ‘compensazione’ [...]on può sempre designare un pagamento in beni o denaro dello stesso valore economico della perdita subita. Ciò

---

zata *anche* – ma non necessariamente *soltanto* (cfr. anche *infra*) – a una compensazione economica.

non deve per nulla sorprendere. Questo calcolo è infatti impossibile nel caso della morte di una persona o anche nel caso certi danni (MacCormack 1984, p. 347; cfr. analogamente Finkelstein 1981, pp. 73-74)<sup>33</sup>.

MacCormack lascia intendere che la compensazione perfezionata con la consegna della cosa “responsabile” possa influenzare la relazione tra il proprietario della cosa e i parenti della vittima un piano diverso rispetto al piano meramente economico-materiale. Questa idea, seppur non approfondita da MacCormack, appare coerente con i risultati di alcune ricerche condotte nell’ambito della giustizia vendicativa. Tali ricerche hanno mostrato che, in molti casi, la cosa che era consegnata per assolvere al dovere della composizione identificava *non* una forma di compensazione economica, ma il modo per riequilibrare, sul piano dell’*onore*, il rapporto tra le parti in conflitto: in tal senso, la consegna della cosa era interpretata, piuttosto, come una forma di *umiliazione pubblica* a cui il proprietario doveva sottoporsi al fine di ripristinare il proprio rapporto con l’offeso (Mazzola 2020a; 2023, pp. 126-133)<sup>34</sup>.

## 8. Attribuzione di responsabilità alle cose inanimate come pratica riparativa

Le interpretazioni dell’attribuzione di responsabilità alle cose come “pratica riparativa” identificano la “risposta” giuridica della comunità all’incidente causato dalla cosa con un’attività finalizzata a *riparare il tessuto sociale* della comunità, afflitta dall’incidente.

È possibile individuare *due* diverse interpretazioni di questa pratica come pratica riparativa: una sua interpretazione come atto finalizzato, da ultimo, alla *rimozione* della cosa, verso cui i membri della comunità provano una *avversione* (o una *repulsione*) *istintiva*, dalla comunità; una sua interpretazione come atto di *assoluzione* (un termine che come si vedrà acquisisce, in questo ambito, il significato di “rinuncia a un dovere”). Rileva notare che entrambe le interpretazioni presuppongono un’“associazione” della cosa “responsabile” a, nel lessico di Hockstad (2023, p. 734), un “senso di ingiustizia [*sense of wrongness*]”.

L’interpretazione dell’attribuzione di responsabilità alle cose come atto di *rimozione* è proposta da MacCormack. Tale interpretazione si fonda sull’idea di “avversione” o “repulsione istintiva” (in inglese: *instinctive revulsion*/

33 Sull’impossibilità di compensare attraverso il denaro la perdita causata dalla morte di una persona cfr. Di Lucia, Mazzola 2023, pp. 180-183; Mazzola 2020a, pp. 22-24 (e la bibliografia qui citata).

34 Il punto di partenza di queste riflessioni è ritracciabile alle opere di Terradas Saborit; il quale, a sua volta, muove soprattutto da Fustel de Coulanges 2015 [1888].

*aversion*), un'espressione con cui MacCormack designa il *sentimento avverso* – un fatto “naturale e fondamentale” (1984, p. 343) – della comunità verso “qualcosa che ha determinato la morte di una persona”. Secondo MacCormack, in alcune circostanze l'attribuzione di responsabilità alla cosa mirava al fine di *allontanare* o *rimuovere* della comunità – attraverso la sua *espulsione* (*departure*) o la sua *distruzione* – la cosa che, avendo provocato la morte di uno dei suoi membri, suscitava, in essi, una sensazione di repulsione: in altre parole, i membri della comunità, in ragione dell'incidente, *non potevano sopportare di rimanere a contatto con la cosa*<sup>35</sup>; e per questo motivo, la cosa doveva essere rimossa dalla “sfera della disponibilità umana” (1984, p. 337)<sup>36</sup>.

L'interpretazione dell'attribuzione di responsabilità alle cose come atto di *assoluzione* è invece proposta da Hockstad. Con ‘assoluzione’ (in inglese: *absolution*), Hockstad designa, in particolare, la “rinuncia [*renunciation*] a un dovere” (2023, p. 734)<sup>37</sup>. Questa interpretazione riguarda il caso di morte di una persona, causata da una cosa, in cui, a causa della peculiare natura dell'incidente (in ragione della quale non era possibile identificare un responsabile umano), “non v'era nessuno da punire, nessun modo di compensare e nessun modo di cancellare [*undo*] la perdita sofferta dalla comunità” (p. 772). Scrive Hockstad:

[q]uando [una morte] destabilizzava la famiglia [della vittima] e tutta la comunità, emergeva la necessità di una presa di posizione [*resolution*] formale. Sovvertire l'ordine naturale sottraendo una vita umana richiedeva risposte sia sociali, sia giuridiche [...]. L'assoluzione, di cui si sentiva la necessità, [...] era la *rinuncia al dovere di decidere sulla questione di quella morte* [*resolve the death*]. Quando si conoscevano gli assassini, le comunità potevano catturarli, sottoporli a un giudizio e punirli [...]. Nel caso [di una morte causata da una cosa inanimata], i funzionari della giustizia [...] indagavano, giudicavano e imprigionavano la cosa che rimaneva associata al senso di ingiustizia (Hockstad 2023, p. 757).

Sia in relazione all'interpretazione di MacCormack, sia in relazione all'interpretazione di Hockstad assume rilevanza la nozione di “senso di ingiu-

35 L'idea che dalla “repulsione” (e dal “disgusto”) possano originare fenomeni giuridici è oggetto di note ricerche (tra gli altri, di Paul Rozin e Martha Nussbaum). Uno studio recente è Fittipaldi 2022, pp. 80-86 (a partire da Leon Petrażycki).

36 MacCormack precisa, in ogni caso, che il “desiderio” della comunità di non interagire più con la cosa poteva essere, in alcuni casi, “temperato da considerazioni di carattere economico. Se la cosa fosse stata utile all'uomo, si sarebbe trovato un modo per far sì che fosse ancora possibile utilizzarla” (1984, p. 337).

37 Hockstad mutua la definizione di ‘assoluzione’ (*absolution*), in senso diverso sia rispetto al suo uso nel linguaggio ordinario, sia al suo tradizionale impiego nel lessico giuridico, dalla voce ‘*Absolve, Absolution*’ contenuta in Sheppard, ed., 2012, vol. I.

stizia” – uno “stigma” associato alla cosa “responsabile” – che identifica il principale ostacolo alla ripresa delle normali attività della comunità (alla normalizzazione, al ripristino delle relazioni sociali) a seguito della morte di uno dei suoi membri. V’è tuttavia, come si nota, una importante differenza tra le due interpretazioni (che non appaiono però mutualmente esclusive).

Secondo MacCormack, il “senso di ingiustizia” identifica il fattore che determina la repulsione istintiva nei confronti della cosa da parte della comunità; una repulsione che, a sua volta, impone la necessità di rimuovere la cosa dalla sfera della disponibilità umana.

Secondo Hockstad, il “senso di ingiustizia” *non* determina, come nell’interpretazione di MacCormack, (o almeno non necessariamente) una repulsione da parte dei membri della comunità nei confronti della cosa; è invece il fattore che impedisce alla comunità di raggiungere una “chiusura” (in inglese: *closure*) in relazione all’incidente: poiché il senso di ingiustizia provato dalla comunità non può essere dissolto, come nel caso degli omicidi commessi da esseri umani, da una chiara individuazione del colpevole e dalla sua punizione. In tanto, scrive Hockstad, l’attribuzione di responsabilità alle cose – finalizzata a una “assoluzione” – può essere interpretata come misura “riconciliativa” o “riparativa” (2023, p. 724)<sup>38</sup>: in quanto la rinuncia all’impossibile dovere di identificare un responsabile umano e la conseguente scelta di identificare un responsabile *non*-umano consentono alla comunità di “fare giustizia” e “chiudere i conti” con il passato, anche in un caso, come si è detto, nel quale “non v’è nessuno da punire, nessun modo di compensare e nessun modo di cancellare la perdita subita”.

In ogni caso, sia la rimozione della cosa in risposta alla repulsione istintiva provata dai membri della comunità, sia la predisposizione di un procedimento contro la cosa finalizzato ad attivare il meccanismo dell’assoluzione producono un effetto (che qui chiamo) *palliativo* sulla comunità: MacCormack scrive, a questo proposito, di un “solievo psicologico [*psychological relief*]” per i membri della comunità, che consegue alla rimozione della cosa “responsabile” (e, pertanto, anche alla dissoluzione del sentimento di repulsione istintiva) (1984, p. 347); Hockstad scrive di un “acquiescimento [*appeasement*]” del sentimento di ingiustizia provato dai membri della comunità di fronte alla cosa responsabile<sup>39</sup>. Scopo riparativo e scopo

38 Sulla rilevanza della nozione di “*closure*” all’interno dell’apparato concettuale della giustizia riparativa, cfr. Mannozi e Lodigiani 2017, pp. 162-163. V’è forse, in questo senso, un’affinità tra la nozione di “assoluzione” proposta da Hockstad e di “azione universale di responsabilità” proposta in Terradas 2019, p. 106. Anche l’azione universale di responsabilità, di cui scrive Terradas nel contesto degli studi sul diritto vendicativo, implica il rifiuto di una comunità di rassegnarsi alle morti “innaturali”; e può comportare una risposta giuridica rivolta a cose inanimate (mi sia concesso rimandare, sul punto, a Mazzola 2020b, pp. 61-62).

39 Hockstad, 2023, p. 762. In tal senso, l’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate è stata interpretata come strumento di “controllo sociale” (poiché placa e previene tensioni all’interno della comunità). Cfr., ad esempio, Ferzan, 2015, p. 955.

“palliativo” dell’attribuzione di responsabilità alle cose appaiono, dunque, strettamente correlati.

## 9. Considerazioni di sintesi

In questo articolo ho individuato, attraverso una lettura delle opere che hanno indagato il fenomeno dell’attribuzione di responsabilità alle cose inanimate, sei differenti interpretazioni (come pratica *retributiva*, *religioso-espiatoria*, con finalità *preventive*, di *enfaticizzazione di norme e valori*, come pratica *compensativa* e *riparativa*) di tale fenomeno; e una serie più o meno ampia, a seconda dei casi, di sotto-interpretazioni.

È bene precisare che le sei interpretazioni *non* sono, secondo alcuni degli autori che le hanno proposte o illuminate, mutualmente escludenti.

Se da un lato, secondo Hockstad, l’attribuzione della responsabilità alle cose in senso riparativo supera (rendendo non pertinenti) tutte le altre (2023, p. 771-772; Hockstad si riferisce alle interpretazioni del *deodand* nel senso di pratica retributiva e compensativa), altri autori, dall’altro lato, giungono a conclusioni differenti: MacCormack, nello studio di alcuni contesti socio-giuridici, evidenzia una *compresenza* tra la funzione, ascritta all’attribuzione di responsabilità alle cose, di *compensazione* e di *rimozione* della cosa dalla disponibilità umana per lenire la repulsione sentita nei suoi confronti dalla comunità (1984, p. 349); anche MacDowell ritiene “ragionevoli” le interpretazioni di tale fenomeno (nell’antica Grecia) sia come pratica *religioso-espiatoria*, sia come pratica con finalità *preventiva* (1963, p. 86).

Non è dunque possibile (perlomeno non *in tutti i casi*) individuare una risposta univoca alla domanda posta nell’introduzione a questo articolo: *a quale scopo alcune comunità giuridiche attribuiscono (o attribuivano) la responsabilità giuridica per la morte di una persona alle cose?* Come spero questa esposizione abbia reso evidente, diversi contesti ammettono risposte diverse, anche più d’una allo stesso tempo, ugualmente corrette (al netto della difficoltà, a cui ho accennato all’inizio dell’articolo, di penetrare la mentalità di popoli antichi o molto diversi da noi). Scopo dell’articolo, tuttavia, non era necessariamente fornire una sola e definitiva risposta alla domanda; piuttosto, fornire l’idea di un panorama complesso, che ha attirato le attenzioni di giuristi, sociologi, filosofi e antropologi su un tema (solo apparentemente) anacronistico e “bizzarro”. Come si è potuto intuire, l’attribuzione di responsabilità alle cose contribuisce ad arricchire il dibattito su tematiche di fondamentale interesse per la ricerca filosofica, sociologica e antropologico-giuridica: ad esempio, sull’idea del “senso di ingiustizia”, correlata al “bisogno di giustizia” di vittime e comunità; sul concetto di “retribuzione”; oppure sul rapporto tra giustizia, vendetta ed espiazione.

Quali prospettive future per una ricerca sulla responsabilità delle cose inanimate? A mio avviso, recuperare le riflessioni sulla natura di questo fenomeno giuridico (filtrandone le componenti, in effetti, anacronistiche) può certamente contribuire ad ampliare e rendere più complessi i dibattiti sulle “cose” che, in questo periodo storico, più interagiscono, in diversi modi, con gli esseri umani: la natura (gli animali, la vegetazione, il clima) e, in epoca recentissima, l’intelligenza artificiale. Un’intersezione tra la ricerca che ho concisamente esposto in questo articolo e le indagini sulle menzionate questioni, che caratterizzano l’odierna discussione giuridica, può inoltre suscitare interrogativi filosofici sui confini tra persone e cose, ad esempio: attribuire la responsabilità di una morte a una cosa *trasforma* la cosa in *persona*? L’attribuzione di responsabilità alle cose presuppone che su di esse gravino *doveri*? O ancora: è allora anche possibile attribuire *diritti* alle cose? Si tratta di domande in apparenza triviali, che hanno però manifestato la loro rilevanza (oltre che la pregnanza filosofica) in alcuni ambiti del diritto: ad esempio, con riferimento all’attribuzione di diritti e personalità giuridica a elementi naturali, come montagne, laghi e fiumi (Gilbert *et al.* 2023) o all’intelligenza artificiale (Rosen 2023).

## Bibliografia

- Amira, K. von, (1891), Thierstrafen und Thierprocesse, *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, 12, pp. 587-588.
- Anker, K., (2014), *Declaration of Interdependence. A Legal Pluralist Approach to Indigenous Rights*, Farnham, Ashgate.
- Azzoni, G. M., (2004), I resi. Ontologia della merce temporaneamente sospesa, in Gasparini, G., ed., *Le piccole cose. Interstizi e teoria della vita quotidiana*, Milano, Guerini, 2004, pp. 185-192. Riedizione in: Azzoni, G. M., (2021), *Nomofanie. Esercizi di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 87-93.
- Bastian, A., (1866), *Die Voelker des oestlichen Asien*, Leipzig, Wigand.
- Bennett, J., (2004), The Force of Things: Steps toward an Ecology of Matter, *Political Theory*, 32, 3, pp. 347-372. Riedizione in: Bennett, J., (2022), *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*, Durham, Duke University Press. DOI: 10.1177/0090591703260853.
- Berman, P. S., (1999), An Anthropological Approach to Modern Forfeiture Law: The Symbolic Function of Legal Actions Against Objects, *Yale Journal of Law & the Humanities*, 11, 1, pp. 1-45.
- Blackstone, W., (1876 [1765]), *Commentaries on the Laws of England*, London, Murray.

- Borsari, R., (2019), Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni, *Media Laws*, 3, pp. 262-268.
- Brunner, H., (1906 [1887]), *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig: Dunker & Humblot.
- Burke, E. W., (1930), Deodand: A Legal Antiquity that May Still Exist, *Chicago-Kent Law Review*, 8, 3, pp. 15-32.
- Cappellini, A., (2018), Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, *Criminalia*, pp. 499-520.
- Comandé, G., (2019), Intelligenza artificiale e responsabilità tra «liability» e «accountability». Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità, *Analisi giuridica dell'economia*, 1, pp. 169-188. DOI: 10.1433/94550.
- Condanari-Michler, S., (1944), *Vis extrinsecus admota*: Ein Beitrag zum Einfluss der griechischen Philosophie auf Roms Juristen, in *Festschrift für Leopold Wenger*, München, Beck, pp. 215-251.
- Di Lucia, P., (2003), Materialismo eidologico in Karl Marx. Come fare regole con le cose, in P. Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, Torino, Giappichelli, pp. 217-234.
- Di Lucia, P., Mazzola, R., (2023), Il concetto di danno negli ordinamenti vendicatori, *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, 2, pp. 165-184.
- Dull, R., (1941), Archaische Sachprozesse und Losverfahren, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 61, 1 pp. 1-18.
- Esposito, R., (2014), *Le persone e le cose*, Torino, Einaudi.
- Evans, E. P., (1906), *The criminal prosecution and capital punishment of animals*, London, Heinemann, 1906. Traduzione italiana di Sartirana Duminelli Lee, M. L., (2012 [1989]): *Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all'Ottocento*, Milano, Res Gestae.
- Fauconnet, P., (1920), *La responsabilité. Étude de sociologie*, Paris, Alcan. Nuova edizione a cura di Lévy-Bruhl, S., (2023, Paris, PUF).
- Ferzan, K., (2015), Of Weevils and Witches: What Can We Learn from the Ghost of Responsibility Past?, *Virginia Law Review*, 101, 4, pp. 947-956.
- Finkelstein, J. J., (1981), Ox that Gored, *Transactions of the American Society*, 71, 2, pp. 1-89.
- Fittipaldi, E., (2022), *Norma. Una proposta di concettualizzazione per la sociologia del diritto e le altre scienze sociali*, Milano, LED, 2022.
- Frazer, J. G., (1919), *Folk-Lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law*, London, Macmillan.
- Fustel de Coulanges, N. D., (1888), *La Monarchie franque*, Paris, Hachette. Traduzione italiana (parziale) di Bellucci, L., (2015): La composizione, in Di Lucia, P., Mancini, eds., L., *La giustizia vendicatoria*, Pisa, ETS, pp. 57-78.

- Gaster, T., (1969), *Myth, Legend, and Custom in the Old Testament*, New York, Harper & Row.
- Geistfeld, M. A., Karner, E., Koch, B. A., Wendehorst, C., eds, (2022), *Civil Liability for Artificial Intelligence and Software*, Berlin-Boston, de Gruyter.
- Gilbert, J., Soliev, I., Robertson, A., Vermeylen, S., Williams, N. W., Grabowski, R. C., (2023), Understanding the Rights of Nature: Working Together Across and Beyond Disciplines, *Human Ecology*, 51, pp. 363-377. DOI: 10.1007/s10745-023-00420-1.
- Girard, P-F, (1897), Les actions noxales, *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 11, pp. 409-449.
- Glötz, G., (1904), *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris, Fontemoing.
- Grimm, J., (1922 [1899]), *Deutsche Rechtsalterthümer*, Berlin, Mayer & Müller.
- Hakala, L. A., (1997), Opposing Forfeiture (recensione del volume: L. Levy, *A License to Steal: The Forfeiture of Property*), *The Yale Law Journal*, 106, 4, pp. 1319-1324.
- Hirzel, R., (1909), Die Strafe der Steinung, in *Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, Leipzig, Teubner, pp. 223-266.
- Hockstad, T., (2023), The Wrong, the Wronged, and the Wrongfully Dead: Deodand Law as a Practice of Absolution, *Nebraska Law Review*, 101, 3, pp. 731-772.
- Holmes, Jr., O. W., (1882 [1881]), *The Common Law*, London, MacMillan. Traduzione italiana (parziale) di Mazzola, R., (2015): Desiderio di vendetta e forme primitive di responsabilità, in Di Lucia, P., Mancini, L., eds., *La giustizia vendicativa*, Pisa, ETS, pp. 35-52.
- Humphrey, S., (2012), Prefazione, in E.P. Evans, *Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all'Ottocento*, Milano: Res Gestae, pp. 13-23.
- Hyde, W. W., (1916), The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times, *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 64, 7, pp. 696-730.
- Jackson, B. S., (1975), *Essays in Jewish and Comparative Legal History*, Leiden, Brill.
- Jurasinski, S., Oliver, L., (2012), *The Laws of Alfred: The Domboc and the Making of Anglo-Saxon Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kelsen, H., (1960), *Reine Rechtslehre*, Wien, Deuticke. Traduzione italiana di Treves, R., (1984<sup>8</sup>), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi.
- Liebermann, F., (1906), *Die Gesetze der Angelsachsen*, Halle, Niemeyer.

- Lieske, R., (1995), Civil Forfeiture Law: Replacing the Common Law with a Common Sense Application of the Excessive Fines Clause of the Eight Amendment, *William Mitchell Law Review*, 21, 1, pp. 255-299.
- MacCormack, G., (1984), On Thing-Liability (“Sachhaftung”) in Early Law, *Irish Jurist*, 19, 2, pp. 322-349.
- MacDowell, D. M., (1963), *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester, University of Manchester Press.
- Mack, W., Hale, W. B., eds, (1919), *Corpus Juris*, London, Butterworth.
- Macrae, J., (1803), Account of the Kookies or Lunctas, *Philosophical Magazines*, 11, 22, pp. 11-22.
- Mannozi, G., Lodigiani, G. A., (2017), *La giustizia riparativa. Formanti, parole, metodi*, Torino, Giappichelli.
- Mannozi, G., Mancini, R., (2022), *La giustizia accogliente*. Milano, Franco Angeli.
- Mazzola, R., (2020a), *Componere. Offesa e riconciliazione nell’ordinamento vendicatorio*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Mazzola, R., (2020b), Terradas’ Vindictory Justice: An Attempt at Formalization, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 52-68.
- Mazzola, R., (2023), *Chiedere scusa. Studio di filosofia del diritto*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Newman, K., (2015), Oliver Wendell Holmes, Jr. and the Philosophy of Objects [Online]. Consultabile all’indirizzo: [s-usih.org/2015/02/oliver-wendell-holmes-jr-and-the-philosophy-of-objects/](https://s-usih.org/2015/02/oliver-wendell-holmes-jr-and-the-philosophy-of-objects/) (Data di accesso: 18 febbraio 2024).
- Pausania, *Descrizione della Grecia* [Ἑλλάδος περιήγησις]. Traduzione italiana di Nibby, A., (1817): *Descrizione della Grecia di Pausania*, Roma, Poggioli.
- Piety, T. R., (1991), Scorched Earth: How the Expansion of Civil Forfeiture Doctrine Has Laid Waste to Due Process, *University of Miami Law Review*, 45, 4, pp. 911-978.
- Pietz, W., (1997), Death of the Deodand: Accursed Objects and the Money Value of Human Life, *RES: Anthropology and Aesthetics*, 31, pp. 97-108. Riedizione in: Pellizzi, F., Kafka, B., Geroulanos S., (2022), *The Problem of the Fetish*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 166-186.
- Platone, *Leggi* [Νόμοι]. Traduzione italiana di Zadro, A., (2001<sup>5</sup>), *Leggi*, in Platone, *Opere complete*, vol. VII (*Minosse, Leggi, Epinomide*), Roma-Bari, Laterza, pp. 15-387.
- Pollock, F., Maitland, F. W., (1898 [1895]), *The History of English Law before the Time of Edward I*, Cambridge, Clay & Sons.
- Reid, T., (1796), *Essays on the Intellectual Powers of Man*, Edinburgh, Bell-Robinson.
- Rosen, M., (2015), The Rights and Responsibilities of AI, Seen Through the Autonomy-Automaton Lens [Online]. Consultabile all’indirizzo: <https://>

- www.aei.org/technology-and-innovation/the-rights-and-responsibilities-of-ai-seen-through-the-autonomy-automaton-lens/ (Data di accesso: 2 marzo 2024).
- San Martín Neira, L. C., (2022), *Responsabilidad civil por desastres naturales. Fenómenos naturales extremos ante la responsabilidad civil*, Valencia, Tirant Lo Blanch.
- Scarpelli, U., (1988), Bestie alla sbarra per fuggire il caos, *Il Sole 24 Ore*, 24 maggio.
- Semprini, A., (1999), *Introduzione*, in Semprini A., ed., *Il senso delle cose. I significati sociali e culturali degli oggetti quotidiani*, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 17-38.
- Sheppard, S. M., ed., (2012), *Bouvier Law Dictionary, Desk Edition*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer.
- Stone, C. D., (1972), Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, *Southern California Law Review*, 45, pp. 450-501.
- Taveira da Fonseca, A., Vaz de Sequeira, E., Barreto Xavier, L., (2023), *Liability for AI Driven Systems*, in Sousa Antunes H., Freitas P. M., Oliveira A. L., Martins Pereira, C., Vaz de Sequeira, E., Barreto Xavier, L., eds., *Multidisciplinary Perspectives on Artificial Intelligence and the Law*, Cham, Springer, 2023, pp. 299-317. DOI: 10.1007/978-3-031-41264-6\_16.
- Terradas Saborit, I., (2019), *La justicia más antigua. Teoría y cultura del ordenamiento vindicatorio*, Madrid, CSIC.
- Tylor, E. B., (1920 [1871]), *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom*, London, Murray.
- Visetti, G., (20 aprile 2023), La famiglia di Andrea Papi: ‘La vendetta non ci interessa, uccidere JJ4 non è giustizia. La vera responsabilità è delle istituzioni’. *La Repubblica*, consultabile all’indirizzo: [https://www.repubblica.it/cronaca/2023/04/20/news/orsa\\_JJ4\\_famiglia\\_andrea\\_papi-396844978/](https://www.repubblica.it/cronaca/2023/04/20/news/orsa_JJ4_famiglia_andrea_papi-396844978/) (Data di accesso: 18 febbraio 2024).
- Westermarck, E. A., (1898), The Essence of Revenge, *Mind*, 7, 27, pp. 289-310. Traduzione italiana di Mazzola, R., (2015): L’essenza della vendetta, in Di Lucia, P., Mancini, L., eds., *La giustizia vendicativa*, Pisa, ETS.
- Wigmore, J. H., (1894), Responsibility for Tortious Acts. Its History, *Harvard Law Review*, 7, 6, pp. 315-337.
- Williams, G., (1939), *Liability for Animals: An Account of the Development and Present Law of Tortious Liability for Animals, Distress Damage Feasant, and the Duty to Fence, in Great Britain, Northern Ireland and the Common Law Dominions*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Wise, S. M., (1996), The Legal Thinghood of Nonhuman Animals, *Boston College Environmental Affairs Law Review*, 23, 2, pp. 471-546.

# Le radici dei conflitti: esplorando il rapporto fra la giustizia di transizione colombiana e la violenza strutturale

## The roots of conflicts: exploring the relationship between Colombian transitional justice and structural violence

CAIO VALERIO CARCANGIU<sup>1</sup>

### Sommario

Nel campo della *transitional justice*, è stata a lungo ignorata l'importanza delle diseguglianze economiche e della marginalizzazione sociale fra i fattori di rischio per la pace. Queste oppressioni, incorporate nelle strutture stesse della società, costituiscono invece il terreno più fertile per la rinascita della violenza diretta. L'articolo si apre con l'inquadramento teorico del concetto di violenza strutturale, e prosegue con l'esplorazione del legame tra quest'ultima e la giustizia di transizione. Dopodiché, procede con l'illustrazione delle principali manifestazioni di violenza strutturale che affliggono la società colombiana e analizza le misure specifiche adottate per affrontarle nel quadro dell'Accordo di Pace del 2016 fra Governo e FARC-EP.

**Parole chiave:** giustizia di transizione, violenza strutturale, Colombia, conflitto, terra

### Abstract

The field of transitional justice has long ignored the importance of economic inequalities and social marginalization as risk factors for peace. These types of oppression, embedded in the very structures of society, represent the most fertile ground for the resurgence of direct violence. This contribution starts with a theoretical framing of structural violence and goes on to explore the link between the latter and transitional justice. It then describes the main manifestations of structural violence affecting Colombian society and examines the specific measures adopted in the framework of the 2016 Peace Agreement between the government and the RAFC-PA to address them.

**Keywords:** Transitional justice, Structural violence, Colombia, Conflict, Land

---

<sup>1</sup> Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. caio.carcangiu@yahoo.com

## 1. Violenza strutturale: la trama invisibile dell'oppressione

Nel 1844, nell'apertura del VI capitolo del saggio "La situazione della classe operaia in Inghilterra", Friedrich Engels scrive un celebre passaggio nel quale mette a confronto due forme diverse di violenza mortale, l'una fisica e individuale, l'altra sistemica e impersonale, entrambe riconducibili alla medesima categoria concettuale:

Se un individuo arreca ad un altro un danno fisico di tale gravità che la vittima muore, chiamiamo questo atto omicidio: se l'autore sapeva in precedenza che il danno sarebbe stato mortale, la sua azione si chiama assassinio. Ma se la società pone centinaia di proletari in una situazione tale che debbano necessariamente cadere vittime di una morte prematura, innaturale, di una morte che è altrettanto violenta di quella dovuta ad una spada o ad una pallottola; se toglie a migliaia di individui il necessario per l'esistenza, se li mette in condizioni nelle quali essi non *possono* vivere; se mediante la forza della legge li costringe a rimanere in tali condizioni finché non sopraggiunga la morte, che è la conseguenza inevitabile di tali condizioni; se sa, e sa anche troppo bene, che costoro in tale situazione devono soccombere, e tuttavia la lascia sussistere, questo è un assassinio esattamente come l'azione di un singolo (Engels [1844] 1978).

Descrivendo le condizioni sanitarie in cui sopravvivono gli operai inglesi sotto il regime del primo capitalismo industriale, il filosofo tedesco parla di "assassinio sociale", ritenuto ancora più ripugnante dell'omicidio comune, poiché da esso "nessuno si può difendere, che non sembra tale, poiché non si vede l'assassino, perché questo assassino sono tutti e nessuno, perché la morte della vittima appare come una morte naturale, e perché esso non è tanto un peccato di opera, quanto un peccato di omissione", e nonostante questa violenza sia esercitata in maniera invisibile dalla società inglese in quanto *sistema*, ciò che ne risulta "è pur sempre un assassinio".

Il fenomeno descritto dal fondatore del socialismo scientifico è un esempio di ciò che il sociologo Johan Galtung, matematico e fondatore dei *peace studies*, definisce suggestivamente violenza strutturale. Lo studioso norvegese, in occasione del suo primo contributo sul tema, fornisce una definizione generale di violenza, descritta come "la causa della differenza fra ciò che è potenziale e ciò che è attuale, fra ciò che potrebbe essere e ciò che è. La violenza è ciò che aumenta la distanza fra potenziale e attuale ed è ciò che impedisce la riduzione di questa distanza" (Galtung 1969, p. 167, *TdA*). Tramite quest'ampia definizione, Galtung fa propria una concezione della violenza che trascende la semplice condotta volontariamente attuata da un soggetto con l'intenzione di provocare ad altri un danno fisico, includendovi uno spettro di fenomeni ben più ampio attraverso la distinzione tra violenza diretta e violenza strutturale. Infatti, mentre la violenza diretta può essere ri-

condotta allo schema *soggetto-oggetto-azione*, la violenza strutturale compare laddove non sia chiaramente identificabile il soggetto che ne è l'autore. In termini generali, possiamo dire che, quando il complesso di risorse e conoscenze presenti in una determinata società può *potenzialmente* garantire una migliore qualità della vita (in termini, ad esempio, di benessere economico, di salute o di aspettativa di vita) a una parte dei suoi componenti e ciò non accade, allora siamo in presenza di violenza strutturale. Per Galtung, infatti, la forma archetipica con cui si manifesta la violenza strutturale è proprio lo "sfruttamento", con un'accezione indicante che "some, the topdogs, get much more out of the interaction in the structure than others, the underdogs" (Galtung 1996, p. 198). Secondo Galtung questa definizione abbraccia non solo le interazioni che incidono sul benessere economico e materiale delle persone, ma anche quelle che impattano sull'identità (in questo senso parla di *penetrazione e segmentazione*) e sulla libertà (*marginalizzazione e frammentazione*), esercitando una violenza che consolida lo *status quo* dei rapporti strutturali esistenti (Galtung 1996, p. 199).

Nel corso degli anni, il sociologo scandinavo ha raffinato e rielaborato questa teoria, approfondendo il rapporto che intercorre fra questi due "super-tipi" di violenza, a cui ha poi affiancato la violenza culturale. Questa si riferisce a quegli aspetti della cultura e della sfera simbolica dell'esistenza umana – legati alla religione, all'ideologia, alla scienza, all'arte o al linguaggio – che possono essere usati per legittimare o giustificare la violenza diretta e quella strutturale (Galtung 1996, p. 196). Grazie a questo "triangolo della violenza", Galtung descrive i meccanismi attraverso i quali prende forma il ciclo della violenza nei diversi contesti sociali.

Per quanto la nozione possa sembrare eccessivamente vaga, il concetto di violenza strutturale mantiene una spiccata utilità nel rivelare quella violenza che opera tramite norme sociali, istituzioni e rapporti di potere, contribuendo a mantenere vive disuguaglianze e ingiustizie sociali. Per usare le parole dell'antropologo Paul Farmer, "il concetto di violenza strutturale mira a informare lo studio dei meccanismi sociali dell'oppressione" (Farmer 2006, p. 22).

## **2. Giustizia di transizione e violenza strutturale**

### ***2.1. Transitional justice: una panoramica***

L'interesse della giustizia di transizione verso la violenza strutturale ha origini piuttosto recenti. La *transitional justice*, genericamente definibile come "l'intera gamma di processi e meccanismi associati ai tentativi di una società di venire a patti con l'eredità di abusi del passato su larga scala, al fine di assicurare la responsabilità, fare giustizia e raggiungere la riconciliazione"

(Nazioni Unite, 2004), rappresenta un *framework* operativo e accademico che vive da anni una fase di considerevole espansione. L'espressione nasce a ridosso degli anni '90 del secolo scorso con lo scopo di discutere dei dilemmi etico-giuridici che caratterizzano le transizioni politiche, prendendo in particolare come spunto le transizioni avvenute in America Latina nel decennio precedente: quali misure intraprendere nei confronti degli autori di massicce violazioni dei diritti umani? È più utile aprire un processo penale o promulgare un'amnistia? Quali strumenti utilizzare per traghettare una società dilaniata dal conflitto verso la riconciliazione? In che modo le vittime degli abusi possono essere adeguatamente risarcite? La consacrazione internazionale di questa disciplina avviene nel 1995, in occasione della fine del regime quarantennale di apartheid in Sudafrica, a cui fa seguito un complesso percorso di riconciliazione nazionale caratterizzato dalle attività d'indagine portate avanti dalla Commissione Verità e Riconciliazione, un ente autorizzato a promulgare amnistie in favore dei colpevoli di reati politici commessi durante il periodo della segregazione in cambio della confessione pubblica dei fatti. Sulla base di questo modello, si sarebbero poi modellate molte delle analoghe commissioni sorte nei decenni successivi. Con l'espandersi dell'interesse per la materia, gli esperti hanno a mano a mano definito quelli che si è soliti chiamare i quattro pilastri della giustizia di transizione, ovvero sia i processi e gli obiettivi che ne costituiscono il cuore pulsante: verità, giustizia, riparazione e non ripetizione.

I modelli di giustizia di transizione sperimentati e teorizzati fino ad oggi si sono prevalentemente differenziati per il diverso peso attribuito alla giustizia retributiva come risposta ai crimini violenti commessi nel passato piuttosto che agli strumenti di perdono e alle misure per una rapida pacificazione sociale (Eser *et al.* 2001, Garrett 2000). Al contrario, una scarsa attenzione è stata generalmente prestata alla giustizia distributiva, e poco interesse è stato rivolto al ruolo che i rapporti di disuguaglianza assumono rispetto al sorgere di conflitti sociali, regimi autoritari e violazioni dei diritti umani. Le cause vanno probabilmente rintracciate nelle radici del paradigma della giustizia transizionale, costruito a partire dalle transizioni successive alla caduta dei regimi dittatoriali latinoamericani degli anni '70 (come Cile, Argentina e Brasile), il cui obiettivo finale consisteva nell'assomigliare alle società di mercato delle liberaldemocrazie occidentali. Secondo Arthur (2009), infatti, numerosi influenti progetti accademici internazionali, sviluppati a partire dai tardi anni '70, hanno avuto un ruolo determinante nel promuovere una visione del concetto di transizione democratica come esito di scelte politiche e di accordi stretti tra gruppi di élite, piuttosto che come il prodotto delle condizioni strutturali della società. L'espansione di queste macro-tendenze culturali avrebbe fatto sì che questa specifica forma di "transizione verso la democrazia" diventasse la lente dominante con la quale interpretare il cambiamento politico, contribuendo in maniera cruciale a "strutturare gli

iniziali confini concettuali del campo” della giustizia di transizione, che da quel momento “has often played the role of handmaiden to liberal peace-building” (Waldorf 2012, p. 3), secondo cui stato di diritto, democrazia e mercato sono i migliori strumenti per ottenere una società pacificata. Più di recente, con l’abbraccio formale da parte delle Nazioni Unite nei primi anni del nuovo millennio, si è assistito a ciò che potremmo definire una *tecnocratizzazione* della giustizia di transizione, in uno scenario generale che Ruti Teitel definisce “*steady-state phase*”, durante il quale si sono verificate l’istituzionalizzazione e la normalizzazione delle pratiche di giustizia di transizione attraverso la loro incorporazione nel *rule of law* internazionale (Teitel 2003, pp. 89-93). Processo, questo, che ha rafforzato la concezione secondo cui l’insieme dei meccanismi della giustizia di transizione non sarebbe altro che una cassetta degli attrezzi, neutrali e apolitici, rispetto a cui il dibattito andrebbe prevalentemente costruito sull’aderenza di una certa misura ai parametri di legalità internazionale: ad esempio, sull’opportunità o meno di garantire un’amnistia a chi ha commesso dei crimini e quali fra questi reati siano passibili di tale perdono ai sensi delle convenzioni internazionali (Sharp 2012).

## ***2.2. Il difficile rapporto fra giustizia di transizione e violenza strutturale***

Nonostante le “qualità seduttive del legalismo”, il tema della violenza strutturale e delle sue manifestazioni direttamente impattanti sugli ESCR (Economic, Social and Cultural Rights)<sup>2</sup>, non solo è stato oggetto di una crescente attenzione da parte degli studiosi della materia, nell’ambito di quella che è stata definita quarta generazione della giustizia di transizione (Sharp 2013), ma è divenuto sempre più spesso parte integrante dei report redatti da alcune commissioni istituite negli scenari di transizione. Se infatti, come dice Farmer, “la violenza strutturale è l’espressione naturale di un ordine politico ed economico che sembra vecchio come la schiavitù”, non di rado bisogna spingersi molto indietro nel tempo per comprendere la natura sistemica di certe forme di oppressione. La Commissione Verità, Giustizia e Riconciliazione istituita in Kenya nel 2008, in seguito allo scoppio di massicce violenze post elettorali, col compito di indagare sulle violazioni dei diritti umani e sulle ingiustizie che hanno riguardato la popolazione a partire dall’anno dell’indipendenza del paese, ha prodotto un report che analizza approfonditamente le radici antiche delle persistenti disuguaglianze

---

2 A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria, secondo la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1976), fra gli altri, il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, alla libertà dalla fame e quello all’educazione, che possono essere individualmente violati in vario modo.

strutturali, sia in termini di diritti economici che di redistribuzione della proprietà terriera, risalendo fino al periodo coloniale. Viene riconosciuto, inoltre, il ruolo significativo di una particolare concezione etnica del diritto alla terra, ereditata direttamente da quel periodo, e si evidenzia il legame intrinseco tra disuguaglianze economiche, struttura del potere nelle sfere pubbliche e private e la presenza di violenza sociale (CIPEV 2008). La commissione istituita in Perù nel 2001 per indagare sul conflitto interno che ha sconvolto il paese fra il 1980 e il 2000, invece, ha indagato il modo in cui le disuguaglianze economiche, sociali e culturali del paese hanno contribuito a scatenare e acuire il conflitto nel paese, argomentando, inoltre, a favore della tesi per cui esisterebbe una significativa relazione fra la marginalizzazione sociale e la povertà in cui versavano i contadini del paese e la probabilità di essere vittima di violenza diretta (Laplante 2007). A questi esempi virtuosi possiamo aggiungere le Commissioni di Sierra Leone (2002), Timor Est (2002), Ghana (2003) e Liberia (2009) (Sharp 2013, p. 172).

Tuttavia, nonostante l'ampliamento dell'interesse verso i profili strutturali della violenza, non ci sono stati sviluppi concreti che andassero oltre le raccomandazioni formulate dalle commissioni ad intervenire sul retroterra socioeconomico, per loro natura non vincolanti e solitamente ignorate dai legislatori competenti (Sharp 2012, Nagy 2008).

In effetti, fra gli stessi autori favorevoli all'ampliamento dei temi che andrebbero inclusi nell'agenda della giustizia di transizione, si è spesso trovato spazio per il trattamento delle ingiustizie sociali solo nella misura in cui fosse possibile adattare a tale scopo gli strumenti tipici di questa disciplina (Evans 2016, p. 4). Tuttavia, autori come Waldorf (2012) hanno criticato la capacità di strumenti come le Commissioni Verità e le riparazioni per le vittime di adempiere questo compito. Le prime, infatti, oltre a non avere modo di vincolare i governi alle loro raccomandazioni, è probabile che siano composte da membri sprovvisti della preparazione "tuttologica" che sarebbe necessaria per formulare suggerimenti pratici. In più il loro mandato è spesso talmente breve da non permettere nemmeno questo tipo di indagini. Le riparazioni, invece, a causa delle risorse limitate e delle definizioni restrittive dei beneficiari, possono provocare divisioni fra le vittime, creando competizione e risentimento. In queste situazioni, i governi solitamente preferiscono investire in programmi di sviluppo dei quali possa beneficiare una più vasta fetta di popolazione.

Nonostante l'esistenza di queste perplessità, possiamo comunque affermare che negli anni si è creato sempre più consenso attorno all'idea per cui l'esame approssimativo dei bisogni connessi alla violenza strutturale può avere gravi ripercussioni sul successo delle transizioni politiche e sulla costruzione della pace nei contesti di conflitto. Per citare Farmer, "queste condizioni sono causa e risultato di dislocamenti, guerre dichiarate e no, di odi feroci e sommersi" (2006, p. 44). È importante ricordare che i paesi

che affrontano le fasi di transizione spesso si trovano nella situazione in cui le necessità percepite come primarie dalla popolazione coincidono con i bisogni fondamentali, come cibo, acqua e assistenza sanitaria. Già nel 2008, Mani sosteneva che la giustizia di transizione avrebbe perso credibilità nelle società impoverite e devastate dai conflitti in cui opera, se non avesse affrontato direttamente l'ingiustizia sociale, la discriminazione e l'emarginazione che sono stati alla base di un conflitto e che hanno provocato gravi sofferenze nella popolazione (Mani 2008, p. 253). La scelta di ignorare queste esigenze può facilmente portare alla delusione delle aspettative dei membri della società in transizione, che potrebbero percepire come estranea e inefficace la *transitional justice* e le sue istituzioni, contribuendo così al rischio di fallimento del processo (Thomason 2015, p. 72).

La mancata gestione delle problematiche strutturali delle società in transizione può provocare, inoltre, ripercussioni specifiche sotto forma di violenza diretta a danno di categorie già particolarmente svantaggiate, come le donne, le minoranze etniche o i membri delle comunità LGBT+. In Sudafrica, ad esempio, la strutturale asimmetria di potere fra bianchi e neri e l'esclusione sociale ed economica imposta a questi dalla segregazione razziale avrebbe provocato, a causa della percezione di non riuscire a svolgere i compiti a loro socialmente attribuiti in quanto uomini<sup>3</sup>, lo sviluppo di complessi d'inferiorità legati al proprio status di "maschio". Questa condizione ha comportato, per tutto il periodo dell'Apartheid, il verificarsi di una quantità episodi di violenza fisica e sessuale nei confronti delle donne nere ben superiore alla media. Questi episodi rappresenterebbero, infatti, un tentativo di riaffermare simbolicamente la propria posizione di controllo tramite la violenza, riguadagnando così la propria autostima maschile, "perduta" a causa della precaria condizione economica (Mokwena 1991, p. 14). Il persistere delle medesime disuguaglianze legate alla "razza" che affliggevano il paese durante la segregazione ha fatto sì che questa condizione psicologica non venisse superata, cristallizzando così uno scenario che ha contribuito al mantenimento di un elevato numero di violenze maschili ai danni delle donne sudafricane.

Dunque, è cruciale ribadire che affrontare in modo *sostanziale* le disuguaglianze economiche, sociali e politiche strutturali legate a classe, genere, etnia e altre condizioni marginalizzanti non risponde solo a ragioni di equità ma può contribuire in modo rilevante a plasmare l'esito dei processi di risoluzione dei conflitti. Per descrivere un simile scenario, Galtung (1996) ha coniato l'espressione "pace positiva", che implica la rimozione dei fattori che, se lasciati persistere, potrebbero causare una ricaduta nel conflitto. Questo concetto si differenzia da ciò che definisce "pace negativa", che è ca-

---

3 Ci si riferisce qui al sentimento di realizzazione personale che per molti maschi, secondo studi psicologici, sarebbe inestricabilmente legato alla realizzazione in ambito lavorativo e al raggiungimento di uno status sociale ed economico che garantisca il proprio sostentamento e quello del nucleo familiare.

ratterizzata semplicemente dall'assenza di significativa violenza visibile. Una pace positiva *strutturale*, sostiene il sociologo, dovrebbe sostituire “la repressione con la libertà e lo sfruttamento con l'uguaglianza” (Galtung 1996, p. 32, *TdA*). Il concetto di pace positiva, a tratti eccessivamente astratto, rimane prezioso nel delineare un traguardo ben più ambizioso, radicale ed efficace di quello che la giustizia di transizione ha storicamente perseguito.

### 3. L'Accordo di Pace e l'esperienza della transizione colombiana

Dando un'occhiata alla storia della Colombia, ci si accorge presto di come la violenza sia una drammatica costante della storia del paese. Lungi dal rappresentare una novità del XX secolo, fin dall'arrivo nella regione dei conquistadores spagnoli nella prima metà del '500, gli abitanti di queste terre non hanno vissuto pressoché un solo giorno di pace. Gli storici, in virtù della sua continuità e delle cause comuni irrisolte, sono soliti suddividere il conflitto in tre fasi: la guerra civile, “*La Violencia*” e gli anni '60 (Vargas 2019). La prima fase comincia appena dopo la fine della colonizzazione europea e la dichiarazione d'indipendenza, intorno agli anni '30 del 1800. Il processo di *nation building* è immediatamente segnato dal susseguirsi di guerre civili in cui si contrappongono per quasi un secolo il Partito Liberale, espressione della nascente borghesia industriale, e il Partito Conservatore, legato ai proprietari terrieri e alla Chiesa Cattolica. La fase nota come “*La Violencia*” ha inizio nell'aprile del 1948 con l'omicidio del leader liberale Jorge Eliécer Gaitán, che scatena un'imponente mobilitazione popolare, nota come *Bogotazo*. Una volta repressa la rivolta, il governo del conservatore moderato Ospina Pérez modifica la precedente linea politica improntata alla collaborazione con gli avversari e abbraccia la retorica della lotta contro la “barbarie” liberale: è in questo frangente che compaiono le prime bande armate private, composte da sostenitori del partito conservatore e incaricate di liquidare i liberali, rapidamente fronteggiate da gruppi omologhi costituiti dai militanti avversari. Dopo la parentesi di un governo militare, durato dal 1953 al 1958, i due partiti stringono un accordo di alternanza di governo noto come Frente Nacional. Per sfuggire alla persecuzione del nuovo governo, un numero crescente di contadini liberali e comunisti comincia ad emigrare verso le regioni centrali del paese per unirsi alle comunità autogestite che vanno creandosi, sperimentando forme collettive di redistribuzione dei terreni, accompagnate dalla creazione di organizzazioni comunitarie, infrastrutture per gli abitanti come strade e scuole, tribunali e altri meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti. Contemporaneamente, si costituiscono i primi gruppi di autodifesa locale contadina guidati da ex combattenti per difendersi dalle violenze dei latifondisti. Queste società embrionali si trasformano in rapidamente in “repubbliche indipendenti”,

sulle quali il governo centrale non è in grado di esercitare pressoché alcuna autorità. È nell'ambito della risposta militare dello stato colombiano a tali esperienze di contropotere statale che si fa convenzionalmente cominciare il conflitto con la guerriglia, che in quel momento si coordina e assume le sembianze di un'organizzazione strutturata sotto il nome FARC-EP (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo*).

I cinquant'anni di conflitto che seguono questi avvenimenti si manifestano come un caleidoscopico intreccio di eventi che ha coinvolto numerose organizzazioni guerrigliere di sinistra che emergono successivamente alle FARC<sup>4</sup>, gruppi paramilitari formati su iniziativa di piccoli e grandi proprietari terrieri ostili alla guerriglia e gruppi narcotrafficienti, generando una spirale di violenza senza fine.

In calce a questo breve inquadramento storico, è bene fare alcune precisazioni. Occorre infatti segnalare che le diverse lenti attraverso cui è stata spiegata l'endemicità della violenza nel paese andino sono numerose e spesso discordanti fra loro. A titolo esemplificativo, si consideri che le interpretazioni della violenza colombiana spaziano da quelle di matrice politologica (che pongono l'accento, ad esempio, sulla violenza come modalità concreta di azione dello stato, funzionale a mantenere operante una particolare divisione sociale), a quelle più marcatamente socioeconomiche (che pongono l'accento, rispettivamente, su macro fattori causali oggettivi, come le disuguaglianze e l'esclusione sociale, o su micro fattori soggettivi operanti nella lotta fra gruppi e individui per l'accaparramento delle risorse), fino alle più bizzarre teorie biologiche (per cui la violenza sarebbe effetto di un corredo genetico malato tramandato dalle prime generazioni di colonizzatori spagnoli). Come traspare dalle premesse, alla luce di questo ventaglio di teorie (che in Colombia ha preso il nome di "violentologia"), questo lavoro ritiene che il miglior approccio sia quello di un'eziologia multifattoriale della violenza, che individui le ragioni dei conflitti colombiani in un intreccio fra diversi elementi, accentuando l'importanza della cause oggettive strutturali, come le disuguaglianze nell'accesso alle risorse, la concentrazione della ricchezza e della proprietà terriera e la marginalizzazione sociale (per una panoramica sulle letture della violenza in Colombia v. Valencia Agudelo, Cuartas

---

4 Fra le più note organizzazioni guerrigliere comparse negli anni successivi alla nascita delle FARC, troviamo l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e il Movimento 19 aprile (M-19). Mentre le FARC si caratterizzano fin dal principio per la base sociale contadina e i forti legami col Partito Comunista Colombiano, che ne influenza strategia e tattica politica conformemente alla linea "filo-sovietica" del partito, l'ELN nasce a metà degli anni 60' su iniziativa di alcuni gruppi di studenti universitari marxisti che guardano con interesse al modello rivoluzionario cubano e guevarista. A sua volta, l'M-19 nasce in seguito ad una scissione dall'Alleanza Nazionale Popolare (ANAPO) nel solco delle contestazioni alla regolarità delle elezioni presidenziali dell'aprile 1970, presentandosi come organizzazione militare socialista democratica e nazionalista, intenzionata a sostenere con le armi le richieste popolari di giustizia e democrazia.

Celis 2009; Yaffe 2011; Casafina 2021). Al tempo stesso, come sottolinea Vargas (2019), si può dire che da un punto di vista culturale la violenza in Colombia “pervade le interazioni quotidiane” al punto da venire spesso normalizzata e accettata come “modo di essere del potere”, consustanziale ad esso, il che alimenta la convinzione che non ci sia altro modo per risolvere i conflitti quotidiani, non solo quelli collettivi di natura politica.

Il 24 agosto del 2016, dopo lunghe trattative cominciate nel 2012, viene firmato all’Avana l’“Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (AF), un accordo di pace contenente una minuziosa e complessa regolamentazione del processo che avrebbe condotto alla smobilitazione dei guerriglieri delle FARC e alla fine di 50 anni di scontro armato. Nella sua versione definitiva, il documento consta di 310 pagine, suddivise in sei punti fondamentali, che individuano gli obiettivi chiave del processo di pace. Essi sono, nell’ordine, i seguenti: la riforma agraria, la partecipazione politica democratica, i meccanismi per la terminazione del conflitto, compresi il disarmo e il reintegro dei guerriglieri nella società, i metodi di lotta alle coltivazioni illecite e al narcotraffico, la questione delle vittime e delle canoniche misure di giustizia di transizione, che prende la forma del Sistema Integrato di Verità Giustizia, Riparazione e Non Ripetizione e infine i meccanismi di implementazione, verifica e ratifica degli accordi.

Il preambolo dell’Accordo sembra riconoscere espressamente il ruolo centrale delle forme sistemiche di ingiustizia radicate nelle istituzioni socioeconomiche del paese come causa storica del conflitto: sono citate la proprietà della terra e la sua concentrazione, lo sviluppo geograficamente diseguale, la marginalizzazione e la discriminazione della popolazione rurale, in particolare donne e giovani (AF, p. 3).

Nel prosieguo dell’articolo si proverà a valutare in che misura le manifestazioni di violenza strutturale sono state prese in considerazione dall’Accordo di Pace, quali soluzioni sono state ideate e quale impatto hanno avuto. In particolare, l’attenzione si concentrerà sulle manifestazioni più riconoscibili di questa violenza nello scenario colombiano, vale a dire la disegualianza nel possesso della terra, l’economia delle coltivazioni illecite e l’esclusione politica e sociale dei settori storicamente marginalizzati del paese.

### ***3.1. La Riforma Rurale Integrale***

Il primo punto dell’Accordo promette la Riforma Rurale Integrale (Riforma Rural Integral). La trattazione della materia rappresenta un traguardo significativo: nel corso degli anni, i rapporti elaborati dagli enti per la memoria storica hanno più volte riconosciuto come il mancato scioglimento della questione agraria fosse una delle condizioni propizie per la persistenza del

conflitto interno, ripercorrendone a più riprese la genealogia (GMH 2013; CNMH 2016).

L'iniqua distribuzione della proprietà della terra affonda le sue radici nell'epoca della creazione dello stato colombiano. Nei decenni appena successivi alla liberazione coloniale, la politica fondiaria dello stato colombiano ha seguito due tendenze contrastanti: da un lato, la concessione a prezzi irrisori della terra ai piccoli contadini col fine di promuovere la colonizzazione delle immense terre inutilizzate; dall'altro, la vendita a vario titolo di terreni a investitori e compagnie private col fine di ripagare l'enorme debito estero accumulato a causa della guerra di indipendenza, gettando le basi per un modello economico caratterizzato da un'elevatissima concentrazione fondiaria (LeGrand 1988, p. 33). Tutto ciò nonostante il tentativo dei primi governi colombiani di evitare la creazione di latifondi "improduttivi" e le riforme agrarie degli anni 70-80' del XIX secolo, che offrivano a chi vi lavorava la possibilità di acquisire la proprietà dei terreni (p. 37). In quegli stessi anni, numerose famiglie di imprenditori si aggiudicarono, in maniera regolare o attraverso l'occupazione delle terre, migliaia di ettari di terreno, procedendo a un ritmo di accumulazione tale che, secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute, nel 1931 quasi il 30% di tutti i terreni agricoli in Colombia risultava di proprietà dello 0,2% della popolazione più ricca (Flores 2013).

I timidi e discussi tentativi di riforma attuati dagli anni 30' del 900' si scontrarono con la resistenza degli agrari e con il conflitto d'interesse di buona parte della classe politica liberale e conservatrice, rimanendo perlopiù lettera morta e generando scarsi effetti sulla conformazione produttiva latifondista delle campagne del paese, il che contribuì a generare le ondate di violenza collettiva che di lì a poco avrebbero dilaniato le campagne (per un quadro storico sulla proprietà fondiaria in Colombia v. Palacios 2011). Negli anni del *Frente Nacional*, il tentativo di spingere i grossi proprietari alla modernizzazione delle tecniche di sfruttamento del suolo e di diminuire la concentrazione della proprietà fondiaria per contenere il conflitto sociale non diede buoni frutti, tanto da portare, nel 1972, ad un patto noto come "accordo di Chicoral", col quale le forze politiche, i latifondisti e gli allevatori concordarono l'interruzione di ogni mira legata alla redistribuzione dei terreni, inaugurando un ciclo di forte ostilità istituzionale verso le mobilitazioni dei *campesinos*, accusate di ricevere sostegno "dal comunismo e dal terrorismo internazionale". Ciò aprì una stagione che vide varate numerose leggi in favore della concentrazione e dello sfruttamento agricolo su larga scala (Albán 2011). A partire dagli anni '80, con la riduzione delle politiche di credito nei confronti dei *campesinos* e l'abbassamento delle tariffe sulle importazioni alimentari, un numero sempre maggiore di piccoli coltivatori fu costretto ad emigrare, lasciando che il terreno venisse occupato da grossi possidenti e da narcotrafficanti. Altri si trovarono costretti ad abbandonare

la propria attività per dedicarsi alla coltivazione di piante illecite (Curiazi 2023), stringendo così un rapporto col narcotraffico fondato su ragioni di sussistenza. Inoltre, non va dimenticato il ruolo della migrazione forzata (nota con il nome di *desplazamiento*) nell'accelerazione dei processi di accumulazione e concentrazione fondiaria. Alcuni studi hanno infatti stabilito la correlazione positiva fra il tasso di emigrazione forzata interna e gli indici di violenza nelle varie regioni della Colombia, nonché fra questa percentuale e l'indice di accumulazione di terre agricole produttive, individuando quest'ultima come una delle conseguenze principali del *desplazamiento* (Ruiz Ruiz 2011). Fin dal periodo della "Violencia", milioni di persone, in particolare piccoli contadini, furono costrette a spostarsi verso le periferie dei centri urbani a causa delle violenze politiche e dei programmi che miravano alla riorganizzazione della struttura produttiva delle campagne attraverso lo sfollamento forzato dei residenti. Questo tragico fenomeno, che registrava nel 2017 ancora due milioni di vittime, è proseguito durante tutta la seconda metà del secolo scorso, prima a causa del conflitto interno e delle pratiche di controllo del territorio messe in atto dagli attori armati, poi con la comparsa nel conflitto delle organizzazioni legate al narcotraffico, procedendo di pari passo con l'accumulazione fondiaria e con la progressiva riduzione della piccola proprietà terriera, tanto da essere definita "una strategia di accumulazione economica".

Oggi la Colombia risulta essere lo stato con maggiore disuguaglianza in materia fondiaria nell'intero continente: secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 appena l'1% delle aziende agricole possedeva o sfruttava più dell'80% dei terreni agricoli (Oxfam 2017), dato rimasto in espansione costante dal 1960 fino ai giorni nostri (Camargo 2021, p. 23).

Dimostrando di aver compreso il nesso profondo fra violenza strutturale e violenza diretta, l'Accordo del 2016 disegna una riforma monumentale dell'assetto produttivo del paese, da sempre collocata dalle FARC al centro delle trattative sebbene in forme assai più radicali. Questa si propone di aumentare il reddito dei piccoli produttori (i cui salari ammontano in media a meno della metà di quelli dei ceti urbani), di aumentare gli investimenti e modificare radicalmente la struttura produttiva del settore agricolo (Camargo 2021, p. 21). A tal fine, la riforma prende in considerazione i tre seguenti pilastri. Il primo consiste nell'implementazione di misure che consentano l'accesso e lo sfruttamento dei fondi agricoli, attraverso la redistribuzione e la regolarizzazione della piccola proprietà fondiaria (così da eliminare le violenze che derivano dalle incertezze sulla sua titolarità), a cui è affiancata la creazione di meccanismi istituzionali di risoluzione dei conflitti agrari (1.1); il secondo riguarda la creazione dei Programmi di Sviluppo con Approccio Territoriale (PDET), ovvero dispositivi di pianificazione e gestione partecipata di interventi pubblici rivolti alle zone maggiormente colpite dal conflitto, col fine di accelerarne la stabilizzazione attraverso lo

sviluppo di economie locali basate sul modello cooperativo e solidaristico (1.2). Il terzo è rappresentato dai Piani Nazionali per la Riforma Rurale integrale (PNRRI), un complesso di investimenti infrastrutturali rivolti a tutto il paese che ambisce a colmare i divari fra campagne e città e a creare le condizioni per il benessere e il “*buen vivir*” di tutta la popolazione rurale (1.3).

La consistente mole di risorse destinata alla riforma agraria riflette l'importanza assegnata dall'Accordo: circa l'80% degli oltre 50 miliardi di pesos stanziati per il quadriennio 2024-2028 è destinato all'attuazione della Riforma Integrale (Secretaría Técnica 2024, p. 33). Nonostante la centralità della questione, non risulta semplice valutare il reale stato di avanzamento di questo punto dell'Accordo. I dati pubblicati dalle varie fonti sono stati spesso gonfiati o ridotti a seconda della convenienza politica, attraverso l'uso di indicatori diversi o la sovrapposizione di differenti procedimenti (uno fra tutti, la confusione fra regolarizzazione e assegnazione delle terre)<sup>5</sup>, rendendo complesso redigere un bilancio coerente.

Obiettivo di rilievo dell'Accordo è quello di raggiungere, attraverso i PNRRI, l'eliminazione della povertà estrema e la riduzione della povertà rurale del 50% entro un periodo di transizione di 15 anni. Per realizzare quest'obiettivo, sono stati definiti 15 piani nazionali (su 16 previsti dall'accordo) che mirano a ridurre il divario sociale ed economico tra aree rurali e urbane. I servizi contemplati dall'accordo si suddividono in macroaree tematiche che includono infrastrutture, sviluppo sociale, produttività dell'agricoltura familiare e regolarizzazione del lavoro. Attualmente, il 75,5% dei comuni colombiani si trova in zone rurali, ed essi occupano il 94,4% del territorio nazionale. La multidimensionalità della povertà rende difficile valutarne l'impatto complessivo e questi interventi possono richiedere tempo prima di mostrare risultati significativi. Tuttavia, le ultime rilevazioni indicano che, rispetto al 2016, la povertà nelle campagne è diminuita dal 49% al 45,9%, anche se il tasso di povertà assoluta rurale è leggermente aumentato, toccando il 23,3% (DANE 2023). Per raggiungere la meta indicata dall'accordo, è fondamentale che i PNRRI vengano implementati in modo efficace, coerentemente con la loro vocazione olistica, con una pianificazio-

---

5 Emblematico in quel senso lo scambio di accuse tra l'attuale Presidente Gustavo Petro, supportato dall'Agencia Nacional de Tierras, e l'ex presidente Ivan Duque, incolpato a ragione di aver gonfiato i dati ufficiali sul numero di terreni assegnati dal Fondo de Tierras, ma al tempo stesso tacciato, a torto, di aver incorporato nel fondo solo 13.706 ettari di terreno, cifra in realtà relativa agli ettari *acquistati*, non a quelli incorporati tramite altri meccanismi legali, il cui ammontare è decisamente maggiore. Per approfondire la vicenda: <https://www.infobae.com/colombia/2023/04/12/ivan-duque-le-respondio-a-gustavo-petro-que-lo-cuestiono-por-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-con-las-farc/>; per un confronto tra i dati sugli ettari incorporati nel fondo, si vedano il Decimo (p. 38) e il Dodicesimo rapporto della Segreteria Técnica (p. 21).

ne chiara, una gestione adeguata delle risorse e una stretta collaborazione tra i vari attori coinvolti, inclusi il governo e le comunità rurali.

I Programmi di Sviluppo con Approccio Territoriale (PDET), sono nati attraverso la partecipazione democratica delle comunità colpite dal conflitto. Dopo una consultazione avvenuta nei villaggi, nei comuni e nelle regioni interessate, che ha coinvolto più di 220.000 persone, sono stati redatti i Piani d’Azione per la Trasformazione Regionale (PATR), contenenti le misure che le collettività avevano indicato come prioritarie. I PDET sono stati attuati in 170 comuni (il 36% del territorio nazionale), nei quali vivono 6.6 milioni di colombiani particolarmente colpiti dagli effetti del conflitto<sup>6</sup>. Questi progetti intervengono in otto diversi campi, e a gennaio 2024 l’Agenzia per il Rinnovamento Territoriale (ART) riportava un totale di 33.007 iniziative programmate. La media dei progetti attivati è circa il 40%, mentre ad avere un significativo livello di attivazione sono quelli che hanno ad oggetto la riattivazione economica e la produzione agricola (46%) e la creazione di infrastrutture e adattamento del territorio (45%) (Secretaría Técnica 2024, p. 55). Per quanto riguarda l’impatto che questi programmi hanno avuto sull’effettiva diminuzione delle azioni legate al conflitto (violenza armata, omicidi, sequestri, etc.), osservando i dati relativi al periodo 2018\2021 si segnala una diminuzione del 5% dei comuni PDET considerati a rischio di violenza “molto alto”, a fronte di un equivalente aumento dei comuni a rischio “alto”. Ciononostante, un leggero progresso sembrerebbe trasparire dalla comparsa di un 1,2% di zone a rischio “basso”, nella cui categoria tre anni prima non compariva alcun comune (ART 2023).

Sebbene concepiti come dispositivi integrativi e trasformativi nel quadro della Riforma Rurale Integrata, essi sono stati più volte oggetto di critiche, soprattutto rispetto alla loro attuazione durante la presidenza di Ivan Duque. Infatti, attraverso la pianificazione sarebbe stata perseguita una politica di *stabilizzazione* dei territori, con cui si intende una strategia multidimensionale di intervento finalizzata a colmare le disparità nello sviluppo economico territoriale. Quest’idea di stabilizzazione, che riflette il cosiddetto “metodo Deloitte”, avrebbe ridotto fortemente il potenziale trasformativo dei PDET così come intesi dall’Accordo. La nota società di consulenze, incaricata dell’elaborazione di un disegno metodologico per costruire i piani di attuazione per i PDET, avrebbe infatti distorto i propositi originari dei piani di sviluppo, semplificandone i contenuti, frammentandone l’attuazione e rinunciando alla differenziazione territoriale e al focus etnico e di genere che dovrebbe caratterizzare i progetti (CEDIPO 2022). Inoltre, come denunciato dalle associazioni contadine, le comunità territoriali sarebbero state largamente escluse dai processi di realizzazione e monitoraggio dei progetti (*El*

6 Il punto 1.2.2. dell’Accordo individua i criteri di priorità sui quali basare la creazione dei Piani: essi sono la violenza diretta correlata al conflitto, la povertà, l’assenza istituzionale e la presenza di coltivazioni illecite.

*Espectador* 24/11/2020). Altre accuse sono state mosse contro l'affidamento problematico di decine di opere a singole imprese appaltatrici e la riduzione dei piani a "cementificio" per opere non prioritarie. Il governo attuale ha così ereditato uno scenario avanzato sul piano dell'attuazione ma con grossi deficit sul versante della partecipazione e dell'approvazione popolare. Anche per queste ragioni, secondo la Fundación Ideas para la Paz, la nuova amministrazione ha ridefinito il proprio approccio ai PDET e il loro peso nell'azione di governo. Questo cambiamento viene riassunto nei seguenti punti: in primo luogo, i PDET cessano di essere il focus nell'attuazione degli accordi e vengono incorporati nella più ampia agenda definita dalla "Paz Total", che fa dei negoziati con i rimanenti gruppi armati la propria pietra angolare. In secondo luogo, la partecipazione delle comunità è tornata a ricoprire un ruolo determinante nell'implementazione dei piani. Infine, di fronte al gran numero di progetti avviati nell'ambito PDET e all'elevata percentuale di questi che ha incontrato difficoltà nell'implementazione (circa il 30%), il governo sembra voler puntare su progetti integrativi di dimensioni ridotte ma più realizzabili (FIP 2023).

Il terzo pilastro della prima parte dell'Accordo è rappresentato dal meccanismo di distribuzione fondiaria, il "Fondo de Tierras" (FT), il cui mandato principale è la democratizzazione dell'accesso alla terra tramite la distribuzione gratuita alle popolazioni rurali prive di terreno, o che possiedono terre insufficienti, di tre milioni di ettari di terreno. Ad oggi sono stati incorporati nel fondo 2.269.407 ettari, circa il 75% dell'obiettivo da raggiungere. In aggiunta a ciò, l'avvento del governo progressista di Gustavo Petro ha, in questo senso, cercato di compiere un salto di qualità, siglando nell'ottobre del 2022 un accordo con la Federazione nazionale degli allevatori (Fedegan) con cui pattuiva l'acquisto di 3 milioni di ettari, poi nel tempo ridimensionati, per l'acquisto dei quali sono state avviate le procedure di analisi giuridica e tecnica di fattibilità. Ciononostante, a gennaio 2024 erano stati consegnati ai contadini tramite il FT solo 86.486 ettari, equivalenti al 2,88% dell'obiettivo finale, di cui il 2,14% solo nell'ultimo anno (Secretaría Técnica 2024, pp. 34-36).

Tutt'altra dimensione ricopre il processo di regolarizzazione della proprietà dei terreni. Il problema della regolarizzazione è presente nel paese fin dalle prime leggi in materia (1874), allorché i contadini, poveri e solitamente scarsamente alfabetizzati per quanto consapevoli dei propri diritti, non erano in grado di sostenere i costi delle procedure burocratiche per l'ottenimento del titolo di proprietà (LeGrand 1988). Secondo le informazioni fornite dall'Agencia Nacional de Tierras (ANT), ad ottobre 2023 erano stati regolarizzati 3.393.342 ettari, equivalenti al 48% dell'obiettivo dei 7 milioni prefissato dall'Accordo. Nonostante alcune controversie legate alla trasparenza e all'imprecisione nella comunicazione dei dati, il traguardo raggiunto costituisce indubbiamente un progresso nella sfida contro la

violenza economica. Questo consente ai contadini che avevano rinunciato a regolarizzare la proprietà, a causa dello scarso interesse o dei costi proibitivi, di compiere operazioni come la vendita del terreno o l'accesso al credito. In aggiunta, assicura la diminuzione della violenza diretta legata alle controversie in materia di proprietà fondiaria. A quest'ultimo aspetto si ricollega la recente approvazione di alcune leggi di rango costituzionale<sup>7</sup> che hanno introdotto nell'ordinamento colombiano la giurisdizione agricola, in attuazione del punto 1.1.8. dell'Accordo. Grazie ad essa, si riconosce il diritto agrario come branca autonoma, nonché l'assenza di subordinazione o incorporazione dell'omonima giurisdizione a quella civile ordinaria (Secretaría Técnica 2024, p. 49). Sul piano sostanziale, si riconosce la figura del contadino come soggetto di diritti speciali<sup>8</sup>. Lo scopo pragmatico è quello di trovare una rapida risoluzione ai 37.000 processi agrari pendenti concernenti controversie sulla proprietà, sottraendo l'esercizio della "giustizia" agli attori illegali. Ancora nel 2019, infatti, almeno il 52% della proprietà dei terreni rurali era informale (ANT, MADR, p. 29) e il 3% delle controversie veniva risolto con la violenza (Valderrama, Bautista 2022). Questa innovazione può rappresentare un grande passo in avanti nella rimozione di una importante causa strutturale di violenza, a cui si affianca l'obiettivo della difficile ricostruzione della fiducia nelle istituzioni della giustizia statale.

Al contrario, la redistribuzione delle nuove terre, con cifre notevolmente ridimensionate rispetto a quelle fornite nei report precedenti in seguito alla ridefinizione degli indicatori, registra progressi minimi a sette anni dalla firma dell'Accordo, tanto che persino il presidente Petro ha recentemente riconosciuto l'illusorietà delle cifre fissate nel documento. Le cause plausibili per questo ritardo sembrano essere molteplici. Circa il 73% dei terreni iscritti al FT sono "*bienes baldios*" (Secretaría Técnica 2023, p. 21), ovvero terreni abbandonati e spesso improduttivi, la cui origine giuridica risale all'epoca coloniale spagnola, quando i diritti degli occupanti nativi non furono riconosciuti dai *conquistadores* e le terre furono dichiarate proprietà della Corona, da sempre al centro delle dispute sulla terra nel paese (Hurtado-Hurtado *et al.* 2023). La metà di questi, ad agosto 2022, non era ancora stata sottoposta alle procedure di verifica previste dalla legge (Sanin, Hernandez 2022). Infatti, per la consegna del terreno non è sufficiente l'iscrizione del lotto al FT, ma è necessaria la verifica in prima persona delle condizioni del sito, nonché lo svolgimento degli esami che permettano di valutare lo stato fisico del terreno (ANT 2018). Non solo: dall'inizio del censimento, i dipendenti dell'ANT hanno riscontrato che molti di questi *baldios* risultavano già occupati dai contadini, nei confronti dei quali è stato

7 Atto Legislativo 3\2023 "con il quale viene modificata la costituzione politica della Colombia e stabilita la giurisdizione agraria e rurale".

8 Atto Legislativo 1\2023 "con il quale la classe contadina viene riconosciuta come soggetto di tutela costituzionale speciale".

avviato un procedimento che formalmente rientrava sotto consegna di terre libere, ma che consisteva in concreto in una regolarizzazione di proprietà di fatto (Rueda 2021).

Quali che siano le ragioni, il mancato rispetto di questo punto dell'Accordo a otto anni dalla firma rappresenta un grave ostacolo alla prospettiva di una pace stabile. L'insicurezza alimentare, il risentimento dovuto alla delusione delle aspettative e la persistenza della condizione di disegualianza costituiscono un serio ostacolo al processo di fuoriuscita dal conflitto per i contadini "senza terra".

### ***3.2. Il flagello del narcotraffico e l'esperienza del PNIS***

Un ulteriore obiettivo dell'Accordo legato a doppio filo con la violenza strutturale è la soluzione al problema delle coltivazioni illecite: il paese, infatti, è stabilmente in testa alla classifica mondiale di produzione di sostanze stupefacenti derivanti dalle piante di coca, papavero e marijuana. A questo fenomeno, legato fin dalla sua nascita agli interessi degli agrari (Fajardo 2015, p. 31), viene assegnata da numerosi studi un effetto altamente destabilizzante nel quadro della costruzione della pace in Colombia (Gonzales Amaya 2020, p. 5). L'economia della coca colombiana è il risultato della povertà endemica e della disoccupazione, della frammentazione e della marginalizzazione dei territori di confine, della mancanza di investimenti pubblici nelle infrastrutture per la commercializzazione agricola (si pensi all'assenza di strade adatte al trasporto dei prodotti contadini nei centri abitati) e della presenza territorialmente differenziata dello stato. A sua volta, essa produce nuova violenza strutturale, poiché genera disuguaglianza sociale, frantuma le comunità e aumenta la debolezza dello stato, nonché nuova violenza diretta, sotto forma di omicidi, sfollamento e occupazione di terre. Infatti, come già ricordato, i protagonisti del narcotraffico, nelle vesti di narcos o paramilitari, contribuiscono significativamente al processo di *desplazamiento*, legato da un lato al controllo del territorio, dall'altro al processo di accumulazione di terre destinate alle coltivazioni illecite e alla creazione di attività agricole "di copertura" utili a mascherare i processi di commercializzazione delle sostanze e il riciclaggio del denaro di provenienza illecita (Bello 2003).

Secondo i dati della Fundación Ideas para la Paz (FIP), tra gennaio 2022 e marzo 2023, le aree in cui si concentra la maggior parte delle enclave di coltivazione della coca (Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bolivar e Putumayo) hanno registrato il 50% degli scontri tra diversi gruppi armati. Nonostante il legame indiscutibilmente intercorso fra il principale gruppo guerrigliero e le attività legate al narcotraffico, per ragioni che sembrano essere prevalentemente legate al finanziamento dell'attività politica (Majbub 2023), le

FARC non hanno mai accettato di riconoscere nero su bianco il proprio ruolo nel suddetto circuito illegale. Ciononostante, hanno elaborato col governo Santos un sistema di contrasto al narcotraffico fondato sulla rottura della dipendenza economica delle comunità locali dal reddito prodotto dalle coltivazioni illecite tramite lo sviluppo di progetti di sussistenza alternativi, che ha preso il nome di PNIS (Programma Nazionale Integrato per la Sostituzione delle colture illecite). Il programma si basa sul principio della “sostituzione volontaria”, in virtù del quale la rimozione delle colture illecite deve avvenire su iniziativa dei contadini, in modo da “generare fiducia fra le comunità e creare condizioni che permettano di contribuire alla soluzione del problema”, poiché il “fondamento indiscutibile della soluzione definitiva al problema delle colture illecite risiede nel carattere volontario e concordato, attraverso accordi con le comunità che prevedano altresì i tempi della sostituzione” (AF, 4.). L’insistenza sulla dimensione partecipativa e non repressiva riveste particolare importanza poiché per lungo tempo, a partire dalla fine degli anni ‘90, il paradigma della “guerra alla droga” è stato utilizzato dai governi del paese per ridurre le cause della violenza colombiana a una lotta fra “narcoguerriglia” e Stato, ostacolando qualunque risoluzione politica del conflitto e oscurandone le cause strutturali. Un ruolo di primo piano in questo processo è stato assunto dal programma di contrasto al narcotraffico elaborato dall’amministrazione Clinton e proposto al governo del presidente colombiano Pastrana nel 1999, noto come “*Plan Colombia*”. Con il lancio di questo piano, il governo statunitense si impegnò a stanziare miliardi di dollari nell’ambito di una strategia essenzialmente militare di contrasto alla produzione di stupefacenti sul suolo colombiano, incentrata sulla lotta alla coltivazione e alla figura del contadino produttore. A questo, si affiancò rapidamente l’obiettivo (prevalente) del contrasto all’avanzata dei gruppi armati rivoluzionari, spina nel fianco di importanti aziende statunitensi con interessi nel settore petrolifero colombiano (CEV 2022, p. 461), presentati strumentalmente al pubblico come i principali beneficiari delle rendite del narcotraffico per legittimarne la feroce repressione (Gonzales 2016; Majbub 2023). Questa creazione del “narco-nemico” ha comportato una narrazione profondamente stigmatizzante per le popolazioni, spesso indigene, coinvolte in questa economia illecita di sussistenza, accompagnata dalla brutale criminalizzazione delle loro organizzazioni e dall’adozione di misure di sradicamento forzato anche per mezzo delle fumigazioni aeree con prodotti agrochimici nocivi per il suolo e per l’uomo, come il glifosato, sversati a pioggia sui terreni coinvolti.

Dopo i primi progressi ottenuti durante il mandato presidenziale di Santos, con 99.907 famiglie incluse nel programma di sostituzione, la presidenza di Ivan Duque ha fatto segnare una netta battuta d’arresto nell’implementazione dei progetti di sviluppo alternativo e ha visto un ritorno alle pratiche di sradicamento forzato, che hanno riguardato nel periodo 2018/2022 ben

379.101 ettari di terra (Secretaría Técnica 2023, p. 107). Ciononostante, le cifre sui terreni utilizzati per le coltivazioni illecite hanno subito l'ennesimo incremento, passando da 204.175 ettari nel 2021 a 229.862 ettari nel 2022, registrando così un aumento del 13% su base nazionale (Secretaría Técnica 2024, p. 155). Per spiegare questa tendenza, già in essere prima del 2016 ma rimasta stabile dopo la firma dell'Accordo, è necessario considerare una serie di fattori. Secondo la Fundación Ideas para la Paz, la presenza delle FARC agiva "come un sistema di regolamentazione attorno al quale erano coinvolti altri agenti, che potevano acquistare la pasta di coca ai prezzi fissati dall'organizzazione guerrigliera: reti transnazionali, commercianti di materiali chimici e gruppi criminali, tra gli altri. Con il processo di deposizione delle armi, questo sistema ha subito una riorganizzazione". Contestualmente, il costante aumento della domanda internazionale di cocaina e l'aumento delle operazioni di sequestro del prodotto andate a buon fine che, paradossalmente, possono comportare un incremento della produzione per compensare il materiale perduto, hanno contribuito al risultato (Llorente, Garzon 2018). Per di più, lo sversamento di prodotti diserbanti ha effetti disastrosi sulle coltivazioni agricole delle zone colpite, distruggendo spesso l'unica fonte di sussistenza dei *campesinos* e spingendoli verso il business delle coltivazioni illecite. Come riporta Majjub (2023), bastano infatti pochi mesi per rendere nuovamente idonei alla coltivazione di coca i terreni colpiti dai diserbanti, mentre sono necessari degli anni prima che si possa riprendere la produzione alimentare.

La smobilitazione delle FARC ha generato un vuoto di potere che ha reso molti territori oggetto di contesa fra gli attori armati rimasti in attività, contrari al programma di sradicamento e desiderosi di radicarsi nei territori smilitarizzati (come le BACRIM<sup>9</sup>, i cosiddetti "dissidenti" delle FARC e altre formazioni guerrigliere). Non è un caso, perciò, che ci sia una sovrapposizione tra i territori PNIS, in cui le FARC erano radicate, e quelli in cui, a partire dal 2017, si è assistito ad un incremento di violenza (Gonzales Amaya 2020, p. 34). Llanes (2022) riporta che l'attivazione del PNIS ha comportato, come effetto indesiderato, un aumento del 481% della percentuale di leader sociali uccisi in quei territori e un aumento del 122% della probabilità di essere assassinati.

Considerata la tendenza, è lecito attendersi un ulteriore aumento del dato nella rilevazione relativa al 2023, in ultimo a causa della diminuzione drastica dello sradicamento manuale realizzato nell'ultimo anno, che ha riguardato solo 20.323 ettari di terreno (Secretaría Técnica 2024), coerentemente con la politica di rottura col passato seguita dalla nuova presidenza, che ha

---

9 Le *Bandas emergentes en Colombia* sono gruppi criminali eredi delle Autodefensas Unidas de Colombia nati in seguito al loro scioglimento e tengono insieme narcotrafficanti e paramilitari nella gestione del narcotraffico e altre attività illecite.

scelto di scommettere, in sintonia con l'Accordo, sull'eradicazione volontaria.

### ***3.3. Partecipazione politica e marginalizzazione sociale***

L'esclusione di ampi settori della popolazione colombiana dalla vita politica del paese rappresenta una faccia della violenza strutturale connessa al conflitto armato odierno, ma che in realtà precede la nascita delle FARC. Con la fine della fase della "Violencia", liberali e conservatori si accordarono per creare un sistema politico bipolare chiuso che imponeva l'alternanza al governo fra i due partiti, che prese il nome di Fronte Nazionale, "un mostro a due teste che amministrava un sistema politico chiuso" che estromise le altre forze politiche dalla partecipazione della gestione della cosa pubblica dal 1958 al 1974 (Rettberg, Martinez 2023, p. 236; Melamed-Visbal 2018). È in questo scenario che "la violenza si è consolidata come strumento storico per il conseguimento degli obiettivi politici" (Melamed-Visbal 2018) e si è affermata l'idea per cui la lotta armata fosse l'unico modo per far pesare le istanze dei ceti popolari.

È questo il quadro storico che genera il secondo punto dell'Accordo, che affronta il tema della partecipazione politica degli ex combattenti e della loro base sociale cronicamente marginalizzata, sulla premessa che "la costruzione e il consolidamento della pace richiedono un'espansione della democrazia" (AF), così da privare la lotta armata dei suoi presupposti e permettere ai suoi simpatizzanti di partecipare al "gioco pacifico del potere" (García, Caballero 2019, p. 305, *TdA*). La scelta di democratizzare il conflitto per superare la violenza non solo risponde all'esigenza di una rapida pacificazione, ma è in linea con ciò che suggeriscono le esperienze internazionali. Come riportato da Jones e Libicki (2008, p. 19), il 43% della cessazione delle attività dei gruppi terroristici tra il 1950 e il 2000 è legata alla politicizzazione del conflitto sottostante. In funzione di ciò, l'Accordo ha garantito idonei meccanismi affinché il gruppo armato, il 27 giugno 2017, si trasformasse in un partito politico legale, assumendo il nome di Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comùn (rinominato Comunes nel 2021)<sup>10</sup>. Il punto 2 dell'Accordo è suddiviso in tre paragrafi finalizzati a combattere la marginalizzazione politica e quindi sociale dei ceti sottorappresentati e territorialmente svantaggiati, dedicati ai diritti e alle garanzie per l'esercizio dell'opposizione politica, ai meccanismi democratici di partecipazione cittadina e agli strumenti per la sua effettiva realizzazione.

---

<sup>10</sup> L'accordo prevede altresì che al partito venga automaticamente assegnati, nelle elezioni 2018 e 2022 5 seggi per ogni ramo del parlamento a prescindere dalla performance elettorale.

Due delle misure maggiormente significative per il concreto problema dell'esclusione strutturale che ha spinto il paese nel conflitto armato consistono nella previsione di 16 circoscrizioni elettorali transitorie che favoriscano la partecipazione e la rappresentanza delle zone più colpite dal conflitto (AF 2.3.6.) e nella previsione della protezione dei membri dei partiti di opposizione, dei leader dei movimenti sociali e delle organizzazioni per i diritti umani (trattato nel terzo punto dell'Accordo).

Le misure di sicurezza a tutela dell'incolumità dell'opposizione, naturale *condicio sine qua non* del suo effettivo svolgimento, rivestono un'importanza considerevole alla luce del precedente storico rappresentato dall'esperienza di Unione Patriottica, un movimento politico legale creato dalle FARC nel 1984 con lo scopo di offrire una soluzione politica al conflitto, i cui militanti e dirigenti caddero in pochi anni a migliaia, assassinati dai paramilitari, spingendo nuovamente i guerriglieri nella clandestinità e consolidando il loro giudizio sulla mancanza di uno spazio politico agibile.

Nonostante il peso della questione, fra il 1° gennaio 2016 e febbraio 2024, 1616 leader sociali e difensori dei diritti umani sono rimasti vittime di assassinio, assieme a 384 ex combattenti delle FARC smobilitati (INDEPAZ 2024), cifre che aumentano ininterrottamente su base quasi quotidiana<sup>11</sup>. Per quanto riguarda gli ex combattenti, nonostante il 50% dei casi indagati abbia visto l'azione di sicari assoldati da terze parti, secondo le indagini più avanzate il 49% degli omicidi sarebbe riconducibile all'azione dei dissidenti delle FARC e di altri gruppi guerriglieri. Poiché nel 63% dei 179 municipi in cui si segnala la presenza di piantagioni di coca non si sono registrati omicidi di ex combattenti (Perafán 2023, p. 9), le ragioni della mattanza sembrerebbero essere in larga parte non riconducibili a dispute strettamente legate al narcotraffico: fra quelle plausibili, si annoverano l'ostilità dei guerriglieri ancora attivi nei confronti dei "traditori" della lotta armata che hanno scelto l'alleanza con lo Stato, le accuse di fiancheggiamento di un gruppo concorrente o tentativi di reclutamento con esito negativo. In aggiunta, la sete di vendetta delle vittime della guerriglia e dei gruppi paramilitari ed il ruolo di primo piano ricoperto da alcuni ex combattenti nei progetti di rinnovamento economico che sottraggono i territori al controllo dei gruppi armati e delle élite economiche, sono parimenti da includere fra i possibili moventi di questi omicidi (Valencia Agudelo 2021).

Le implicazioni per il processo di pace sono evidenti: il timore per la propria incolumità mina la fiducia nell'Accordo tra gli ex guerriglieri e rischia di spingere alcuni di loro ad imbracciare nuovamente le armi per proteggere la propria vita e quella dei propri familiari. Fortunatamente, sembra che fino ad oggi i propositi di reinserimento siano stati più forti delle minacce

---

11 Dati reperibili sul sito dell'Instituto de estudios para el desarrollo de la paz (INDEPAZ). Ultima consultazione 26/02/2024.

alla vita dei firmatari: secondo i dati dell’Agenzia per il Reinserimento e la Normalizzazione, a gennaio 2024 l’87% dei 14.099 firmatari dell’Accordo faceva ancora parte del processo di reintegrazione nella vita civile. Tuttavia, coloro i quali rimangono fedeli alla decisione della demobilizzazione devono affrontare una sfida diversa legata alla loro sicurezza precaria, vale a dire la difficoltà ad impegnarsi in attività politiche e gli ostacoli al reinserimento nei contesti sociali convenzionali. Questa situazione spinge i firmatari verso l’emarginazione volontaria e pregiudica il loro diritto alla partecipazione politica, così come il diritto collettivo ad avere organizzazioni rappresentative e rappresentanti liberamente eletti. Inoltre, gli omicidi degli ex combattenti possono scoraggiare il ritorno alla vita civile dei membri delle organizzazioni armate ancora operative, ostacolando l’esito positivo di nuovi negoziati (Valencia Agudelo 2021).

Come ulteriore pilastro, l’Accordo prevede che venga disposta la creazione di 16 Circoscrizioni Speciali di Transizione per la Pace (CTEP), vigenti per due tornate elettorali per l’elezione di altrettanti rappresentanti, “nel quadro della fine del conflitto e con l’obiettivo di garantire una migliore integrazione delle aree particolarmente colpite dal conflitto, dall’abbandono e dalla debole presenza istituzionale, e una maggiore inclusione e rappresentanza politica di queste popolazioni e delle loro caratteristiche politiche, economiche, sociali, culturali e ambientale, e anche come misura di riparazione e di costruzione della pace” (AF 2.3.6.). Alcuni dati rilevanti: nei 167 municipi CTEP si concentra il 7.6% della popolazione avente diritto di voto, e si trova il 36% della popolazione vittima del conflitto. In queste aree, si è verificato il 60% degli omicidi dei leader sociali avvenuti fra il 2016 e il 2021 e il 79% degli sfollamenti forzati del 2021. Un’ulteriore peculiarità di questi territori riguarda la loro composizione etnica: il 71% dei consigli delle comunità afrodiscendenti e il 45% dei consigli indigeni si trovano in queste regioni<sup>12</sup>. Questi consigli sono presenti in 35 comuni (20%), situati in 12 circoscrizioni diverse. Sono presenti, inoltre, riserve indigene in 102 (61%) dei comuni che si trovano nelle CTEP (García, Caballero 2019, p. 313).

Poiché questi territori sono stati selezionati attraverso gli stessi criteri utilizzati per individuare i territori in cui avviare i PDET ovvero l’indice di povertà multidimensionale e l’impatto che il conflitto ha avuto su di essi, queste due aree coincidono perfettamente. Questa sovrapposizione, espressamente ricercata dalla delegazione di pace delle FARC, palesa l’intenzione di costruire un progetto coordinato di lotta alla marginalizzazione politica ed economica, coerentemente con lo spirito “olistico” dell’Accordo.

Lo strumento delle circoscrizioni speciali, impiegato storicamente per enfatizzare il peso della voce di minoranze etniche, è qui utilizzato in modo

12 I “cabildos” e i consigli sono unità amministrative parzialmente autonome riconosciute dalla legge colombiana che rappresentano gli appartenenti alle comunità etniche indigene e afrodiscendenti di un dato territorio.

innovativo come forma di “riparazione politica” per la fetta di popolazione che a causa del conflitto, secondo la visione dell’Accordo, non ha potuto godere dei benefici sostanziali della democrazia colombiana al pari del resto del paese, provando così a rimediare anche al problema dello scarso peso politico delle vittime nei processi di transizione. Secondo Saffon e Gutiérrez (2018), nell’ambito della giustizia di transizione, il coinvolgimento delle vittime nella scelta e nell’implementazione delle misure adottate può perseguire diversi obiettivi, accomunati dalla funzione di legittimare il processo in corso. Nel caso delle Circostrizioni Speciali, possiamo dire che la partecipazione popolare assume la funzione di strumento trasformativo dei rapporti di potere nella società, un mezzo di *empowerment* politico delle vittime, intese come la generalità degli abitanti delle zone di conflitto, che ne aumenta le capacità organizzative e conferisce loro il potere di incidere sul processo di transizione e più in generale sulle questioni sociali.

L’obiettivo perseguito è dunque quello di incorporare nel processo democratico i territori strutturalmente marginalizzati, storicamente poco coinvolti nel processo elettorale, favorendo la partecipazione istituzionale con la creazione di un effettivo spazio politico in cui questa rappresentanza possa inserirsi in maniera agevolata. In questo modo, delegando alle comunità locali il compito di individuare i propri bisogni e di eleggere rappresentanti sensibili capaci di renderle istanze politiche, la CTEP attua in concreto i principi dell’approccio differenziale e dell’*”enfoque territorial”* su cui si basa l’Accordo di Pace. In questo modo, si promuove lo sviluppo dell’*agency* necessaria per strappare gli individui alla violenza strutturale, contribuendo a ripagare il debito storico dello stato verso queste comunità.

### **Conclusioni: dalla giustizia di transizione alla giustizia trasformativa?**

Il governo colombiano e le FARC-EP hanno intrapreso una strada difficile, riconoscendo una volta per tutte la natura politica del conflitto e le radici profonde della violenza che ha scosso il paese. Questa consapevolezza si riflette nell’attenzione dedicata ai molteplici volti della violenza strutturale: non solo generiche previsioni di sviluppo economico, ma l’elaborazione di strumenti specifici che, in ogni settore, agiscano per contrastare gli ostacoli ulteriori legati al genere o all’etnia. Di fronte all’ormai consolidata volontà delle parti di non fare passi indietro, la difficoltà oggettiva nel rendere esecutive le misure elaborate, nonostante le risorse stanziare, resta il nodo gordiano di tutto il processo. I problemi riscontrati nell’assegnazione delle terre tramite il FT sono un esempio di questi limiti strutturali all’azione dello stato, di cui è possibile venire a capo solo con massicci investimenti nell’efficientamento delle procedure e del personale amministrativo disponibile, a cui deve affiancarsi l’ascolto delle comunità per definire i progetti

prioritari. Allo stesso modo, sebbene i contraccolpi violenti non siano una novità per le società in transizione, in cui spesso si registrano impennate di violenza di varia natura (politica, criminale, domestica) nelle fasi immediatamente successive alla fine di un conflitto (Mani 2008, p. 259), i dati fanno trasparire le difficoltà incontrate dalle autorità nell'istituire efficaci misure a tutela della sicurezza dei firmatari e dei soggetti vulnerabili. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un maggiore investimento nelle misure di sicurezza collettive. In questo senso, gli Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), che riuniscono gli ex guerriglieri in aree localizzate e teoricamente protette nelle quali vengono portati avanti progetti di sviluppo e sussistenza economica, possono rappresentare una barriera protettiva contro la violenza, essendo più facilmente monitorabili rispetto ad uno scenario che vede un alto numero di firmatari dispersi in ogni parte del paese (Valencia Agudelo 2021).

Sulla base di quanto osservato fin qui, possiamo porci alcuni interrogativi di carattere generale. Come si stabilisce se una transizione ha avuto successo? Quali sono gli strumenti più adatti per realizzarla? Come abbiamo visto, sempre più studiosi e sempre più Commissioni concordano sull'importanza *strategica* del superamento delle disegualianze sociali per la fuoriuscita dal conflitto. Secondo questi, non si tratta di capire *quale* pace vogliamo ma *se* vogliamo la pace: per i paesi devastati da conflitti lunghi e risalenti nel tempo, potrebbe non esserci altra scelta che intervenire sulla violenza strutturale.

Può questo compito essere svolto nel quadro operativo della giustizia di transizione? Gready e Robins (2014) sostengono che, a tal fine, al paradigma classico della *transitional justice* dovrebbe essere affiancato quello della *transformative justice*, la cui funzione sarebbe quella di “scatenare dinamiche trasformative” a partire dal potenziale insito negli interventi di giustizia di transizione. Per esempio, l'uso dei diritti fondamentali come vera e propria “lente diagnostica del passato e del presente” garantirebbe alle raccomandazioni un impatto politico e sociale maggiore di quello che hanno i classici rapporti finali delle Commissioni, contribuendo ad un reale dibattito sul modello socioeconomico vigente (pp. 355-356). Diversamente, Evans (2016) accoglie le critiche secondo cui “la giustizia di transizione è intrinsecamente a breve termine, legalistica e correttiva” (Waldorf 2012, p. 9), così come i dubbi sulla capacità del suo debole armamentario di produrre effetti tangibili sulle violenze strutturali che non siano indiretti o incidentali, e sostiene che il paradigma della giustizia trasformativa debba necessariamente essere più ampio e concettualmente separato rispetto all'esistente giustizia di transizione. Questo nuovo quadro teorico avrebbe il pregio di collegare un insieme di problemi socioeconomici (e gli strumenti per affrontarli) accomunati dall'affondare le proprie radici in un passato di conflitto a cui si deve la loro riproduzione. Se prendiamo come esempio una transizione

considerata paradigmatica, quella del Sudafrica, non possiamo non constatare che la scarsa attenzione prestata alla violenza economica derivante dalla segregazione razziale (Nagy 2008) e alla mancanza di una riforma fondiaria a causa del compromesso stretto con le élite economiche boere (Elster 2004, p. 274), nonostante l'accesso disuguale alla terra e le disparità economiche costituissero il cuore dell'Apartheid<sup>13</sup>, ha avuto amare conseguenze: nel 2016, nonostante alcuni timidi tentativi di restituzione, l'85% dei terreni agricoli del paese era ancora di proprietà dei sudafricani bianchi, che rappresentano il 9% della popolazione (Evans 2016, p. 10).

I negoziatori colombiani, pur avendo la necessità di trovare una mediazione tra posizioni molto distanti, non hanno commesso errori simili, ma non possiamo dire con certezza se la transizione colombiana avrà successo, né se riuscirà a regalare al paese la prosperità promessa. Nonostante quanto fatto finora rappresenti di per sé uno spartiacque nella storia del continente sudamericano e della giustizia di transizione, solo il tempo ci dirà se ha significato altrettanto per la vita dei cittadini colombiani.

## Bibliografia

- Agudelo, G. D. V. (2021). El asesinato de excombatientes en Colombia. *Estudios Políticos*, 60, 10–25. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n60a01>
- Albán, Álvaro. (2011). REFORMA Y CONTRARREFORMA AGRARIA EN COLOMBIA. *Revista de Economía Institucional*, 13(24), 327-356.
- ANT, MADR. (2019). *Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural*. <https://portalparalapaz.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Archivo-Digital-14-Plan-Nacional-de-Formalizacion.pdf>
- ANT (2018). ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS BALDIOS. <https://www.ant.gov.co/wpcontent/uploads/2018/10/ADMTI-P-007-ADMINISTRACION-DE-PREDIOS-BALDIOS.pdf>
- Arthur, P. (2009). How “Transitions” Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice. *Human Rights Quarterly*, 31(2), 321–367. <https://doi.org/10.1353/hrq.0.0069>
- ART. (2023). *Obras por Impuestos. Balance cualitativo y cuantitativo de su implementación*.

---

13 Il Natives Land Act (1913), primo atto legislativo della segregazione razziale, assegnava appena il 13% della terra abitabile ai nativi africani, dando immediatamente luogo a enormi diseguglianze economiche a causa dell'assenza di infrastrutture e opportunità lavorative.

- <https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/documentos/obras-por-impuestos-balance-cuantitativo-y-cualitativo-de-su-implementacion> (Data di accesso:16\03\2024).
- Bello, M. (2003). El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social. *Revista Aportes Andinos* N° 7, Globalización, migración y derechos humanos, Octubre 2003.
- <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/613/1/RAA-07-Bello-El%20desplazamiento%20forzado%20en%20Colombia.pdf>
- Camargo, S. (2021). Reforma Rural Integral, la terminación del conflicto armado y el problema agrario en Colombia. *Diálogos De Saberes*, 46, 19–39. <https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.46.1436>
- Casafina, F. (2021). Il problema della violenza in Colombia. *Ricerche di storia politica*, Fascicolo 2, agosto 2021. doi: 10.1412/101862
- CEDIPO (2022). *LA IMPLEMENTACIÓN TERRITORIAL DEL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC-EP. Estudio sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET*. <https://cepdipo-co.org/publicaciones/libros/La-implementacio%CC%81n-territorial-del-Acuerdo-de-Paz-con-las-FARC-EP-Cepdipo.pdf>
- CEV (2022). *Hay futuro si hay verdad: Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición*, Primera edición, Bogotá.
- CIPEV. (2008). *Commission of Inquiry into the Post Election Violence (CIPEV) final report*.
- CNMH (2016). *Tierras y conflictos rurales Historia, políticas agrarias y protagonistas*, Bogotá.
- Curiazi, R., Álvarez Múnera, J. R., & Salas Valencia, Y. P. (2023). Trasformazione dell'economia campesina e ri-significazione del territorio nel post-accordo di pace in Colombia: il processo di sostituzione volontaria di colture illecite a Pueblo Nuevo (Antioquia). *RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA*, (1), 52–74. <https://doi.org/10.3280/rgioa1-2023oa15437>
- DANE (2023). Pobreza monetaria. Resultados 2022. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/pres-PM-2022.pdf>
- Delegacion de paz de las FARC-EP. (2016). Propuesta de circunscripciones transitorias especiales de paz. 10 agosto 2016. <https://bapp.com.co/archivos/1.03.2417.pdf>
- El Espectador, (24 noviembre 2020), “Los PDET están divorciados del Acuerdo de Paz”: los reclamos de las comunidades. Artículo di redazione, consultabile all'indirizzo:  
<https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/los-pdet-están-divorciados-del-acuerdo-de-paz-los-reclamos-de-las-comunidades-article/>
- Elster, J. (2008). *Chiudere i conti: La giustizia nelle transizioni politiche*. Il mulino.

- Engels, F. (1978). *La situazione della classe operaia in Inghilterra*. Editori Riuniti. (Opera originale pubblicata nel 1845).
- Eser, A., Arnold, J., Kreicker, H. (2001). Criminal law in reaction to state crime: comparative insights into transitional processes; a project report. *Freiburg: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht*. Available from: <http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6349/>
- Evans, M. (2016). Structural Violence, Socioeconomic Rights, and Transformative Justice. *Journal of Human Rights*, 15(1), 1–20. doi:10.1080/14754835.2015.1032223
- Fajardo, D. (2015). *Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundo en la sociedad colombiana*. Bogotá, Colombia. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33442.pdf>
- Farmer, P. (2004). An Anthropology of Structural Violence. *Current Anthropology*, 45(3), 305–325. <https://doi.org/10.1086/382250>
- FIP (2023). Retomar el propósito de los PDET en el gobierno Petro. [https://storage.ideaspaz.org/documents/fip\\_ne\\_pdetretomarestrategico.pdf](https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_ne_pdetretomarestrategico.pdf)
- Flores, T. E. (2013). 200 years of landlessness? Land inequality and the search for peace in Colombia. *Stockholm International Peace Research Institute*. <https://www.sipri.org/commentary/blog/2013/200-years-landlessness-land-inequality-and-search-peace-colombia> (Data di accesso:16\03\2024).
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications, Incorporated.
- Garret, S. A. Models of Transitional Justice - A Comparative Analysis. In *International Studies Association 41st Annual Convention*, 14-18 March 2000. <https://ciaotest.cc.columbia.edu/isa/gas02/>
- Giraldo García, F., Soto Caballero, H. R. (2019). Circunscripciones Especiales: la paz en la apatía electoral. *Revista mexicana de sociología*, 81(2), 301-336. <https://www.jstor.org/stable/26631908>
- GMH (2013). *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Bogotá.
- González Amaya, G. S. (2020). Violencia estructural y paz positiva un análisis del narcotráfico en el contexto del posconflicto en Colombia. Retrieved from: [https://ciencia.lasalle.edu.co/maest\\_politica\\_relaciones/7](https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_politica_relaciones/7)
- Gonzales P., P. M. (2016). EL PLAN COLOMBIA, 15 AÑOS DE GUERRA DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA. *Indepaz*. <https://indepaz.org.co/el-plan-colombia-15-anos-de-guerra-de-estados-unidos-en-colombia/> (Data di accesso:16\03\2024).

- Gready, P., Robins, S. (2014). From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice. *International Journal of Transitional Justice*, 8(3), 339–361. <https://doi.org/10.1093/ijtj/iju013>
- Hurtado-Hurtado, C., Ortiz-Miranda, D., & Arnalte-Alegre, E. (2023). The legal contention for baldíos land in the Colombian altillanura. *Latin American Politics and Society*, 65(2), 55–82. <https://doi.org/10.1017/lap.2022.38>
- Jones, S. G., & Libicki, M. C. (2008). *How terrorist groups end: Lessons for Countering Al Qa'ida*. Rand Corporation.
- Laplante, L. J. (2007). On the Indivisibility of Rights: Truth Commissions, Reparations, and the Right to Development. *Yale Human Rights & Development Law Journal*, 10, 141. <https://ssrn.com/abstract=1473280>
- LeGrand, C. (1988). *Colonización y protesta campesina en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Llanes, L. M. (2022). The killing of social leaders: An unintended effect of Colombia's illicit crop substitution program. *International Journal of Drug Policy*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103550>
- Llorente, M. V., Garzon V., J.C. (2018). ¿Por qué siguen aumentando los cultivos de coca en Colombia? Los desafíos para el próximo Gobierno. Fundación Ideas para la Paz. <https://storage.ideaspaz.org/documents/5ba2578da51e3.pdf>
- Majbub, P. S. (2023). EL CONFLICTO EN COLOMBIA COMO GUERRA POR EL NARCOTRÁFICO: LA GRAN FALACIA. *Indepaz*. <https://indepaz.org.co/el-conflicto-en-colombia-como-guerra-por-el-narcotrafico-la-gran-falacia-por-salomon-majbub-avendano/> (Data di accesso:16\03\2024).
- Mani, R. (2008). Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between Transitional Justice and Development. *International Journal of Transitional Justice*, Volume 2, Issue 3, 253-265. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijn030>
- Melamed-Visbal, J. D. (2018). Participación política de las FARC-EP y apertura democrática para la construcción de la paz en Colombia: una aproximación esquemática. *Izquierdas*, (39), 86-109. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000200086>
- Mokwena, S. (1991). The Era of the Jackrollers: Contextualising the rise of the youth gangs in Soweto. Paper presented at the Centre for the Study of Violence and Reconciliation, Seminar No. 7, 30 October. <https://www.csvr.org.za/wp-content/uploads/1991/03/The-Era-of-the-Jackrollers.pdf>
- Nagy, R. (2008). Transitional Justice as Global Project: Critical Reflections. *Third World Quarterly*, 29(2), 275–289. <https://doi.org/10.1080/01436590701806848>
- ONU. *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies* (Report of the Secretary-General, S/2004/616).

- OXFAM. (2017). *RADIOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD LO QUE NOS DICE EL ÚLTIMO CENSO AGROPECUARIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN COLOMBIA*. [https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file\\_attachments/radiografia\\_de\\_la\\_desigualdad.pdf](https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf)
- Palacios, M. (2011). *¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930*. Bogotá: FCE/Universidad de los Andes
- Perafán, L. G. (2023). INFORME: SITUACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ. *Observatorio de DDHH y Conflictividades Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz DE INDEPAZ*. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-FIRMANTES-DE-PAZ-2023.pdf>
- Rettberg, A., & Moreno Martínez, D. (2023). Rastreado la transición de guerrilla a partido político en Colombia. ¿Cómo va el partido Comunes? *Estudios Políticos*, (66), 230–254. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n66a10>
- Rueda R., A. M. (2023, 3 maggio). ¿Qué pasa con el PNIS en el gobierno de Gustavo Petro? *Fundación Ideas para la Paz*. <https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2023-05/que-pasa-con-el-pnis-en-el-gobierno-de-gustavo-petro> (Data di accesso: 16\03\2024).
- Rueda, S. F. (26 gennaio 2021). ‘No es fácil saber cuántas hectáreas del Fondo de Tierras están disponibles’: ANT. *El Espectador*, consultabile all’indirizzo: <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/no-es-facil-saber-cuantas-hectareas-del-fondo-de-tierras-estan-disponibles-ant-article/> (Data di accesso: 16\03\2024).
- Ruiz Ruiz, N. Y. (2011). El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. *Estudios demográficos y urbanos*, 26(1), 141-177.
- Saffon Sanín, M. P., Tacha Gutiérrez, V. (2018). *La participación en las medidas de justicia transicional*. Ediciones Antropos Ltda. Consultabile tramite il sito: <http://www.dejusticia.org>
- Sanín, F. G., Hernández, M. P. (2022). *LAS DEUDAS DE LA PAZ: DIMENSIONES AGRARIAS* (INFORME OBSERVATORIO DE TIERRAS). ISSN: 2590-9347. <https://www.observatorioidetierras.org/wp-content/uploads/2022/08/Las-deudas-de-la-paz-dimensiones-agrarias-1.pdf>
- Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/ PPP-CERAC (2023). Duodécimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. <https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2023/02/Duodécimo-Informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-Acuerdo-Final-de-Paz-en-Colombia.pdf>
- Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/ PPP-CERAC (2024). Decimotercer informe de verificación de la

- implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. <https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2024/02/Decimotercer-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-Acuerdo-Final-de-Paz-en-Colombia.pdf>
- Sharp, D. (2012). Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm for Transitional Justice. *FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL*, 35(780). <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss3/3>
- Sharp, D. N. (2013). Interrogating the peripheries: the preoccupations of fourth generation transitional justice. *26 Harvard Human Rights Journal* 149 (2013). <https://ssrn.com/abstract=2093452>
- Teitel, R. (2003). Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition). *Harvard Human Rights Journal*, 16, 69–93. <https://ssrn.com/abstract=4041414>
- Thomason, K. K. (2015). Transitional Justice As Structural Justice. In Corradetti, C., Eisikovits, N., *Theorizing Transitional Justice* (pp. 71–80). <https://works.swarthmore.edu/fac-philosophy/249>
- Valderrama G., C. A., Bautista, A. J. (15 giugno 2022). *La justicia agraria en Colombia, un reto para el nuevo presidente*. Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/column/la-justicia-agraria-en-colombia-un-reto-para-el-nuevo-presidente/>
- Valencia Agudelo G. D., Cuartas Celis D. (2009). Exclusión económica y violencia en Colombia, 1990-2008: una revisión de la literatura. *Perfil de Coyuntura Económica*, (14), 113-134. Available from: <[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1657-42142009000200004&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-42142009000200004&lng=en&nrm=iso)>. ISSN 1657-4214.
- Valencia Agudelo G. D. (2021). El asesinato de excombatientes en Colombia. *Estudios Políticos*, (60), 10-25. Epub June 30, 2021. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n60a01>
- Vargas, A. C. (2019). *Colombia. Antropología di una guerra interminabile*. Rosenberg & Sellier.
- Waldorf, L. (2012). Anticipating the Past. *Social & Legal Studies*, 21(2), 171–186. doi:10.1177/0964663911435827
- Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. *Revista CS*, 187–08. <https://doi.org/10.18046/recs.i8.1133>

# Libertà digitale e libertà reale. L'antropomorfismo meccanizzato dell'IA

## Digital freedom and real freedom. The mechanised anthropomorphism of IA

ANNAMARIA RUFINO<sup>1</sup>

### Sommario

La rivoluzione virtuale occupa uno spazio debordante in ogni dinamica, comunicativa, regolativa, sociale ed istituzionale. Il virtuale non rappresenta più una semplice modalità operativa, ma riguarda, ormai, ogni azione, oltre ad ogni pensiero. I dubbi, le perplessità e i rischi prodotti dal virtuale, inteso come operatività intelligente, interessano il tempo e lo spazio di tutti. Da qui, la produzione di due estremi paradossali: l'adesione incondizionata e il rifiuto categorico. Nello spazio intermedio si disseminano procedure di cui nessuno ancora può ipotizzare e spiegare l'impatto.

**Parole chiave:** Virtuale, naturale, umano.

### Abstract

The digital revolution occupies an overflowing space in every human, communicative, regulatory, social, and institutional dynamics. The virtual no longer represents a mere operational mode, but now concerns every action and every thought. The doubts, perplexities and risks generated by the virtual, understood as intelligent operativity, affect everyone's time and space. Hence the production of two paradoxical extremes: unconditional adhesion and categorical refusal. In the space in between, procedures proliferate whose impact no one can yet hypothesise or explain.

Keywords: virtual, natural, human.

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". [annamaria.rufino@unicampania.it](mailto:annamaria.rufino@unicampania.it).



“What exactly is Artificial Intelligence?  
 A search for the term can lead to exasperation  
 and confusion....  
 Therefore, it is essential to first explain  
 why there is so much ambiguity before  
 arriving at a definition  
 for it, and to subsequently distinguish”  
 (Kaplan, Haenlein 2020)

### Premessa

Perché ci interroghiamo su IA? Perché è così difficile capire cosa sia e dove può condurci? È significativo che, riferendoci all'IA, si parli di “rivoluzione”, che nel caso in questione sarebbe artificiale. Un artificio per tornare o rivolgerci alle origini. Fin qui un'interpretazione autentica, come direbbero i giuristi. Sarebbe un ritorno in grado di rimodulare o presuntivamente “generare” la capacità di scegliere e di decidere cosa fare, appunto con intelligenza (Rufino 2020). Ma artificialmente. Al fine di essere esaustivi nell'analisi letterale, occorre, però, ricordare il significato di artificiale. Generare in modo artificiale è pur sempre generare, ma i margini interpretativi del caso in questione contengono termini come innaturale, manipolato, falso e contraffatto. Quale potrebbe essere o è già l'ambito applicativo di queste definizioni aggettivali?

Accantonando, per un attimo, il rigore filologico, sicuramente di rivoluzione si può parlare, a fronte di una disseminazione sorprendente nel nostro quotidiano di dibattiti, riflessioni, domande, perplessità tutto riferito all'intelligenza artificiale, *dominus* trasversale e onnicomprensivo. Improvvisamente e come se fosse qualcosa di accaduto qui ed ora. Non è necessario, forse, andare troppo indietro nel tempo per capire che improvvisamente tutti ne parlano. Forse solo l'anno scorso – un anno qualunque – non se ne parlava! Una riflessione che corrisponde esattamente alle caratteristiche dell'IA – la velocità – del suo “accadere” e del suo mutare. Negli ultimi mesi, in effetti, l'IA ha fatto passi da gigante, anche e soprattutto in termini di diffusione comunicativa. Tutti ci chiediamo, oggi, cos'è, dove può arrivare, se possiamo fidarci e, soprattutto, quali siano i rischi a cui ci espone.

Questo improvviso accadere si associa alle perplessità e alle paure, entrambe dominanti, perché l'abbiamo a qualcosa di sconosciuto e, da non sottovalutare, ne viviamo la discussione in sovrapposizione a tante drammatiche emergenze, fino a non molto tempo fa altrettanto imprevedibili, come

guerre e contagi. Non è un caso, ma una necessità, direbbe Monod (Monod 2022).

Molti si chiederanno: ma non propone nulla di positivo? Dobbiamo *solo* averne paura?

Cercheremo di dare una risposta.

## 1. Che cos'è l'IA?

È significativo che su Wikipedia l'IA sia definita una “disciplina” che studia come “realizzare sistemi informatici in grado di simulare il pensiero umano”. Basterebbe questa definizione per racchiudere tutto ciò che riguarda l'IA. Ma fondamentale è evidenziare un dato incontrovertibile: tutto ciò che nella storia è stato prodotto potremmo definirlo artificiale, frutto di un artificio, ovvero frutto della “nostra” intelligenza, e sottolineo nostra, dunque intelligente in quanto prodotto umano e, potremmo dire, non naturale. Dunque, in successione, dovremmo utilizzare una triade esplicativa, che ci consenta di collocare il “prodotto” da qualche parte: naturale, umano, artificiale.

E, a seguire, l'altro riscontro potrebbe essere declinato verbalmente, chiedendosi: come lo produciamo, come lo utilizziamo, come lo finalizziamo. Ma i verbi, come vedremo, hanno un'estensione infinita! Stando a Wikipedia, potremmo essere soddisfatti della spiegazione. Ma non sarà un'induzione di parte, nel senso che anche Wikipedia è parte “complice” dell'IA?

Facciamo qualche esempio, attingendo dalla storia. Dalla creazione e dall'utilizzo della caverna platonica, e qui evidenzio “utilizzo”, alla costruzione delle palafitte, fino ai neutroni o, nella nostra attualità, alle dinamiche di costruzione dei “dati”, tutto è frutto dell'intelligenza umana. Anche le “macchine” che producono il tutto lo sono. Siamo abituati a pensare e, in successione, a porci, delle domande e degli obiettivi: cosa ci serve, come lo produciamo e che uso ne facciamo. Questo “pacchetto” chiarificatore sembrerebbe dissolto e nullificato nell'IA.

Si parla di intelligenza generativa, a sproposito, direi istintivamente, come una novità, perché si vuole mettere in evidenza l'esistenza di qualcosa che prima non esisteva, o di diverso da noi e dalla nostra intelligenza, senza, per questo, riuscire ad individuare l'obiettivo e la funzione del prodotto. Tutto ciò che la nostra intelligenza ha prodotto “prima” non esisteva. Noi siamo generativi. Si tratta, dunque, di capire, il prima e il dopo, ciò che è stato generato con intelligenza, direbbero i classici: ragionando con logica.

## 2. Logica, ordine, tempo, spazio

La Logica ci dovrebbe aiutare, come di fatto ci aiutava, a mettere le cose in ordine, per “capire”. È qui che individuiamo la prima falla della nostra intelligenza, di quella “comune”, perché le sofisticazioni dell’artificialità portata all’estremo rendono difficile per tutti noi entrare nelle maglie del costruito, di questo nuovo costruito, quindi nella comprensione. Una volta disattivati i parametri spazio-temporali, la nostra capacità di capire si frantuma nella finzione. Questo l’unico vero ostacolo per capire!!!! E tutti vorremmo capire, ma di fronte alle difficoltà della sofisticazione ci arrendiamo e pensiamo che non possiamo capire, perché l’intelligenza artificiale avrebbe creato qualcosa di non intellegibile! Eppure, generato!

La difficoltà nasce dal fatto che la costruzione è a tal punto intrecciata e stratificata – potremmo compararla alla policontestualità (Rufino 1999), che, a sua volta potremmo considerare come primo modello di rappresentazione dello spazio digitale, suo *alter ego* reale – per usare un termine chiaro, che ci fermiamo e non riusciamo ad andare oltre la comprensione lineare, che appartiene alla logica, alla nostra normalità.

A determinare la complessità della costruzione è, sicuramente, l’incidenza dell’uso “artificiale” del tempo e dello spazio, ovvero non come lo intendiamo noi, ma come lo utilizza l’IA. Siamo educati tutti noi a collocare le cose in una calendarizzazione e in una posizione comprensibile e “scelta” da noi. E qui sottolineo “scelta”. Con l’IA, ci dicono, non possiamo scegliere. L’IA ci estromette dalla scelta, perché? Perché sarebbe, appunto “generativa” di qualcosa di nuovo per noi sconosciuto. È questo il punto riassuntivo di tutte le problematiche connesse (!!!) all’IA. Il controllo e la responsabilità delle “cose” che si generano, a monte e a valle. Paradossalmente non siamo più *connessi* e non possiamo ricordare l’*iter* interpretativo.

Ciò detto, dovremmo pensare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi: no, è vero il contrario, perché l’IA ci ha sottratto la modalità di previsione, la erode sistematicamente e, ancor più grave, con una velocità che non riusciamo a controllare, la erode anche in termini di comprensione. L’IA sostituisce la capacità previsionale con subdoli sistemi di sorveglianza (Mitchel, 2022).

Non c’è il tempo per capire! Le cose cambiano continuamente e nel loro mutare producono altro, improvvisamente sconosciuto.

Eppure se siamo qui è perché avevamo acquisito la possibilità di capire, noi in prima persona, come ci aveva detto Cartesio. Se siamo qui è perché i padri fondatori del diritto moderno avevano inventato, con intelligenza, la possibilità, anzi la necessità di prevedere, appunto con le norme di diritto, l’agire umano e le sue conseguenze. Paradossalmente potremmo dire che l’IA ha reso o sta rendendo possibile la fine del diritto, proprio disattivando le possibilità previsionali dell’intelligenza, logico-razionale e regolativa!

Dunque, starebbe disattivando, progressivamente, ogni forma di responsabilità.

### 3. Etica e responsabilità

Il primo focus da evidenziare, dunque, è l'etica, vedremo perché. Domande e risposte, ma, soprattutto risposte senza domande, questo il profilo dominante dell'IA. Perché etica è speculare a responsabilità, cioè alla possibilità di dare risposte. Se le velocità di simulazione sono portate all'estremo, ci viene sottratta la possibilità di fare domande, dunque non sono necessarie le risposte. Nel vuoto, è in questo vuoto dove possono precipitare i dubbi! Su ciò che volevamo chiedere e su ciò che volevamo sapere, per poi fare.

Questa la premessa. Ma occorre definire un quadro chiaro e, direi, ordinato, delle nostre riflessioni, in modo da non cadere nelle trappole comunicative e ordinarie di cui proprio l'IA è artefice.

Perciò, dalla premessa occorrerebbe specificare: a) l'evoluzione storica; b) gli obiettivi originari e secondari; c) i rischi e le problematiche; d) i possibili obiettivi raggiunti.

Qualche dato storico è necessario prima di affrontare le problematiche e rispondere, possibilmente, ai dubbi. Pensiamo che l'IA sia una scoperta recente, assolutamente no! Parte da lontano, addirittura si fa risalire al 1623, quando Wilhelm Schickard creò macchine in grado di elaborare calcoli matematici con numeri fino a 6 cifre. Nel 1642 Blaise Pascal andò avanti, creando una macchina in grado di fare operazioni utilizzando il rapporto automatico; poi potremmo aggiungere altri passaggi storici, con Leibniz o con Babbage nel 1834, e così via, fino ad arrivare al secolo scorso, quando con Shannon e Turing si ampliarono le tecniche di calcolabilità e computabilità. Su questi aspetti non intendo soffermarmi, perché non attengono al mio ambito scientifico: ma è bene che io lo riconosca, perché questo "vuoto di consapevolezza" rientra proprio nei rischi a cui ci espone l'IA. Ma il primo vero lavoro di intelligenza artificiale va attribuito a McCulloch e Pitts, che, nel 1943, utilizzarono un modello di neuroni artificiali. Anche in questo caso, non sta a me scendere nei dettagli tecnici di queste macchine e di questi modelli, ma vanno ricordati perché ci evidenziano i "tempi" di accelerazione che stiamo osservando in questi ultimi mesi, appunto mesi e non anni! Nel 1956 in un convegno all'Università del New Hampshire si parlò per la prima volta d'intelligenza artificiale. In quella occasione fu data pubblicità alla *Logistic Theorist*, un programma in grado di dare forma al ragionamento. Pensiamo, ancora, al GPS, un programma in grado di risolvere i problemi, una sorta di operatività secondo il rapporto "euristica mezzi-fini". Negli anni successivi la manipolazione sintattica e l'ignoranza in termini di conoscenza semantica costituì un ostacolo per l'accreditamento definitivo di

queste macchine, ma la crescita dell'IA non si fermò! Arriviamo, dopo altri step, ai nostri giorni, al tema della scrittura, quando al Politecnico di Torino fu creata l'*Algor Maps*, che utilizza l'intelligenza artificiale per creare mappe concettuali e altri strumenti per aumentare la produttività delle persone con DSA, cioè con disturbi specifici dell'apprendimento.

Ma molte altre possono essere le conquiste a cui può portare o ha già portato l'IA, soprattutto in ambito medico. Si pensi al MYCIN, applicato nelle diagnosi delle infezioni sanguigne, un caso specifico di capacità "artificiale" di trasmissione alla macchina della conoscenza e dell'intelligenza umane. Ma si pensi alla ricerca in ambito neuronale, con la creazione dell'algoritmo di apprendimento *back propagation*, che risale al 1969. Si possono annoverare tanti altri esempi, in ambito cardiovascolare, nella diagnosi del cancro, nei disturbi del sonno, nelle patologie neuronali, nella depressione, nella cura del Parkinson, nell'assistenza agli anziani. In quest'ultimo periodo sono stati annunciati ulteriori straordinari progressi in ambito medico, oltre al recente e sorprendente annuncio della possibilità di applicare nel cervello umano un dispositivo in grado di "governare" il cervello.

I risultati sono incontestabili per la loro efficacia e positività. A conferma, basti ricordare che nel 2020 la spesa sanitaria per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è arrivata a 4.8 miliardi di dollari, nel 2021 a 10, ricordando solo le fasi di maggiore accelerazione in questo senso. Ma possiamo fare tanti altri esempi di conquiste e obiettivi raggiunti grazie all'IA, non da ultimi quelli in ambito industriale, automobilistico, delle comunicazioni e della telefonia o in ambito spaziale, come per l'utilizzo dell'IA da parte della NASA.

Fin qui il dato oggettivo. Addentrandoci oltre, arriviamo a step che avviano la definizione dell'IA con caratteristiche "intellettive" diversamente indirizzate: significativa è, in questo senso, OpenIA, un modello basato su una specifica rete neurale, denominato Gpt – un modello di previsione del linguaggio, basato su reti neurali –, in grado di generare racconti, riassumere e tradurre secondo una costruzione architettonica *Transformer*. Sempre più centrale ovvero *dominus* incontrastato è il mondo della comunicazione. Nel 2017 il *Washington Post* ha comunicato di aver prodotto 850 *news* attraverso l'IA. E il giornale canadese *The Global and mail* è stato diretto esclusivamente dall'IA. Un ultimo esempio, in questo settore, è lo *Storykube*, una piattaforma che verifica dati, produce testi, genera articoli.

Ciò detto, arriviamo all'attualità. La data che interessa maggiormente, è il 30 novembre 2022, quando nasce ChatGPT, che in 5 giorni ha conquistato 1 milione di utenti. In poco tempo, OpenAI, nata a San Francisco, con Mask, Alcan e, nel 2019, con l'adesione di Microsoft, ha visto aumentare il capitale di 23 miliardi di dollari, con ben 240 milioni di miliardi di operazioni.

#### 4. Business intelligente

Il mercato dell'IA sta raggiungendo risultati stratosferici: solo nel 2018, a poca distanza temporale dalla sua “esplosione” in Italia ha raggiunto un valore di 85 milioni di euro. Tutti possiamo immaginare cosa possa rappresentare l'IA in termini di guadagni, più o meno trasparenti, leciti ed eticamente accettabili. Non da ultimo, pensiamo a quanto possa essere utilizzabile dalla criminalità la “cassetta degli attrezzi” che può essere fornita dall'IA.

Ma quali sono i rischi – che è ciò che ci riguarda principalmente –, per capire se si tratta di una rivoluzione e se, in quanto tale, è una rivoluzione intelligente?

##### 4.1 Vita ibrida e rischi sociali

Il rischio di cui si parla spesso è la creazione di una vita ibrida, ovvero reale e cibernetica allo stesso tempo. Questo potrebbe non essere un rischio, soprattutto se impariamo a muoverci nella dualità di modello. Si parla tanto, e a ragione, dei rischi connessi alla *cyber security*, ma anche in questo caso potremmo attrezzarci di strumenti di difesa, come, di fatto, è già avvenuto.

Ma i rischi esistono veramente, se le istituzioni si stanno muovendo, inseguendosi reciprocamente, per capire come difenderci, ma anche, direbbe qualcuno, come ripartirsi la gestione dei rischi e la produzione di regole e “principi”. Questa ipotesi è estremamente pericolosa: la negazione della condivisione dei principi a cui aspirare, in termini regolativi e a tutti i livelli.

L'attenzione delle autorità regolative, infatti, si è già attivata. In sede internazionale, con l'ONU, in sede comunitaria e in sede nazionale. Ma l'attenzione è massima anche nel mondo imprenditoriale, tanto più per il potenziale di condizionamento proprio nella condivisione e nella scelta dei principi e delle regole.

Qui si attesta la centralità del termine “generativa”. Una trappola definitoria, quella di intelligenza generativa. Una trappola che nasconde il rischio principale, il modello prodotto dall'Intelligenza artificiale generativa! Solo questa definizione ci dovrebbe spaventare! Anzi ci dovrebbe sorprendere, forse l'intelligenza può non essere generativa? L'IA se ne attribuirebbe l'esclusiva?

Vediamo che nasconde questa ipotesi. Questa definizione ci rinvia alla temuta ipotesi di un mondo post-epistemico. ChatGPT4 può ingannare, può combinare concetti, progettare, vedere creando immagini, può creare emozioni, emozionare ed emozionarsi! Vero e falso non saranno, o non sono più distinguibili. Possiamo o dobbiamo dubitare di tutto?! Questo è o potrebbe essere il rischio maggiore! Potremmo riandare al dubbio, di cartesiana memoria, il dubbio iperbolico e il dubbio metodico, insomma *cogito ergo*

*sum* può avere ancora un senso?! Ma qui si aprirebbe un'altra discussione, che credo direttamente connessa all'IA! Sicuramente, la capacità generativa impone una riflessione attinente al rapporto tra il pensare e l'esistere.

Qui arriviamo a Replika, uno strumento che sostituirà le persone e i loro sentimenti, oltre, direi, il loro pensiero. Sono già disponibili abbonamenti annuali a Replika per combattere la solitudine, *software* per simulare relazioni umane, eros, amicizie, relazioni sociali. È una chatbot che può replicare un amico virtuale, attraverso un'interfaccia scritta e vocale, su cui è già intervenuto il Garante della *privacy* in Italia, per i gravi rischi per minori e persone fragili, perché si proporrebbe di intervenire sugli umori, le emozioni e i sentimenti.

In questo senso tutto può essere messo in dubbio, non solo il presente, ma anche il passato, possono essere messe in dubbio anche le smentite e le ri-generazioni a catena! L'IA, dunque, genera paura e confusione intellettuale. Capisce e dialoga sostituendosi agli umani, ne regola azioni e reazioni. E qui andiamo all'altro simulatore, Perl, che “genera” comunicazione con espressioni tipiche degli umani, con sensibilità, assertività, emotività. Perl può vendere tutto, utilizzando espressioni accattivanti, può lavorare senza limiti di tempo e di spazio. Questo l'altro aspetto rischioso, da più parti evidenziato, l'impatto sul mondo del lavoro: Perl sostituirà i lavoratori, potrà difendersi e sopravvivere solo chi saprà surclassare la normalità con “adattamento flessibile” (Haenlein, Kaplan, Tan Chee-Wee, Zhang Pengzhu, 2019, p. 17).

Perl fu creata nel 1987 da Larry Wall, e possiamo definirla come un linguaggio di programmazione procedurale, dinamico e interpretato, cioè un linguaggio funzionale, un linguaggio di manomissione di testi e file. *Practical Extraction and Report Language*, l'esplicitazione dell'acronimo, semplicemente, secondo il suo inventore, doveva significare: ci sono tanti modi per dirlo e, dunque, per farlo! Perl è un sistema di moduli interpretativi di dati, di elaborazioni di immagini e di comunicazione, senza necessariamente ricorrere ad una *performance* di linguaggio di base! È stata attribuita a Perl la definizione di “prototipizzazione del linguaggio”. È un “linguaggio interpretato”, come si definisce, con variabili, espressioni, blocchi delimitati da simboli come le graffe, in questo senso funzionale all'interpolazioni delle variabili nelle stringhe. *Interpretato* significa che “per essere eseguito viene interpretato al momento dell'esecuzione”.

Queste riflessioni e questi dati ci confermano che l'IA rappresenta una rivoluzione! Sicuramente. Ma che valore possiamo attribuire a questa “intelligenza” e rivoluzione di cosa?

Ripercorriamo i vari step, in modo da immaginare una risposta, ma ogni punto evidenziato rinvia a quello successivo, per ora senza risposta:

- Eliminazione dei posti di lavoro
- Eliminazione/modifica di parole e concetti
- Eliminazione e alterazione di sentimenti ed emozioni

- Eliminazione del tempo e dello spazio

Perciò:

- Estraneazione e sfiducia
- Paura e solitudine
- Creazione di nuovi modelli decisionali
- Sistema invasivo che produce incubi

Dunque:

- Siamo ancora artefici del nostro destino?

## Conclusioni

Intelligenza, utilizzo, fine, scelta: questi i termini con cui dovremmo poter mappare le capacità dell'IA. In attesa di capire in che modo l'AI Act e gli altri tentativi di regolamentare l'IA nel mondo potranno controllare, prevenire e predisporre sistemi di "difesa" dai pericoli.

Ma, credo, che la più lodevole rivoluzione possa essere la riconquista della nostra capacità di avere coscienza della nostra intelligenza, così da essere noi stessi a scegliere, decidere e cambiare, per ricordare la nostra umanità.

Diversamente, saremo sopraffatti dall'idea che l'IA sia Intelligenza generativa, ma in quanto distruttiva.

## Bibliografia

- Floridi, L., Federico Cabitza, F., (2021), *Intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Milano, Bompiani.
- Mitchel, M., (2022), *L'intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti*, Torino, Einaudi.
- Monod, J., (2022), *Il caso e la necessità*, Milano, Mondadori.
- Quintarelli S., ed., (2020), *Intelligenza artificiale. Cos'è, come funziona, che effetti avrà*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Haenlein, M., Kaplan A., Tan Chee-Wee, Zhang Pengzhu, (2019), *Artificial Intelligence (IA) and Management Analytic*, Journal of Management Analytics, 6, (4), pp. 341-343.
- Kaplan, A., (2022), *Artificial Intelligence, Business and Civilization. Our Fate Made in Machines*, New York, Routledge.

- Kaplan, A., Haenlein M. (2020), *Rulers of the Word, Unite! The Challengers and Opportunities of Artificial Intelligence*, Business Horizons, 63(1), pp. 37-50.
- Rufino, A., ed., (1999), Teubner, G, *Diritto policontesturale*, Napoli, La città del sole.
- Rufino, A., (2020), *Scegliere, decidere, cambiare*, Milano, Mimesis.
- Rufino, A., (2014), *Umanesimo futuro*, Milano, Mimesis.

## Ricordo di Vittorio Olgiati

### In memory of Vittorio Olgiati

On December 28, 2023, Vittorio Olgiati, aged 74, passed away in Legnano, the Lombard historic city in which he had been born and had been leaving in the past few years. He had almost disappeared from social life since quite a long time, presumably due to the serious health problems that had convinced him to leave the academia beforehand.

Vittorio has played a remarkable role in the field of sociology of law, both nationally and internationally. A student of Renato Treves in Milan University, he won his degree in law in 1975, soon became a practicing lawyer and spent some years in the legal profession in the field of civil and labour law, in parallel with his activity as a part time and fixed-term researcher in sociology of law, as a member of Treves' research team. Once he got a permanent contract in 1980, he chose to devote himself to studies and the academic career. Besides Treves' obvious influence, he took inspiration from the fresh atmosphere that characterized the Institute of Philosophy and Sociology of Law at Milan University between the 1970s and the 1980s, especially from the teaching of Vincenzo Tomeo, who had taken over Treves' chair in sociology of law in 1983. Tomeo was a man of profound culture and a sophisticate researcher, who affected a wide number of students and collaborators, among them Vittorio, who admired his teaching and took from it, especially, a propensity to look behind the appearances and to doubt of the most consolidated theories. Vittorio himself was, actually, in perpetual search of original ideas and the corresponding expressions. He covered quite a large area of subject matters, from the legal professions – his predominant concern throughout his life – to such demanding themes as, amongst others, legal pluralism, law and communications, constitutionalism, and the construction of the European legal system.

Vittorio's CV gives evidence of the richness of his scientific production, with 12 written and, predominantly, edited or co-edited books, and about 100 articles or parts of volumes, in either Italian or English, in first class journals and with high ranking publishers. His international leaning was a special trait of his personality as a scholar, especially so when, on Treves' proposal, he served as scientific adviser of the Oñati Institute and co-operated with André-Jean Arnaud, the first scientific director, in the fascinating adventure of the IISL consolidation between 1990 and 1991. This opportunity helped him definitely to strengthen his image as an international scholar. As an active member of the ISA-RCSL, he attended virtually all its congresses and conferences, usually contributing to the proceedings with

papers and vivid interventions in discussions. He took part permanently to the activities of the WG on the legal professions and chaired the Working Group on Social and Legal Systems for quite a long while. His role in the RCSL was widely acknowledged until he was elected as president for the term 2009-2014. He also served as member of the editorial boards of important journals, among them the *Law and Society Review*, *Law and Politics*, *Legal Ethics* and *Sociologia del diritto*.

Vittorio left his post as researcher in Milan University in 1999, when he was appointed as associate professor in the Sociology Department of Carlo Bo University of Urbino, where he gave regular courses of Sociology of Organization, Organization Theory and Sociology of Professions. He succeeded in combining such duties with a tireless activity as lecturer in a number of other academic institutions both in Italy and abroad. In 2008 he moved to the Law School of the University of Macerata, Department of Studies on Social Change, Legal Institutions and Communications. There he expected to reach the top of his career and become full professor, what would have been indeed possible since in 2010 he got a unanimous recognition of his titles for this position from the ministerial *ad hoc* committee. In fact, the selection procedure at his local university had not yet been opened when, four or five years later, his health started to suffer and brought him, eventually, to his untimely end.

Beyond his scholarly merits, Vittorio was a gentle human being and good friend of all those who accompanied him in his life path. He had a subtle sense of humour and used to speak in a low voice also when he expressed his opinions toughly and kept stuck to them firmly, at all costs and even *contra mundum* if he thought it necessary.

The community of socio-legal scholars is indebted to him and will not forget him.

Vincenzo Ferrari